



## Consiglio regionale del Veneto


Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.


Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

[biblioteca@consiglioveneto.it](mailto:biblioteca@consiglioveneto.it)

ARCHIVALE  
1970  
1971  
5







25  
PREZZO L. 3.

# STATUTO FONDAMENTALE

COMMENTATO

E SPIEGATO AL POPOLO ITALIANO

CON ALCUNI CONFRONTI COLLE CARTE E COSTITUZIONI STRANIERE

CON ALCUNI CENNI STORICI DEI PUNTI PIÙ SALIENTI

E

COLL'INDICAZIONE DELLE LEGGI CHE VI HANNO MAGGIORE ATTINENZA

PER L'AVVOCATO

PROF. ANTONIO VISMARA

Siam fratelli; siam stretti ad un patto;  
Maledetto colui che lo infrange!

MANZONI, *Carnagola*, II, 6.



MILANO

STABILIMENTO TIP.-LIBR. DITTA EDITRICE F. MANINI

31 - Via Durini - 31



**STATUTO FONDAMENTALE**

**COMMENTATO**

STATUTO FONDAMENTALE

COMMENTARI

# STATUTO FONDAMENTALE

COMMENTATO

E SPIEGATO AL POPOLO ITALIANO

CON ALCUNI CONFRONTI COLLE CARTE E COSTITUZIONI STRANIERE

CON ALCUNI CENNI STORICI DEI PUNTI PIÙ SALIENTI

E

COLL'INDICAZIONE DELLE LEGGI CHE VI HANNO MAGGIORE ATTINENZA

PER L'AVVOCATO

**PROF. ANTONIO VISMARA**

Siam fratelli; siam stretti ad un patto:  
Maledetto colui che lo infrange!

MANZONI, *Carmagnola*, II, 6.



MILANO

STABILIMENTO TIP.-LIBR. DITTA EDITRICE F. MANINI

31 - Via Durlin - 31

# STATUTO FONDAMENTALE

COMMENTATO

E SPIEGATO AL POPOLO ITALIANO

CON ALCUNI CONTORNI DELLE LEGGI E COSTITUZIONI STRANIERE

CON ALCUNI CENNI STORICI DEI PUNTI PIÙ SALIENTI

DELLE INDICAZIONI DELLE LEGGI CHE VI HANNO INSPIRATO ATTENZIONE

PER L'AVVOCATO

---

Proprietà della Ditta Editrice **F. MANINI**  
in forza della Legge 25 giugno 1865.

---



A

SUA ECCELLENZA

IL CONTE CARLO TORRE

GRAN CORDONE DELL'ORDINE DE' SS. MAURIZIO E LAZZARO

GRAND' UFFICIALE DELLA CORONA D' ITALIA

GRAN CORDONE DI I.<sup>a</sup> CLASSE DELL' ORDINE DI SANT'ANNA DI RUSSIA

COMMENDATORE DELLA LEGIONE D'ONORE

SENATORE DEL REGNO

PREFETTO DELLA PROVINCIA

DI

M I L A N O

A  
SUA ECCELLENZA

IL CONTE CARLO TORRE

GRAN CONDUCE DEL REGNO DI SARDEGNA, MANTOVA E LAVORO

GRAN CONDUCE DELLA CORONA DI SARDEGNA

GRAN CONDUCE DI 1. CLASSE DELLA CORONA DI SARDEGNA DI SARDEGNA

COMENDATORE DELLA LEGIONE D'ONORE

SENATORE DEL REGNO

PREFETTO DELLA PROVINCIA

MILANO

*Eccellenza!*

Il desiderio di giovare al mio paese collo spiegare al popolo italiano il patrio Statuto con quel linguaggio ed in quella forma che lo rendesse accessibile a tutte le intelligenze, mi suggerì il presente lavoro, a cui attesi con quelle deboli forze dell'ingegno e con quelle poche cognizioni che posseggo. Io ho fatto quanto era in me: feci

... .. come buon sartore  
Che com'egli ha del panno fa la gonna (1):

se l'importanza del lavoro avrebbe richiesto di più di quanto le mie forze potevano fare, colpa non è mia, ma della natura che mi fu noverca: la volontà fu buona, sol deboli furono i mezzi dell'intelletto; non è però mia colpa se

L'animo è pronto, ma il potere è zoppo (2).

Uso a franco linguaggio, franca parola userò nello spiegare in modo facile il nostro Codice delle patrie libertà, e nello sviluppo d'ogni quistione

Risponderò, come da me si suole,  
Liberi sensi in libere parole (3).

(1) DANTE, *Paradiso*, Canto XXXIII, verso 439, 440.

(2) ARIOSTO, *La Gerusalemme liberata*, Canto XXV, St. 76.

(3) TASSO, *La Gerusalemme liberata*, Canto II, St. 80.

Ma comprendendo da me stesso la insufficienza mia a dar valore al lavoro che impresi a fare, desiderai procurarmi merito col dedicarlo ad un alto personaggio

Ch'è per sangue signor, ma più per merto (1),

quale è la Eccellenza Vostra... Vi degherete Voi accogliere la mia preghiera ed esaudirla?...

Da un animo nobile come il vostro lo spero, ne son convinto!...

La Eccellenza Vostra potrà forse farmi presente che in alcune scuole è di già obbligatorio lo studio dei *diritti e doveri dei cittadini*; ma io mi permetterò rispondere che tale insegnamento riflette una parte degli studenti, e non tutti; che nelle scuole non si insegna tutto lo Statuto patrio e non nell'ordine seguito dal medesimo; che in ogni caso quella parte di studenti, a cui è reso obbligatorio quell'insegnamento, non costituisce del certo tutto il popolo, ma una minima porzione soltanto, mentre noi proviamo il bisogno che il popolo intero sappia non solo, ma ben comprenda pur anco tutto quanto dispone lo Statuto.

Bisogna persuadersi di una verità, e si è che il popolo italiano dimostrò molto senno in pace, quanto seppe addimostrar valore in campo, ma nella vita della libertà è tuttora adolescente, sia perchè da pochi anni redento a libera vita, sia perchè le abitudini contratte in prolungato servaggio non gli hanno cancellate le lividure morali delle catene; non in tutti, ma in molti, e specialmente in coloro che maggiormente d'istruzione abbisognano. E per questa poca cognizione dei diritti e dei doveri del cittadino può riuscir facile a chi è avverso all'ordine attuale di cose il traviare l'intelligenza del popolo relativamente alle patrie istituzioni, e far sorgere nel paese

L'empia Discordia che di serpi ha il crine  
E di sangue mai sempre il volto intriso (2),

come si espresse Virgilio, mentre noi grandemente abbisogniamo di concordia, di lavoro, di tranquillità, d'ordine per poterci as-

(1) TASSO, *La Gerusalemme liberata*, Canto XVII, St. 6.

(2) VIRGILIO, *Enaide*, Canto VI, traduz. di Annibal Caro.

soffrire nella libertà nostra e nell'indipendenza della patria. La storia, ch'è maestra ai popoli ed ai regnanti, c'insegnò con nostro danno quanto la discordia giovasse ad aprire il cammino dell'Alpi o i porti sul mare allo straniero; e dove ancora strana gente non era scesa od approdata a cogliere il mal frutto delle ire fraterne, la storia ci mostrò che, mancando straniero tiranno, sorsero tiranni nostrali a schiacciare chi prima accarezzavano (1), e le città italiane assalivano, conquistavano, smantellavano, saccheggiavano, vituperavano malamente; le gelosie di potere movean le flotte della repubblica veneta contro quelle della repubblica genovese a rompersi e insanguinarsi; Pisa capitava i ghibellini della Toscana, Firenze stava a capo dei guelfi; e non più fra gente di diverso campanile, ma nella stessa città:

. . . . . l'un l'altro si rode  
Di quei ch'un muro ed una fossa serra (2);

e nella stessa città tempravansi l'ire partigiane, e furiosamente i contendenti si scannavano, ardevano le case avversarie dopo averle saccheggiate, e le demolivano dalle fondamenta; e Torriani e Visconti, e Albizzi e Ricci, e Grandi e Ciompi, e Doria e Fieschi, e Adorni e Fregosi, e Piagnoni e Paleschi o Arrabbiati, ecc. lasciaron tristi ricordi dell'italiana discordia sulle zolle inaffiate di sangue italiano; il che fece dire a Manzoni:

D'una terra son tutti: un linguaggio  
Parlan tutti: fratelli li dice  
Lo straniero: il comune lignaggio  
A ognun d'essi dal volto traspar.  
Questa terra fu a tutti nudrice,  
Questa terra di sangue ora intrisa,  
Che natura dall'Alpi ha divisa,  
E recinta coll'Alpi e col mar.  
I fratelli hanno ucciso i fratelli,  
Questa orrenda novella vi do (3).

(1) Dante ben descrisse nel canto VI del suo *Purgatorio* (verso 124 e seg.) questa dolorosa verità, dove esclama:

Che le terre d'Italia tutte piene  
Son di tiranni, ed un Marcel diventa  
Ogni villan che parteggiando viene.

(2) DANTE, *Purgatorio*, Canto VI.

(3) MANZONI, *Il Conte di Carmagnola*, Atto II, Sc. 6 nel Coro.

Instruiamo quindi le masse sui loro doveri, quanto sui loro diritti. Focione c' insegnava che quello che maggiormente giova a rendere i cittadini ossequenti alla legge, amanti della patria, pronti per essa a qualunque sacrificio, — fino a quello della vita, — è il buon costume, giacchè senza di esso ogni animo si snerva e ammollesce, e nel vizio si affoga il sentimento di riverenza alla patria, talchè, abituato il cittadino a spregiar le leggi morali, s'abituava a spregiare e violare le leggi della società civile, per cui Orazio sclamava:

Quid leges sine moribus  
Vane proficiunt? (1).

Dove fondo morale non v' ha, ogni forza della legge non può consistere che nella coazione fisica, non più in quella morale, e si avrà nell' uomo

Che schermisce ogni fede ed ogni legge (2),

un cattivo padre di famiglia ed un pessimo cittadino.

Per moralizzare poi il popolo si richiedono buone istituzioni non solo, ma l'esatta osservanza delle medesime. Ma come osservarle allorchè le si ignorano o le si conoscono superficialmente?... Egli è sotto questa considerazione che io reputai essere di grande utile al popolo la spiegazione, con facile linguaggio, dello Statuto patrio; ed è per ciò che mi accinsi a tale lavoro.

E mi vi accinsi con maggior lena per lo spettacolo tristo del risultato di tale ignoranza: risultato fatale, che assidera le anime e affreda le menti per tutto ciò che alla patria rifletta, quale è quell'apatia politica, quell'inerzia elettorale che snerva le fibre dei cittadini, perchè non conoscono tutti i loro diritti e doveri e la importanza loro. Necessarissimo è quindi lo insegnamento di quel Codice delle patrie libertà, che Statuto si appella.

E l'opera mia, per quanto da poco ingegno sorretta, potrà essere pur giovevole se V. E. la vorrà illustrare col suo nome, accettando la dedica che io ardisco offrirle.

(1) Horatii, Od. XVIII, Lib. III.

(2) TASSO, *Gerusalemme liberata* Canto XVII, St. 23.

V. E. ben sa quanto di tale insegnamento si abbia bisogno il popolo italiano, il quale parla spesso delle liberali istituzioni senza conoscerle; e V. E. sarà persuasa che, istruito che sia tale popolo, esso riviverà le tradizioni e gli esempi dell'antico popolo latino, il quale era giunto a portar le aquile romane nelle più remote contrade del mondo allor conosciuto; e dal moderno popolo siam certi che in tale modo si

. . . . . rinnovi il prisco onor degli avi,  
O mostri almen ch'alla virtù latina  
O nulla manca, o sol la disciplina (1).

E il popolo italiano, dalle concessioni liberali elargite imparando a conoscere ed a venerare l'Augusta Dinastia di Savoia che ci regge, si schiererà intorno al trono a sorreggerlo, comprendendo, dirò con Plinio, come « ogni gloria è comune coi » principi, fuorchè la inaudita sinora di essere i fondatori o » restitutori della libertà (2). » E il popolo italiano, allettato allora a conoscere la storia della Dinastia sabauda, apprenderà che i suoi principi furono ispirati a liberali sentimenti e ad aspirazioni d'indipendenza italiana; e vedranno che l'aquila che stava nello stemma sabauda fu da Pietro II, conte di Savoia, nel XIII secolo surrogata da insegna popolare, la croce bianca in campo rosso, in segno di affetto pe' liberi Comuni; insegna che giunse sino a noi, ed ora sventola in mezzo al tricolore vessillo. Da quella storia il popolo imparerà a conoscere che fin dal XIV secolo furono negli Stati sabaudi introdotte assemblee deliberanti, composte de' prelati, de' maggiori vassalli e dei deputati delle città e dei luoghi più importanti, chiamate *Stati generali*, e preludianti al moderno Parlamento. Da quella storia apprenderà che Amedeo VIII fu premurosissimo nella ricerca dei mezzi per rendere grande, florido e temuto il suo paese, e ne avrà prova ultima di lui nelle raccomandazioni fatte dal medesimo a' suoi figli al letto di morte, le quali furono le seguenti: « Siate retti e siate costanti nella giustizia, temperati » nella severità, alieni dalle vendette, misericordiosi e clementi,

(1) TASSO, *Gerusalemme liberata*, Canto I, St. 64.

(2) PLINIO, *Panegirico di Trajano*, Cap. III.

» misurati nel riscuotere, amanti dei sudditi, zelanti della pace,  
» odiatori delle guerre ingiuste: eleggete savi e probi consi-  
» glieri ed ufficiali, e mantenete il paese sicuro. » Da quella  
storia il popolo ricorderà che Carlo Emanuele I insorse contro  
la Spagna prepotente, e proclamò l'indipendenza d'Italia; ed a  
chi chiedevagli quanti soldati egli avesse: « Tanti sudditi, tanti  
soldati » egli rispondeva, perchè sapeva contare sull'amore del  
suo popolo. E la stessa storia ricorda che alla fine del XVII  
secolo, essendo state le terre sabaude dai Francesi invase, sac-  
cheggiate, rovinate, coll'ordine di Luvois a Catinat di *bruciare,  
poi bruciare, ben bruciare*, Vittorio Amedeo II sclamò « Vorrei  
» che fossero inceneriti tutti i miei palagi, ma che si rispar-  
» miasse l'abituro del povero. » Trovandosi egli poi circondato  
da una turba di popolo famelico, dispensò ad essa tutto il de-  
naro che teneva, il suo seguito imitò l'esempio, e quando non  
vi fu più denaro, ma bisognosi ancora da soccorrere, il duca  
di Savoia si levò il collare della SS. Annunziata, che portava  
al collo, lo spezzò, ne distribuì i pezzi ai poveri. E quella sto-  
ria rammenta pur anche che, perseverando, lo stesso principe  
ottenne la onorevole pace di Rysvick del 1697; ma soperchiato  
nel 1703 nuovamente dalla Francia con atti ingiusti, il piccolo  
duca dichiarò la guerra al grande monarca della Francia, di-  
cendo nel suo manifesto: « Preferisco l'onore di morire colle  
» armi alla mano, all'onta di lasciarmi opprimere. » E guerra  
vi fu; numerosa armata francese valicò le Alpi, invase il Pie-  
monte, assediò Torino; ma popolo e milizie piemontesi eroica-  
mente difendendosi ed offendendo, e il duca stesso con eroi-  
simo combattendo, riuscirono nella sanguinosa battaglia dell'8  
settembre 1706 sotto Torino a sbaragliare e fugare l'esercito di  
Francia ed a far prigioniero lo stesso maresciallo che comandava  
quelle truppe. Dirò per ultimo, che fra i molti esempi che ci  
somministra quella storia in passato (i presenti sono conosciuti),  
vi si osserva Carlo Emanuele III preferire la taccia di avaro,  
piuttostochè quella di dissipatore del pubblico denaro, riuscendo  
con savie economie a migliorare le condizioni del suo paese;  
felice tanto in questa sua condotta di savia amministrazione,  
che allorquando vide il popolo soddisfatto pella soppressione

d' un' imposta straordinaria introdotta in causa di guerra, il re sardo sciamò: « Questo è il più bel giorno di mia vita! »

In queste poche idee, che io ebbi l'onore di esporre alla E. V., avrà potuto rilevare il mio modo di pensare e lo spirito informatore del mio commento, non potendo venir io sospettato di servilismo ma di radicate convinzioni, dal momento che nacqui ricco, povero vivo, ma non per mia colpa, bensì per sventura; non insiguito del resto che delle onorificenze e titoli acquistatimi co' miei lavori, non di alcuna governativa, giacchè, sciamerò col Tasso, le onorificenze

Più meritar che conseguir desio (1).

Milano, 5 agosto 1875.

Avv. ANTONIO VISMARA.

(1) Tasso, *Gerusalemme liberata*, Canto V, St. 14.



## PREFAZIONE

Siam fratelli; siam stretti ad un patto.

MANZONI, *Carmagnola*, II, 6.

Chi mi darà la voce e le parole  
Convenienti a sì nobil soggetto?

ANTOSTO, *Orl. Furioso*, III.

Il fondamento della libertà civile di un popolo è senza dubbio il punto principale dell'edificio sociale, ed è quindi di sommo interesse il consacrare ogni studio affinchè sia da ognuno ben conosciuto, bene apprezzato in ogni sua parte. Non merita libertà un popolo che la trascura; e certamente la trascura chi neglige di studiare la base su cui si fonda: un popolo si ha il governo che merita.

Questo fondamento, questa base della libertà del popolo italiano non altro è che lo Statuto 4 marzo 1848, col quale la Nazione è chiamata a condividere il governo del paese mediante elezione di proprii rappresentanti, e nel quale sono tracciati i diritti ed i doveri dei cittadini, quanto i limiti del potere sovrano.

Ma non tutti sono a portata di comprendere l'importanza dei singoli articoli; tant'è che se ne volle costituire materia speciale obbligatoria nelle scuole tecniche. Ma anche in tale studio tecnico vi sono sviluppate alcune parti dello Statuto, non tutte; e vi sono sviluppate più teoricamente e scientificamente, anzichè

con un modo pratico, facile, popolare, che si faccia strada in tutte le intelligenze, faccia ben comprendere a tutti l'importanza di ben conoscere tutte le disposizioni che vi si contengono.

Tali considerazioni ci fecero nascere il desiderio di spiegare articolo per articolo lo Statuto, ma con quel modo facile e convincente che possa addentrarsi con esito in tutte le menti del popolo e formargli un giusto concetto di quel Codice delle liberali istituzioni. Comprendemmo che tale lavoro avrebbe dovuto passar per le mani del popolo tutto, operai ed industriali, agricoltori e proprietari, elettori, studenti nelle scuole tecniche, ecc., e non ci nascondemmo l'importanza del soggetto e la povertà del nostro ingegno e, più ancora, la scarsità delle nostre cognizioni; ma riconoscendo la lacuna aperta in mezzo all'istruzione popolare, il desiderio del pubblico bene potette più che non la tema di presentarci inferiori al subbietto che trattiamo, e forzò la volontà ad accingersi al lavoro; e noi vi ci accingemmo.

Se noi fossimo vecchi nella vita libera, come l'Inghilterra, forse non avremmo tanto questo bisogno di studio dello Statuto; ma giovinetti ancora nella vita della libertà, abituati in maggior parte ad una vita passata sotto il despotismo de'varii governi che, meno il Piemonte, cercarono soffocare ogni germe di libertà e vietare la diffusione di libere idee, noi abbiamo bisogno di conoscere non solo, ma di comprender bene questa fonte delle nostre libere istituzioni, che si chiama Statuto; noi abbiam bisogno di conoscerne non solo le sue parole, ma il suo spirito, il suo obbietto; abbiam bisogno di sminuzzarlo al popolo, onde briciola per briciola lo digerisca.

Noi riteniamo importante tale studio! A misura della sua educazione politica potrà un popolo concorrere, cooperare alla grandezza e forza della Nazione; ma per ottenere quest'educazione, egli è mestieri conoscere tutti i congegni del libero vivere, secondo le norme dello Statuto.

Oggidi specialmente, che per mancanza di educazione politica hanno potuto le idee internazionalistiche insinuarsi nel popolo, perchè non comprendendo egli bene il valore delle patrie istituzioni accetta facilmente teorie inattuabili, del resto dannose

nelle loro conseguenze, rovinose nel loro risultato finale, ma le quali col loro programma, colle loro promesse grandiose, ma utopistiche, lusingano il proletario diseredato dalla sorte, e gli si affacciano come arma contro ciò che egli chiama ingiustizia sociale, ossia contro le classi agiate, — oggidi l'opera di far ben comprendere al popolo l'alta importanza delle patrie istituzioni e di educarlo a retta vita politica, ella è certamente opera necessaria e indispensabile. Chi avrà potuto persuadere il popolo che coll'ordine, col lavoro, col risparmio, coll'obbedienza alle leggi e col retto esercizio dei diritti, che le patrie libertà gli accordano, egli si preparerà un migliore avvenire, e vivrà pure a quella vita sociale che fraternizza gli uomini; che vivrà solo in tal modo

A così riposato, a così bello  
 Viver di cittadini, a così fida  
 Cittadinanza, a così dolce ostello; (1)

chi potrà ciò persuadere al popolo, avrà compiuta l'opera più meritevole pella patria e pe' suoi concittadini.

A questo lavoro non ci muove del certo desiderio di fama, imperocchè dobbiamo anzi tarpare le ali del pensiero affinchè non voli troppo alto negli spazii della scienza, ma vada radendo il suolo onde tutti lo comprendino; nè speranza di lucro ci alletta; imperocchè, diremo con un illustre economista francese, « le buone opere elementari non procurano tanto onore nè tanto profitto da compensare la dottrina e il talento che si richieggono per formarle. Chi serve il pubblico con questo mezzo, impiega con svantaggio le sue fatiche; perchè la ricompensa naturale, che egli riceve, non è proporzionata al bene che il pubblico ne ritrae. (2) » A questo lavoro fummo suggeriti esclusivamente dal desiderio del bene pubblico e non da altro: se il popolo lo accoglierà con favore, noi ci avremo nella sua benevolenza il maggior premio alle fatiche nostre.

Ma si persuada ognuno che ogni nostro benessere dipende da noi, giacchè se noi trascuriamo l'esercizio dei diritti che ci sono

(1) DANTE, *Paradiso*, Canto XV.

(2) G. B. SAY, *Trattato di economia politica*, Lib. III, Cap. 6.

accordati, noi non dovremo che accusar noi stessi delle miserie nostre; ma per esercitare questi diritti non basta la sola volontà, ci vuole anche la conoscenza dei medesimi; quindi è d'uopo di studiar lo Statuto, Palladio delle cittadine libertà. Non si gridi più tanto contro le tasse, contro leggi imperfette; un popolo libero si ha le leggi che merita. Infatti chi fa le leggi è il Parlamento nazionale; e chi elegge i deputati? il popolo!... Quindi se il popolo non si occupa nelle elezioni a scegliere i migliori uomini, ma si lascia sobillare da giornali partigiani, o si lascia trascinare da inconsulte passioni, non si lamenti più delle leggi, delle tasse, nè di altro, ma si batte il petto, e afflitto gridi: *Mea culpa! mea culpa! mea maxima culpa!*...

Nè creda il popolo che noi, scrivendo, vogliamo strisciare avanti il potere per adularne gli atti: no! noi siamo mossi da desiderio del pubblico bene e non da altro; siamo estranei a qualunque partito allorchè la penna deve stendere insegnamenti al popolo, e, pieni di dignità di noi stessi, non siam usi nè ad adulare passioni di popolo nè abusi del potere, ma a dire tutta intera la verità, e ad insegnare quei precetti che riteniamo i più retti; se falliremo allo scopo prefissoci, sarà per errore, non per colpa! Se vi mancheranno le forze, ci sarà lode l'ardimento e la buona volontà:

Ove manchin le forze, ardir fia lode:

Nell'ardue cose è il buon voler bastante (1).

Se noi siam nemici di ogni adulazione, non ci si vorrà addebitar come tale il riconoscere nella Casa di Savoia una delle più illustri e più antiche Case di Europa, pelle quali avrebbe il Tasso cantato:

Non fu mai greca, o barbara, o latina

Progenie in questo o nel buon tempo antico,

Ricca di tanti eroi, quanto destina

A te chiari nepoti il cielo amico;

Ch'agguaglieran qual più chiaro si noma

Di Sparta, di Cartagine e di Roma (2).

(1)

. . . . . *si deficient vires, audacia certo  
Laus erit: in magnis et voluisse sat est.*

PROPERTIUS, Lib. III, Eleg. 8.

(2) T. TASSO, *Gerusalemme liberata*, Canto XVII, St. 89.

Tutto il paese conosce che se noi abbiamo libere istituzioni, le abbiamo per opera del re Carlo Alberto, e che alla sua iniziativa dobbiam far risalire la prima origine della formazione di una nazione intera, unita e libera; iniziativa che pose in pericolo la corona a quel re prima, quanto al suo augusto figlio di poi, ma che obbligò re Carlo Alberto ad abdicare e percorrere la via dell'esiglio, perdendo anzi tempo la vita fuor di patria e lungi da' suoi figli, da' suoi cari. Sacrificio grande invero, e che solo gl'ingrati posson dimenticare, non chi sa nutrire riconoscenza per l'autore delle patrie libertà. Egli cadeva con una sconfitta preparata da duci che non erano all'altezza della loro missione; ma nella sconfitta si ritemperò il carattere del figlio che successe nel trono, e che rialzò in dieci anni gli animi, li preparò alla riscossa, seppe stringere potente alleanza oltralpina, preparò armi ed armati, e, suonata l'ora della rivincita, volle rivendicar la sconfitta di Novara ed assalì i vincitori sulle stesse pianure lombarde ove, agguerriti, dominavano:

Creato il nuovo re che si prepara  
De l'onta vendicar ch'ebbe in Novara (1),

Scende il re con un campo in Lombardia (2),

ed arrischiò la propria corona sotto le fortificate alture di San Martino e Solferino; tutto arrischiò per l'amor della patria, e quel sublime pericolo della sua corona produsse l'indipendenza d'Italia. Non dovremo dunque noi gratitudine e rispetto a chi ha costituito in un corpo solo e indipendente tutte le sparse provincie d'Italia, soggette o allo straniero od a prence dispotico, peggiore dell'altro?... Si potrà forse supporre che senza l'opera e i pericoli di Carlo Alberto e di Vittorio Emanuele saressimo noi liberi? Si dirà che vi fu il concorso della Francia; ma chi seppe indurre Napoleone a prestare il sangue francese pella redenzion d'Italia?... Dovremo noi peccare d'ingratitude, mentre noi viviamo politicamente liberi pel principe che ci regge e per suo padre?... Dovremo noi negar luce al sole?... dovremo mentire

(1) ARIOSTO, *Orlando furioso*, Canto XXXIII, St. 42.

(2) ARIOSTO, *Ibid.*, Canto XXXIII, St. 49.

colpevolmente?... Non riconosce tutta la maggioranza del paese e gli stranieri stessi che devesi infinita gratitudine alla Casa regnante, grande per cuore, per volere, per intelletto? talchè avrebbe detto Dante di essa:

La fama che la vostra casa onora

Grida i signori, e grida la contrada

Si che ne sa chi non ne fu ancora (4).

## DEL GOVERNO COSTITUZIONALE

Il governo costituzionale è quello che ha una costituzione regolatrice dell'organismo sociale. Colla parola *costituzione* s'intende quella legge fondamentale di uno Stato, colla quale si stabiliscono i rapporti del Capo supremo col popolo e le rispettive attribuzioni; poichè dove questi rapporti vengono stabiliti, l'amministrazione del paese è divisa fra il sovrano e la nazione. In altri termini, la costituzione è il codice dei diritti, degli obblighi e dei doveri che da una parte spettano al potere sovrano, e dall'altra ai cittadini.

E qui notisi che abbiamo fatta distinzione di *obblighi* e di *doveri*, inquantochè da essa legge si stabiliscono fatti costituenti un vero obbligo *giuridico* ed altri che non producono che un *dovere*, ossia obbligazione morale, priva di sanzione della legge, ma a cui ci obbliga soltanto la coscienza di uomo onesto e di buon cittadino, quale sarebbe il dovere degli elettori di accorrere all'urna a nominarsi i propri deputati, non suggerendosi alle passioni, ma al miglior benessere del paese.

Questa legge fondamentale che regola i diritti, i doveri e gli obblighi dei cittadini, chiamasi in alcuni paesi *costituzione*, in altri *carta*, da noi *statuto*, e con esso si accorda l'esercizio di molte libertà e la guarentigia contro il potere allorchè volesse trasmodare in assolutismo.

Il governo costituzionale ripete la sua origine in Inghilterra, dove a poco a poco era nato in seguito ai violenti contrasti dell'aristocrazia normanna, conquistatrice, col popolo anglo-sassone, conquistato; e fu una specie di transazione fra le due classi che lottavano incessantemente, e delle quali la seconda, debolissima in principio e supplicante, finì per divenire uguale all'altra e talvolta dominarla. Se però fossero instituiti in un governo costituzionale due soli poteri, quello del sovrano e quello del popolo, potrebbe verificarsi il caso che il primo tendesse a trasmodare in assolutismo e l'altro in demagogia, in anarchia, tentando ognuno di distruggersi; ed è perciò che si volle

introdurre un terzo potere di mezzo a quello del sovrano e a quello popolare, la cui missione fosse di concorrere al governo del paese, procurando di temperare da un lato la foga giovanile e l'inesperienza politica della Camera popolare, e dall'altro lato di frenare ogni tendenza eventuale di un sovrano a dispotici atti. Questo potere intermediario fu chiamato in Inghilterra *Camera dei pari*, e in Francia, ultimamente, e presso di noi fu detto *Senato*. Nell'equilibrio di questi poteri si fa consistere la felicità di una nazione, e nel contrasto delle loro volontà e delle loro idee si volle vedere una guarentigia al mantenimento delle istituzioni liberali.

Siccome accadrà ad ognuno di udir parlare di *Assemblea costituente*, così diremo, a chi no'l sa, che ella è quell'assemblea di cittadini che si convoca allorquando un paese non abbia una forma di governo ancora definitivamente costituito, la quale viene incaricata di deliberare sulla forma di governo che risulti più consentanea alle aspirazioni nazionali e più conforme ai bisogni del paese; — oppure quando venga essa assemblea convocata per discutere e votare una costituzione, come avvenne in Francia nel 1789; ed è appunto chiamata *costituente* perchè è incaricata di dare una costituzione politica al paese; cioè vi deve costituire quella nuova forma di vita pubblica che corrisponda alle aspirazioni ed ai bisogni della nazione.

Il complesso dei diritti, dei doveri e degli obblighi che scaturiscono da una legge fondamentale (da noi detta *Statuto*), e che determina l'organismo del governo, chiamasi *diritto costituzionale*.

Qui sorge una quistione, ed è se non potrebbe un buon principe, che ami sinceramente il suo popolo, farlo felice e ricco anche senza una costituzione. Rispondiamo che difficilmente lo potrebbe, perchè un uomo solo (e un re è un uomo solo) non può, per quanto abbia buona volontà, conoscere tutti i bisogni di un popolo sparso sopra vasta superficie, e l'aristocrazia e i cortigiani, ossia:

La turba adulatrice

Che s'affolla a ciascun quand'è felice (1),

sarebbero interessati ad ingannare il sovrano sulle vere condizioni del paese per mantener sè stessi al potere e trovar modo di arricchire; mentre invece con un Parlamento si ha la riunione di rappresentanti delle varie frazioni della popolazione, i quali possono, uniti che siano, comunicarsi le varie espressioni del paese, indicarne i varii

(1) METASTASIO, *Teoistofole*, Atto I, Scena I.

interessi, i differenti bisogni, le speciali aspirazioni, i provvedimenti migliori per raggiungere il generale benessere. In secondo luogo, un sovrano buono non è garanzia al paese che tale possa perdurare per tutta la vita; e cambiando sentimenti potrebbe rendere infelice un popolo, quanto avesse anche potuto renderlo felice nel passato. In terzo luogo, *ciò che nasce muore* (1), direm con Sallustio, e i re son pur soggetti a morire; or chi assicura che a buon principe ne possa succedere altro simile? Nessuno! Invece le istituzioni fondamentali stanno e sopravvivono alla vita dei re e dei popoli. Non altro quindi di meglio che un governo rappresentativo per poter produrre il miglior benessere di un popolo; poichè in esso si insegna, direm con Pope, « ai re ed ai popoli a servirsi dei loro giusti diritti; » a non rilasciare, nè a troppo rallentar le delicate redini; ad accordare talmente il grande col piccolo, che chi tocca l'uno scuota l'altro; e ad unire in modo i loro interessi naturalmente contrarii, che ne risulti un'armonia di Stati ben concertati. Tale è la grande armonia del mondo, che nasce dall'unione, dall'ordine e dal concerto generale di tutte le cose; in cui il grande, il piccolo, il forte ed il debole sono fatti per soccorrersi colle loro forze, e non per soffrire, per combattersi; in cui tutto tende a un solo scopo; in cui tutto è portato a un centro medesimo: bestie, uomini, angeli, signore o re (2). »

Egli è perciò che noi dobbiamo chiamarci fortunati di avere uno Statuto fondamentale che regola i diritti e i doveri del popolo e del sovrano.

Ma quale è l'origine del nostro Statuto?...

Il nostro Statuto patrio origina dal 1848, e fu largito dal magnanimo re Carlo Alberto per dare al suo popolo un attestato di amore, di confidenza e di quelle aspirazioni liberali che tanto predominavano nel suo animo, e che gli furono cagione di tanti dolori e di tanti sacrificii in un'epoca in cui tutti i principi avversavano le idee liberali e combattevano coloro che ne le sostenessero, quanto opprimevano i sudditi che le dimostrassero. Con questo Statuto egli innalzò la dignità del suo popolo, chiamandolo a condividere con lui e co'suoi successori il governo del paese.

Questo atto di concessione assume un valore grandissimo se si riflette alla tendenza ingenerata in ogni uomo di esercitare senza restri-

(1) SALLUSTIO, *Della guerra giugurtina*, Cap. II.

(2) POPE, *Saggio sopra l'uomo*, Lettera III.

zione un'influenza ed un comando sopra gli altri uomini. E Carlo Alberto stesso era salito al trono con un potere assoluto trasmessogli da' suoi successori, e poteva quindi continuare a ritenerselo tale; ma egli invece sull'altare della patria, in olocausto alle sue idee liberali e in pegno d'amore a' suoi popoli, sacrificò una parte di quel potere che avrebbe potuto ritenersi; e di quella parte che cedeva ne investì le sue popolazioni.

Anzi, non soltanto egli ricevette in eredità un potere assoluto, accompagnato da tutti quei mezzi di forza che valgono per mantenerlo, ma, salendo egli al trono in uggia al proprio zio Carlo Felice (che non aveva mai potuto tollerare le idee liberali del nipote), Carlo Alberto aveva dovuto promettergli che il potere assoluto sarebbe stato mantenuto, e che non si sarebbero fatte concessioni liberali. Salito però al trono, si dolse amaramente di quanto aveva dovuto forzatamente promettere, e il suo animo religioso si trovò combattuto da una parte dall'amore al suo popolo, che gli suggeriva concessioni liberali, e dall'altra parte dal pensiero della promessa fatta e dallo scrupolo di mancarvi. E in questo conflitto doloroso non volendo mancar di fede nè volendo d'altronde continuare a gravar sul popolo con un potere assoluto, egli ebbe a dire che la costituzione sarebbe stata concessa, ma, sclamò egli, *il decreto regio che la impartirà a' miei popoli sarà firmato da mio figlio*. Allora uomini ragguardevoli per cariche civili o per ministero religioso, quali il Giovanetti, il vescovo d'Angennes, il Borelli ed altri, posero avanti a Carlo Alberto l'esempio della politica liberale di Pio IX, e riuscirono a rassicurargli l'animo, e ad indurlo a firmare egli pure quelle concessioni a cui si sentiva tanto inclinato. Nell'oscillanza della sua volontà di fronte allo scrupolo di mancare ad una promessa data, dottissimi ed onesti uomini gli fecero presente che nessun principe cristiano, nessun uomo d'onore poteva vincolarsi con chicchessia per negare a' suoi popoli quel maggiore progresso nel bene e nella civiltà che la Provvidenza assegna nel corso dei secoli all'umanità, e che ciò che la divina Provvidenza aveva assegnato allora pel' Italia, assai luminosamente veniva additato nelle opere stesse del sommo gerarca della cristianità, Pio IX; che del resto, se un vincolo fosse stato preso, questo era giuridicamente, moralmente e religiosamente nullo, perchè contrario alle regole fondamentali del diritto, della morale, della religione, che vietano ogni obbligazione contro i decreti della Provvidenza per un popolo. Anzi, il conte Sclopis narrò aver udito dire più volte dalla bocca stessa di Carlo Alberto, che la maggiore assicurazione alla propria

coscienza, nel concedere uno Statuto a' suoi popoli, gli era venuta dal Vaticano stesso. Assicurato quindi nella sua coscienza, perchè Carlo Alberto era religiosissimo, egli concesse quanto il suo animo da lungo tempo aspirava a dare; cioè la *libertà politica*.

Ecco come avvennero i fatti. Il conte Camillo Benso di Cavour, a quel tempo direttore del giornale il *Risorgimento*, e il conte Pietro De Rossi di Santa Rosa molto s'adoperarono ad esortare il Municipio a redigere un indirizzo da presentarsi al re, e che fu infatti steso e spedito al sovrano nel 5 febbrajo 1848, « per supplicarlo a coronare » la grande impresa delle riforme, concedendo a' suoi popoli una costituzione rappresentativa. » Re Carlo Alberto era di sentimenti liberali ed aveva aspirazioni italiane, talchè quando nel 1846 l'Austria, per rappresaglia alla concessione fatta da Carlo Alberto al Canton Ticino (Svizzera) di avere il libero transito dei sali provenienti dalla Francia, impose enorme tassa sui vini piemontesi, il maresciallo La Tour (al servizio del Piemonte) avendo cercato scongiurare i pericoli di una rottura diplomatica tra l'Austria e lo Stato sardo, disse a Carlo Alberto: *Che farà il Piemonte se l'Austria, anzichè essere come fu sempre con noi, sarà contro di noi?* a cui il re sardo pacatamente e seriamente rispose: *Se il Piemonte perde l'Austria, acquisterà l'Italia; e allor l'Italia potrà far da sè* (1). Grande vaticinio che preveniva i fatti di dodici anni dopo!... E allorchè il governo austriaco nel 19 agosto 1847 minacciava ufficialmente i principi d'Italia d'invadere gli Stati di quelli che si fossero permesso d'instituire la Guardia civica, re Carlo Alberto, sdegnato, rispose a quel governo: *Che non permetterà mai ad alcuna potenza straniera d'ingerirsi nelle cose del suo paese, ed esser fermamente deciso di sostenere la piena indipendenza del suo regno*. Una lettera poi di Carlo Alberto al Congresso agrario di Casale, nel 3 settembre dello stesso anno, esprimeva la speranza di far presto in Italia la parte sostenuta fino a quell'ora con tanto eroismo da Schamyl nel Caucaso. Avuto nel seguente anno l'indirizzo municipale di cui abbiain parlato, ed assicurato egli nella sua coscienza, nell'8 febbrajo 1848 pubblicava un proclama sull'adozione delle basi di uno Statuto fondamentale per istabilire un completo sistema di governo rappresentativo; proclama che nel suo preambolo si esprimeva come segue: « I popoli che per volere della divina Provvidenza governiamo da diciassette anni con amore di padre, hanno

(1) A. VISMARA, *Storia della Dinastia di Savoia*, Vol. II, Cap. XIII. — CERRARIO, *Origini e progressi della monarchia di Savoia*, Specchio cronologico. — PREDARI, *Storia politica, civile e militare della Dinastia di Savoia*.

» sempre compreso il nostro affetto, siccome noi cercammo di com-  
» prendere i loro bisogni; e fu sempre intendimento nostro, che il  
» Principe e la Nazione fossero coi più stretti vincoli uniti pel bene  
» della patria. — Di questa unione, ognor più salda, avemmo prove  
» ben consolanti nei sensi con cui i sudditi nostri accolsero le re-  
» centi riforme che il desiderio della loro felicità ci aveva consigliate  
» per migliorare i diversi rami d'amministrazione, ed iniziarli alla  
» discussione dei pubblici affari. — Ora poi che i tempi sono disposti  
» a cose maggiori, ed in mezzo alle mutazioni seguite in Italia, non  
» dubitiamo di dar loro la prova più solenne, che per noi si possa,  
» della fede che conserviamo nella loro devozione e nel loro senno.  
» — Preparate nella calma, si maturano nei nostri Consigli le poli-  
» tiche istituzioni che saranno il complemento delle riforme da noi  
» fatte, e varranno a consolidarne il beneficio in modo consentaneo  
» alla condizione del paese. » Quindi vi indicava le basi che aveva  
» adottato per uno Statuto fondamentale per istabilire negli Stati del  
» re sardo un compiuto sistema di governo rappresentativo: basi che  
» sono quelle che informarono di poi lo Statuto che concedette, e che  
» noi commentiamo.

E nel 4 marzo dello stesso anno 1848 promulgava tale Statuto e istituiva la guardia nazionale; nel 17 dello stesso mese pubblicava la legge elettorale; nel 18 pubblicava un decreto di amnistia pei reati politici, onde « far cessare gl'impedimenti (come si esprimeva » in quel decreto) che tolgono ad alcuni dei nostri sudditi, colpiti » da condanna per titolo politico, il ricondursi sulla terra nativa, ed » il riunirsi co' loro fratelli in quell'accordo di sentimenti, d'opere e » di voti che debbono assicurare il buono stato presente ed il glo- » rioso avvenire della nostra patria. » Milano intanto con eroico co- » raggio e con spartanea fermezza aveva, quasi inerme, battuto in cin- » que gloriose giornate un agguerrito esercito dello straniero sovrano che la dominava, ed era riuscita a liberarsi di lui ed obbligarlo a ripararsi nelle fortezze, dove il nemico sperava nuovi soccorsi, nuovi eventi, ed ajuto dal tempo e dalle circostanze; ma Carlo Alberto deliberò passare il Ticino per soccorrere la lombarda rivoluzione, e da Torino dirigeva nel 23 marzo un proclama ai *Popoli di Lombardia, e della Venezia*, in cui era detto: « *Le nostre armi vengono a por- » gervi quell'ajuto che il fratello aspetta dal fratello, dall'amico l'a- » mico.* » E passato il Ticino, nel 25 marzo entrava in Milano colle sue truppe, e tosto ripartiva pel campo a combattere gloriose quanto sfortunate battaglie. Era quello il primo frutto di un libero governo,

e del quale noi ne dobbiamo esser grati al re Carlo Alberto; gratitudine che il senato Subalpino volle attestare nella sua tornata del 3 agosto 1849, sulla proposta del barone Giuseppe Manno presidente del Senato, decretando a Carlo Alberto il titolo di **MAGNANIMO**.

Abbiam detto che quel re accordò al suo popolo la *libertà politica*: che significa questa? Per *libertà politica* devesi intendere quella condizione di vita pubblica pella quale un popolo partecipa al proprio governo, e in cui la legge è uguale per tutti, e la libertà è concessa tanto al grande come al piccolo, tanto al ricco come al povero.

Per libertà in genere non devesi poi intendere la facoltà di fare tutto ciò che uno voglia, ma tutto ciò che non è contrario al bene dello Stato, alla osservanza delle leggi votate dal Parlamento, allo Statuto che regola la vita interna dello Stato, nè ledente l'altrui diritto. Se fosse concessa libertà incondizionata ad ogni cittadino di far quello che vuole, noi vi ritroveressimo da una parte l'anarchia e dall'altra il despotismo della forza brutale dell'uomo più forte sul più debole. Quindi la libertà debb'essere definita, diretta e tutelata dalle leggi onde possa esservi un forte governo; e siccome il primo oggetto di un popolo libero è la sicurezza interna ed esterna, la prosperità nel paese e la forza e l'influenza all'estero, così devesi procurare, con un regolato meccanismo nel movimento pubblico, di poter avere un governo provvidente, regolato e forte.

Nè lo Statuto traccia soltanto le norme dei diritti, dei doveri e degli obblighi dei cittadini, ma fissa pur anco i confini del potere sovrano e la responsabilità del governo.

Il popolo ha quindi bisogno di studiar bene questo Codice de' suoi diritti, de' suoi doveri e de' suoi obblighi; ma giova che ben lo studi onde comprendere che in esso stanno riposti tutti i germi delle maggiori libertà che si possano avere in un ben regolato governo: che se credesse vedere qualche errore od abuso nel governo, non voglia intacciarne il sistema costituzionale, ma ascriva a sè la colpa di non aver bene studiato lo Statuto e di non aver bene esercitato il suo grande diritto di elettore; imperocchè se l'apatia politica non si impossessasse di lui, in modo da lasciar deserte le urne elettorali all'epoca delle elezioni, o se mal non si consigliasse a' partigiani consigli di una stampa che vuol far prevalere creature del proprio partito anzichè uomini che abbiano per unico partito la patria e il bene popolare, si otterrebbe una Camera seria, dignitosa, ferma, coscienziosa nello adempiere al proprio mandato, — quello di concorrere nel governo del paese onde promuovere il pubblico bene e tutelare scrupolosamente le larghizie che sono state concesse dallo Statuto.

Del resto non si illuda alcuno che in una forma piuttosto che in un'altra di governo si possa raggiungere la perfezione, ma ritenga bene in mente quel consiglio d'un grande filosofo inglese, che dice: *Lasciate agl'insensati le dispute circa la forma del governo: il meglio amministrato è il migliore.* (4). Si ricordi infine, che se nel governo monarchico-costituzionale possono avvenire errori od abusi, nelle repubbliche pur vi si verificano; e per non parlare di repubbliche di questo secolo, che o corsero a schiacciare un'altra repubblica (quella di Roma) per sostituirci un principe-papa, o che guerreggiarono nella loro assemblea per aversi un re, o d'altra che rovesciò la repubblica per acclamare un re, e poscia, rifatta repubblica, un nuovo re si elesse, osserviamo nelle antiche repubbliche e vi troveremo funesti errori, per non dire delitti. Così Atene faceva morire in prigione Milziade, dopo ch'egli aveva salvata la patria alla battaglia di Maratona; quindi la stessa Atene cacciava in bando Aristide, perchè era stanco ognuno di sentirlo chiamare *giusto*; esaltava il petulante e disonesto Cleone; e ministrava la cicuta a Focione ed a Socrate. Così Roma esigliava Camillo, condannava Coriolano, assassinava i Gracchi, e sosteneva le parti del carnefice Saturnino. Così Firenze condannava Dante ad essere abbruciato vivo, e fece con Paolo Vitelli quello che i Veneziani avean fatto col Carmagnola. Così Venezia mantenne la repubblica coi Piombi, coi Pozzi, colle Carceri Nuove, col Consiglio dei Dieci e con quello più terribile dei Tre, coi principi presidenti della repubblica e incoronati, cogli assassini dei Carmagnola, dei Carraresi, dei Foscari, ecc. Così ultimamente Garibaldi scese in campo co' suoi volontari in Francia per soccorrere quella repubblica nella guerra franco-prussiana, e con quale gratitudine di quel governo? Non bastò l'irricoscenza; vi si aggiunsero gl'insulti e la calunnia!... Ecco un tristo quadro anche del governo repubblicano, per dimostrare che il male può ritrovarsi in ogni forma di governo.

Vuolsi da molti che per lo Statuto si distinguano i poteri dello Stato in tre: potere *legislativo*, potere *esecutivo* e potere *giudiziario*; ma v'ha per altro indubitato che esista un quarto potere che è quello *regio*, il quale partecipa ai primi tre poteri, e per di più ha per sè alcune speciali prerogative che risultano necessarie per chi, stando alla testa dello Stato, ha bisogno di circondarsi di una certa aureola di prestigio, colla quale mantener alto il rispetto al Capo supremo dello Stato, e pella quale il principio autoritario assuma quella forza

(4) POPE, Saggio sopra l'uomo, Lettera III.

morale ch'è la prima forza in uno Stato, perchè essa agisce colla convinzione piuttostochè colla coazione della forza materiale.

Le parole fatte precedere da re Carlo Alberto allo Statuto rivelano tutto l'animo suo grande e amante del suo popolo, dichiarando nel concederlo che egli era mosso dal desiderio di bene del paese: « Noi » abbiamo voluto dimostrare, egli dice, come, prendendo unicamente » consiglio dagli impulsi del nostro cuore, fosse ferma nostra intenzione di confermare le sorti loro (*dei sudditi*) alla ragione dei » tempi, agli interessi ed alla dignità della nazione. » Quindi dichiara di ritenere: « le larghe e forti istituzioni rappresentative » contenute nello Statuto fondamentale come un mezzo il più sicuro » di raddoppiare quei vincoli d'indissolubile affetto che stringono » all'itala nostra corona un popolo, che tante prove ci ha date di fede, » di obbedienza e di amore; » e conchiude col dire che spera che le libere istituzioni accresceranno forza al paese, « e che la nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, » e saprà meritarsi un glorioso avvenire. »

Lo Statuto nostro si distingue nelle seguenti parti, che noi riterremo nello svolgimento del nostro commento:

- Capo I. Della religione dello Stato e della monarchia.
  - » II. Dei diritti e dei doveri dei cittadini.
  - » III. Del Senato.
  - » IV. Della Camera dei deputati.
  - » V. Delle disposizioni comuni alle due Camere.
  - » VI. Dei ministri.
  - » VII. Dell'ordine giudiziario.
  - » VIII. Delle disposizioni generali che riguardano anche l'armamento del paese e le onorificenze.
-



## CAPO I.

### **Della religione e della Monarchia.**

L'art. 1 dello Statuto è consacrato alla religione ed alla monarchia: eccolo: « La religione cattolica apostolica romana è la sola religione » dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente » alle leggi. » Da alcuni si volle censurare lo Statuto perchè si occupasse anche della religione; tanto più che diverse sono esse in un paese, e alcuni cittadini sono anche atei. Rispondiamo che se vi sono alcuni che professano l'ateismo, padronissimi: ma lo Stato, ammettendolo, commetterebbe un grave errore; perchè l'ateismo è un non senso. « Date uno sguardo alla faccia della terra, sciamava in tempi remoti » Plutarco, e troverete città senza ripari, senza regolari magistrature, » senza lettere; popoli che non hanno stabili dimore, che ignorano » l'uso del denaro; ma non ne vedrete alcuno privo della cognizione » degli dei. » Lucrezio stesso, congratulandosi con Epicuro di essere stato il primo a liberarsi dalla *superstizione universale del genere umano* (come egli chiama la religione), viene senz'accorgersi a fornire una testimonianza in favore della medesima; giacchè se *universale era la credenza del genere umano*, questa stessa *universalità* di pensare era un'accusa e una condanna dell'*individualità* di Epicuro di credere a nulla. Del resto la natura stessa ci desta il sentimento religioso; e ciò che la natura ci insegna, invano tenta l'umana superbia di cancellare. E noi vediamo i selvaggi stessi ripetere in modo informe e grossolano questo insegnamento della natura. Infatti i popoli del Nuovo Mondo furono ritrovati dai navigatori europei forniti di culto più o meno grossolano, dal quale però risultava come avessero fede in potenze soprannaturali. Cook, Wanouer e altri attenti navigatori ritrovarono in ogni popolo selvaggio segni non equivoci di religione, talchè si può ripetere col dotto Schœll che « non è provato che esista popolo » senza religione. » Dippiù, le varie religioni, malgrado le differenze loro provenienti dalle particolari contingenze in seno a cui ciascuna si è formata, hanno tali caratteri comuni che mostrano bene l'affinità dei varii membri dispersi dell'umana famiglia. In parecchie credenze,

comuni a tutti i popoli, si riconoscono le vestigia dei dommi rivelati, delle memorie e delle speranze che l'umanità decaduta portò seco dalla sua culla. Il paganesimo non distruggeva la verità, ma l'alterava o la sfigurava. È questione questa di non aver conosciuta quale fosse la religione vera, ma niuno potrà negare in sè istintivo il sentimento religioso; nessuno potrà negare che nei momenti di sventura il sentimento religioso, soffocato per una vita scioperata o travolto nel turbine delle passioni, o sviato per errata educazione, non risorga con forza nell'anima a presentare quel conforto che gli uomini negano agl' infelici, e che solo quel sentimento può somministrare. Ripeto, ognuno sente in sè l'esistenza di una divinità, per quanto:

. . . . . diverse bande,  
Diversi han riti ed abiti e favelle.  
Altri adora le belve, altri la grande  
Comune madre, il sole altri e le stelle. (1).

Ma ognuno sente istintivamente la esistenza di una divinità. Rapporto alla politica, la religione è poi indispensabile come un freno alle umane passioni; freno che spesso l'azione della legge penale è impotente a porvi, e solo la religione, e precipuamente la cattolica, è la più adatta a tale intento; talchè un grave filosofo, che non era cattolico, G. G. Rousseau, scrisse: « Se io fossi nato cattolico, rimarrei cattolico, » ben sapendo che la vostra Chiesa mette un freno assai salutare ai » traviamenti dell'umana ragione, che non trova nè fondo nè sponde, » tanto da scandagliare l'abisso delle cose: e io sono sì convinto della » utilità di questo freno, che me ne sono imposto io stesso uno simile, » prescrivendomi pel resto della vita una delle regole di fede, cui » non mi permetto più di trasgredire.... Quindi io vi giuro che non » sono tranquillo se non dopo questa risoluzione, ben convinto che » senza una tale precauzione non lo sarei stato per tutta la vita... » Io vi parlo, o signore, con effusione di cuore, e come un padre par- » rebbe a suo figlio... » (2). Passando ora a commentare l'art. 1 dello Statuto, diremo ch'esso è l'emanazione spontanea dell'animo religiosissimo di chi lo dettava; imperocchè re Carlo Alberto era religioso sin quasi allo scrupolo. Che egli dovesse poi consacrare il principio di una religione ufficiale, ciò non potrebbe essere del certo un errore, inquantochè egli prescelse la religione che era professata da una maggioranza assoluta della popolazione sua, non contando le altre religioni

(1) T. TASSO, *Gerusalemme liberata*, Canto XV, Stanza 28.

(2) ROUSSEAU, *Lettere*, Tomo XXXI, pag. 153 — Parigi 1795.

che un numero relativamente men che minimo. Ora se tutti professavano questa religione, non poteva egli consacrarla nello Statuto con un carattere di *ufficialità*? Non doveva egli ciò determinare onde non ne nascessero conflitti di preminenza nelle pubbliche funzioni che si fanno nella ricorrenza di feste puramente locali, ed in quelle eziandio dello Stato, alle quali il governo è chiamato a parteciparvi?... Nella festa dello Statuto, qual religione avrebbe dovuto celebrare le funzioni religiose?... Le bandiere da chi avrebbero dovuto essere benedette, per attribuir loro qualche valore soprannaturale, se non vi fosse stata una religione che avesse dovuto avere la preminenza? E ciò ammesso, non doveva aver dritto di preminenza quella religione che era professata da milioni d'abitanti, anzichè quella di una minoranza assolutamente minima? Molti vorrebbero che il governo non avesse affatto ad immischiarsi in materia religiosa. Che non abbia ad immischiarsi nella materia religiosa, sta; ma il non occuparsi dell'esistenza di un sentimento religioso, equivarrebbe a grave errore politico, giacchè tale sentimento è una delle molle della politica, ed è il motore del pubblico entusiasmo nei supremi pericoli della patria. Lo dice pure un grande repubblicano de' nostri giorni, Mazzini! « Ricorderemo, egli dice, che » col nome di Dio sulla bocca e colle insegne della lor fede nel centro » della battaglia, i nostri fratelli lombardi vincevano, nel dodicesimo » secolo, gl'invasori tedeschi e riconquistavano le loro libertà manomesse: ricorderemo che i repubblicani delle città toscane si radunavano a parlamento nei tempj: ricorderemo gli Artigiani fiorentini, » che respingendo il partito di sottomettere all'impero della famiglia » Medici la loro libertà democratica, per voto solenne elessero Cristo a » capo della repubblica — e il frate Savonarola predicava a un tempo il » dogma di Dio e quello del popolo — e i Genovesi del 1746 liberatori, » a furia di sassate, e nel nome di Maria protettrice, della lor città » dall'esercito tedesco che la occupava, e una catena d'altri fatti simili » a questi, ne quali il pensiero religioso protesse e fecondò il pensiero » popolare italiano. E il pensiero religioso dorme, aspettando sviluppo » nel nostro popolo: chi saprà suscitarlo, avrà più fatto per la Nazione » che non con venti sette politiche. » (1). Eppur chi scriveva queste frasi non era nè clericale nè papista. E il feroce, lo sceltico Robespierre stesso ebbe a dire che se il sentimento religioso e quello dell'immortalità dell'anima non esistessero, gioverebbe inventarli pel interesse politico. Napoleone I, ristabilendo il sentimento religioso nella

(1) MAZZINI, *Doveri dell'uomo*, Cap. II.

Francia, sciamò: « I filosofi rideranno, ma i politici applaudiranno. » E il conte Camillo di Cavour, non clericale del certo, pure ebbe a sciamare nella Camera dei deputati: « Il popolo italiano è eminentemente cattolico... il popolo italiano non ha mai voluto distruggere la Chiesa, ma solo che fosse riformato il potere temporale. Tali furono le opinioni dei più grandi e dei più arditi pensatori di tutti i secoli d'Italia: Arnaldo da Brescia, Dante, Savonarola, Sarpi, Gianone.... tutti vollero la riforma del potere temporale, nessuno la distruzione del cattolicesimo. » (1). Ed in una tornata del Senato sciamò: « Certamente » vi è lotta fra i due partiti, ma io non considero questa lotta come » un male. Io credo facile il dimostrare che l'Italia è la nazione del » mondo la più atta ad applicare i grandi principii che ho avuto l'onore » di proclamare. In Italia il partito liberale è più cattolico che in qua- » lunque altra parte d'Europa. In Italia i grandi pensatori (non parlo » dei tempi andati ma di quelli del secolo presente) si sono affaticati » per conciliare lo spirito di libertà col sentimento religioso. — Nelle » sfere della filosofia, dove la conciliazione è forse più difficile, i nostri » più grandi filosofi si accordano in un pensiero, — la conciliazione » dello spirito di libertà col sentimento religioso... Quando in un paese » i più grandi poeti, i più grandi filosofi propugnano certe dottrine, » ciò vuol dire che queste dottrine hanno molti seguaci... In Italia, più » che altrove, questa conciliazione può farsi... Vi sarà lotta; anzi è » desiderabile che vi sia: — io mi rassegno fin d'ora a morire sui banchi » dell'opposizione. » (2). Ciò basti per giustificare l'ingerenza dello Statuto in ciò che può, che deve costituire il sentimento religioso. — Noi ci troviamo però in obbligo qui di fare qualche considerazione in riguardo agli altri culti esistenti; imperocchè, scrupolosi nell'osservanza della vera libertà, noi vogliamo rispettare tutte le opinioni politiche, quanto tutte le credenze religiose. È principio di libertà che ognuno debba pensare e credere come vuole, quando con fatti esterni non offenda la società e il principe: quindi se abbiam procurato di giustificare la bontà del disposto nel primo articolo dello Statuto, cioè che si dovesse ammettere la religione cattolica per religione ufficiale, perchè professata dalla maggioranza, non si potrebbe per altro negare l'esercizio libero di altri culti esistenti nello Stato; imperocchè il limite naturale e necessario della libertà di ciascuno è la libertà di tutti gli altri; e la miglior guarentigia della libertà di tutti

(1) Tornata del 25 marzo 1861 della Camera dei deputati.

(2) Tornata 9 aprile 1861 del Senato.

è una legge che la moderi e la freni. « Una delle più essenziali applicazioni della libertà, dettò Boccardo, è senza dubbio quella che si fa alle religiose credenze. Nulla di più terribile e di più disastroso che la violazione di questa libertà. Tutti i culti hanno dato più volte l'esempio dell'intolleranza e della crudeltà: gl'Inquisitori di Spagna condannavano al rogo dei loro *Auto da fe* gli Ebrei e gli eretici; i protestanti di Ginevra ne imitarono l'esempio, dando alle fiamme Michele Serveto, perchè discuteva le dottrine di Calvino; i Valdesi e gli Albigesi, per avere aspirato a riformare i costumi e per avere professato credenze non accette dal partito dominante, furono assaliti e sterminati col ferro e col fuoco nelle montagne della Provenza e del Piemonte, ove avevano cercato un rifugio; Maria la *Cattolica*, regina d'Inghilterra, mutilava e martoriava i Luterani; Enrico VIII ed Elisabetta esiliavano e mandavano a morte i Cattolici; l'orrenda strage della notte di S. Bartolomeo fu ordinata da un monarca e da una regina che si dicevano difensori della vera fede contro gli Ugonotti; gl'incendii e le carnificine di Westfalia furono l'opera degli Anabattisti, che si vantavano riformatori della religione e della società » (1). Ecco le gravi e sciagurate conseguenze dell'intolleranza religiosa! ecco un tristo quadro delle crudeltà alle quali tutte trascendono per opprimere quelle diverse!... Ora però scomparvero, e venne consacrato quasi dovunque la tolleranza di religione (*libertà di culto*) e la libertà di opinioni (*libertà di coscienza*). Pella libertà di culto ogni cittadino ha il diritto di esercitare liberamente quegli atti esterni coi quali l'uomo presta omaggio al Creatore. Pella libertà di coscienza ogni cittadino acquista il diritto di pensare come vuole in fatto di religione, senza pericolo di essere molestato o violentato a cagione delle sue credenze. Fra queste due libertà però avvi una distinzione di estensione: la libertà di coscienza non ha limiti, giacchè ognuno nel tribunale della propria coscienza può pensare come gli aggrada; ma nella libertà di culto, siccome l'esercizio di atti esterni può direttamente o indirettamente interessare l'ordine pubblico, così lo Stato può e deve ingerirsi nel regolarla, proibendo anche l'esercizio di quegli atti nei luoghi pubblici, estranei al luogo consacrato al culto, qualora l'ordine pubblico lo suggerisca. — Una grave questione però sorge dalla dizione del primo articolo dello Statuto; ed è se la tolleranza religiosa debba essere illimitata per qualunque credenza, oppure essere limitata. Non v'ha dubbio che il primo articolo dello Statuto

(1) G. Boccardo, *Manuale dei diritti e doveri dei cittadini*, Parte II, Cap. II. — Torino 1861.

dichiara che *sono tollerati gli altri culti ora esistenti*; quindi limita la tolleranza religiosa ai culti che esistevano al tempo della pubblicazione dello Statuto. Partigiani noi per la libertà maggiormente ampia che si possa, potremmo dissentire dalla restrizione posta da questo articolo se non vi scorgessimo una ragione politica, quale è quella di prevenire nuove lotte religiose (come avvennero nei passati secoli), le quali dal campo della discussione teologica discesero sul campo di battaglia a combattere guerre civili, sanguinose, disastrose pei combattenti e pei sovrani sul cui territorio arsero quelle infuocate questioni. Un sovrano quindi deve procurare di prevenire ogni causa che possa produrre guerre civili; e sotto questo punto di vista soltanto va giustificata quella disposizione. Siccome però anche le diverse credenze religiose esistenti potrebbero scindersi in riforme che potrebbero cagionare le gravi perturbazioni dell'ordine pubblico che abbiamo avvertite, così lo Statuto nell'ultima parte del primo articolo dispone che anche i culti tollerati sono sottoposti a quelle discipline legislative che, senza violentarli e diminuire la libertà del loro esercizio, valgano per altro ad infrenarli allorchè sbrigliati cerchino trascorrere ad atti che possano compromettere le sorti del paese, della corona e dell'ordine pubblico.

Veggansi inoltre i commenti posti sotto l'art. 18 dello Statuto.

L'art. 2 dello Statuto è così espresso: « Lo Stato è retto da un » governo monarchico rappresentativo. Il trono è ereditario secondo » la legge salica. » La monarchia è quella forma di governo in cui il potere viene esercitato da uno solo, e Montesquieu lo definì per *quello governato da uno solo, ma con leggi stabili e determinate*; ma Montesquieu fondava tali leggi più nelle tradizioni radicate negli usi del paese, che non in statuti scritti. Il principio monarchico origina dal riconoscimento del bisogno di appoggiare ad un solo perno tutto il movimento sociale, bene avvisando che senza unico e stabile capo, e senza leggi determinate, l'ordine si scompone:

Onde convenne legge per fren porre;

Convenne rege aver, che discernesse

Della vera cittade almen la torre (1).

La monarchia è o *pura* o *mista*; la *pura* è quella in cui il potere assoluto si concentra in uno solo; la *mista* invece è quella in cui vi entra l'elemento *aristocratico* o il *democratico*, o entrambi insieme, come presso di noi col Senato e colla Camera dei deputati; nella mo-

(1) DANTE, *Purgatorio*, Canto XVI.

narchia *mista* il potere è suddiviso. Quest'ultima suddivisione chiamasi nello Statuto *monarchia rappresentativa*, perchè la nazione prende parte al governo dello Stato col mezzo de' suoi *rappresentanti*; come la si chiama ben anche *monarchia costituzionale*, perchè ha per fondamento e regola di suo governo una *costituzione*, ed anche *monarchia parlamentare*, perchè il potere è diviso con un *parlamento* (che è costituito dalle due Camere senatoria e dei deputati); e dicesi anche *monarchia temperata* per contrapposto alla *monarchia assoluta*, inquantochè nella prima il potere è *temperato* da una legge regolatrice fondamentale.

— La monarchia può essere poi o *ereditaria* od *elettiva*; ereditaria se passa il potere nella famiglia; elettiva se viene eletto dalla nazione il sovrano. Nei primi tempi di Roma il potere legislativo era affidato a' Comizi, l'esecutivo al re, che era elettivo, dal quale dipendeva pure il potere giudiziario; aveva poi il re anche il comando degli eserciti; era capo del Senato, che originariamente sedeva al suo fianco per temperarne il potere, e da cui ne derivò quell'antagonismo che condusse il Senato, coll'ajuto della plebe, a scacciare i re, e che suggerì di poi ai re medesimi (Servio Tullio e Tarquinio) importanti riforme, le quali ebbero per iscopo di ordinar la plebe, che si era grandemente accresciuta per le conquistate città, onde aversi da essa una forza contro il Senato al bisogno. Servio Tullio accordò maggiore autorità ai vecchi, divise la città in cinque classi, alle quali vi aggiunse quella dei proletarii: ciascuna classe poi suddivise in centurie, aventi un voto per ciascuna. Le classi furono composte in ragion del censo *assili* (da *assis*, moneta, perchè pagavano secondo il loro avere), tranne quella dei proletarii (che non possedevano che prole). Ci diffondemmo in questo, perchè ci si dimostra aver Roma posseduta una monarchia rappresentativa. Ma l'essere elettivo il potere regio cagionò le perturbazioni interne che si lamentarono a' quei tempi; e le eterne pagine della storia dei paesi ove fu elettiva e personale la sovranità, ci ammaestrano che, se l'essere ereditaria può ingenerare il pericolo dell'assolutismo nell'avvenire, l'essere elettiva apre poi sempre il campo alle rivoluzioni, non escludendosi per altro che possa anche un re elettivo divenire tiranno, come osserviamo in alcuni re di Roma. Rousseau condivide la nostra opinione. « L'eredità della corona, egli dice, previene gli sconvolgimenti ma porta con sè l'assolutismo (*non è però vero che lo porti per regola*); l'elezione mantiene la libertà (*ma non sempre, e il dicemmo*), ma ad ogni regno sconvolge lo Stato. » Ora uno Stato che trovisi sconvolto ad ogni mutazione di regnante, può egli conservar sempre la sua libertà, o non è dessa forse in pericolo ogni

volta che si debba eleggere un re?... Se questo pericolo esiste, e la storia c'insegna esistere, ne consegue esser migliore la monarchia ereditaria che non l'elettiva. — L'ultima parte dell'articolo che spieghiamo, dopo aver consacrato il principio che la monarchia debba essere ereditaria, soggiunge che lo debba essere secondo la legge *salica*, la quale era una legge antica e fondamentale del regno di Francia, stata adottata da molti principi, pella quale si stabiliva l'esclusione delle femmine dall'eredità della corona. — Taluni vogliono sostenere che il re è onnipotente, anche in un governo costituzionale, perchè egli è capo del potere esecutivo e comanda gli eserciti: osserviamo un momento quale sia la condizione di un re in uno Stato costituzionale. Il re e la Camera dei deputati stanno di fronte: il re vuole, e la camera elettiva non vuole: il re sceglie i ministri, la Camera con un voto di sfiducia li rovescia: il re è capo dell'armata, egli nomina tutti i funzionari, giudici, uffiziali, ambasciatori, magistrati, ma l'armata, l'amministrazione, la giudicatura, il corpo diplomatico non esistono che mediante la finanza, e la Camera appunto dispone della finanza: — il re dichiara la guerra, fa i trattati di pace, di alleanza e di commercio, e la Camera non ha per lo più il diritto di rivedere quanto egli ha fatto; ma non si fa la guerra senza denaro; i trattati modificano quasi sempre, non solamente le relazioni politiche, ma quelle commerciali pur anche; ed è la Camera che nega o concede denaro per la guerra, che regola a suo piacere le tariffe doganali, che ha diritto di deliberare affermativamente o negativamente intorno i trattati che importassero un onere alle finanze o variazione di territorio dello Stato... Ecco a cosa si riduce in ultima analisi quel potere regale che apparentemente sembra sconfinato, e che invece ha una delimitazione pratica ben marcata. Ecco quale sia la vera potenza che non paga a sufficienza le inquietudini che si assiepano attorno a un trono; imperocchè

Del ciel felice dono

Sembra il regno a chi sta lungi dal trono;

Ma sembra il trono stesso

Dono infelice a chi gli sta dappresso (1).

Del resto è divenuta massima di diritto costituzionale che il *re regna e non governa*, per dimostrare ch'egli dà forma a quanto hanno fatto gli altri, apponendo i segni dell'autorità regia a tutto quanto sia stato deliberato dagli altri poteri. È altra massima che il *re non muore mai*,

(1) METASTASO, *Esio*, Atto I, Sc. II.

perchè la sovranità, come istituzione, è perpetua perchè ereditaria, nè si arresta alcun istante, ma viene afferrata immediatamente da una reggenza allorchè chi deve esercitarla non sia in grado di assumerla. Altra massima è pur quella che il *re civilmente non esiste*, per indicare che egli non può stare personalmente in giudizio, nè esservi citato personalmente.

L'art. 3 dispone: « Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal re e dalle due Camere; il Senato e quella dei deputati. » Il potere legislativo è quello a cui è affidata la cura di proporre, di studiare, di discutere e di approvare le leggi tutte indistintamente del paese. Può bensì anche il potere esecutivo, nonchè ogni cittadino, presentare progetti di legge, ma lo studio loro, la discussione e l'approvazione spetta esclusivamente al potere legislativo, il quale viene esercitato collettivamente dal re, dalla Camera dei deputati e dal Senato. Maggiori spiegazioni intorno al potere legislativo saranno date nella prolusione al Capitolo IV che tratta della *Camera dei deputati*.

Montesquieu era contrario al sistema d'affidare il potere legislativo ad uomini eletti dal popolo (quindi in molta parte incompetenti a conoscere la vera bontà di una legge e mancanti di quei criterii giuridici che si acquistano soltanto in lunghi studii e matura esperienza nelle discipline legali), ma egli errava specialmente allorchè riteneva affidarsene il potere ad uomini distinti per nascita, per ricchezze o per onori, dicendo che se dovessero avere una voce comune come gli altri, la libertà comune sarebbe la loro schiavitù. Noi non riteniamo che, per incensare all'albagia di coloro che contano illustre nascita o ricchezze od onori, debbasi sacrificare la giustizia politica; che cioè tutti gli uomini onesti possano concorrere al governo del paese; tanto più che le qualità citate da quello scrittore non sono spesso che effimere condizioni del caso, spesso il frutto di lontane fatiche altrui, ereditate per sorte. Una nazione, che deve ubbidire alle leggi, giustamente deve avere il diritto a concorrere alla compilazione e approvazione; ciò che fa col mezzo de' suoi rappresentanti. La sola obiezione sarebbe quella da noi notata prima, che cioè persone rispettabilissime per carattere e per ingegno potrebbero risultare incompetenti a conoscere la vera bontà di una legge proposta; ma a ciò si volle provvedere con apposite commissioni tolte nel seno stesso delle Camere, e di cui parleremo allorchè saremo giunti alla trattazione della parte che al Parlamento stesso si riferisce. Per ora noteremo soltanto l'importanza grandissima che ha il potere legislativo nella compilazione delle leggi; poichè uno Stato senza leggi non ha ragione d'esistenza;

e quello che le ha difettose, agonizza. Affinchè una legislazione possa dirsi buona, bisogna ch'essa sia corrispondente ai costumi ed ai bisogni della nazione che deve osservarla, nonchè alla intelligenza pure del popolo; perchè anche le leggi migliori possono produrre effetti funestissimi allorchè siano imposte ad un popolo che non abbia la capacità di comprenderle; onde saggia fu oltremodo la risposta che diede Solone, celebre legislatore greco, alla domanda fattagli se le leggi ch'egli aveva date agli Ateniesi fossero le migliori: « Io ho » dato loro, disse, le migliori tra quelle di cui erano capaci. » Bella parola, aggiunge Montesquieu, che dovrebbe essere bene intesa da tutti i legislatori!... Il lavoro di legislazione è il più difficile che sia dato all'uomo, e per conseguenza i nomi dei personaggi chiamati a fornire alle nazioni loro durevoli istituzioni hanno attraversati i secoli e giunsero a noi circondati di gloria immortale. Di questi noi citeremo Osiride presso gli Egiziani, Mosè presso gli Ebrei, Zoroastro presso i Persiani, Confucio presso i Cinesi, Minosse presso i Cretesi, Zaleuco presso i Locresi, Licurgo a Sparta, Solone in Atene, Romolo e Numa a Roma; questi presso l'antichità, e le loro leggi esercitarono il massimo effetto per la saviezza delle medesime, nonchè la maggiore influenza anche sopra molte generazioni. In tempi più a noi vicini, Giustiniano, Maometto, Carlomagno, Jaroslaf di Russia, S. Luigi, l'imperatore Carlo IV, Luigi XIV, Napoleone, ecc., furono fondatori di grandi istituzioni, per le quali meritavano d'essere chiamati legislatori. — Ora facciam punto per questo articolo, notando che il re partecipa all'esercizio del potere legislativo col mezzo de' suoi ministri, da lui incaricati di concorrere nella discussione delle leggi avanti i due rami del Parlamento.

L'art. 4 stabilisce che: « La persona del re è sacra ed inviolabile. » Invero, se sopra ad ogni cosa debb'essere sacra la patria e la libertà, chi è custode dell'una e dell'altra dev'essere pur sacro; giacchè, senza un grande rispetto, manca il prestigio del potere e la venerazione dei sudditi. Deb'essere pur anche inviolabile la persona del sovrano; inquantochè se egli deve sedere a capo dello Stato, gli mancherebbe l'attributo di capo supremo se vi fossero altri che avessero il diritto di accusarlo e di sottoporlo a giudizio; questi tali che avrebbero tanto potere, eserciterebbero senza dubbio una possanza maggiore del re stesso se avessero diritto di premere su lui e giudicarlo e punirlo; ed in tale caso il re non sarebbe più il capo supremo dello Stato, ma un funzionario qualunque, soggetto a cittadini che non gli sarebbero più sudditi, se più potenti di lui; e questi cittadini risulter-

rebbero propriamente in allora i veri capi dello Stato; per lo che in tal caso potremmo dire con Metastasio:

Ove s'intese

Che divenga il vassallo

Giudice del suo Re? Giudizio indegno,

In cui molto del reo

Il giudice è peggior (1).

Nè si ritenga poi che con simile inviolabilità possa esercitare atti di dispotismo; le restrizioni che noteremo nei commenti ai successivi articoli proveranno che propriamente in uno Stato costituzionale il re *regna e non governa*; e chi governa in suo nome ritiene tutta la responsabilità degli atti che esercita; questi sono i ministri. — Il principio dell'inviolabilità è fondato nella finzione salutare che il re non può far male, ed in tal modo è da molti secoli espresso nel diritto pubblico d'Inghilterra: *The king can do no wrong* « Questa massima fondamentale, dice Blackstone, non vuolsi già intendere nel senso che ogni atto del governo sia in sè stesso giusto e legale; essa significa solamente: 1.º che non si può imputare al re ciò che si fa di biasimevole nel maneggio degli affari pubblici, e ch'egli non è personalmente responsabile verso il suo popolo, perchè la dottrina opposta distruggerebbe intieramente l'indipendenza costituzionale della corona, necessaria per istabilire l'equilibrio dei poteri nella nostra costituzione libera ed attiva e per tale scopo redatta; 2.º che la prerogativa della corona non si estende fino a cagionare un danno o commettere un'ingiustizia, essendo stata creata pel bene del popolo, e non potendo esser posta in esercizio a suo detrimento » (2). Montesquieu, scrivendo intorno alla necessità che la persona reale debb'essere sacra, così si esprime: « La persona del re debb'essere *sacra*, perchè essendo egli necessario allo Stato affinchè il corpo legislativo non diventi tirannico, dal momento ch'ei fosse accusato e giudicato non vi sarebbe più libertà. (3) » Il corollario indispensabile dell'inviolabilità reale è la responsabilità dei ministri; affinchè, se il re non deve rispondere di alcun atto del governo, vi debba tuttavia esservi chi abbia a risponderne. — Per quanto sia stato consacrato tale principio anche dall'assemblea costituente francese nello scorcio del secolo passato, ciò non impedì che la piena della demagogia non inondasse ogni principio sancito pure dalle popolari rappresentanze; e al punto che re Luigi XVI,

(1) METASTASIO, *Temistocle*, Atto I, Sc. 8.

(2) *Commentaries on the law of England*, Lib. I, Cap. VII.

(3) *Esprit des lois*, Lib. XVIII, Cap. XXII.

balzato dal trono e proclamatasi la repubblica, venne lui posto sotto accusa, giudicato e condannato a morte. E ciò perchè le passioni popolari facilmente straripano se non hanno bene arginato il loro corso da ben forti abitudini alla vita morale e da vecchia vita nelle liberali istituzioni.

L'art. 5 dice: « Al re solo appartiene il potere esecutivo. » Cosa sia il potere esecutivo, la stessa sua denominazione lo dice: è quello incaricato di far eseguire e di curare l'esecuzione delle leggi. Se per formulare una legge, discuterla, deliberarla è molto utile che quelli incaricati a tale uopo siano molti; giacchè colle cognizioni e coll'esperienza di molti si possono rilevare anche i piccoli difetti ed emendarli, e far sì che la legge consuoni all'ultimo dettato della scienza, alle ultime espressioni dei bisogni di un paese; — per provvedere invece alla esecuzione delle leggi è meglio che il potere esecutivo si concentri tutto in uno solo, e questi lo ponga in azione col mezzo di altri poteri speciali da lui dipendenti. Questi poteri speciali si riferiscono alla natura della legge: quindi il potere esecutivo si distingue in due grandi rami od ordini distinti, ma che si devono prestare vicendevolmente appoggio, e sono l'ordine *giudiziario*, ch'è quello che deve esercitar gli atti di giustizia civile e penale, applicando le leggi giudiziarie; e l'ordine *amministrativo*, ch'è quello che amministra il patrimonio dello Stato a norma delle leggi stabilite dal poter legislativo, e provvede a tutti quei servizii che hanno di mira o l'incremento del reddito pubblico e l'esazione di quanto la legge ha stabilito doversi pagare dai cittadini, o la sicurezza e la prosperità dei cittadini stessi, vegliando sull'ordine pubblico e promuovendo e favorendo le industrie, l'istruzione pubblica, i mezzi di comunicazione, le relazioni fra i varii paesi col mezzo delle poste, ecc. Infine il ramo *amministrativo* ha in sé una grande suddivisione nel ramo *politico* e *militare*. Il ramo *politico* si suddivide poi in *interno* ed *esterno*. *Interno* è quello che ha per missione di curare e mantenere l'ordine pubblico, ristabilirlo se turbato, togliere tutte le cause che possono comprometterlo, e curare la repressione di ogni moto contrario all'ordine pubblico; *esterno* è poi quel ramo che promuove le relazioni cogli Stati esteri, ne segue l'andamento di lor condotta onde conoscere se operino in modo amichevole o meno in riguardo allo Stato amministrato, curare l'esecuzione dei trattati stipulati reciprocamente, definire le controversie che potessero insorgere fra Stato e Stato, provvedere contro ogni attentato alla sicurezza nazionale da parte di estera potenza, e respingerla all'evenienza colla forza, sia chia-

mando il soccorso di esteri Stati amici a coadiuvarci, sia altrimenti. A coadiuvare poi tanto il ramo politico *interno* che *esterno*, vi è il ramo *militare*; amministrazione tutta speciale, la quale è incaricata di curare l'organizzazione di un'armata di terra e di mare, di amministrarla, di comandarla, di dirigerne i suoi movimenti. — Se l'art. 5 dello Statuto attribuisce esclusivamente al re il potere esecutivo, glielo attribuisce più però per forma, per quel rispetto che si deve al Capo supremo dello Stato, anziché affidarglielo effettivamente in modo assoluto; imperocchè per tutti gli atti del potere esecutivo viene richiesto il concorso della firma di un ministro, il quale non è irresponsabile come il sovrano, ma deve anzi risponderne, e può essere posto in causa e trascinato in giudizio e condannato. Da ciò emerge che se la persona del re è inviolabile e giuridicamente irresponsabile, tale non lo è il ministro che deve controfirmare ogni atto del potere esecutivo. Concludiamo dunque col dire che il re è il capo esclusivo del potere esecutivo a mente dell'art. 5; ma pel disposto dell'art. 67 dello Statuto non potendo le leggi e gli atti del governo aver vigore se non sono muniti della firma di un ministro, il quale è nello stesso articolo dichiarato responsabile, ne consegue che l'esclusività del potere esecutivo nel re è più una onorificenza che un fatto positivo, divenendo illusorio in pratica, perchè tutti gli atti del re devono essere acconsentiti dai ministri che li devono controfirmare e ne devono rispondere. In riguardo a che vedasi in proposito il commento all'art. 67. Del resto il potere esecutivo non invade punto gli altri poteri, e concludiamo col dire, quanto dissimo già sotto l'art. 2 di questo Statuto, che isolatamente i vari poteri non possono nulla da sè, ma devono congiungersi tutti nell'armonia dello scopo sociale per raggiungere il pubblico benessere. Il loro valore sta nella generale concorrenza: disgiunti perdono ogni valore. Casanova condivide la nostra opinione. « I poteri, egli scrisse, tuttochè necessariamente separati, cioè messi in diverse mani, debbono agire tutti di concerto; e, mentre agiscono, non debbono elidersi, urtarsi l'uno con l'altro, sibbene ajutarsi a vicenda, e, secondo le loro forze, convergere al fine per cui furono nella società instituiti. Ecco ciò che chiamasi *l'armonia dei poteri*... Volere ed agire, deliberare e porre in atto, fare le leggi e procurarne l'esecuzione; ecco le due importantissime funzioni di ogni governo. Uno dei principii fondamentali del sistema rappresentativo si è la distinzione fra la legge e la sua esecuzione, tra il potere che forma la legge e quello che la eseguisce. Tale è il principio fondamentale dello Statuto. » (1).

(1) CASANOVA, *Del diritto costituzionale*, Lezione XXXVIII.

L'art. 5 poi aggiunge quanto segue: « Egli (*il Re*) è il capo supremo dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace e di alleanza, di commercio e altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze o variazione di territorio dello Stato non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso dalle Camere. » Egli era giusto il prescrivere *pro forma* quanto sopra per allontanare ogni suscettibilità per gli eminenti personaggi dello Stato, poichè se ad altri potesse essere, per esempio, affidato il comando supremo dell'esercito, altri generali, di pari merito e forse di merito maggiore e non riconosciuto, si troverebbero punti nell'aver in un concittadino un capo supremo che non potrebbero mai uguagliare, perchè in un comando supremo nessuno potrebbe venir superato od uguagliato, anche quando si riconoscesse pari o maggior merito in altri. Secondariamente gli eserciti di terra e di mare riconoscerebbero più il loro capo supremo che il re, se il supremo comando fosse affidato ad un cittadino, e si renderebbero possibili quei *pronunciamenti* (1) militari che sconvolgono gli Stati, atterrano i troni per un capriccio tutto militare, e rovinano le nazioni; pronunciamenti che funestarono tanto la Spagna e il Portogallo in varie epoche. Ma anche questo affidamento al re del supremo comando e delle altre supreme facoltà è soggetto più di prestigio, di rimozione di cause di suscettibilità, che d'altro; imperocchè noi abbiamo veduto che il potere del re, nell'esercizio pratico, è temperato dal potere delle due Camere e dalla responsabilità ministeriale. Bisogna poi notare che la *dichiarazione* della guerra è atto puramente esecutivo, mentre la *deliberazione* invece di essa costituisce un atto legislativo, per ciò solo che la guerra richiede da prima l'assegnamento dei fondi occorrenti per le spese relative e la deliberazione della leva di soldati, che entrambi sono atti di spettanza del potere legislativo. — In quanto al comando delle forze, dovendo il ministero rispondere in tempo di guerra delle operazioni, egli si guarentisce col porre a lato del re (comandante nominale delle armate) un comandante responsabile, tratto o dal seno del ministero stesso od anche estraneo, purchè approvato dal re. Di più, il ministero delega uno dei proprii membri per accompagnare il sovrano e l'esercito, per assistere alle deliberazioni che possono riflettere l'amministrazione degli

(1) Sono specie di rivoluzioni militari, provocate dai capi dell'esercito, aventi per scopo spesso di mutare la forma di governo, per sostituire a quella esistente un'altra di maggior aggradiamento ai capi militari, senza che il principio liberale vi sia il principale motore.

interessi pubblici, e per controfirmare gli atti pubblici fatti in nome del re. Noi vediamo infatti nella guerra del 1866 il generale Lamarmora, già presidente del consiglio dei ministri, venir mandato in campagna come capo di stato maggiore, e accompagnare il re come ministro senza portafoglio. In quanto ai trattati, essi devono portare anche la firma di un ministro responsabile verso la nazione; e se i trattati presentano una certa importanza e contengono un onere alle finanze od una variazione del territorio dello Stato, il potere esecutivo deve darne tosto notizia alle Camere, unendovi tutte quelle comunicazioni che sieno opportune per dimostrare l'utilità o la necessità della stipulazione di un dato trattato; ma i trattati stessi non potrebbero avere valore se non dopo ottenuto l'assentimento delle Camere.

L'art. 6 dice: « Il re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa » i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza » sospenderne l'osservanza o dispensarne. » Se il re è dichiarato capo supremo dello Stato, senza dubbio tutti i funzionarii pubblici, civili e militari, devono godere della sua fiducia; e non si potrebbe meglio trovar chi la goda, se non col lasciare al re stesso la scelta e nomina dei medesimi. È questo un principio non eccezionale, ma generale in ogni amministrazione pubblica e privata, pel quale, chi deve esserne capo generale, abbia ad attornarsi di persone di sua fiducia onde la gestione degli affari proceda regolarmente, potendo verificarsi il caso che, nominandosi persone che non godano la fiducia del capo, queste procurino d'incagliare il regolare svolgimento degli affari per una personale animosità contro il capo stesso. Avvertiamo per altro (ciò che abbiamo detto più volte) che tutti gli atti non avendo effetto se non controfirmati da un ministro responsabile, anche i decreti di nomina devono avere la firma di un ministro che ne risponda, spettando al re la scelta degli uomini alle cariche, ma non potendo per altro egli pure dipartirsi dalle norme fissate dalle leggi o dai regolamenti riguardo ai requisiti che si devono pretendere da chi deve essere nominato. — Nello stesso articolo si attribuisce al re la facoltà di fare i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione della legge; e questo è un corollario delle sue attribuzioni di capo del potere esecutivo; imperocchè, se alle Camere collettivamente col re spetta il potere di far le leggi, senza dubbio chi è incaricato di farle eseguire deve avere il diritto di formare col mezzo de' regolamenti l'organismo per l'esecuzione delle leggi stesse; in altri termini, egli deve stabilire quelle norme che possa ritenere le più adatte per dar l'esecuzione ad una legge. Questo regolamento si può definire pel complesso di quelle disposizioni date

*dal potere esecutivo, necessarie all'esecuzione della legge.* Se il regolamento vi fosse in opposizione, il magistrato non sarebbe tenuto all'esecuzione, perchè egli deve solo spiegare ed applicare la legge. Notisi poi che le leggi ed i decreti sono intestati in nome del re, promulgati e sanzionati da lui; i regolamenti invece sono sottoscritti da un ministro, ma d'ordine regio. Per quanto spetti al re la facoltà di fare regolamenti per l'esecuzione delle leggi, non può egli per altro con tale mezzo sospenderne l'osservanza o dispensarne; ed è per ciò che abbiám detto in avanti che il magistrato non sarebbe tenuto all'esecuzione di decreti e regolamenti che le infirmassero.

L'art. 7 dello Statuto è così espresso: « Il re, solo sanziona le leggi e le promulga. » — Affinchè una legge diventi *esecutiva ed obbligatoria* necessita ch'essa sia stata *approvata, sanzionata, promulgata e pubblicata.* L'*approvazione* è quella data, mediante votazione affermativa, dalle due Camere. *Sanzione* è l'atto con cui il sovrano ratifica la legge approvata dalle Camere, apponendo la sua firma e il suo sigillo alla legge stessa. *Promulgazione* è l'atto del re, come capo del potere esecutivo, col quale ordina alle autorità politiche, amministrative o giudiziarie di far eseguire, osservare e rispettare una legge. *Pubblicazione* è l'atto di portare con ispeciali modi a conoscenza del pubblico la legge stessa, non potendo essere obbligati i cittadini ad osservare una legge che non conoscono. Ma qui si noti che dal momento che una legge è *pubblicata* nessuno può allegare ignoranza per sculparsi di un' inosservanza dal medesimo commessa, essendo principio generale che l'ignoranza di diritto non scusa, dovendo ogni cittadino curare di conoscere la pubblicazione di quelle leggi che possono riflettere i suoi atti. Se non si ammettesse ciò, ognuno violerebbe con somma facilità le leggi, sotto scusa d'averle ignorate. La pubblicazione d'una legge consiste praticamente nella inserzione della medesima nella Raccolta ufficiale degli Atti del Governo, edita per cura del Governo stesso, nonchè nell'annuncio di tale inserzione e nella ristampa della legge nella Gazzetta ufficiale del regno, e nell'affissione della legge nei luoghi a ciò destinati per consuetudine o per disposizione dell'Autorità. La legge deve essere sottoscritta dal sovrano, controfirmata da un ministro e munita del sigillo dello Stato: ogni decreto ed ogni regolamento deve essere inoltre registrato alla Corte dei Conti, la quale in margine all'atto segna la data e la pagina della registrazione. A maggior schiarimento diamo una forma d'intestazione, promulgazione e sanzione di una legge, come è in uso nel regno nostro; notando che la promulgazione deve farsi prima dell'apertura della sessione parlamentare im-

mediatamente successiva a quella in cui fu votata la legge, salvo che nella legge medesima sia stabilito un altro tenore di promulgazione.

(LEGGE)

VITTORIO EMANUELE II

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia.*

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato ;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

*(Articoli della legge)*

La presente legge andrà in vigore col primo novembre 1875.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

*Dato in Roma, addì 4 maggio 1875.*

VITTORIO EMANUELE II

(Luogo del sigillo)  
Visto il Guardasigilli

O. VIGLIANI.

CANTELLI.

(Modulo di R. Decreto)

VITTORIO EMANUELE II

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia.*

Visto l'art. 5 dello Statuto del Regno ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri ;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

*(Il testo del Decreto)*

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato,

sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Firenze, addì 5 giugno 1865.*

VITTORIO EMANUELE II

Registrato alla Corte dei Conti

*addì 30 giugno 1865*

Reg. 33 Atti del Governo a. c. 45

*Ayres.*

(Luogo del sigillo)  
Visto il Guardasigillo

VACCA.

G. VACCA.

Facciamo un'ultima considerazione sopra l'art. 7 dello Statuto che commentiamo, ed è che il diritto di sanzione affidato al sovrano dà pure al medesimo la facoltà di rifiutare una legge, e col suo *veto* impedire che essa, già votata dalle due Camere, abbia il suo effetto. Se teoricamente questa facoltà regale pare che possa infirmare il potere legislativo, rendendolo illusorio col rifiuto del re a sanzionare ciò che le Camere approvarono, praticamente (in via d'eccezione) questa facoltà può presentarsi necessaria e vantaggiosa in alcuni casi; imperocchè alcune volte le pubbliche assemblee possono addivenire ad improvvidi e rovinosi provvedimenti legislativi, perchè trascinate da una maggioranza avversa alla forma di reggimento politico esistente, o perchè influenzate da interessi locali in urto cogli interessi generali del paese, o perchè siano state dominate da pressione morale di popolo agitato. In tale caso il capo dello Stato, più freddo e più pratico dell'andamento delle cose, col suo *veto* salva il paese dai pericoli e dai danni che avrebbero potuto scaturire da una legge improvvida ed inconsulta. Però la legge colpita dal *veto* reale può essere ripresentata in altre sessioni delle Camere. E ciò è giusto; poichè nell'intervallo di tempo frapposto dal giorno del *veto* a quello di una nuova sessione, possono essersi calmate le passioni, raffreddati gli animi, rese più riflessive le menti, ed essersi meglio maturate le cose. Quindi il *veto* reale non risulterebbe in ultima analisi che una sospensione di una legge, potendo essa riproporsi in sessioni successive.

L'art. 8 dispone che: « Il re può far grazia e commutare le pene. » Il diritto di grazia circonda il trono del prestigio della clemenza, dimostrando con tale prerogativa che il re, che è sacro ed inviolabile,

Io è perchè è buono, e da lui solo può scaturire la grazia nelle pene, mostrando che:

Van la grandezza e la clemenza insieme (1);

tanto più che la clemenza si presenta poi come necessaria in molte occasioni, come avviene nelle condanne per reati politici, pei quali le autorità giudiziarie devono applicare le leggi, mentre nella esecuzione della pena, potendosi sciamare col poeta:

Giustizia vuole e pietà mi ritiene (2),

devesi lasciar facoltà al principe di spandere raggi di clemenza sopra delitti che partono più da errore o da esaltamento di mente, che da depravazione d'animo, oppure commessi da uomini che hanno dimostrato emendamento durante l'espiazione della pena. Con ciò il principe compie un atto di giusta clemenza, si guadagna animi avversi, e nelle convulsioni politiche egli giunge ad assopirne spesso le agitazioni: *fra tutti gli uomini, dice Seneca, a niuno più si conviene benignità che al principe.* Questa prerogativa reale di poter essere clemente è specificata poi dal Codice di procedura penale in tre classi: *grazia, amnistia, indulti*; e l'art. 826 di quel Codice stabilisce che la *grazia* non può riguardare che una condanna passata in giudicato, e bisogna implorarla con supplica diretta al re e presentata al ministro di grazia e giustizia, e dovrà essere sottoscritta dal supplicante o da un avvocato o da un procuratore esercente. L'art. 829 del Codice prementovato riguarda il decreto che accorda soltanto una commutazione di pena. L'art. 830 dice che l'*amnistia* si concede per decreto reale, sopra proposta del ministro di grazia e giustizia, udito il consiglio dei ministri, ed essa abolisce l'azione penale ed estingue le pene inflitte pei reati determinati nel decreto reale, producendo il suo effetto di pien diritto, senza domanda del colpevole e senza neppure la sua accettazione. La *grazia* riguarda quindi reati già puniti con sentenza irrevocabile, mentre l'*amnistia* può giungere tanto prima che dopo la condanna; la prima esige che sia richiesta ed accettata; la seconda si dà senza domanda, e agisce senza bisogno di essere accettata, ed anzi non si può rifiutare. L'*indulto* si accorda per decreto reale (art. 831), col quale vengono determinati i reati e le condanne che vi sono comprese e le condizioni per l'ammissione; l'indulto però non abolisce l'azione penale, ma estingue solo od attenua le pene inflitte con sentenza

(1) METASTASIO, *Demofonte*, Atto II, Sc. I.

(2) DANTE, *Purgatorio*, Canto X, v. 93.

passata in cosa giudicata, e chi intende godere del beneficio di esso, deve nel termine stabilito dal decreto reale, o, in difetto, entro sei mesi deve dalla pubblicazione, ricorrere alla sezione d'accusa, del luogo in cui fu proceduto, per ottenere la declaratoria d'ammissione. Chi volesse avere maggiori schiarimenti in proposito potrebbe consultare i nostri commenti a detto Codice e il nostro lavoro sulla *Recidiva* (A. VISMARA, *Cod. di proc. posto in relazione coi codici ecc. ecc.* Napoli, 2.<sup>a</sup> ediz. 1871, editore Marghieri, pag. 360 e seg. — A. VISMARA, *Della recidiva nei reati*, Firenze 1871, edita dallo Stabil. Fellas, pag. 418).

Quale è la ragione del diritto di grazia e della commutazione o diminuzione di pena?... Noi dobbiamo osservare in proposito, che se l'autorità giudiziaria non può aver altro per norma che il Codice, spesso però può verificarsi il caso che nelle applicazioni di esso non si abbia ben tenuto calcolo di tutte quelle circostanze che possono suggerire per uno stesso reato una graduazione differente di pena, sia per riguardo di età, di sesso, di precedente condotta, di spinte criminose, di forza maggiore, ed anche di altre circostanze che non si fossero potuto ben conoscere durante il giudizio. A riparare a siffatti inconvenienti, il diritto di diminuzione o commutazione di pena si presenta necessario, imperocchè:

. . . . . Non dee chi regna  
Nel castigo di tutti essere uguale:  
Vario è l'istesso error ne' gradi vari,  
E sol l'egualità giusta è co' pari (1).

Ma v'ha di più ancora: se il magistrato deve attenersi al Codice, il sovrano invece deve mirare ben più in alto; cioè al fine supremo del diritto di punire, il quale non è or più ritenuto per una barbara vendetta sociale, ma come un mezzo per assicurare l'ordine pubblico collo spettacolo, coll'esempio di un dolore in chi lo ha volontariamente perturbato, per prevenire i reati e per emendare un colpevole. Anzi, l'ultima parola pronunciata dalla scienza penale nell'esecuzione della pena, si è di ben curare tale emendamento, a cui si provvede con vari sistemi di reclusione, dei quali il migliore, sebben più dispendioso, è l'irlandese. Ora, se un condannato dà evidenti segni di emendamento e sufficiente garanzia dell'effetto prodotto su lui dalla pena, egli è fuor di dubbio indispensabile che il sovrano abbia la facoltà di poter commutare la pena per chi ha dimostrato che il castigo subito aveva maggior efficacia su lui che sopra gli altri; quindi che

(1) Tasso, *Gerusalemme liberata*, Canto V, stanza 36.

esso risultava di maggior gravità relativamente agli altri impenitenti, condannati ad un'egual pena. Risultando quindi che relativamente ad uno una data pena riuscì più grave in confronto di quella subita dagli altri, questa maggior gravità diverrebbe ingiustizia se si dovesse subirla interamente, e dovrebbe per ragion di giustizia equipararne la gravità con una commutazione di pena. Ed è tanto vero quanto asseriamo, che per molti casi è la legge stessa che ordina la commutazione della pena o per ragione di età o di mente; talchè se anche dopo la condanna un condannato ai lavori forzati compia gli anni settanta o sia riconosciuto inetto fisicamente al genere di lavori prescritti per quella pena, l'art. 69 del Codice penale italiano dispone che sarà dispensato da tali lavori e sarà impiegato in lavori meno faticosi e più adatti alle sue forze. Anzi nei Codici penali aboliti delle Due Sicilie ed estense e nelle leggi francesi si dispone il trasporto dei vecchi condannati alla casa di reclusione, commutando così la pena pronunziata in altra di minor grado. Di più, colla speranza nel condannato di poter ottenere una commutazione di pena, mantenendo una condotta irriprensibile nel tempo della condanna e col dimostrare un sincero pentimento ed un sicuro ravvedimento, si dà una spinta alla moralizzazione di quelli che hanno violata la legge per depravazione d'animo, spesso perchè incalliti nella colpa, e si preparano cittadini ravveduti e moralizzati pel tempo che ritorneranno in seno a quella società che hanno offesa.

L'art. 9 dispone che: « Il re convoca in ogni anno le due Camere; »  
• può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei deputati; ma in  
• quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi. »  
Senza dubbio le due Camere non possono sedere perpetuamente, nè possono indeterminatamente rimaner chiuse; nè altri che il sovrano è in condizione di poter meglio giudicare l'epoca più opportuna pella loro convocazione. In vero, se tale facoltà dovesse venir affidata alle Camere stesse, ciò potrebbe promuovere questioni fra loro due sulla determinazione dell'epoca più propizia, sollevare suscettibilità di amor proprio fra esse, oppure le Camere potrebbero suggerirsi ad interessi affatto personali circa la determinazione del tempo della convocazione, e suscitare questioni personali fra gli stessi membri di ciascuna delle Camere, sacrificando così molto tempo in sterili lotte, sollevando dispiacevoli animosità personali nel seno d'ognuna delle Assemblee, con grave scandalo al paese che rappresentano, con grave danno degli interessi pubblici, e presentando spettacolo di poca dignità o di leggerezza agli stranieri. Quindi lo Statuto affida al re questo compito;

ma non gli dà una *facoltà*, ma l'*obbligo* di convocare in ogni anno le Camere: non lo lascia arbitro di convocarle, ma lo obbliga anzi a doverlo fare ogni anno; e ciò pel motivo, che se egli avesse la *facoltà* e non l'*obbligo*, sarebbe in lui facoltativo il convocarle o no, e potrebbe rendere illusorio il diritto di rappresentanza nazionale non convocandola mai. — La seconda parte poi dell'articolo conferisce al re anche l'attribuzione di poter prorogare le sessioni delle Camere. Questo disposto muove dalla considerazione che, essendovi lavori legislativi che possono occuparle per moltissimo tempo, egli è pur necessario di sospenderne la trattazione per accordare ai deputati ed ai senatori un po' di riposo ed un po' di tempo di poter rivedere le loro famiglie ed accudire agl'interessi loro. Ora, se tale attribuzione di prorogare le sessioni fosse affidata alle Camere stesse, oltrechè potersi lamentare collisioni fra esse due o per principio di suscettibilità, o per discrepanza di opinione, o per altre cause, potrebbe anche verificarsi il caso che una maggioranza, stanca di lavoro, poco curante dell'interesse pubblico e più ai proprii comodi intenta che ai pubblici interessi, volesse prorogar le sessioni in epoca inopportuna, con grave danno della nazione, e portar così a tempo indefinito la trattazione di una legge necessaria. Il capo supremo dello Stato invece è quello solo che può meglio apprezzare la necessità di prorogazione di una sessione e l'epoca più opportuna per riaprirla, valutando il bisogno del paese, l'importanza delle leggi in discussione o all'ordine del giorno, e la necessità più o meno grande di riposo ai membri delle Camere. — Lo stesso articolo 9 attribuisce poi anche al re la facoltà di sciogliere la Camera dei deputati. A primo aspetto sembrerà questa un'attribuzione illiberale; ma nella pratica della vita parlamentare la si riscontra necessaria in molte circostanze, sia che si osservi una Camera composta di deputati che non corrispondano al mandato dei loro elettori, non intervenendo alle sedute e rendendo in tal modo deserta la Camera ed impossibile la discussione delle leggi per difetto della maggioranza richiesta per la votazione; sia che ravvisisi una Camera composta di elementi che si lasciano trascinare soverchiamente da spirito di opposizione, con ciò intralciando il regolare corso della cosa pubblica; o, peggio, bene spesso tentando trascinarla per rovinosi indirizzi o per la china sdruccevole delle passioni loro; sia che, frazionandosi di troppo in diversi partiti, renda impossibile comporre una maggioranza di qualche conto, rendendo spesso assai difficile la votazione delle leggi; sia che la Camera si lasci rimorchiare da eventuali agitazioni delle masse popolari; sia quando

le Camere si dimostrino avverse fundamentalmente e sistematicamente alla forma di governo costituito ed alla persona del re. Ora, sarebbe assurdo che il sovrano, dopo essersi spogliato di parte delle sue attribuzioni per affidarle alla nazione, dovesse poi tollerare che i rappresentanti di essa si valessero di una concessione reale per combattere il re, il suo trono, l'ordine pubblico, oppure con imprudenti ed insistenti discussioni sulla politica estera ponessero lo Stato in pericolo di guerra con altra nazione. — Però lo stesso articolo non dispone già che, disciolta una Camera, si possa governare senza una rappresentanza nazionale, ma stabilisce che, disciolta che sia, debba convocarsene un'altra nel termine di quattro mesi, chiamando gli elettori ad eleggere i propri deputati, non escludendo loro il diritto di rieleggere quelli rivocati. Con tale mezzo il sovrano si trova in condizione di poter sperimentare direttamente il sentimento di tutto il paese. — Qui si parlò soltanto di scioglimento della Camera dei deputati, perchè la elezione di questi è temporanea, mentre non potrebbe darsi la medesima disposizione pel Senato, i cui membri hanno una nomina vitalizia. D'altronde questi ultimi appartengono ad una classe di persone che, per l'età loro, fanno presumere assodata esperienza ed il silenzio di quelle passioni che si possono far sentir romorose nell'altra Camera per ragione dell'età in cui vi possono essere eletti i suoi membri; quindi nel Senato vi è tutta la presunzione che la sua maggioranza non abbia a trasmodare od a negligerare gli interessi del paese, mentre tale pericolo si potrebbe riscontrare più facilmente nella Camera elettiva.

L'art. 10 è così espresso: « La proposizione delle leggi apparterrà » al re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione » di tributi, e di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà » presentata prima alla Camera dei deputati. » La prima parte dell'articolo riguarda la proposta delle leggi alle Camere, e ne attribuisce la facoltà al re ed a ciascun membro delle due Camere. Il re non esercita tale sua facoltà personalmente, ma col tramite de' suoi ministri, e ciò per la ragione che, verificandosi il caso che il Parlamento non prendesse in considerazione tale proposta, ed anzi la respingesse, ne scapiterebbe indubbiamente il prestigio della maestà regale se il sovrano stesso avesse fatta personalmente tale proposta. Aggiungiamo poi che quando tale diritto di proposta parta da una Camera, tale proposta chiamasi *d'iniziativa parlamentare*. Oltre al re e alle Camere, le proposte di legge possono farsi anche da qualunque cittadino, come ci sarà dato di notare allorchè spiegheremo l'art. 37 dello Statuto. — La

seconda parte dell'art. che commentiamo dispone che ogni legge d'imposizione di tributi o di approvazione di bilanci e di conti dello Stato debba venir presentata prima alla Camera dei deputati; e ciò perchè in simili casi si tratta di leggi che colpiscono direttamente gli averi ed il lavoro dei cittadini; e si presenta quindi la necessità, basata in giustizia, che primi a conoscerne di tali leggi, cioè dell'opportunità, dell'equa ripartizione della tassa, degli enti da gravarsi, ecc., debbano essere coloro che hanno la diretta rappresentanza del paese, cioè i deputati, perchè eletti precisamente da coloro che si vogliono colpire con imposte e tasse. Ma non solo è conforme ai dettami di giustizia che questi rappresentanti del popolo abbiano nei primi la facoltà di esaminare le leggi d'imposizione, ma egli è del pari richiesto da un principio di giustizia ch'essi siano i primi che debbano anche rivedere i bilanci delle spese preventivate o di quelle fatte; giacchè uno che paga ha diritto di conoscere anche quale uso si voglia fare del suo denaro, e come lo si abbia speso. Perciò lo Statuto dispone analogamente ai principii di giustizia da noi dimostrati. D'altronde il Senato, come rappresentanza nazionale indiretta, non sarebbe egli il giudice più competente a deliberare pel primo; giacchè, senza dubbio, niuno meglio che il rappresentante eletto dalla nazione potrebbe meglio conoscere le condizioni dei contribuenti, i suoi bisogni, curarne l'interesse, e vegliare contro ogni legge che tendesse ad opprimerli con soverchi tributi e con spese inutili o non bene comprovate. Quest'articolo presenta una delle maggiori garanzie che si possa desiderare nell'interesse della nazione; e in conseguenza di tale articolo non potrebbero i cittadini incolpare il governo di soverchie imposizioni o di inutili spese, perchè il re affidò appunto alla Camera dei deputati il compito di esaminare e deliberare pella prima sopra tali imposte, tasse e bilanci di spese. Se potesse verificarsi il caso di una legge oppressiva, non se ne dovrebbe ad altri addebitare la colpa che ai deputati, e farla quindi risalire ai cittadini stessi che li hanno eletti. E ciò ci basta a commento dell'articolo. — Diremo solo due parole per spiegare cosa siano le imposizioni. Le imposizioni possono essere *erariali*, e sono quelle imposte per legge sul paese intero ed esatte dal governo; *provinciali* quelle delle provincie; *comunali* quelle dei comuni. Le rendite pubbliche possono ripartirsi in *ordinarie* e *straordinarie*. Le *ordinarie* si suddividono in due categorie, all'una delle quali appartengono quelle entrate che lo Stato e gli altri corpi amministrativi percepiscono in virtù di un diritto di proprietà (quali sono i *demanii*, ossia stabili appartenenti in proprietà allo Stato, ed

alcuni monopoli e varie regalie); alla seconda categoria appartengono le rendite perceute dallo Stato in virtù del *diritto di sovranità* (quali sono le *imposte*). Le rendite *straordinarie* si ottengono coi *prestiti*, e costituiscono la materia del credito pubblico. Al commento dell'articolo 25 parleremo dell'imposta *proporzionale* e di quella *progressiva*, notando per ora che pel nostro Statuto non si ammette che la prima.

L'art. 11 riguarda l'età maggiorenne del re, ed è così concepito: « Il re è maggiore all'età di diciotto anni compiuti. » All'epoca in cui fu accordato lo Statuto, l'età maggiorenne pei cittadini era fissata ai 21 anni per l'art. 367 del Codice Civile Albertino, ma le norme fissate per la generalità dei cittadini, non valgon sempre per la specialità dei principi ereditarii; i quali alla loro assunzione al trono debbono lasciar le redini del governo in mano ad estranei se non hanno raggiunta l'età maggiore. Ora nel caso di successione al trono, non sono soltanto le quistioni che possa accampare un successore, ma vi sono ben anco gl'interessi di un'intera nazione che ne soffrono in una condizione politica provvisoria, ed essa ha bisogno che il principe ereditario raggiunga presto la maggiore età onde dar assetto stabile alle amministrazioni tutte del regno. Si pensò quindi di stabilire l'epoca della maggiore età ad uno stadio più corto di quello stabilito per la generalità dei cittadini, e si fissò a tale uopo l'età dei 18 anni.

Sotto la monarchia sarda, prima dello Statuto, la maggioranza del re compievasi a 14 anni, e noi vi osserviamo Carlo Emanuele II che prese appunto a questa età le redini del governo. Questa precoce maggioranza, dice Casanova, rispondeva al bisogno di far cessare più presto che fosse possibile le dissensioni che in allora le reggenze non mancavano di eccitare fra i grandi del regno, la cui ambizione non era dalle leggi frenata. L'assemblea costituente e la legge francese del 30 agosto 1842 la fissarono, come il nostro Statuto, a 18 anni, prendendosi un termine di mezzo fra l'età dei 21 anni, generalmente stabilita dalle leggi civili per la maggioranza, e quella dei 14 pei sovrani, ch'era prima stabilita. Con ciò si prevennero gli inconvenienti di un interregno. Alcuni combatterono questa eccezione di maggioranza, fra i quali il celebre pubblicista portoghese, Pinheiro-Ferreira, così ragionando: — Un uomo a 18 anni non può validamente obbligarsi per 100 lire, perchè la giurisprudenza ritiene non bene assodato il giudizio e maturata la ragione, e un re a quell'età potrà regolare i destini di una nazione, intimare guerra, far pace, ecc. ? A ciò altri oppongono che vi è la responsabilità ministeriale di mezzo a suggerire il re. Ma i

primi replicano che il re ha un potere tutto proprio, il potere esecutivo, il concorso in quello legislativo, e la giustizia deve emanare da lui; quindi potrebbe rifiutare i consigli dei ministri e far quanto gli aggrada; da ciò ne traggono la conseguenza che egli è indispensabile che un principe possieda, per ragione dell'età, tutta la capacità necessaria per poter bene conoscer l'importanza intera dei proprii atti. — Queste discussioni riuscendo per noi superflue, non dovendo qui fare un completo trattato di diritto costituzionale, le accenniamo di volo, e non entriamo nel merito della quistione per risolverla.

L'art. 12 dispone che: « Durante la minorità del re, il principe, » suo più prossimo parente nell'ordine della successione al trono, » sarà reggente del regno, se ha compiuto gli anni ventuno. » Ecco la conferma della riduzione d'età, esclusivamente disposta pel principe sovrano, mentre pel reggente si richiede l'età voluta in qualunque altro cittadino per avere l'età maggiore. Cosa è mai poi questo reggente? Allorchè un sovrano sia ritenuto incapace d'esercitare la sovranità, sia per ragion fisica o di età, gli si dà allora una specie di curatore, un principe che tenga il potere in rappresentanza del re, colla durata del tempo nella quale vige l'incapacità del sovrano. Il reggente esercita i poteri del re, ma non ne ha l'autorità: la nobiltà che ossequia il re, non sempre si piega ad ossequiarne il suo rappresentante.

L'art. 13 stabilisce che: « Se, per la minorità del principe chiamato alla reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, » il reggente che sarà entrato in esercizio, conserverà la reggenza » fino alla maggioranza del re. » Allorchè il principe, che avrebbe diritto alla reggenza, si trovi pure esso in minore età, viene affidata la tutela ad altro parente più lontano; ma questi ritiene la reggenza poi dopo sino alla maggioranza del re, ed il principe che avrebbe avuto diritto alla reggenza non avrà alcun diritto di pretenderla allorchè raggiunga l'età maggiore, perchè l'interesse dello Stato esige quella stabilità maggiore di governo che sia possibile, e quella maggiore omogeneità, che sola si potrebbe riscontrare in un indirizzo unico, continuo di chi ha cominciato, cui si perderebbe cambiando il reggitore del paese, potendo un secondo avere idee e vedute tutto affatto opposte del predecessore, e, volendo introdurre cambiamenti nell'amministrazione pubblica, sconvolgere l'ordine e recare perturbamento nello Stato.

L'art. 14 dispone che: « In mancanza di parenti maschi, la reggenza apparterrà alla regina madre. » Col sistema della legge salica

le donne sono escluse dal governo del paese; ma in mancanza di parenti maschi, quale persona più idonea ad assumere la reggenza se non la madre stessa, la quale conosce le idee del defunto consorte e deve procurare il benessere del successore, che le è figlio?

L'art. 15 stabilisce poi che: « Se manca anche la madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai ministri, nomineranno il reggente. » Mancando parenti e la stessa madre al sovrano minorenni, chi meglio potrebbe destinarli un reggente se non la rappresentanza diretta e indiretta del paese, la quale deve condividere sempre col re il governo dello Stato?... Ma per non incagliare il corso della pubblica amministrazione, vi si deve provvedere tosto; e i ministri debbono perciò convocare le Camere nello spazio ristretto di dieci giorni.

L'art. 16 è così concepito: « Le disposizioni precedenti, relative alla reggenza, sono applicabili al caso in cui il re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'erede presuntivo nel trono ha compiuto diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il reggente. » Le cause che impediscono ad un re di poter esercitare con coscienza le attribuzioni della sovranità non consistono solamente nell'età, ma anche in una fisica impossibilità, come una infermità mentale, la prigionia, ecc. In tal caso si devono osservare le norme precedentemente indicate, salvo che il principe, che gli sarebbe successore alla sua morte, abbia compiuti i diciott'anni, cioè raggiunta l'età maggiore. Ma questo successore presuntivo della corona non assume la sovranità, ma soltanto la reggenza, perchè la sovranità non si estingue che colla morte di chi ne è investito.

L'art. 17 tratta della tutela, e stabilisce che: « La regina madre è tutrice del re finchè egli abbia compiuta l'età di sette anni: da questo punto la tutela passa al reggente. » La ragione di questa limitazione della tutela deriva dal principio che il re non appartiene a sè solo, ma a tutto il paese che gli è soggetto; quindi dopo l'età di sette anni ha il dovere di educarsi ed istruirsi nel governo del paese che dovrà reggere appena giunto alla maggiore età, e niuno meglio di chi regge lo Stato per lui, potrebbe impartirgli quell'istruzione che non si raccoglie soltanto sui libri, ma nella pratica dei pubblici affari. Se la regina ne avesse diritto sino alla maggiore età, potrebbe ella lasciar mancare tale parte d'educazione, oppure porsi in collisione col reggente mediante l'influenza ch'ella potrebbe, come madre, esercitare ed aumentare nell'educazione.

L'art. 18 ha la seguente disposizione: « I diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria, o concernenti alla esecuzione

> delle Provvizioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno eser-  
> citati dal re. > Bisogna che qui confutiamo alcuni principii posti  
avanti dai clericali per tenere il monopolio della religione. Essi di-  
cono che la religione, preesistendo all'instituzione della società, non  
debba soggiacere alle leggi sociali. Ciò è vero, e lo Stato non ha di-  
ritto alcuno di premere sulla religione, nè sulle religiose credenze.  
Ma bisogna distinguere religione da culto: la religione fu preesistente  
alla istituzione della società, ma essa si circoscriveva in un senti-  
mento ingenito, in un'idea astratta dell'esistenza d'una divinità, ed  
essa non costituiva per altro una chiesa, che è quel corpo morale de-  
stinato a definire i dogmi, a stabilire il culto, a tracciare le regole di  
una condotta conforme alla religione, a predicare la propria fede e  
cementarla negli animi coll'apparato di esterni atti. Quindi, se la re-  
ligione non può essere menomamente influenzata dallo Stato, non così  
devesi dire di quel corpo di uomini che si sono costituiti in mini-  
stri della religione stessa, nè degli atti esterni di culto che essi hanno  
stabilito, i quali tutti sono posteriori all'atto della costituzione sociale.  
Le religioni preesisterono alle società, ma la chiesa fu un'emanazione  
dello stato sociale, giacchè essa per potersi costituire in corpo ebbe  
d'uopo che gli uomini fossero già uniti in un consorzio civile. Quindi  
questi ministri della religione debbono essere liberi nello insegnamento  
dei dogmi religiosi, ma soggetti all'autorità politica in quanto riguarda  
quegli atti esterni che danno loro autorità o che si riferiscono al  
culto, inquantochè l'autorità temporale essendo emanazione sociale, essi  
debbono soggiacere alle sue leggi; ciò anche perchè il culto può  
costituire atti che, senza essere indispensabili all'esistenza religiosa,  
possono trovarsi in urto cogli atti della vita sociale. In uno Stato li-  
bero vi debbe essere libertà, ma libertà per tutti. Vi deve esser libera  
la religione, ma tale libertà non dà diritto di arrear nocimento alla  
libertà civile co' suoi atti esterni, sia premendo indebitamente sugli  
individui, quanto turbando la tranquillità e la sicurezza pubblica.

Gli atti del culto essendo pubblici, fatti in luogo aperto al pub-  
blico, rimangono perciò soggetti alla sorveglianza della polizia sociale.  
Tale sorveglianza è *passiva* sinchè la Chiesa non violi alcuna legge  
dello Stato; è *repressiva* allorchè le viola. La libertà della Chiesa e  
dello Stato importa che la prima non si ingerisca nelle cose civili, e  
che il secondo non abbia ad immischiarsi in tutto quanto si riferisca  
a dogma, meno in quanto riguardi l'esercizio del culto; perchè il  
primo è tutto possesso dello spirito, mentre il secondo è una parte  
del movimento sociale. Quindi, in quanto a dogma, lo Stato non deve

ingerirsi relativamente alla religione che professano i cittadini, ma lasciarli liberi di seguire quelle credenze che essi giudichino le migliori, purchè non tentino imporle agli altri, nè pretendere prevalenza della propria fede su quella altrui. Egli è per tale polizia sociale che deve vegliare anche sugli atti esterni della religione, che lo Statuto ha disposto che in quanto si riferisca a materia beneficiaria o concernente all'esecuzione di quei provvedimenti che da una superiorità religiosa estera vengano impartiti al clero dello Stato, la polizia sociale debba venir esercitata dal re, sia come capo supremo dello Stato, sia per rimuovere quelle suscettibilità che potrebbero essere scosse se venissero esercitate da un cittadino qualunque rivestito di potere; come avverrebbe nelle determinazioni da prendersi relativamente agli ordini del sommo gerarca della cristianità, all'approvazione delle nomine dei primarii dignitarii ecclesiastici, ecc. Questi diritti, a cui si riferisce l'art. 18 dello Statuto, si chiamano col titolo speciale di diritti di *exequatur*, di *placet*, di *patronato regio*, ecc. Col vocabolo latino di *exequatur*, che significa *venga eseguito*, si chiama in diritto canonico il diritto che il sovrano esercita di accordare l'esecuzione delle bolle e d'ogni altro decreto dei capi della Chiesa. Lo stesso vocabolo viene usato però anche in diritto pubblico per significare il decreto in virtù del quale un sovrano dà autorità ad un console straniero di esercitare sul suo territorio l'ufficio affidatogli. Coll'altro vocabolo latino *placet* si indica quel diritto che compete ad un sovrano di approvare ogni nomina di dignitarii o ministri ecclesiastici residenti nello Stato. Diritto di *patronato regio* è quello che ha il sovrano di proporre nomi al capo della Chiesa nelle nomine di arcivescovi, vescovi e di altri titolari di beneficii concistoriali sottoposti a mano regia. Allorquando la proposta del principe non viene accolta ed approvata dal capo della Chiesa, il sovrano tiene la sede vacante, e ne amministra i beneficii e le rendite per mezzo dell'economato regio.

L'art. 19 è il seguente: « La dotazione della corona è conservata » durante il regno attuale, quale risulterà dalla media degli ultimi » dieci anni. — Il re continuerà ad avere l'uso dei reali palazzi, ville » e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni » mobili spettanti alla corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza » d'un ministro responsabile. — Per l'avvenire la dotazione predetta » verrà stabilita, per la durata di ogni regno, dalla prima legislatura » dopo l'avvenimento del re al trono. » La prima parte riguardava esclusivamente il regno di Carlo Alberto, ed ora non ha più valore alcuno. — La seconda parte dell'articolo ci insegna che il re non ha

la proprietà, ma semplicemente l'uso dei palazzi reali, ville, mobili, ecc., dei quali si deve fare inventario da un ministro responsabile. La terza parte dell'articolo dispone in riguardo alla dotazione della corona, ossia lista civile, o, in altre parole, appanaggio del re; e stabilisce che non si possa decretare un assegno perpetuo, ma soltanto per la durata di un regno; imperocchè se sono le Camere che debbono discutere e approvare tale dotazione, se la loro votazione dovesse riguardare la perpetuità della dinastia, le future legislature mancherebbero del diritto di disporre intorno tale dotazione. Però, non dovendo una legge essere di esistenza troppo precaria da viver la vita di una legislatura, nè potendo recare disordini negli interessi della casa reale col mutar troppo spesso la sua lista civile, venne stabilito che la lista votata debba aver vigore per tutta la vita del principe pel quale fu approvata.

L'art. 20 riguarda il patrimonio privato del re, e dichiara che: « Oltre i beni che il re attualmente possiede in proprio, formeranno il suo privato patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito durante il suo regno. — Il re può disporre del suo patrimonio privato, sia, per atti fra vivi, che per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del re è soggetto alle leggi che regolano le altre proprietà. » È principio generalmente ammesso nei liberi governi, nota Castiglioni, che il re, salendo al trono, perda la proprietà de' suoi beni privati, e questi cadano nel demanio nazionale; però la spontanea promulgazione dello Statuto giustifica la riserva che di questi beni fece il re Carlo Alberto coll'art. 20 dello Statuto (1). — Ammessa quindi tale disposizione, il re in quanto riguarda i suoi beni particolari ha, come qualunque cittadino, il diritto di proprietà, d'acquistarne altri, di venderli, donarli, di disporre per testamento, ecc. Ma questi diritti, competendogli non come sovrano ma come cittadino, essi vanno soggetti alle regole delle leggi civili, meno pel fatto di testamentaria disposizione, in cui si fa eccezione alle regole generali della legge civile sulle porzioni ereditarie, facoltizzando il re a poter disporre liberamente del suo intiero patrimonio. Tale disposto è appoggiato alla ragione, che la legittima fu consacrata nei codici onde i padri non abbandonassero poveri i figli, per lasciare le loro sostanze ad estranei; ma nel caso della famiglia reale il successore avrebbe una lista

(1) CASTIGLIONI PIETRO, *Della Monarchia parlamentare*, Parte II, Sezione II, Capo III, Capitolo II, pag. 120.

civile degna della sua posizione, ed agli altri figli, vedova, ecc., rimarrebbe sempre l'appanaggio, il dovario o le doti accordate dal Parlamento, come diremo nell'articolo seguente.

L'art. 21 è così redatto: « Sarà provveduto per legge ad un asse-  
» gnamento annuo pel principe ereditario giunto alla maggioranza, od  
» anche prima in occasione di matrimonio; all'appanaggio dei prin-  
» cipi della famiglia e del sangue reale nelle condizioni predette; alle  
» doti delle principesse; ed al dovario delle regine. » Tutte queste  
spese devono essere sancite da una legge speciale votata dal Par-  
lamento.

L'art. 22 stabilisce quanto segue: « Il re, salendo al trono, presta  
» in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare leal-  
» mente il presente Statuto. » Quello che dà un valore all'obbligo  
del giuramento dei deputati e dei senatori è appunto l'obbligo fatto  
al re di giurare lo Statuto; e il giuramento deve essere pieno, incondi-  
zionato, senza restrizioni, colla solennità della prestazione alla pre-  
senza delle due Camere riunite, le quali testimoniano la santità del-  
l'atto eseguito.

L'art. 23 dispone che: « Il reggente, prima d'entrare in funzioni,  
» presta il giuramento di essere fedele al re e di osservare lealmente  
» lo Statuto e le leggi dello Stato. » Il reggente non essendo altro  
che un rappresentante del re, e per lui tenendo il potere regale, è  
ben conforme alla giustizia ed al principio delle guarentigie volute, che  
egli presti non solo giuramento di fedeltà a chi rappresenta, ma ben  
anche giuri di osservare quanto il re stesso deve giurare, cioè l'os-  
servanza leale dello Statuto.

---

stato detto della sua posizione, ed essi altri altri vedeva, e così  
completamente l'argomento, il lavoro e la non accettata dal par-  
tito, come avviene nell'articolo seguente.

Art. 21. — Costi recitati: e sono recitati per l'anno in qua-  
rantaquattro mila lire, e per l'anno in quarantasette mila lire.  
L'articolo prima in occasione di manutenzione, ed appoggio del prin-  
cipale della famiglia e del suo personale, e del suo personale, ed  
del suo personale; ed il lavoro e della famiglia. Tutti questi  
sono detti essere, e non sono questi tutti del par-  
tito.

Art. 22. — Costi recitati: e il recitato al tutto, prima  
e in prima della famiglia, e in prima della famiglia, e in prima  
della famiglia, e in prima della famiglia, e in prima della famiglia.  
L'articolo prima in occasione di manutenzione, ed appoggio del prin-  
cipale della famiglia e del suo personale, e del suo personale, ed  
del suo personale; ed il lavoro e della famiglia. Tutti questi  
sono detti essere, e non sono questi tutti del par-  
tito.

Art. 23. — Costi recitati: e il recitato al tutto, prima  
e in prima della famiglia, e in prima della famiglia, e in prima  
della famiglia, e in prima della famiglia, e in prima della famiglia.  
L'articolo prima in occasione di manutenzione, ed appoggio del prin-  
cipale della famiglia e del suo personale, e del suo personale, ed  
del suo personale; ed il lavoro e della famiglia. Tutti questi  
sono detti essere, e non sono questi tutti del par-  
tito.

Art. 24. — Costi recitati: e il recitato al tutto, prima  
e in prima della famiglia, e in prima della famiglia, e in prima  
della famiglia, e in prima della famiglia, e in prima della famiglia.  
L'articolo prima in occasione di manutenzione, ed appoggio del prin-  
cipale della famiglia e del suo personale, e del suo personale, ed  
del suo personale; ed il lavoro e della famiglia. Tutti questi  
sono detti essere, e non sono questi tutti del par-  
tito.

Art. 25. — Costi recitati: e il recitato al tutto, prima  
e in prima della famiglia, e in prima della famiglia, e in prima  
della famiglia, e in prima della famiglia, e in prima della famiglia.  
L'articolo prima in occasione di manutenzione, ed appoggio del prin-  
cipale della famiglia e del suo personale, e del suo personale, ed  
del suo personale; ed il lavoro e della famiglia. Tutti questi  
sono detti essere, e non sono questi tutti del par-  
tito.

## CAPO II.

### **DEI DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI.**

Nel linguaggio scientifico la trattazione di questa parte chiamasi *Diritto pubblico interno*, e riguarda i rapporti del cittadino collo Stato, statuendovisi tanto i diritti che i doveri e gli obblighi di quegli.

Le costituzioni antiche non si curavano punto dei diritti e doveri dell'uomo, ma riflettevano piuttosto la delimitazione del potere o i privilegi di una casta, ritenendosi tali delimitazioni o privilegi come effetto di una concessione, anzichè riconoscersi il principio di una legge naturale che proclama nell'uomo l'esistenza di diritti e di doveri. Quelle costituzioni racchiudevano bensì il germe di questa proclamazione, ma essa non poteva svilupparsi per ignoranza, per superstizione, per egoismo.

I diritti dell'uomo e del cittadino furono proclamati pella prima volta nel 1776 nell'America settentrionale, quale base fondamentale della legislazione sociale.

La Francia le tenne dietro, e da prima questi diritti vennero pubblicati sotto forme puramente teoriche da Condorcet, Pétieu, Siéyes, Mirabeau, Carnot, Robespierre e da altri; ma fu soltanto nell'agosto del 1789 che per opera di Lafayette essi vennero pubblicati in forma di Decreto legislativo. Ai 24 giugno del 1793 la Convenzione mandò fuori un nuovo programma dei diritti, ed il Direttorio ebbe pur esso il suo in testa alla costituzione dell'anno III.<sup>o</sup>, in virtù della quale egli esisteva. La Carta francese del 1814, l'atto addizionale alle costituzioni dell'impero, e l'atto emanato dalla Camera dei rappresentanti di Francia nel 15 luglio 1815 contengono parimenti dichiarazioni di tal natura; come registrava pure simili diritti la Carta francese del 1830.

Anche l'Inghilterra seguì l'esempio dell'America e della Francia; ma le sue dichiarazioni comparvero soltanto sotto forma teorica in varii atti emanati da parecchie di quelle società che si chiamano *clubs*.

L'America meridionale non trascurò esempio sì lodevole; e Bolivar nella Colombia, San Martin al Perù, O'Hyggius al Chili, Puyre-

don e Rivadavia a Buenos-Ayres addivennero a nobili professioni di fede.

Il nostro Statuto patrio definisce nettamente i diritti ed i doveri dell'uomo, come già ebbe a definire nella prima parte la delimitazione del potere sovrano, e come nei seguenti capi specificò il concorso del popolo al governo del paese.

Il popolo rimanga grato a concessioni che elevano la sua dignità di cittadino e lo fanno partecipare al governo del paese; guardi la storia e consideri l'abiezione in cui fu tenuto per tanti secoli dall'assolutismo, dal quale era bavagliata la bocca, stretta la mano a non poter riprodurre impunemente nello scritto i rivolgimenti della mente umana, e in cui, lamentando silenziosamente il proprio stato ed imprecando nel proprio interno contro la condizione a cui era oppresso, obbediva ad ogni atto del despota,

Che vuol per forza o per amor lo faccia (1),

e rispettava più le leggi che non usi fare in libero governo; obbediva allora per timore,

Ma il popolo facea, come i più fanno,  
Ch'ubbidiscono più a quei che in odio hanno (2).

Ma si rammenti bene il popolo, che senza costumi e senz'ordine la libertà agonizza, le libere istituzioni tentennano, la forza di uno Stato si snerva, e un popolo scava co' proprii atti l'abisso che dev' ingoiarlo, gettando le fondamenta di un futuro despotismo. Di questa verità ce ne avvertì Dante, il fiero esule italiano, allorché sciamò:

Sempre la confusion delle persone  
Principio fu del mal della cittade,  
Come del corpo il cibo che s'appone (3).

E Nicolini nella tragedia di Foscarini pur avvertiva tal trista verità, avvertendo che:

Non mai per forza di nemici esterni  
Cade uno Stato, dov'in sé non chiuda,  
Siccome l'uman fral, quei semi ascosi  
Che preparan la morte (4).

Premesse queste poche considerazioni onde il popolo sappia ben coltivare le libertà che possiede e ritrarne frutti, anziché sempre

(1) ARTOSTO, *Orlando Furioso*, Canto XXXVIV, St. 34.

(2) ARTOSTO, *Orlando Furioso*, Canto XXXVII, St. 104

(3) DANTE, *Paradiso*, Canto XVI, vs. 67 e seg.

(4) NICOLINI, *Antonio Foscarini*, Atto I, Sc. I.

malcontento incagliare il movimento della vita pubblica con disordini, passiamo a spiegare gli articoli di questo Capo II.

L'Art. 24 dichiara che: « Tutti i regnicoli, qualunque sia il » loro titolo o grado, sono eguali innanzi alla legge. — Tutti godono » egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cari- » che civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalle leggi. » Per regnicoli s'intendono tutti quelli nati nel regno, i quali per lo Statuto nostro sono ritenuti tutti eguali in faccia alla legge, senza distinzione di titoli (nobiltà, titoli equestri, ecc.), nè di gradi (impiegati e ufficiali superiori, ecc.): unicamente vi fanno eccezione i deputati durante la sessione, i senatori, ed i ministri in quanto concerne la gestione loro, come ci sarà dato vedere e spiegare agli articoli 36, 37 e 45 dello Statuto. Un giorno invece esistevano molti privilegi per determinate caste, come il foro ecclesiastico pei preti, il foro pei nobili, ecc., ma oggidì sono scomparsi; come scomparvero pure altre disuguaglianze, fra le quali in quel tributo di libertà e di sangue che i cittadini prestano colla leva militare, che in passato accordava dispensa ai chierici seminaristi e concedeva un privilegio al denaro col permettere ai ricchi di potere esonerarsi dal servizio militare, mediante lo sborso di una data somma per farsi surrogare. Da molti si obietterà che a chiunque era concesso il diritto di farsi surrogare nel servizio militare; non è vero: era concesso ai pochi favoriti dalla fortuna, ma impossibile alla immensa maggioranza diseredata dalla sorte: quindi costituiva un privilegio pei ricchi. Oggidì però tale disuguaglianza scomparve, correndo a tutti l'obbligo di prestare il servizio militare, essendo abolite le surrogazioni. Da altri si potrà pure obiettare che nel nostro regno esistono tribunali di commercio per la classe dei commercianti e tribunali militari pei soldati; ma questi si riferiscono esclusivamente ad operazioni commerciali o ad offese recate alla disciplina militare, e, fuori di questi casi specifici, commercianti e militari saggiacono alle leggi comuni.

L'eguaglianza debb'essere però tutta di *diritto* e non di *fatto*; o, in altri termini, tutti devono essere eguali avanti la legge (il che costituisce l'eguaglianza di *diritto*); ma non possono essere eguali per ricchezze, potere, onorificenze, ecc. (il che costituirebbe l'eguaglianza di *fatto*). Per dimostrare come quest'ultima sia assurda e rovinosa, noi non abbiamo che ad osservare l'uomo in natura per osservarvi che la natura stessa non vuole *eguaglianza di fatto*, ma piuttosto *l'armonia delle varietà*; tant'è che in ogni sua opera si osserva la più ammirabile varietà di forme, di dimensioni, di tendenza, di capacità, di attitudini. Noi vediamo il

bello vicino al mostruoso; vediamo la grande intelligenza vicina all'ilotismo; noi vediamo l'uccello che si libra per gli spazii e l'insetto che striscia sulla terra: pajono contraddizioni, ma la natura vive nelle varietà, negli urti, come una musica forma l'armonia con suoni diversi. Noi osserviamo in natura che uno nasce bello e vigoroso, l'altro brutto ed infermiccio; uno si presenta dotato di grande ingegno, l'altro invece è un cretino; uno è gigante, l'altro è pigmeo; uno è grasso, l'altro magro e macilente: quindi la natura dimostra non essere ammessa, nè esser possibile la pretesa di uguaglianza di fatto. Ma impossibile non solo per principio, ma anche nelle pratiche applicazioni dell'ineguaglianza. In fatti, se l'uomo è robusto, lavorerà di più e guadagnerà per conseguenza più che l'uomo debole ed infermiccio; l'uomo di ingegno sarà capace di procurarsi mezzi di lucro superiori senza dubbio a quelli che può acquistarsi l'uomo cretino, e con un lavoro di 10 ore guadagnarsi 50, mentre quest'ultimo con un lavoro di 20 ore non potrebbe guadagnar che 25 o 20 o forse meno. È questo una legge di natura, non d'uomini!... e noi alle leggi di natura dobbiamo chinare la fronte ed obbedire. Fintanto che vi saranno tra gli uomini disparità di razza, di nazionalità, di forza fisica e morale, di bellezza, di intelligenza, di amore al lavoro e consimili, l'eguaglianza immaginata da Licurgo, da Platone, da Rousseau, da Fourier, da Owen, da Saint-Simon e da altri utopisti, sarà non solo un sogno, ma una cospirazione delle più funeste contro l'ordine pubblico. Per attuare quei sogni si distrugga la natura, e forse in un mondo nuovo sarà possibile; ora nel mondo nostro è impossibile, e quelle utopie, per tentare un'ora soltanto di vita, dovrebbero rivolgersi all'iniquità ed al delitto!... L'eguaglianza di fatto è in vero impossibile, ed è sconvolgitrice di qualunque ordine di natura, di morale, di società; giacchè se tutti dovessero esser ricchi a un modo, converrebbe strappare la proprietà a chi legittimamente la possiede, per darla a chi spesso è colpevolmente povero, perchè ozioso e rotto ad ogni vizio. E se ciò si dovesse ammettere, quale spinta avrebbe il lavoro, il risparmio, la frugalità, conoscendosi che, accumulando più degli altri ed arricchendo colla fatica e colle privazioni, dovrebbe poi il laborioso e l'economista dividere il frutto de' suoi sudori coll'ozioso, coll'ignorante, col vizioso, col dissipatore, i quali, avendo meno di lui, avrebbero, pel diritto di uguaglianza, il diritto di spogliarlo per conguagliare le fortune? Certamente con una simile teoria il lavoro dello scienziato, dell'industriale, dell'operajo sarebbe paralizzato dal timore di lavorare per chi ozieggia; non si vorrebbe far risparmi

pel dissipatore ozioso; quindi il fecondo sentimento della moralità, del lavoro, del risparmio verrebbe bandito, per sostituirvisi la vita licenziosa, immorale, oziosa, dissipatrice, improduttiva. I malfattori della peggior specie non potrebbero recar danni più funesti alla società di quelli che produrrebbe l'attuazione delle dottrine socialistiche e comunistiche!... In che consistono poi esse?... Il socialismo vorrebbe felice il povero, obbligando la società a sostituirsi ai proprietari ed ai capitalisti per regolare arbitrariamente il lavoro: il comunismo vorrebbe distrutte le disuguaglianze sociali, e che ogni cosa entrasse in proprietà comune; per sino le donne, non ammettendosi matrimonio; per sino i figli, non ammettendosi la famiglia. Ambedue queste dottrine ammettono il principio che tutti hanno diritto a vivere, e per conseguenza ad avere i mezzi di sussistenza, anche ozieggiando: ambedue le dottrine urlano contro la natura col voler distruggere disuguaglianze di fatto, che la natura stesso creò e conserva per l'armonia del creato: ambedue vogliono distrutta la tirannide, e poi, senz'avvedersene, la creano essi stessi nel proprio seno coi loro capi dispotici: ambedue parlano del bene delle ultime classi sociali, e imprudentemente invece seminano cicuta ove dovrebbe crescere il grano; spargono acute spine sopra un cammino cosparso di rose, ma di rose che vivono col giorno, mentre le spine sono acute ed eterne. In fatti, colle loro dottrine si distrugge la religione, la famiglia, la proprietà, l'eredità, l'amore al lavoro, al risparmio, alla previdenza, per sostituirvi rose appariscenti e giornaliera, ma con esse spine dure, acute, durature!...

Del resto si grida alla disuguaglianza di fatto perchè il ricco ha maggiori ricchezze, il grande ha maggior potere; ma se noi scendessimo a ben analizzare la vita di ognuno, vedremmo che il ricco è aspettato a lauta mensa ove egli non trova appetito, non riavviene una pietanza che lo soddisfi, spesso il poco mangiato e mal gustato gli fa indigestione, mentre il povero mangia con soddisfazione, perchè l'appetito gli condisce il pasto frugale, digerisce benissimo, sta bene. Quanti uomini ricchissimi invidiano l'appetito del povero! e con tutte le loro ricchezze non ritrovano una pietanza che li soddisfi, un cibo che possano ben digerire!... In quanto ai potenti, sono essi felici?... Non si trovano essi bersagliati dai giornali, dagli opuscoli, dalle censure della pubblica opinione anche per fatti della vita privata, spesso insidiati anche nella vita, mentre il popolano è tranquillo nella sua oscurità, nessuno gli vibra dardi avvelenati colla stampa, il pubblico non si occupa de' fatti suoi, e se questo popolano fosse an-

che ubbriacone o licenzioso nessuno il saprebbe: lo potrebbe egualmente uno potente e ricco?...

La seconda parte dell'articolo che commentiamo dichiara che tutti i cittadini godono egualmente i diritti civili e politici, sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni stabilite dalle leggi. Questa è la vera e sola eguaglianza che possa esistere, per raggiungere la quale si lottò per molti secoli, formando la parte più attiva della storia dell'uman genere: quella dell'eguaglianza dei cittadini avanti alla legge, e del diritto a possedere in modo eguale i diritti civili e politici. Le caste privilegiate lottarono però sempre a corpo perduto onde questa eguaglianza non si raggiungesse; talchè vediamo le caste sacerdotali e militari nelle primitive età tener schiavo il pensiero umano, schiava la volontà, schiavo il lavoro, ch'era oppresso dal monopolio e dai balzelli; e i popoli conquistatori trattar come *barbare* tutte le altre nazioni (1), ogni uguaglianza di diritto calpestando, gli uomini aggiogando a servile soggezione; vediamo i feudatarii del medio evo violar ogni uguaglianza, ritenendo sè padroni, servi i coloni ed obbligati persino a ceder loro le primizie dei matrimoni; e per sè inventarono le primogeniture, i maggioraschi, i fedecommissi, le banalità, riserbando al popolo la coltura delle terre e i servizi militari; vediamo le corporazioni religiose escludere dall'industria la concorrenza, condannare il bracciante agli stenti; osserviamo il patriziato e il clero violare l'uguaglianza, provocando dal principe l'esclusione loro dal pagamento dei tributi e dal servizio militare. E se dobbiamo lamentare pur noi una restrizione all'uguaglianza, si è che, mentre lo Statuto proclama che tutti debbono godere dei diritti politici, la maggioranza del paese, costituita dalle masse delle plebi, rimane esclusa da molti diritti, quali quello di elettorato e di eleggibilità sia in materia politica che amministrativa; come viene esclusa da alcuni diritti civili, quale quello di appartenere ai giudici del fatto (giurati) nei criminali procedimenti, ecc. Noi non diciamo ciò per censurare lo Statuto, cui noi anzi altamente commendiamo; ma perchè conoscendo che opera umana non può nascer perfetta, notiamo un'imperfezione onde vi si possa provvedere. Anzi lo Statuto stesso dichiara che l'uguaglianza nel possesso dei diritti civili e politici ammette le eccezioni stabilite dalla legge, parte delle quali sono accettabili, parte no; perchè se esse avevano una ra-

(1) *Barbari* eran dai Greci chiamati i re e popoli che non parlavano greco: *barbari dicebantur*, dice Festo, *omnes gentes exceptis Graecis*. Lo stesso verificavasi presso i Romani.

gione d'esistenza alla promulgazione dello Statuto, cessarono però di averla dopochè la vita costituzionale si fece adulta fra di noi; quindi ciò reclamerebbe una riforma. Riforma che si presenta tanto più necessaria, in quanto che una legge fondamentale non dovrebbe mai assoggettare le sue restrizioni a leggi speciali; poichè le leggi speciali possono ben spesso rendere illusoria quella fondamentale da cui ripetono la paternità, la esistenza loro. Bisogna ammettere per dogma della civiltà presente, che la legge deve colpire inesorabilmente e nello stesso modo tutti allorchè si presentino casi eguali; altrimenti, diremo col Cesareo poeta, la libertà

Saria tiranna

Se non fosse per tutti (1).

Vogliamo dir ora due parole sull'accessibilità di ognuno agli impieghi. Lo Statuto ammette eguale diritto a chiunque di potervi aspirare, purchè si posseggano quella capacità e quei requisiti che sono richiesti per poter disimpegnar bene agli incumbenti relativi. Onde meglio si raggiunga lo spirito del disposto di questo articolo dello Statuto, gli impieghi non dovrebbero mai essere conferiti se non dietro pubblico concorso, pubblicato in tempo e con quei modi che rendono possibile, a chiunque ne possenga i requisiti, di potervi concorrere. Il concorso debb' essere per titoli o per esame, oppure semplicemente pei primi o pel secondo; ma devono preferirsi i primi, perchè essi somministrano una presunzione legale della capacità, quale non si potrebbe con precisione ottenere da un esame, in cui bene spesso o il patema d'animo o indisposizione momentanea o dignità che si sente offesa nel dovere una distinta intelligenza assoggettarsi ad una commissione, che forse è inferiore di meriti a lei, rendono molto dubbioso un giudizio con tale mezzo.

Anzi l'obbligo dell'esame allontanerebbe uomini di rara dottrina e di genio, i quali ben difficilmente ad un esame vorrebbero sottomettersi. Vi sono però alcune cariche che richiedono, oltre la capacità intellettuale, anche una pratica grande degli uffici e degli incumbenti relativi; come negli impieghi amministrativi, politici o militari. In altri posti, fra i requisiti si richiede pure una costituzione fisica sana e robusta, come nelle cariche militari, nell'insegnamento, ecc. La moralità e il carattere politico devono essere pure tenuti in conto, ma soltanto quando siano palesemente contrarii alla morale pubblica ed all'ordine sociale e costituzionale in vigore. Nelle nomine si deve

(1) METASTASIO, *Attilio Regolo*, Atto I, Sc. 8.

sempre riguardare al merito maggiore, onde giustificarle in faccia al pubblico, e non far credere che gli impieghi si distribuiscano per protezione o raccomandazione; potendosi ciò raggiungere col sottoporre il giudizio ad un giuri misto di uomini del governo e di cittadini. Per alcuni impieghi si richiede pur anche un censo proprio di una certa rilevanza, come nelle ambascerie, per sostenere alta la dignità del paese che si rappresenta, non potendo ciò ottenersi coll'emolumento che lo Stato può dare secondo le condizioni delle proprie finanze. Vi si richiede quindi per simili cariche, dirò con Tasso, uom ricco e intelligente:

Uom ch'all'alta fortuna uguaglia il merto (1).

Ciò vale anche per le cariche onorifiche, quali quelle di sindaco, di presidente d'un istituto di beneficenza, ecc. ecc. Ma non pretenda alcuno senza merito di vantar diritto a pubblici impieghi: essi dovrebbero essere soltanto per le intelligenze migliori, e si ricordino questi tali quelle aspre parole di Sallustio: *Uomini veramente tardivi, non vedono che imparare fa d'uopo prima di ottener dignità, ed ottenute che s'abbiano, essere operosi* (2).

L'art. 25 dello Statuto è così concepito: « Essi (i regnicoli) contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato ». Da questa dizione si vede che lo Statuto ammette l'*imposta proporzionale*. Quale è questa? Diremo brevi parole sulle *imposte* e *imposizioni* (come le usano come sinonimo lo Statuto e le leggi) e cosa sia *imposta proporzionale*. Propriamente *imposizione* dovrebbe significare l'azione dell'imporre, e *imposta* dovrebbe dinotare il tributo imposto; ma non facciamo questione di parole: le imposte sono tributi ai quali il cittadino viene obbligato, e che lo Stato riscuote per sopperire ai pubblici bisogni. Molteplici sono le specie di imposizioni; la scienza condanna comunemente quelle sulle prestazioni personali, come contrarie alla libertà ed anche alla dignità dell'uomo, e le imposte in natura perchè danno luogo a grandi ineguaglianze, a grosse spese di riscossioni e di capitalizzazione, ed a vessazioni pei contribuenti. Le imposte devono assicurare il contribuente sulla necessità delle medesime per l'interesse pubblico. L'esperienza consiglia ancora che nel sistema delle imposte vi abbia ad essere una grande stabilità; il che non è solo richiesto per la difficoltà di mutare le abitudini di una nazione, ma anche perchè non si può presso

(1) T. TASSO, *Gerusalemme liberata*, IV, 41.

(2) SALLUSTIO, *Guerra giugurtina*, Capo, LXXXV.

un popolo ritoccare il sistema delle imposte, senza rimettere immediatamente in campo la questione delle mercedi. In quanto all'esazione, quella praticata da diretti agenti del governo è generalmente la più mite e più economica e meno vessatoria di quella lasciata in balia degli appaltatori. Dell'imposta *proporzionale* e *progressiva* parleremo dopo; ora diremo soltanto che le imposte sono da alcuni divise in in tre grandi classi che sono: 1.<sup>o</sup> quelle che gravitano sulla rendita delle terre, denominate *territoriali, reali o prediali*; 2.<sup>o</sup> quelle che pesano sulla rendita dei capitali e dell'industria, dette *mobiliari*; 3.<sup>o</sup> quelle *personali*, così chiamate perchè si soddisfano con servizi della persona. Altri instituiscono invece delle suddivisioni, dividendo le imposte *mobiliari* in imposte di *consumazione, suntuarie, industriali, rendite di monopoli*, ecc. Finalmente si distinguono le imposte in *dirette ed indirette*; le prime colpiscono i contribuenti nominalmente, mentre le altre cadono sulle merci e sugli oggetti di consumazione. Veniamo ora a parlare dell'imposta *proporzionale* e di quella *progressiva*. La prima è quella ch'è accettata dallo Statuto, e che ripartisce l'imposta in *proporzione* delle sostanze di ogni cittadino; talchè si paga un tanto proporzionatamente a quanto si possiede. Diamone un esempio: se vi fosse un'imposta di 100 lire da pagarsi sopra rendite di L. 1,000 possedute da tre cittadini, aventi l'uno la rendita di 100, l'altro di 300, l'altro di 600, si dovrebbe pagare il 40 per 100; ossia l'imposta del primo sarebbe di L. 40, quella del secondo di L. 30, quella del terzo di L. 60. L'imposta *progressiva* invece è quella per la quale il tributo imposto cresce progressivamente in ragione della rendita maggiore, o meglio del di più esuberante presumibilmente al bisogno; per cui nell'esempio addotto di un'imposta di L. 100 sopra la rendita di L. 1,000 posseduta da tre cittadini, ne pagherebbe (per esempio) L. 6 per 100 il primo, L. 8 per 100 il secondo, L. 12 per 100 il terzo; il che importerebbe L. 6 chi possiede L. 100, L. 24 chi ne ha 300, L. 70 circa chi ne ha 600. La ragione addotta per sostenere questa imposta si è, che chi ha soltanto L. 100, non ha che appena a sufficienza pel suo bisogno; chi ha L. 300 ne ha una parte esuberante; quello che ne ha 600 ha un'esuberanza grandissima al bisogno. Giovanni Battista Say, Montesquieu ed altri economisti favoreggiarono questa imposta, stabilendo il principio che l'equità dell'imposta non sta del certo nel proporzionare la medesima alla fortuna, ma bensì ai piaceri ed ai comodi che la fortuna procura, essendo necessario che il peso sia sentito da tutti; mentre nella ipotesi da noi fatta per l'imposta proporzionale, il tributo di L. 10 per

100 a chi possiede sole cento lire è gravoso, mentre lo è meno a chi ne possiede 300, e minimo a chi ne ha 1,000. In somma la quota contributiva non deve essere eguale, ma deve ingrossare a misura che si ascende la scala della ricchezza; perchè chi ha rendita di L. 100,000 soffrirebbe poco sottraendogliene 36,000, in confronto di chi ha il reddito misero di L. 100 e gli si imponesse il tributo di L. 6; perchè L. 6 rappresentano parte del denaro necessario ai primi bisogni, mentre L. 36,000, tolte a chi ha L. 100,000 di reddito, rappresentano una somma tolta ad una parte dei comodi della vita. — I sostenitori dell'imposta *proporzionale* giustificano il loro sistema colla ragione di doversi avere norme fisse per le tasse, perchè le instabili riescono vessatorie e di difficile esazione, e perchè col sistema dell'imposta *progressiva* si arresterebbe lo sviluppo della ricchezza, per la ragione che il solo vantaggio che i particolari ricaverebbero dall'accrescimento delle loro sostanze, sarebbe quello di arricchire per una gran parte il pubblico erario. — Ma queste sono questioni oziose per noi, dal momento che lo Statuto dispone che i regnicoli debbano contribuire ai carichi dello Stato in *proporzione* dei loro averi; cioè con imposte proporzionali. Abbiamo presentate le opposte dottrine, ma non ci peritamo entrare nello spinoso gineprajo di tali questioni per esporre una nostra opinione, un nostro giudizio.

L'art. 26 consacra il principio che: « La libertà individuale è guarentita. — Nessuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive. » Esopo disse già, che: « Niuno può ritenersi in tanta povertà, se è libero, da non essere più ricco di qualunque più ricco servo »; volendo significare che la libertà è un dritto così grande, da non potersi punto paragonare alle più grandi ricchezze; talchè anche la romana giurisprudenza ebbe a più riprese a pronunziare: *la libertà essere preferibile ad ogni cosa* (1); *la libertà essere un bene inestimabile* (2), e *la servitù equivalere ordinariamente alla morte* (3):

Libertà va crescendo, ch'è si cara,

Come sa chi per lei vita rifiuta (4).

Ora se la libertà è il più prezioso dono della natura; s'essa costituisce un diritto naturale, sacro, inalienabile; se, anzichè perderla,

(1) *Libertas omnibus rebus favorabilior.* — PAULUS, Lib. IV, ad Edict.

(2) *Libertas inestimabilis res est.* — PAULUS, Lib. II, ad Edict.

(3) *Servitutum mortalitati fere comparamus.* — ULPIANUS, Lib. IV, ad *Legem Juliam et Papianam.*

(4) DANTE, *Purgatorio*, Canto I, Vs. 71, 72.

uomini grandi perdettero piuttosto la vita, ed altri preferirono la miseria o l'esilio a ricchezze in servitù, senza dubbio dovrà essere delitto l'attentare ad essa, quando non sia per suprema salute della patria richiesto. Affaticò sempre l'umanità per conservarla, se posseduta, o per riacquistarla, se perduta, e la si potrà forse per malvagità d'uomini o per arbitrio di potere impunemente manomettere, sinchè l'uom libero di sua libertà non ne abusi?... Quale bella similitudine ci offre Tasso di chi fugge servitù con ricchezze per cercar libertà povera! Egli la dipinge in cavallo fuggito da regie stalle, ove senza dubbio di nulla mancava, per correre libero per le foreste, mancante spesso di tutto; ma pure egli sente la dignità del libero vivere, ed è appieno soddisfatto.

Come destrier che dalle regie stalle,  
Ove all'uso dell'armi si riserba,  
Fugge, e libero alfin per largo calle  
Va tra gli armenti, o al fiume usato o all'erba:  
Scherzan sul collo i crini, e sulle spalle  
Si scuote la cervice alta e superba;  
Suonano i piè nel corso; e par ch'avvampi,  
Di sonori nitriti empiedo i campi (1).

Grande principio di libertà è quello della sua inviolabilità proclamata dallo Statuto; imperocchè ogni attentato alla libertà individuale offende le più sacre proprietà del cittadino, turba la pace delle famiglie, compromette gl'interessi domestici, e, quello che più importa, ferisce l'uomo nella propria dignità e lo macchia nell'onore; imperocchè, per quanto la giustizia lo proclami poscia innocente e lo restituisca alla libertà, l'opinione pubblica non si accheta sempre al giudizio della magistratura, e sparge il dubbio di un'assoluzione per mancanza di prove; e quel dubbio parassita lentamente divora di poi la riputazione di un galantuomo. E perchè l'opinione pubblica non si convince alla sentenza del giudice?... Perchè la coscienza popolare ha così immedesimato il sentimento di ossequio al diritto della libertà umana, che non le par vero, non le sembra credibile che possano i sacerdoti della giustizia privarne un uomo senza qualche fondamento. Perciò in tutti i tempi ed in tutte le nazioni civili si volle tutelata e guarentita tale libertà, se non altro per forma; e la Grecia e Roma ce ne lasciarono prova nelle lor leggi; e l'Inghilterra nell'*Habeas corpus* infligge pena severissima, detta del *præmanire*, contro coloro che attaccano la libertà personale; pena di prigionia,

(1) TASSO, *Gerusalemme liberata*, Canto IX, stanza 75.

che può essere perpetua, e di confisca di beni. Da noi il codice penale patrio, agli art. 194 e seguenti, stabilisce pene e risarcimento di danni per gli attentati arbitrarii alla libertà individuale, sia che vengano commessi da ufficiali pubblici, agenti od incaricati del governo, sia che vengano commessi da privati. — Ma v'ha un'altra specie di violazione di libertà, ed è quella di impedirne l'esercizio che spetta ad ognuno. Tale libertà è *civile* o *politica*, secondo che si riferisca al diritto di esercitare atti comuni a tutti i cittadini nella vita privata, oppure riguarda il dritto di esercitare liberamente quegli atti pubblici che sono dallo Statuto acconsentiti ai cittadini. Uno dei più gravi attentati alla libertà civile individuale, dopo l'arresto, è la violazione del domicilio, di cui ci occuperemo nel commento al successivo articolo. Riguardo agli attentati contro l'esercizio dei diritti politici, il codice penale patrio ne reprime le violazioni colle pene sancite negli art. 190 e seguenti. — La libertà individuale non può essere ristretta che per interessi supremi della patria (come nelle limitazioni imposte nei gravi momenti di epidemie, contagi, incendii, ecc. o per prestare servizio militare allo Stato, o simili), oppure allorchè il cittadino abbia abusato della sua libertà in danno del paese o de' suoi concittadini, perchè la libertà non è licenza, e l'uso di essa non debb'essere convertito in abuso, nè potrebbe la proclamazione della libertà individuale servir di protezione al delitto ed alle violazioni dell'ordine pubblico. Ma i casi in cui la libertà possa venir ristretta, debbono essere previsti e definiti dalle leggi, e non vi si deve procedere che nelle forme da esse tracciate. Egli è per ciò che niuno può essere privato legalmente della sua libertà se non per effetto di una sentenza giudiziaria di condanna; nè potrebbe essere arrestato prima di tale sentenza se non vien colto in *flagrante reato* (cioè mentre sta per commetterlo o appena compiuto di commetterlo), oppure quando sia accusato per *clamore di popolo* (cioè quando un delinquente sia inseguito dal popolo che lo accusa, oppure la voce pubblica proclami colpevole un tale di un reato stato commesso). Fuori di questi due casi, niuno può essere arrestato se non dietro regolare mandato dell'autorità giudiziaria, e l'arresto non può eseguirsi che nel tempo e nei modi previsti dalle leggi. Circa tali modi e termini, il codice patrio di procedura penale all'art. 194 stabilisce che i mandati di cattura non potranno, salvì i casi preveduti dalla legge, eseguirsi di notte tempo in veruna abitazione particolare (e precisamente nè prima delle ore 7 del mattino, nè dopo le ore 5 della sera dal 1.º ottobre sino al 31 marzo; nè prima delle ore 5 ant., nè dopo le ore 8 pom.

dal 1.º aprile al 30 settembre); a meno che non vi sia un'autorizzazione speciale *per iscritto* dell'istruttore che ha spedito il mandato, e purchè assista all'esecuzione dell'arresto il pretore del luogo, o il delegato od applicato di pubblica sicurezza, o il sindaco o chi ne fa le veci. Non essendovi queste autorizzazioni od assistenze, la forza pubblica non potrà che circondare l'abitazione ove si presume trovarsi un imputato di delitti, o si prenderanno altre precauzioni opportune ad impedire la fuga del medesimo. La libertà può anche essere ristretta allorchè l'uomo si renda pericoloso alla società per colpevole ozio, vagabondaggio, ecc., poichè in tali casi l'uomo che possiede nulla, che guadagna nulla, e pur deve pensare a vivere, se non ha dal lavoro i mezzi di sussistenza, procurerà procacciarseli col vizio e col delitto. Ed oziosi all'art. 435 dal Codice penale, vengono ritenuti coloro i quali, sani e robusti e non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza, vivono senza esercitare professione, arte o mestiere, o senza darsi a stabile lavoro. Pello stesso articolo vengono poi ritenuti vagabondi coloro i quali non hanno nè domicilio certo, nè mezzi di sussistenza, e non esercitano abitualmente un mestiere od una professione; oppure coloro che vagano da un luogo all'altro affettando l'esercizio di una professione o di un mestiere, ma insufficiente per sè a procurare la loro sussistenza; oppure coloro che fanno il mestiere d'indovinare, pronosticare, o spiegare sogni per ritrarre guadagno dall'altrui credulità. La legge penale infligge punizioni a costoro, ed il codice di procedura penale all'art. 66 prescrive a tutti gli uffiziali di polizia giudiziaria di dover ordinare e far eseguire l'arresto di costoro, nonchè dei mendicanti e persone sospette; ritenendo per sospetti coloro che sono diffamati per crimini o per delitti, e singolarmente per grassazioni, estorsioni, furti e truffe, e quelli sottoposti alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. A tutti costoro è precluso per legge ogni concessione di libertà provvisoria durante un procedimento. Queste restrizioni al diritto di libertà muovono dal principio che gli oziosi, i vagabondi ed i sospetti ne hanno abusato colla loro condotta pericolosa pella società.

L'art. 27 dello Statuto consacra altro grande principio di libertà, proclamando che: « Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge e nelle forme che essa prescrive. » Tale principio di libertà è indispensabile, affinchè il santuario delle domestiche mura non venga violato, se non in causa di un nostro grave fatto, preveduto dalla legge. In ogni caso, non si può legalmente violare il domicilio se non con quelle forme

ed in quelle ore che rendano meno grave il fatto che deve subire il cittadino. In uno Stato libero, ogni cittadino è re in casa propria, e tutti i popoli annettono qualcosa di sacro al domicilio; talchè i Romani antichi il posero sotto la protezione degli dei penati, le cui immagini venivano collocate nell'atrio, quasi a custodia contro chi tentasse violare il luogo, ed era presso loro ritenuto sacrilegio l'usar violenza alla persona rifugiatasi nell'altrui casa. Scomparsa ogni libertà in Europa, anche la libertà del domicilio ne subì la crisi e scomparve; primi a risollevarne di poi la quistione dell'inviolabilità furono gli Inglesi; e la loro Magna Carta, che fu il loro primo patto costituzionale scritto, cui i baroni ed il popolo costrinsero re Giovanni Senza Terra a giurare, consacrò tale principio e lo guarentì al cittadino. Vi possono essere casi eccezionali in cui un grave interesse sociale, che deve prevalere al privato, dimostri la necessità di violare il domicilio; ma questi casi vengono indicati dalla legge, nè, fuori di essi, si può violare il domicilio. Essi si verificano allorchè l'autorità giudiziaria abbia certezza o fondato sospetto che un cittadino abbia violata la legge penale, per modo che si presenti la necessità di assicurarsi della sua persona o di perquisire la sua abitazione per rintracciare oggetti che hanno servito a commettere un reato o ne furono la sua conseguenza diretta od indiretta. Gli art. 142 e seguenti del codice patrio di procedura penale stabiliscono poi le norme per le visite domiciliari e le perquisizioni, disponendo che non vi si possa procedere se non nell'orario che noi abbiamo precedentemente indicato nei commenti all'art. 26 dello Statuto, a meno che vi sia pericolo imminente nel ritardo; ma anche tale circostanza deve essere fondata; ed a guarentire il fatto eccezionale, la legge prescrive che lo si debba far risultare dagli atti del processo. Che se l'imputato, nella cui abitazione o domicilio si fa la perquisizione, è presente, od è in istato di arresto e vuol controllare l'operazione, egli può assistervi o indicare una persona per rappresentarlo. Di ogni atto poi praticato si dovrà stenderne verbale, che dovrà essere firmato da tutti quelli che vi furono presenti. Gli art. 205 e seguenti del codice penale stabiliscono pene contro chi commetta violazioni di domicilio non acconsentite dalla legge, e contro chi le eseguisca senza le formalità legali prescritte, sia che tali violazioni si commettano da funzionarii dell'ordine giudiziario od amministrativo, sia che le si effettuino da agenti della pubblica forza o di sicurezza pubblica. La violazione è pure punita qualora venga commessa da privati che insidiosamente o con vie di fatto o con minacce si introducano senza alcun diritto nella casa

altrui e contro la volontà di coloro che vi dimorano. — Un'eccezione all'invulnerabilità del domicilio è accordata all'autorità amministrativa e politica nel caso di gravi pericoli che minaccino gravemente la vita e l'interesse altrui, e che non ammettano dilazione di tempo senza compromettere i provvedimenti che vi si possono prendere: il principio *salus publica suprema lex esto*, e l'urgenza del bisogno di provvedere a pericoli gravi od a danni maggiori, giustificano in quelle autorità il diritto sociale di invadere l'altrui diritto individuale nell'interesse pubblico. Queste gravi eccezioni si circoscrivono esclusivamente ai casi di inondazioni, d'incendii, di gravi terremoti, di eruzioni di vulcani (ove esistono), di epidemie o contagi, od altri imminenti e gravi danni che possono estendersi da una casa alle altre, da un fondo agli altri contigui, da una persona alla generalità dei cittadini, e nei quali casi a prevenire o circoscrivere il danno è richiesto un provvedimento immediato ed energico.

L'art. 28 dello Statuto dispone quanto segue: « La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. — Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo. » La stampa è uno dei fattori principali del civile progredimento, quando sia bene diretta, quanto essa è perniciosa se affidata a mestieranti che hanno solo per iscopo la speculazione, oppure essa trasmodi da dignitosa libertà a deplorabile licenza, facendosi eco delle passioni più basse, libellista di diffamazioni personali, arma partigiana per sommuovere le masse con bugiarde notizie o con lusinghevoli ma rovinose teorie. Buona o cattiva che sia la stampa, è però sempre terribile strumento, talchè Botta chiudeva la sua *Storia d'Italia* dicendo che: « Guttemberg ha inventati certi cannoni, i quali, se sono del tutto liberi e congiunti con parole del tutto libere, sono capaci di atterrare qualunque più sodo edificio: gli stampatori sono più forti dei re. » Ma l'animo grande di re Carlo Alberto, convinto com'era delle proprie aspirazioni italiane, affidò al popolo questi cannoni, perchè liberamente ne usasse. Siccome però la libertà non è licenza, l'uso non è abuso, così dispese che una legge apposita ne avesse a reprimere gli eccessi, ritenendo la stampa nei decorosi limiti di una vera ed ordinata libertà. Forse egli, concedendo troppo, attribuì ad un gerente incolpevole la responsabilità delle colpe altrui, commesse nei giornali, mentre sarebbe stato meglio che avesse prescritto, come in Francia, che ogni autore dovesse firmare e rispondere dei proprii scritti anche sui giornali. — Il giornalismo decoroso e spassionato, ma che ha la coscienza dell'alta

missione che gli è affidata, è senza dubbio di ajuto al governo, manifestandogli lo spirito della pubblica opinione, additando gli errori che siansi commessi e il modo di provvedervi, suggerendo quelle riforme che vengono reclamate dal progredimento dei lumi e della civiltà, oppure rese necessarie dal mutar dei tempi e dal sopravvenire di circostanze diverse. Per mezzo della stampa le leggi, i regolamenti, i decreti vengono analizzati, commentati, lodati o biasimati, e dall'attrito delle varie opinioni ne sorge poi in mezzo quel giudizio sano, esatto, sicuro, che migliora ogni civile e politica istituzione. — Il giornalismo però diserta all'alta sua missione allorchè trascende nella discussione, si lascia trascorrere a bassezze, ad insinuazioni calunniose, ad ingiurie, diremo con Castiglioni, per la smania di commuovere e signoreggiare la pubblica opinione. Peggio dicasi di coloro pei quali non evvi principio che sia sacro, nè istituzione che rimanga illesa, od uomo onorando che non sia gittato nel fango. A forza di sedurre le passioni, di imprecare al presente, magnificando un triste passato od un nebuloso avvenire, tendono costoro a guastare ogni ordine sociale, cercano di farsi schiavo il popolo, lanciano nei cuori l'indifferenza e lo scoraggiamento, allontanano i buoni dallo zelo pella patria, i loro sacrifici e studii indefessi rimertano col disonore e col l'oblio, sè stessi e i loro amici innalzando (1). — Noi teniam alto il principio della libertà della stampa, ma mentre ripetiamo il grido dell'illustre conte di Cavour: *Non la toccate!* non possiamo per altro ammettere la licenza demoralizzatrice d'ogni ordine civile e morale, rovinoso pella società, quanto dannoso agli individui. Vogliamo libertà; ma appunto per questo desideriamo l'uso della libera stampa, non l'*abuso*. Ed egli è per porre una diga alla fiumana della stampa licenziosa, che l'articolo 28 dello Statuto, nel consacrare la libertà della stampa dispone poi anche che *una legge ne reprime gli abusi*. Questa legge è poi quella del 26 marzo 1848, il cui spirito venne espresso nel preambolo della medesima, così concepito: « La libertà della » stampa, che è necessaria guarentigia delle istituzioni d'ogni ben or- » dinato governo rappresentativo, non meno che precipuo istromento » d'ogni estesa comunicazione di utili pensieri, vuol essere mante- » nuta e protetta in quel modo che meglio valga ad assicurarne i » salutari effetti. E siccome l'uso della libertà cessa dall'essere pro- » pizio allorchè degenera in licenza, quando invece di servire ad un » generoso svolgimento di idee, si assoggetta all'impero di malaugu-

(1) CASTIGLIONI, *Della Monarchia parlamentare*, Parte I, Sezione II, Capo VII.

» rate passioni, così la correzione degli eccessi debbe essere diretta  
» e praticata in guisa che si abbia sempre per tutela ragionata del  
» bene, non mai per restrizione arbitraria. » Poscia stabilisce, nello  
stesso preambolo, che nel procedimento sui reati di stampa vi debba  
entrare « l'elemento essenziale dell'opinione pubblica, saggiamente rap-  
» presentata; » cioè, che a giudicare dell'elemento di fatto vi debba  
essere un giuri di cittadini, o, in altri termini, debbano i dibattimenti  
farsi col mezzo dei giurati. Per *stampa*, la legge non intende soltanto  
le produzioni tipografiche, ma « qualunque manifestazione del pen-  
» siero per mezzo della stampa e di qualunque artificio meccanico,  
» atto a riprodurre segni figurativi; quindi ogni pubblicazione di  
» stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili. » Richiede  
inoltre in ogni stampato l'indicazione del luogo, dell'officina e del-  
l'anno in cui fu impresso, e il nome dello stampatore; la sottoscri-  
zione dell'editore o dell'autore non è obbligatoria; mancando tali in-  
dicazioni, si ritiene lo stampato come proveniente da officina clande-  
stina, e si punisce lo stampatore con una multa da L. 100 a 300.  
Inutile è qui diffonderci sulle varie disposizioni di quella legge; ne  
abbiamo indicate le principali e basta. In quanto ai giornali e stam-  
pati periodici, la legge accorda la facoltà ai direttori e scrittori di  
farsi rappresentare da un gerente, il quale deve firmare il giornale o  
periodico e rispondere dei reati altrui. Capro espiatorio delle altrui  
mancanze, che per noi non ha ragion logica o giuridica di esistere!  
— Si volle poi sollevare un'altra quistione; ed è la ingerenza gover-  
nativa nella stampa col mezzo di pubblicazione di giornali o perio-  
dici pagati dal governo, e li si vuol condannare all'ostracismo, perchè  
si grida che si sciupano i denari dei contribuenti per influire sull'o-  
pinione pubblica. Noi, lo abbiain già detto e lo ripetiamo, siamo fau-  
tori di una grande libertà, e mentre lasciamo libera ad ognuno l'espo-  
sizione delle proprie idee, purchè non siano dannose alla società, alla  
sua forma di essere, alla pubblica moralità, riteniamo essere in diritto il  
governo di poter agire con giornali proprii sull'opinione pubblica onde  
rettificare i fuorviati giudizi che vi abbiano potuto lanciare altri; e  
nel modo che la libera stampa ha diritto di sindacare la condotta  
pubblica del governo, dai ministri ai portieri degli ultimi ufficii, l'e-  
quità, la giustizia vuole che essi possano avere pure mezzi di poter  
difendersi, di poter sgravarsi verso il paese di accuse lanciate contro  
loro; e siccome i mezzi di *offesa* venivano somministrati dalla stampa,  
così il governo deve aver dritto di ricercare nella stampa i mezzi di  
*difesa*. Taluni vorrebbero sostenere poi che il governo ne abusa pel

proprio interesse; noi non l'ammettiamo; ma se fosse anche, contro-bilanciando in tal caso l'abuso *conservatore* coll'abuso *demagogico*, si lascerebbe alla pubblica opinione di prendere una media, di formarsi criterii nell'attrito di esagerate discussioni opposte, e, valutando le ragioni dell'una e dell'altra parte, formarsene un sano giudizio. Ed è il pubblico che deve esser giudice e non i giornali conservatori nè demagogici, nè temperati: esponga ognuno le sue idee in debita forma, n'ha il diritto, ma lasci al pubblico lo apprezzarli e lo stabilirne il giudizio che egli (che costituisce l'opinione pubblica) crede il migliore. — Passando ora all'ultima parte dell'art. 28 dello Statuto, che stabilisce che le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non possano venir stampati senza il preventivo permesso del vescovo, noi riteniamo che tale disposizione potrebbe correre sin che lo Stato fosse composto esclusivamente di cattolici, essendo formola generale al di d'oggi, in quanto al potere ecclesiastico, che vi debba esser libera Chiesa in libero Stato; ma dal momento che fu proclamato il principio della tolleranza religiosa, senza dubbio il disposto della seconda parte di questo articolo potrebbe offendere i credenti in una religione differente. D'altronde, noi domandiamo, potranno i protestanti pubblicare la bibbia del Deodati, o gl'Israeliti i libri di loro religione?... Certamente sopra questo punto lo Statuto lascia un vuoto impossibile a prevedersi e difficile a colmarsi; ma ciò era consentaneo ai tempi ed alle condizioni sotto cui lo Statuto ebbe vita; ma a quanto non provvide Carlo Alberto allora, giova sperare che vi provvederanno il tempo ed i successori di quel sovrano.

L'art. 29 ha la proclamazione di un altro diritto, che è il seguente: « Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. » Tuttavia quando l'interesse pubblico, legalmente accertato, lo esiga, » si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una » giusta indennità conformemente alle leggi. » Altro dei sacri diritti dell'uomo è la proprietà, per quanto una setta sovversiva d'ogni ordine religioso, morale e civile abbia tentato di distruggerlo. Se non si avesse il diritto di proprietà, non vi sarebbe più anima al lavoro, al risparmio, e le industrie tutte rovinerebbero, gli Stati si dissolverebbero, e la comunanza sociale, distrutta, si assomiglierebbe a torme di selvatiche fiere che l'un l'altra van cercandosi per sbranarsi. Gettiamo soltanto uno sguardo nei paesi ove la proprietà è soltanto malsicura, ed osserviamo quelli in cui è tutelata, per formarsi un criterio dell'importanza della medesima. « La Turchia, nota Boccardo, occupa in Asia ed in Europa le più belle ed amene provincie; ep-

pure gli arbitrii e le usurpazioni dei pascià hanno siffattamente scoraggiati gli agricoltori ed i possidenti, che pochè terre al mondo sono così povere e miserabili come quelle soggette all'impero Ottomano. Il privilegio della Mesta, concesso ai pastori della Cantabria e dei Pirenei, di scendere a pascolare le greggie innumerevoli sulle proprietà dei privati e di manometterle senza freno e senza pena, ha desolata e depauperata la Spagna. Le buone leggi, all'incontro, che da secoli proteggono le proprietà in Olanda ed in Inghilterra hanno fatto di quelle contrade umide, paludose, triste e sterili, le più feconde e ridenti campagne d'Europa (1). » Da ciò si vede quanto sia importante che la proprietà sia libera, tutelata dalle leggi, non soverchiamente aggravata d'imposte, incoraggiata nel suo sviluppo. — Vi sono però interessi pubblici che non si potrebbero raggiungere senza il diritto nello Stato di stabilire certe restrizioni al diritto di proprietà. In ciò l'interesse privato deve soggiacere a quello pubblico, come la legge deve regolare l'assoluta libertà della proprietà per tutelare anche l'interesse degli altri; fondandosi questa restrizione nel tacito assentimento dell'uomo, entrando nella società civile, di restringere il proprio diritto di libertà allorchè possa ledere sia la libertà altrui, sia il mezzo di poter agire. Queste restrizioni parziali si compendiano sotto il titolo di *servitù prediali* nel Libro II, Titolo III del codice civile patrio vigente, il quale all'art. 533 pone per principio che: « Le servitù stabilite dalla legge hanno per oggetto l'utilità pubblica » o privata; » ed agli art. 534 e 535 le distingue nel seguente modo: « Le servitù stabilite per utilità pubblica riguardano il corso » delle acque, i marciapiedi lungo i fiumi e i canali navigabili o atti » al trasporto, la costruzione o riparazione delle strade ed altre opere » pubbliche. — Le servitù che la legge impone per utilità privata, » sono determinate dalle leggi e dai regolamenti sulla polizia cam- » pestre, e dalle disposizioni della presente sezione. » Egli è in base a questo diritto sociale di provvedere all'interesse pubblico, che lo Statuto, nella seconda parte dell'articolo che commentiamo, dispose che: « Quando l'interesse pubblico, legalmente accertato, lo esiga, si » può essere tenuti a cedere la proprietà in tutto o in parte, me- » diante una giusta indennità. » In base a ciò, anche il cod. civ. all'art. 438 dispose che: « Nessuno può essere costretto a cedere la » sua proprietà od a permettere che altri ne faccia uso, se non per » causa di utilità pubblica, legalmente riconosciuta e dichiarata, e

(1) BOCCARDO, *Opera citata*, Parte II, Cap. III, pag. 73

• premesso il pagamento di una giusta indennità. Le norme relative  
• alla spropriazione per causa di pubblica utilità sono determinate da  
• leggi speciali. • Queste leggi speciali poi consistono precipuamente  
nella legge e regolamento 25 giugno 1865.

Ognuno comprenderà che se fosse lecito ad ogni cittadino di rifiutare il suo concorso al bene sociale, certamente anche lo scopo della società più non si avrebbe, trovandosi negli individui la possibilità di arrestare il progresso sociale in modo, che ogni opera grande rimarrebbe nei voti della maggioranza e non potrebbe compiersi per l'opposizione di uno solo; ma in una società civile la maggioranza deve prevalere nel bene. Diamone un esempio: si vorrebbe costruire una strada ferrata di grande importanza fra due centri popolosi: tutti applaudono a tale progetto: l'interesse pubblico diventa interesse anche privato: il commercio vede sorridergli l'avvenire: tutti cedono a pagamento la zona di terreno che possiedono e che deve essere attraversata dalla ferrovia: sarebbe ora giusto che uno solo, - proprietario forse di una minima parte del terreno da occuparsi, - avesse il diritto di rifiutarsi a cedere a pagamento la parte di suo terreno, necessaria alla costruzione della ferrovia, e con ciò impedire la costruzione della strada, incagliare il prosperamento del commercio, rendere illusorii i voti della maggioranza, e pregiudicare tutti gl'interessi pubblici e privati?... No, del certo! Quindi la legge si arroga il dritto di portargli via questo pezzo di terreno, quando sia stata riconosciuta e dichiarata di pubblica utilità l'opera da costruirsi, indennizzando però lo spogliato con un giusto compenso da stabilirsi fra le parti, se il proprietario del fondo acconsente; altrimenti da fissarsi da periti nominati giudizialmente a questo intento. — Prima di chiudere il commento a questo articolo, ci crediamo in dovere di parlare di una proprietà ch'è vergognosamente troppo trascurata e manomessa nella società, e non guarentita che insufficientemente dalla legge: vogliam dire della proprietà letteraria. Senza dubbio, fra le proprietà le più eccellenti, e più di tutte per la sua natura inviolabile, dovrebbe ritenersi quella de' prodotti dell'ingegno; imperocchè con essa l'uomo crea la produzione senza la materia; nessuno può vantarsi dritto alcuno, nemmeno i socialisti, i comunisti, gl'internazionalisti che pretendono l'uguaglianza di fatto; costituendo questa proprietà una di quelle disuguaglianze create dalla natura, che nessun utopista potrebbe dividere con altri, nè tiranno qualunque distruggere nè confiscare. Ad onta di tutto ciò è questa la proprietà più contestata allorchè dallo stato ideale venga tradotta nello scritto e impressa colla stampa e posta sul mercato.

Gli editori (non tutti) ne fanno monopolio, abusano della povertà del letterato, strozzano i prezzi della sua produzione, talora ne contrastano i suoi lavori, altri se li usurpa, altri li mutila e li deturpa. Una gran parte degli editori sono arpie che divorerebbero vivo uno scrittore se lo potessero, lo rovinerebbero colle contraffazioni ogni volta fosse lor dato, arricchirebbero co' sudori di lui, cogli stenti della sua vita. I governi dovrebbero prestare maggior appoggio ai letterati ed agli scienziati; i legislatori dovrebbero sancire pene severissime contro i contraffattori ed i deturpatori dell'altrui proprietà; la società dovrebbe colpire di sprezzo simili vampiri che suggono l'altrui sangue; le nazioni dovrebbero stringere fraternamente un patto che guarentisse le proprietà migliori degli uomini, dalle quali sorte il benessere sociale, lasciando nella miseria i produttori. Vi sono leggi è vero, ma inadatte, imperfette, insufficienti, le quali vengono violate troppo spesso e patentemente e impunemente, perchè la legge vi lascia l'addentellato a speciosi pretesti, lascia aperto l'adito alle frodi, offre campo a fraudolenti usurpazioni e deturpamenti; nè l'autorità molto se ne cura, perchè sventuratamente in Italia non son di troppo tenute in pregio le grandi intelligenze, a lor pensando solo oltre la tomba: per cui nel profondo e disperato suo sconforto potrebbe il proprietario dell'intelligenza sciamare con Petrarca:

Ma se' l' Latino e' l' Greco

Parlan di me dopo la morte, è un vento (1).

L'art. 30 dispone quanto segue: « Nessun tributo può essere imposto o riscosso, se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal re. » Per l'art. 40 dello Statuto abbiam però veduto che ogni legge d'imposizione, di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato deve essere presentata prima alla Camera dei deputati, quale diretta rappresentanza dei contribuenti. I tributi non possono però essere che *proporzionali*, e tutti vi debbono contribuire, come prescrive l'art. 25 dello stesso Statuto: veggansi in proposito i commenti ai detti art. 40 e 25. Vi fu un tempo, dice Boccardo, in cui i Parlamenti non votavano vere *imposte*, nel senso odierno della parola, ma deliberavano ciò che chiamasi un *sussidio* al potere esecutivo. Indi continue lotte fra quest'ultimo ed i rappresentanti della nazione; quello non mai sazio di chiedere, questi sempre restii dal concedere; lotte che si osservano specialmente nella Storia d'Inghilterra fino al regno di Guglielmo III. Nel nostro regime costituzionale

(1) PETRARCA, CANZONE XVII.

questo inconveniente fu saviamente rimosso, statuendosi che ogni legge, ogni provvedimento portante un aggravio finanziario pel paese dovesse venir esaminato, discusso, approvato dal Parlamento e sanzionato dal re (1). La sanzione reale è pure indispensabile. Cosa essa poi sia, l'abbiamo già detto sotto l'art. 7 dello Statuto. Chiudiamo questi cenni col notare la grande importanza che ha il disposto di questo articolo; imperocchè la prosperità di una nazione dipende bene spesso dalle imposizioni che colpiscono le sue operazioni industriali; ed il sovrano, che non può conoscere da vicino tutte le condizioni economiche del suo popolo, specialmente se sparso sopra vasto territorio, ha bisogno di consigliarsi cogli uomini che hanno la diretta rappresentanza del paese. Che se poi questi deputati, diretti rappresentanti della nazione, trascurano di bene usare di questo importante diritto costituzionale e di attentamente osservare questa parte di gran rilievo della pubblica economia, approvando con leggerezza quanto venga loro presentato, il popolo non si lamenta col governo, ma con sè stesso se non seppe nominare alla deputazione che uomini che non hanno coscienza dell'alto mandato loro affidato, o mancano delle necessarie cognizioni ed esperienza nei pubblici affari.

L'art. 31 determina che: « Il debito pubblico è garantito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile. » Cosa è il debito pubblico?... È il debito che uno Stato contrae allorchè le rendite ordinarie non risultano sufficienti a sopperire ai bisogni del paese: mancando i mezzi ordinarii, che sono le imposte, i tributi, le tasse, bisogna ricorrere a mezzi straordinarii, che sono i pubblici prestiti.

Ogni prestito dello Stato è *una cambiale che la vivente generazione trae sulle generazioni venture* con più o meno lunga scadenza. Il credito pubblico soggiace alle condizioni del credito privato: consiste unicamente nella fiducia nutrita dai sovventori, per la quale essi sono convinti che lo Stato avrà *mezzi e volontà* di soddisfare a' suoi impegni.

La buona fede è l'anima tanto del pubblico che del privato credito: se essa muore, ogni credito scompare. Specialmente pei governi liberi, ond'essere liberi veramente, è indispensabile che prima di ogni altra cosa siano onesti, leali, puntuali; specialmente ciò deve verificarsi nella quistione dei debiti pubblici; imperocchè se mancasero alla fede data, dimostrerebbero voler abusare del nome di libertà

(1) BOCCARDO, *Opera citata*, Parte III, Cap. 7, pag. 145.

per ingannare altrui, iniquamente convertendola in prepotenza perchè tengono per sè la forza materiale delle armi; quindi si commetterebbe un latrocinio. Cinque sono poi le forme sotto cui si può presentare il debito pubblico: 1.º il *debito ordinario* che si contrae prendendo a prestito un valore qualsiasi da rimborsarsi entro un tempo determinato, coll'obbligo di pagare ogni anno, sino all'estinzione, un interesse di tanto per cento; 2.º il *debito con annualità* che si presenta sotto due forme, cioè o di fare il rimborso a tempo fisso, aggiungendo ogni anno agli interessi una porzione del capitale, o di estinguere il capitale mediante un interesse più elevato da pagarsi per un certo numero d'anni; 3.º il *debito vitalizio* che si effettua mediante una rendita che si estingue colla vita del prestatore, ed esso differisce dalle *annualità* in ciò, che in queste il termine per l'estinzione è determinato, mentre nell'altro va soggetto ad eventualità ignote che possono renderlo più o meno lontano; 4.º il *debito consolidato*, composto di rendite perpetue, che è quello che lo Stato contrae permanentemente, obbligandosi a pagare in perpetuo una rendita, mentre il prestatore vi rinuncia al capitale; talchè lo Stato provvede a questo come a un servizio ordinario, stanziandone regolarmente il servizio nel bilancio ordinario delle spese; 5.º il *debito fluttuante* (che fluttua, ondeggia, è incerto), il quale è formato dalla quantità dei *buoni*, a breve scadenze, emessi dal tesoro per supplire a un *deficit* accidentale sopravvenuto nei fondi bilanciati per le spese; *deficit* che può provenire sia da mancate riscossioni, sulle quali si faceva calcolo, sia da un aumento di spese non prevedute. Comunemente il periodo delle scadenze di questi *buoni* o *biglietti del tesoro* è di 4 o 6 mesi, nè può mai eccedere la durata di un esercizio od anno finanziario; dal che appunto ne derivò il nome di debito che *fluttua, ondeggia* secondo i bisogni eventuali. Questi buoni portano interesse. Un debito di tal fatta è uno spediente per guadagnare tempo; esso non ha altra guarentigia tranne la confidenza che ispira l'amministrazione che lo crea. In Inghilterra il debito fluttuante è alimentato dai *bills dello scacchiere*, e in Francia lo era dai *buoni reali*. — Posta la ineluttabile necessità di contrarre un debito (necessità che debb'essere riconosciuta dalla nazione per mezzo de' suoi rappresentanti), il metodo dei *consolidati* è il più conveniente, perchè con esso si ha il vantaggio di ripartire su molti anni, od anche su più generazioni, un carico che diverrebbe troppo oppressivo ed ingiusto se dovesse sopportarsi dai soli contemporanei, ai quali non è d'altronde limitato il risultante beneficio. Per esempio: è giusto che una generazione

sola sia oppressa dal debito enorme di costruzione di una intera rete di ferrovie, le quali debbono giovare anche, e precipuamente, alle generazioni venture? quindi, col debito pubblico che si protrae su esse, si fa loro pagare una parte delle spese che i loro predecessori sostennero per preparare a loro i comodi che poscia godono. Il metodo dei *consolidati* giova anche al governo, perchè non trovasi mai costretto al rimborso del capitale; ed essendo obbligato al solo pagamento delle rendite, può difficilmente incorrere nel pericolo di bancarotta. Ma bisogna però che il governo mantenga alto il suo credito col dimostrare la sua scrupolosa osservanza agli impegni assunti e l'esatto e puntuale pagamento dei debiti scadenti. Anzi lo Statuto stesso consacra il principio di garanzia al debito pubblico, e proclama inviolabile ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori; in base al quale disposto non si potrebbe imporre tassa sui *consolidati* (rendita), perchè lo Stato, impegnandosi a pagare il 5 per 100 (per ipotesi), verrebbe a violare lo Statuto, che sancisce l'invulnerabilità di questi impegni, qualora dovesse imporre una tassa, colla quale (sotto altra forma) altro non risulterebbe che una riduzione di interessi, perchè lo Stato pagherebbe il 5 per 100 con una mano, e glie ne toglierebbe parte coll'altra mano. Neanche le Camere potrebbero provvedervi diversamente, giacchè lo Statuto non potrebbe essere cambiato o ritoccato che da un'assemblea costituente che lo rivedesse tutto. — I risultati dei debiti pubblici riescono rovinosi agli Stati che ne abusano, quanto sono ottimo spediente per far fronte colla voluta prontezza a certe spese imprevedute, lasciando il tempo necessario a trar partito dai mezzi ordinarii che si posseggono. Ma in questo caso fa d'uopo che siano *ammortizzati* in termine non troppo lungo; altrimenti, come osserva Hume, essi traggonsi dietro la decadenza della nazione o il fallimento del governo. Tutti gli uomini di finanza furono così persuasi di questa verità, che si mostrarono sempre solleciti di far sì che, insieme coi prestiti che contraevano, si creassero mezzi più o meno efficaci per estinguerli.

L'Art. 32 dello Statuto proclama un altro grande principio di libertà: « È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, » uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. — Questa disposizione non è applicabile » alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali » rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia. » È questa la proclamazione del diritto di riunione, pel quale i cittadini possono radunarsi in quel numero che vogliono, in luogo aperto o chiuso,

per discutere gli affari dello Stato, della Provincia o del Comune, o per stendere indirizzi o petizioni da presentarsi al re od al Parlamento od a qualsivoglia altra autorità o corpo morale tanto scientifico che letterario; oppure anche per la costituzione di società commerciali, industriali, scientifiche, letterarie, ecc., o per trattazione di qualunque interesse, od anche per tener conferenze, letture, e simili, purchè lo scopo della riunione non riguardi un argomento vietato dalle leggi. È subordinato però il diritto di riunione alle seguenti condizioni: 1.° Che la riunione avvenga *pacificamente*, cioè senza schiamazzi, senz'agitazioni, senza perturbazioni dell'ordine pubblico, giacchè quando le passioni son guida, mal risultato s'ottiene; perchè le passioni ottenebrano la ragione, sviano la mente; e l'ira, che n'è consigliera naturale, trascina a trasmodamenti insani, pericolosi pei cittadini, dannosi per la patria; per cui diremo con Manzoni:

E sempre appresi a danno mio che dove  
Semina l'ira, il pentimento miete.  
Dura scuola ed inutile! (1).

Ma fa d'uopo che la calma presieda, un giusto interesse ne sia scopo, e l'individuo consideri che prima dell'uomo vi è il cittadino, e pel cittadino ogni miglior cosa debb'esserli la patria. Quindi non riprovevoli le riunioni che abbiano per iscopo di reagire tumultuosamente contro un interesse pubblico, giacchè negli Stati civili si deve ragionare e non schiamazzare. Peggio ancora son le riunioni senza un ben prefinito scopo, nelle quali l'uomo è chiamato per far tumulto,

Com'uom che va, nè sa dove riesca (2);

e in tal caso la legge providamente vi oppone un divieto di esercitare il diritto di riunione. 2.° Che la riunione avvenga senz'armi;

(1) MANZONI, *Carmagnola*, Atto I, Scena V.

(2) DANTE, *Purgatorio*, Canto II, vs. 133.

imperocchè le armi sono il simbolo della prepotenza, della forza brutale, e non di quella sana ragione che deve sempre esser consigliera al popolo nella partecipazione alla vita pubblica. Se le riunioni debbono mirare ad uno scopo giusto, nella cui trattazione la ragione e non la violenza deve esser giudice, bisogna senza dubbio che esse sieno e si mantengano pacifiche; ma per essere pacifiche bisogna rimuovere ogni occasione che le possa snaturare; bisogna che sin da principio non vi si presenti il cittadino armato, minaccioso, che preme sugli altri. Ognuno deve aver diritto d'espore le sue idee; nessuno quello d'imporre le sue agli altri; e certamente dimostra di volersi imporre chi si presenta agli altri armato, perchè nelle discussioni le armi materiali non valgono, ma si rivela l'intenzione di voler usare la violenza; l'armi sole della ragione, della persuasione, della giustizia son quelle che si possono adoperare; non altre. In caso quindi che le riunioni fossero armate, l'autorità, custode dell'ordine pubblico, ha tutto il diritto di disperderle colla forza, e di arrestarne i malintenzionati, dovendo l'ordine pubblico esser base fondamentale in uno Stato civile. 3.º Bisogna uniformarsi alle leggi che 'ne possono regolare l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica; ciò è giusto, giacchè il diritto di uno è subordinato al diritto di altri; e il diritto privato e subordinato al diritto pubblico: quindi vi sono leggi che tutelano l'interesse del cittadino, altre che provvedono all'interesse pubblico, e queste leggi non possono venir violate senza destare perturbazioni a quell'ordine pel quale solo si muove e si esplica in modo regolare la vita sociale. Presenteremo due soli esempi per chiarire il concetto: una quantità di cittadini vogliono radunarsi di notte in una località aperta; in tale caso i cittadini debbono considerare che corre loro l'obbligo di rispettare il diritto che ha ogni cittadino di non essere disturbato nelle ore consacrate al riposo; talchè, qualora la riunione avesse a presentare tale disturbo, l'autorità che regola l'ordine pubblico e l'interesse di tutti, e deve anzi porre in contravvenzione chi canta o schiamazza in ora tarda perchè disturba il pubblico, potrebbe vietare la riunione nel tempo e luogo in cui essa potesse turbare l'ordine pubblico. Il secondo esempio che porgiamo, si è quello di una riunione di cittadini che siansi prefissi di disentere quistioni che possano compromettere la sicurezza dello Stato presso estere nazioni: in tale caso l'autorità, che veglia supremamente al bene del paese, avrebbe l'obbligo di rimuovere ogni occasione di pericolo allo Stato col proibire la riunione, perchè in causa di 100 o 500 o 1000 persone non si deve compromettere il benessere di milioni

di cittadini. 4.° Il diritto di riunione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia.

In vero i luoghi pubblici sono considerati aventi un uso determinato pella nazione; uso che non potrebbe essere modificato o cambiato menomamente dalla volontà privata, nè si potrebbe privare l'autorità della mansione affidatale dalla legge di dover regolare l'uso a cui è destinato un luogo pubblico e di sorvegliarlo, nè lo si potrebbe sottrarre all'uso a cui hanno diritto indistintamente i cittadini di partecipare, e nemmeno di restringerne l'uso stesso. *Diamone due esempi per spiegare meglio le teorie.* Una quantità di cittadini vuole fare una pubblica riunione in una strada, sopra una piazza: le strade e le piazze furono destinate a tutt'altro uso che a quello di riunioni pubbliche per discutere affari d'interesse politico o privato: se le si permettessero, la circolazione dei viandanti e dei veicoli sarebbe sospesa, e coloro che hanno tutto il diritto di transitarvi a piedi, in carrozza o con carri, troverebbero l'esercizio del proprio diritto inceppato per volontà privata, per opera di un'unione di individui, la quale, per quanto sia costituita da un numero rilevante di persone, pure ha sempre un carattere esclusivamente privato, nè ha l'autorità di mutare o modificare l'uso di un luogo pubblico o l'esercizio di un diritto di tutti. Un secondo esempio ci si presenta allorchè un certo numero di cittadini voglia concertare una riunione in un luogo anche privato, ma aperto al pubblico, come in un teatro od in locali destinati alle pubbliche scuole od a sede di uffizii: senza dubbio il teatro è destinato a scopo teatrale, le scuole all'istruzione, gli altri uffici pubblici a raccogliere gl'impiegati e gli archivi che servono alle amministrazioni varie dello Stato, e le autorità preposte debbono sorvegliare a che l'uso non muti, e sorvegliare che nell'uso non si verifichino inconvenienti. — Con ciò non vogliamo menomamente restringere il diritto di riunione, ma fissarlo in quei confini che non perturbino l'ordine pubblico, il diritto degli altri, e non investano i privati dell'autorità di mutar l'uso dei pubblici luoghi. Del rimanente noi riconosciamo tutto il bene che può scaturire da riunioni che abbiano un fine giusto e che sieno ben regolate, e vi rileviamo che per esse gl'individui si comunicano le rispettive idee sopra un argomento, non contrario alle leggi, che vogliono far prevalere, discutono le varie idee, e nell'attrito ne fanno sorgere quel perfezionamento che conduce al raggiungimento di un lodevole scopo. Quindi, per esempio, al tempo delle elezioni politiche od amministrative si esaminano i titoli che pos-

seggano diversi candidati, per scegliere quelli che risultano di ingegno, di coscienza e di maggior pratica; ossia i più idonei a coprire la carica di deputato al Parlamento, di deputato provinciale, di consigliere comunale. Così vediamo in uno scopo commerciale studiarsi in riunioni di molti i mezzi migliori per raggiungere l'intento prefisso e per guarentirsi dai danni eventuali. Così dalle riunioni per scopo letterario o scientifico sorgono scuole, accademie, ecc. colle quali si diffonde l'istruzione, progrediscono le scienze, s'avvantaggiano le lettere. Vi sono anche istituzioni di beneficenza che sorgono dalle riunioni di cittadini filantropi; quali quelle degli asili, di maternità, di cura degli scrofolosi, di raccolta di soccorsi per gl' infermi, e, quella tanto importante, di mutuo soccorso pegli impiegati, artisti, operai, ecc. pella quale i bisognosi trovano soccorso in caso di mancanza di lavoro o di malattia, mediante siansi iscritti alla società ed abbiano pagato un piccolo contributo mensile o settimanale. L'economia pubblica s'avvantaggia anche col diritto di riunione, poichè mediante esso molti cittadini si raccolgono a discutere l'importanza e i mezzi di avere una ferrovia, un canale, un ponte, il congiungimento di mari (col taglio dell'istmo di Suez), esposizioni industriali, creazione di flottiglie mercantili, ecc.

Finalmente dalle cittadine riunioni si eleva il suono della pubblica opinione, le idee dei cittadini sono passate al vaglio della pubblica discussione, e quando le riunioni siano pacifiche, composte, serie, allora le deliberazioni che si prendono dall'assemblea popolare assumono una certa importanza e si rivestono di quell'autorità che le circonda l'opinione generale del paese. In Inghilterra la vita costituzionale è più antica, e là si concertano riunioni numerosissime, dette *meetings*, senza perturbazioni dell'ordine pubblico, e in quelle adunanze vi si fanno discorsi dai cittadini, si firmano indirizzi, e il popolo concorre in tale modo alla vita pubblica; e in quel paese, quando le proposte presentano tutti i caratteri di approvazione libera e ragionata della maggioranza dei cittadini, non si verificò mai il caso che tali proposte non fossero state prese in considerazione dal Parlamento o dal governo. Ecco l'importanza grande del diritto di riunione; ma il popolo in tali casi non si lasci trascinare da partigiane passioni o da lusinghe mendaci di mestatori politici, i quali, sotto il nome di libertà, promuovono disordini, e, raggiunto ch'abbiano essi il potere, sono più dispotici d'ogni altro. Il popolo si convinca che egli stesso deve meditare, pensare, deliberare, e non far la figura di essere trascinato dalla corrente dei discorsi dei pochi che

affascinano e ingannano. Il popolo non precipiti neppure nelle deliberazioni, ma osservi gli uomini, i fatti, le cose da ogni lor parte, potendo le apparenze ingannare, ponendosi in mente il seguente consiglio di Dante:

Non sien le genti ancor troppo sicure  
A giudicar, siccome quei che stima  
Le biade in campo pria che sian mature;  
Ch'io ho veduto tutto il verno prima  
Il prun mostrarsi rigido e feroce,  
Poscia portar la rosa in su la cima;  
E legno vidi già dritto e veloce  
Correr lo mar per tutto suo cammino,  
Perire al fine all'entrar della foce (1).

Qualora poi la riunione avesse a degenerare in colpevole attentato contro l'ordine pubblico, l'autorità ha diritto d'intervenirvi; al quale fine si riferiscono le seguenti disposizioni di legge. « Ove occorra » di sciogliere una riunione o un assembramento nell'interesse dell'ordine pubblico, le persone assembrate saranno invitate a sciogliersi » dagli uffiziali di pubblica sicurezza. — A tale invito le persone » assembrate saranno tenute di separarsi. — Quando le persone assembrate non ottemperino a quello invito, non potrà adoperarsi la forza » se non dopo tre distinte formali intimazioni, ciascuna delle quali » deve sempre essere preceduta da un rullo di tamburo o squillo di » tromba. — Effettuate le tre intimazioni, se riusciranno infruttuose » e così pure se per rivolta od opposizione non fosse possibile di » procedere alle intimazioni, verrà usata la forza per isciogliere la » riunione o l'assembramento, e le persone che ne faranno parte » saranno arrestate. — In tale caso gli arrestati saranno immediatamente rimessi all'autorità giudiziaria, la quale provvederà a termini di legge (Art. 26, 27, 28, 29 della Legge 20 marzo 1863 sulla » Sicurezza Pubblica). » L'ufficiale poi di pubblica sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni deve fregiarsi di un nastro tricolore ad armacollo, e deve impartire gli ordini e le intimazioni in nome della legge.

---

(1) DANTE, *Paradiso*, Canto XIII, verso 130 e seg.



### CAPO III.

#### **Del Senato.**

L'origine etimologica di questa denominazione deriva dal latino *senis*, vecchio, poichè di uomini attempati fu composta in sulle prime quest'adunanza eletta dalle repubbliche o dai principi per consigliare o governare nei casi di maggiore importanza. Anche nel celtico gallico, *seanadh* e *seanad* deriva da *sean*, antico, vecchio.

Nelle antiche repubbliche l'esercizio del potere sovrano si divideva fra l'Assemblea del popolo ed il Senato: l'una avea le idee più pronte e rappresentava la maggioranza della nazione; l'altro avea la esperienza, la prudenza, era il moderatore dell'ardore che nelle assemblee popolari divampa, e rappresentava la parte veneranda della nazione, sia per canizie, che per maturità di giudizio, che per assodamento di passioni. Fra loro controllavansi a vicenda.

Anticamente dunque l'assemblea del popolo votava le leggi, nominava i magistrati e gli uffiziali della repubblica, si faceva render conto dai diversi funzionarii dello Stato e dal Senato stesso dell'uso che avevano fatto della loro autorità.

Speciale funzione del Senato era poi quella di risolvere tutte le quistioni che sorgevano intorno i pubblici affari; inquantochè, composto di uomini di matura età e di esperienza assodata, essi potevano con maggior calma, senza predominio delle passioni e col lume dell'esperienza trovare quella soluzione delle quistioni che fosse più giusta, più esatta e più utile nello stesso tempo.

Anticamente differenziavano gli Ateniesi, gli Spartani ed i Romani nel modo di costituzione del Senato in ciò, che Atene affidava la scelta dei senatori alla sorte, e si potevano quindi avere sommi ingegni o crassi ignoranti, uomini onestissimi oppure scellerati; talchè il Senato si addimostrava, come i suoi concittadini, incostante e leggiero. — Sparta ne li nominava per elezione, non era una *gerontocrazia*, come veniva chiamato (cioè potere dei vecchi, da *geron*, vecchio, e *cratos*, potere, impero), ma però non seppe resistere con molta forza contro l'ambizione dei re e degli efori: — l'avarizia del Senato romano, eletto nella classe dei ricchi, fu causa di molte collisioni, per quanto prestasse grandi servigi allo Stato. Nella maggior parte delle

repubbliche dei mezzi tempi il Senato ebbe un'origine più o meno aristocratica. Negli Stati Uniti d'America il Senato divenne il risultato di un'elezione di due gradi, ma raccolse sempre gli uomini più distinti della federazione.

In quanto alla durata, il Senato di Atene era nominato ogni anno; quelli di Sparta e Roma, come il nostro attuale, duravano per tutta la vita degli eletti. Negli Stati Uniti d'America venne stabilito che i senatori durassero in carica per sei anni, rinnovandosene ogni due anni la terza parte.

Del Senato romano noi senza dubbio ci dobbiamo occupare a preferenza, perchè da loro discendiamo, e le loro leggi ci servono anche oggidì a rischiarare il patrio diritto. Furon detti senatori *a senectute*, perchè Romolo in sulle prime scelse quelli soltanto ch'eran di avanzata età e di maturo giudizio. Alcuni fan derivare il nome di senatori *a sinendo*, perchè nulla veniva giudicato in Senato senza il consenso di tutti i senatori; ma la prima versione è più corrispondente alla scelta che originariamente facevasi. Dall'esser poi detti *Patres* (in causa appunto della lor senile età), ne derivò che i loro discendenti in seguito si appellassero *Patrizii*. Avendo poi Tarquinio il *Superbo* fatto morire un gran numero di senatori, i primi consoli, onde ripristinarne il numero, scelsero nuovi senatori nell'ordine dei *Cavalieri* e li fecero *inscrivere* nel ruolo senatorio; da questa *iscrizione* venne, al parer di molti, l'aggiunta di *Padri coscritti* che si diede sempre dappoi a tutti i membri del Senato romano, benchè alcuni pretendano che i senatori fossero così nominati fino dal tempo di Romolo.

Perciò vediamo che Romolo chiamò questi uomini autorevoli col nome di *Padri* appunto per la loro autorità, e col nome di *Senatori* per la loro età (1), ed essi costituivano una pubblica adunanza che aveva diritto di pronunciare circa gli affari della repubblica. In origine, Romolo creò cento senatori; venne duplicato questo numero in seguito, allorchè i Sabini furono associati alla città di Roma (2); Tarquinio Prisco ve ne aggiunse di nuovo altri cento (3); al tempo dei Gracchi si contavano 600 senatori, aggiuntivi al primo numero 300 dell'ordine equestre (4); il qual numero essendo stato diminuito per le frequenti calamità, fu di nuovo completato dall'ordine equestre in

(1) FLOR. I, 4 — T. LIV. I, 8.

(2) DIONYS. HAL. Lib. II, Cap. 40, pag. III.

(3) T. LIVIO, I, 35.

(4) PLUTARCH. *Gracch.* pag. 867.

forza della legge di Livio Druso (1); sotto G. Cesare essendosi dovuto aggiungere anche i forastieri, il numero dei senatori salì a più di 900 (2); ma siccome l'imperatore M. Antonio ve ne aggiunse molti di più, che per disprezzo chiamavansi *Orcini*, così Augusto ridusse il nuovo Senato all'antico numero di 600 (3); i suoi successori nondimeno ne aumentarono a loro arbitrio il numero.

Il dritto di creare i senatori appartenne da prima ai re, di poi ai consoli, quindi ai censori. Molto stimato era questo corpo; ed esso amministrava giustizia, dispensava cariche, stabiliva circa quanto concerneva la guerra e la pace, e prendeva conoscenza delle cause di gran rilievo, sia pubbliche che private. Ma questa dignità cadde in avvilitamento dacchè i principi cominciarono ad operar tutto a lor capriccio; onde dal Senato più non uscivano dei *senatus consulti*, ma invece immenso numero di acclamazioni e lodi dei principi, i cui esempi s'incontrano di passo in passo in Plinio, in Tacito, o negli scrittori degli Imperatori.

Presso la maggior parte delle repubbliche dei mezzi tempi, come abbbiam detto, il Senato aveva un'origine più o meno aristocratica, fondata sui principii stessi dell'aristocrazia; chi conosce l'organamento del Senato anche della repubblica di Venezia, sa di quali elementi di aristocrazia pura fosse composto, e quante e quali attribuzioni dispotiche tene-se.

Le condizioni di fortuna per l'eleggibilità si sono presso a poco cancellate. Indipendentemente dalla considerazione ch'esso è il consiglio della nazione, esso ha parte nell'esercizio del potere legislativo, ma non si ritenne utile conservargli tutte le attribuzioni del Senato delle antiche repubbliche. Le quistioni di pubblico interesse, che hanno il carattere contenzioso, sono giudicate dalla corte suprema, i cui giudici sono inamovibili. La Francia, allorchè rovesciò la sua monarchia, non adottò la divisione dei poteri delle antiche repubbliche, e le attribuzioni del potere si distribuirono tra l'assemblea legislativa e l'autorità esecutiva, formando con ciò un miscuglio di dispotismo e di repubblica; forma di governo la peggiore che si possa immaginare. La repubblica attuale di Francia non si mostrò migliore di quella dello scorso secolo, ed al presente sentì tutta la necessità di un potere moderatore fra l'assemblea e l'autorità esecutiva. Ove non esiste un Senato, come consiglio nazionale del paese, non si avrà che una concentra-

(1) APPIAN. *De bell. Civ.* I, pag. 630.

(2) DIO. CASS. Lib. 44, pag. 237.

(3) SVET. *Aug. Cap.* 35 — DIO. CASS. Lib. 52, 494. — Lib. LIV, pag. 530.

zione di arbitrii, e in luogo di ravvicinare le diverse parti del territorio mediante garanzie che sieno ad esse comuni, si eleva sul paese un nuovo dispotismo: noi ne vedemmo una prova palese in questi anni in Francia, in cui si dovette creare un Senato, malgrado le opposizioni che i radicali vi fecero.

Ma qui sorge un'altra grave difficoltà. La democrazia non tollera alcun' autorità che si perpetui al potere; eppure un paese non può avere nè costanza ne' suoi disegni, nè legame negli affari del governo, nè un freno nel bollire delle passioni politiche, se non ha un Senato composto di uomini attempati e nominati a vita. Uomini attempati, poichè il gelo degli anni ha senza dubbio raffreddati i bollori delle passioni giovanili, sostituendo al loro posto la prudenza:

Si, la prudenza è la virtù dei vecchi:

Ella cresce cogli anni (1) . . . .

come disse Manzoni. E la prudenza è la virtù indispensabile a chi condivide il governo di un paese:

Ad ogni impresa

Preceder dee tardo consiglio (2) . . . .

. . . . .

Assai più giova,

Che i fervidi consigli,

Una lenta prudenza a' gran perigli (3).

Deve poi essere a vita la nomina dei senatori; imperocchè un consiglio nazionale che si rinnovasse ogni anno od ogni due anni, o pur fosse costituito per elezione, potrebbe partecipare agli inconvenienti del Senato d'Atene; avrebbe soverchia mobilità. E neppure il rinnovamento, come si pratica in America, ci sembra il più adatto al bene del paese; giacchè in certe epoche, in certe circostanze, l'opinione nazionale può assumere un nuovo carattere del momento, una nuova direzione; ora, se il consiglio nazionale dovesse rinnovarsi per un terzo, questo terzo non esprimerebbe la soda volontà del paese intero; soprattutto sarebbe dannoso se il Senato non si trovasse d'accordo col corpo legislativo.

L'esperienza ha poi sempre dimostrata la necessità che il potere venisse suddiviso fra il sovrano e le due Camere, anzichè concentrarlo nel sovrano e in una sola Camera; giacchè allorquando uno Stato sia governato da una sola assemblea di rappresentanti eletti dalla nazione,

(1) MANZONI, *Il conte di Carmagnola*, Atto II, Sc. 3.

(2) METASTASIO, *Alcide*, Sc. 9.

(3) METASTASIO, *Antigono*, Atto III, Sc. 3.

lo Stato si prepara gli strumenti della sua rovina, potendo facilmente una sola Camera elettiva trascendere a quegli eccessi che sono rovinosi anche allorquando vi si è trascinato per generoso impulso; imperocchè anche la virtù ha i suoi limiti:

Ha questa i suoi confini, e, quando eccede,  
Cangiata in vizio ogni virtù si vede (1).

E ben più spesso il potere concentrato trascende, e offende la libertà anche quando evoca lo spettro di libertà a giustificazione degli eccessi; poichè la vera libertà sta nell'uso e non nell'abuso, non nell'intemperanza ma nella moderazione. Un Parlamento siffatto potrebbe divenire, presto o tardi, lo strumento di un partito, come si è veduto in Inghilterra al tempo di Cromwell, e in Francia durante la terribile rivoluzione dello scorso secolo.

Premessi questi pochi cenni storici e le poche considerazioni che vi fanno seguito, veniamo a vedere cosa è il Senato pello Statuto italiano.

Da noi si può definire *un'assemblea di uomini benemeriti della patria, rispettabili per età e considerevoli per cariche coperte o per censo pagato, nominati a vita dal Re.*

La composizione e le attribuzioni del Senato vengono determinate nello Statuto dagli art. 33 al 38, che qui trascriviamo e commentiamo.

• Art. 33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti.

- 1.° Gli arcivescovi e vescovi dello Stato.
- 2.° Il presidente della Camera dei deputati.
- 3.° I deputati dopo tre legislature.
- 4.° I ministri di Stato.
- 5.° I ministri segretarii di Stato.
- 6.° Gli ambasciatori.
- 7.° Gli inviati straordinarii dopo tre anni di tali funzioni.
- 8.° I primi presidenti del magistrato di Cassazione e della Camera dei conti.
- 9.° I primi presidenti dei magistrati d'appello.
- 10.° L'avvocato generale presso il magistrato di Cassazione, ed il procuratore generale dopo cinque anni di funzioni.
- 11.° I presidenti di classe dei magistrati d'appello dopo tre anni di funzioni.

(1) METASTASIO, *Ariazzerse*, Atto II, Sc. 12.

- » 12.° I consiglieri del magistrato di Cassazione e della Camera dei conti dopo cinque anni di funzioni.
- » 13.° Gli avvocati generali o fiscali generali presso i magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni.
- » 14.° Gli uffiziali generali di terra e di mare.
- » 15.° I consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni.
- » 16.° I membri dei consigli di divisione dopo tre elezioni alla loro presidenza.
- » 17.° Gl'intendenti generali dopo sette anni di servizio.
- » 18.° I membri della regia accademia delle scienze dopo sette anni d'esercizio.
- » 19.° I membri ordinarii del consiglio superiore d'istruzione pubblica dopo sette anni d'esercizio.
- » 20.° Coloro che con servizii o meriti eminenti avranno illustrata la patria.
- » 21.° Le persone che da tre anni pagano tre mila lire d'imposizione diretta in ragione dei loro beni o della loro industria. »

Per poter meglio spiegare questo articolo, crediamo opportuno di qui riportare anche l'articolo che segue.

« Art. 34. I principi della famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il presidente. Entrano in Senato a ventun'anno ed hanno voto a venticinque. »

Da questi due articoli si rileva 1.° che la nomina al posto di senatore è di spettanza esclusiva del re; 2.° è fatta eccezione dei principi della famiglia reale che vi fanno parte di pien diritto; 3.° che per la nomina richiedesi l'età di 40 compiuti; 4.° è fatta eccezione in questo ai principi reali, che seggono in Senato a 21 anni e hanno diritto di voti a 25 anni; 5.° che i senatori non possono essere scelti che dalle 21 categorie suenunciate; 6.° che il loro numero non è limitato, ma discrezionale al volere sovrano; 7.° che la nomina di senatore è in vita.

Il mandato del Senato è quello di concorrere colla Camera elettiva e col re alla formazione delle leggi; perciò nessuna legge può avere valore alcuno, se non sia stata approvata da ambedue le Camere; talchè quando una di essa respinge una legge, questa può riproporsi bensì in un'altra sessione, ma non può acquistar forza alcuna dal voto di una Camera sola.

Da taluni si potrà domandare se non possa bastare la costituzione di una Camera di rappresentanti nominati del popolo per controllare l'operato del sovrano, come capo del potere esecutivo, allorchè col

tempo esso cerchi inchinare al dispotismo od a leggi che siano dannose al paese o mal consuevino col progresso dei tempi e della civiltà. A tale domanda, a cui abbiain già consacrate due parole di volo nella prolusione al commento di questo capo, noi risponderemo ora nuovamente con qualche altra considerazione.

Se dalla scuola della storia abbiamo appreso che, allorquando il potere è tutto affidato ad uno solo e passi ereditariamente ne' suoi discendenti possibile egli è che ad ottimo sovrano uno pessimo ne succeda, il quale sconvolga le buone istituzioni per sostituirvene altre cattive, calpesti la libertà per surrogarvi il dispotismo, e spesso ciò possa avvenire non tanto per animo cattivo del principe, quanto per sua inettitudine o troppa facilità a lasciarsi influenzare da tristi uomini che malauguratamente sianglisi posti attorno, — dalla stessa storia però apprendiamo che anche le rappresentanze nominate dal paese possono spesso inchinare a turbolenti disegni, altre volte trascinare lo Stato per vie torte, in causa di inesperienza nella trattazione degli affari dello Stato. Infatti una Camera di deputati da chi è composta? da qualunque cittadino avente l'età voluta dallo Statuto, e nominato dal popolo. Quindi il popolo può nominare alla deputazione persone rispettabilissime per ingegno, per cognizioni, per prudenza politica e amministrativa; ma può anche eleggerci uomini nuovi agli affari dello Stato, o avversi all'ordine politico costituito, o mancanti di quelle cognizioni che sono indispensabili alla buona compilazione di leggi. L'età stessa dei deputati può esser quella in cui le passioni si agitano ancora romorose e che possono soffocare per qualche tempo la fredda ragione, il sodo esame, la prudenza regolatrice d'ogni affare privato e pubblico; spesso ancora può ingenerarsi in loro un concetto esagerato del poter loro, e creare quello spirito indipendente di corpo, che non sa tollerare la parte di azione affidata agli altri poteri; altre volte, riconoscendosi nominati dal popolo, potrebbero ritenersi in obbligo di riguardare soltanto a quello che il popolo vuole, senza considerare se questa pretesa popolare si conformi al diritto che possiede il sovrano, e corrisponda all'interesse generale del paese; da ciò l'assecondamento delle popolari passioni, le quali, soccorse validamente dal potere legislativo, potrebbero trasmodare oltre ogni credere e rendersi minacciose al bene pubblico ed alla sicurezza del paese. In quest'ultima ipotesi il potere sovrano, che tiene presso sè le forze militari, cercherebbe reagire contro le soverchianti pretese; e, per reagire, trasmoderà esso pure, suscitando la guerra civile, dalla quale potrebbe il paese venir trascinato o in

preda della demagogia o dell'anarchia da una parte, o del dispotismo dall'altra; imperocchè amendue le parti, irritate l'una contro l'altra soverchiamente, avranno di mira di schiacciarsi con estremi mezzi, che riuscirebbero tutti a rovina del paese e delle istituzioni veramente libere.

Che se anche la Camera dei deputati si agitatesse in un'opposizione puramente amministrativa, potrà dirsi che quest'opposizione possa riuscir sempre consentanea agli interessi del paese od alle esigenze del progresso? Diamone due esempi: la Camera riuscì eventualmente costituita di elementi preponderanti per gli interessi dell'Italia meridionale; quindi si vorrebbe pretendere dai deputati di quelle provincie di far prevalere interessi speciali di esse: preponderando quei rappresentanti nella Camera (è un'ipotesi e non altro), riuscirebbero a raggiungere il proprio intento, con grave danno dell'intero paese, con nessuna giustizia distributiva, e spargendo il seme che potrebbe germogliare di poi malcontenti ed agitazioni nelle altre provincie che stanno spettatrici dell'ingiusta preferenza, della specialità di favori accordati ad alcune, mentre tutto il paese dovrebbe concorrere a pagarne le spese; come si potrebbe ora rimuovere questo pericolo? con un terzo potere (il Senato) che, più attempato, più esperto, non chino a facili passioni, riconoscendo l'ingiustizia di quei provvedimenti li respingesse per propria parte.

L'altro esempio di pericoli di provvedimenti reazionarii, noi l'abbiamo allorchè, come si vide in questi ultimi tempi nell'assemblea francese, o vi prevalga il clericalismo o deputati avversarii alla forma di governo che domina nello Stato. E se i reazionarii sono prevalenti per numero, dovrà il paese subirne le triste conseguenze? dovrà il paese pericolare la propria esistenza politica per una maggioranza reazionaria nella Camera? Ecco provata la necessità di un terzo potere che sieda come moderatore fra il sovrano e la rappresentanza nazionale.

E in caso di collisione fra i due poteri, quello sovrano e quello popolare, si potrebbe forse sperare moderazione dalla parte che predominasse? Il sovrano, trovandosi offeso nella propria dignità e manomesso nel proprio potere, vorrebbe vendicar l'opposizione mossagli e prevenire che si riproduca; e per prevenirla porrebbe in atto tutti quei provvedimenti che valgano a soffocare ogni influenza popolare: da ciò la libertà scomparsa: — da sua parte il potere popolare, se ha il sopravvento, s'ingalluzzirebbe troppo facilmente, esalterebbe le masse, esagererebbe i mezzi di guarentirsi per l'avvenire, vorrebbe

rivendicare tutti i suoi diritti; ma nella rivendicazione trasmodando (la storia ci insegna essere ciò quasi sempre avvenuto), scambierebbe la licenza per libertà, l'abuso per uso, la demagogia per democrazia, l'anarchia per ordine, e precipiterebbe nel fatale abisso in cui fu trascinata la rivoluzione francese dello scorso secolo, che condusse al regime del Terrore, la più spaventevole, iniqua e crudele tirannia popolare che non si sia mai praticata dai sovrani dispotici.

Ecco il danno di due poteri che stieno da soli di fronte: ecco la necessità logica e politica che abbia a sorgere di mezzo a loro un terzo potere, che possa essere moderatore fra l'assemblea popolare e il potere regio. E questo terzo organismo dell'ordine e della prosperità dello Stato fu costituito nel Senato, chiamato in Inghilterra *Camera alta o dei Lord*, come viene chiamata in quel paese *Camera bassa o dei Comuni* quella corrispondente alla nostra Camera dei deputati.

Affinchè però il Senato possa avere importante influenza e corrispondere alla sua alta missione, fa d'uopo ch'esso sia circondato da da quel prestigio che sa ispirare rispetto, e dargli l'autorità che gli necessita. Per ottenere queste qualità, fa d'uopo che tutti i suoi componenti possiedano una posizione sociale che li renda per sè stessa già stimati, e che abbiano quella età che faccia presumere in loro l'assopimento delle passioni istantanee e romorose, e il possesso di quella soda esperienza e prudenza, che soltanto col volger degli anni s'acquistano: perciò lo Statuto enumera i casi nei quali solo possono nominarsi i senatori.

Qui sorge un'altra questione; a chi, cioè, debba spettare il diritto di nominare i membri di quest'assemblea. Senza dubbio questo diritto non potrebbe spettare alla Camera dei deputati, composta di membri che lasciano presumere per lo meno inferiorità di conoscenza, di esperienza e di prudenza nella trattazione degli affari pubblici; non al popolo, giacchè si verificherebbe l'inconveniente di nominare un'altra assemblea eguale a quella dei deputati, senza suggerirsi sempre a quell'esame dell'ingegno, dell'onestà, dell'esperienza, che sole possono costituire il carattere del senatore. Spetterà quindi al potere che si trova collocato più in alto, al potere reale. Ma potendo dubitarsi che il re, che nomina i senatori, potesse esercitare influenza o pressione su di loro, così venne sancito che i senatori sieno nominati a vita, quindi inamovibili, irrevocabili dalla carica, incensurabili, indipendenti; non potendo, dopo la loro nomina, temere più di venir rimossi o censurati se si trovano in urto col sovrano.

Un difetto che potrebbe però verificarsi nella Camera dei senatori

si è quello che, essendo a vita, potrebbe formarsi uno spirito di corpo con idee reazionarie, e tali da imporre allo stesso sovrano che ne ha nominati i membri; di modo che, mentre si avesse a temere che la Camera dei deputati trascendesse in eccessi sulla via del progresso, avesse poi al contrario il Senato a frenare il corso del graduale progresso e dello sviluppo della nazione coll'inspirarsi ad un invincibile conservantismo, immobilizzando ogni progredimento economico o politico, equivalente a suicidio dello Stato. Onde ovviare ad un tale inconveniente, lo Statuto dispose che il numero dei senatori non fosse limitato, affinchè il sovrano avesse il mezzo d'introdurre in grembo al Senato quel numero di nuovi senatori che fosse sufficiente a rompere la maggioranza dei conservatori reazionarii, ed obbligar anzi questi a seguirli, rimorchiandoli con una nuova maggioranza.

Se i membri del Senato devono venir nominati dal re, ragione vuole che anche il suo capo, o coloro che ne possono far le veci in sua assenza, debbano venir nominati dal re. E in tal senso si esprime l'articolo 35 così concepito: « Il presidente e vice-presidenti » del Senato sono nominati dal re. Il Senato nomina nel proprio seno » i segretari. » Quest'ultima aggiunta, con cui si attribuisce a quell'assemblea la nomina dei segretari, non ha importanza alcuna, giacchè egli è ben giusto che la nomina a cariche subalterne nel Senato debba venir fatta dagli stessi senatori; ma siccome questa carica è pur essa molto delicata, così lo Statuto ebbe a stabilire che la nomina debba farsi fra i membri stessi del Senato.

L'art. 36 stabilisce: « Il Senato è costituito in Alta Corte di giustizia, con decreto del re, per giudicare dei crimini di alto tradimento o di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i ministri accusati dalla Camera dei Deputati. » Cosa è il tradimento? È l'abbandonare una causa che si dovrebbe riguardare come propria e difendere con ogni sforzo, e ciò per sordido guadagno, per abietta vigliaccheria, o per detestabile passione. Quindi si chiama nelle moderne legislazioni penali *Alto tradimento* l'atto pel quale alcun privato attenti alla sicurezza dello Stato, e particolarmente contro la sicurezza esterna. Anticamente chiamavasi delitto di *Lesà Maestà*, col cui nome indicavansi tutti quegli atti tendenti direttamente ed immediatamente alla distruzione della società o delle persone che la rappresentano. Dionisio di Alicarnasso ricorda una legge di Romolo, la quale immolava alle furie infernali il traditore della patria, e permetteva ad ognuno di ucciderlo impunemente. Fino alla dittatura di Silla erano compresi fra i delitti di lesa maestà i seguenti: suscitare nemici alla repubblica

o dare in mano agl'inimici un cittadino; turbare la sicurezza pubblica colle assemblee notturne; le congreghe clandestine. La legge Apuleia comprese in questa classe di delitti l'eccitare sedizioni fra i cittadini; e per una legge, che porta il nome di Varo, vi si comprese anche l'atto di eccitare gli alleati ad armarsi contro la patria. La legge Cornelia estese il carattere criminoso ad altri fatti; e fu dessa confermata da Cesare, accresciuta da Augusto, resa eccessiva e tirannica da Tiberio, che estese alle parole, ai segni, alle imprecazioni, alle azioni stesse più indifferenti il delitto di lesa maestà; ed è terribile descrizione quella fatta da Tacito circa la raffinata severità con cui applicavasi quel terribile disposto della legge anche agli atti di nessuna importanza, e spesso anche innocenti. Non entriamo nelle storie dei successivi tempi, giacchè allora pure noi vi troviamo esagerato il disposto della legge sopra tale materia, crudeli le punizioni, barbaro il modo d'applicazione. Ne citeremo alcuni esempi. Uno degli articoli della giurisprudenza francese d'allora sanciva che, nei casi di lesa maestà, la semplice volontà di commettere il delitto, disgiunta da qualunque atto, e manifestata anche dopo che questa volontà stessa più non esistesse, dovesse punirsi colla pena del reato consumato. La storia di Francia ci presenta più casi in cui tale disposizione di legge ebbe a verificarsi, come ebbe ad eseguirsi la ingiusta sanzione penale stabilita. Diamone alcuni esempi. Un nobile si confessò in punto di morte di aver nutrito, in una cert'epoca di sua vita, l'intenzione di uccidere il re Enrico II; il confessore, violando il suo dovere, ne rese avvertito il Procuratore generale, il quale dispose che, guarendo, si procedesse contro quel nobile. Riavutosi infatti dalla sua infermità egli fu processato in seguito alla sua confessione con cui aveva manifestata l'intenzione di un tempo di commettere un reato di lesa maestà, e fu condannato a morte, e la sentenza fu eseguita. — Un priore de' Domenicani di Parigi fu condannato, in esecuzione di un decreto del 20 giugno 1590, ad essere squartato da quattro cavalli per avere lodato pubblicamente Giovanni Clement, assassino di Enrico III. — Nelle leggi della maggior parte d'Europa comprendevansi fra i colpevoli di questo reato, non solo chi effettivamente vi attentava o lo consumava oppure i complici suoi, ma ben anche coloro che, avendo cognizione di una congiura, non ne avvertissero tosto le autorità, rendendo così giuridicamente obbligatoria la delazione. In Firenze Bernardo Del Neri, gonfaloniere, fu condannato a morte per non aver rivelata una congiura contro il governo. — Il codice penale austriaco del 31 maggio 1815 al § 55 stabiliva essere *considerato come correo colui che deli-*

*beratamente tralascia di denunciare all'autorità un reo di alto tradimento che siagli noto, a meno che non risultasse dalle circostanze che, non ostante l'ommissa denuncia, non fossero a temersi dannose conseguenze.* E per questa mancata delazione quel codice comminava la pena del carcere duro in vita! Il codice austriaco poi del 27 maggio 1852 al § 61 mitigò quel disposto, ma mantenne l'obbligo della denuncia; esso era concepito nel seguente modo: *Si rende correo dell'alto tradimento anche colui che deliberatamente omette di denunciare all'autorità un'impresa di alto tradimento, od una persona di cui gli è nota una tale impresa, in quanto poteva fare la denuncia senza esporre a pericolo sè ed i suoi attinenti o quelle persone che stanno sotto la sua legale protezione, e se non risulti dalle circostanze che, non ostante la tralasciata denuncia, non è più a temersi alcuna perniziosa conseguenza.* Tale mancata delazione veniva punita col duro carcere da 5 a 10 anni. Il codice 21 maggio 1819 delle Due Sicilie sanciva nell'art. 144 delle leggi penali la pena della reclusione contro chiunque abbia conoscenza di un misfatto di lesa maestà, se fra ventiquattro ore non ne rilevi al governo od alle autorità amministrative o giudiziarie le circostanze che gliene sieno pervenute a notizia. Pel'art. 146 esentua soltanto da quella imputabilità il coniuge, gli ascendenti o discendenti, i fratelli e sorelle in secondo grado, e gli affini negli stessi gradi dell'autore del reato non rivelato. Anche il codice napoleonico dei delitti e delle pene pel regno d'Italia, del 12 novembre 1810, stabiliva all'art. 103 pene contro i non denunziatori, le quali erano per l'art. 104 la pena della reclusione pel crimine di lesa maestà; per l'art. 105 la pena della detenzione da due a cinque anni, e con multa da L. 500 a 2,000, per gli altri crimini o cospirazioni; dichiarando poi per l'art. 106 non potersi la mancata denuncia scusare col titolo di non avere approvato il reato, ed anzi di esservi opposto o cercato di dissuaderne gli autori; escludendosi soltanto i parenti. Anche il codice penale della repubblica e cantone del Ticino del 1 luglio 1816, all'art. 108 sanciva la pena dell'interdizione o sospensione dall'esercizio dei diritti civili, e della multa del 2.º al 4.º grado, pei rei di colpevole reticenza, venendo tali riputati tutti quelli che, avendo cognizione di alcuno dei delitti di Stato (contro la sicurezza del paese, non ne avessero fatta immediata denuncia ad una pubblica autorità. Anche il codice sardo, del 26 ottobre 1839, all'art. 204 e seguenti sancisce le pene della reclusione, del carcere e della multa per chi mancava di rivelare i crimini che compromettono la sicurezza interna od esterna dello Stato, anche se non li avesse

approvati, ed anche se vi si fosse opposto o cercato dissuaderne gli autori. Il codice penale sardo del 1859 cancellò per altro questo vergognoso obbligo di rivelazione, il quale, in altri termini, obbligava allo spionaggio. Vediamo quindi la gran differenza che passa fra la condizione del cittadino sotto i governi assoluti, e quella del medesimo sotto le nostre liberali istituzioni — Venne quindi devoluta all'Alta Corte di giustizia la conoscenza dei reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, perchè interessano troppo direttamente la esistenza politica del paese, e perchè la pena dell'alto tradimento essendo gravissima, la pena capitale, importava che ne fosse giudice la Corte più alta del paese. Pei Romani pure la pena per tale reato era quella della morte, la quale si eseguiva col gettare i condannati alle belve ond'esserne divorati, o pure coll'arderli vivi. In Francia si eseguiva la condanna col tormentare con tenaglie roventi il suppliziando, e poscia farlo squartare da quattro cavalli, previa ammenda onorevole e pubblica confessione del fatto; confiscandosi quindi i beni lasciati. A tale pena furono sottoposti, tra gli altri, Chatel per aver attentato alla vita del re Enrico IV, Ravaillac per averlo ucciso, e nel 1757 Roberto Francesco Damiens per l'attentato contro la persona del re.

« Vigliacco e misero fu sempre tenuto, dice Castiglioni, chi non ha senso d'onore e di carità nazionale; traditore chi fa mercato della sua patria collo straniero. I nomi di Graiano d'Asti, di Triulzio di Milano, e di quanti altri rinnegati ricorda la storia, corrono esecrati per le bocche di tutti gl'Italiani; e il popolo, che nel suo linguaggio scolpisce gli affetti, chiama il traditore del suo paese col nome di parricida; mentre di coloro che fecero olocausto di sè alla patria, ricorda il nome attraverso i secoli con pie tradizioni, tra i confidenti famigliari colloqui ne raccomanda le gesta alla memoria dei figli, e recita loro divotamente la preghiera dei morti (1). »

Lo stesso articolo 36 stabilisce poi quanto segue: « In questi casi » il Senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi che degli » affari giudiziarii per cui fu convocato sotto pena di nullità. » Se il Senato deve sedere come Alto Tribunale di giustizia, egli è senza dubbio indispensabile ch'esso si spogli d'ogni passione politica non soltanto, ma ben anche di ogni considerazione politica non tenga calcolo se non in quanto riguardi la giustizia che deve esercitare; per cui non deve fare apprezzamenti estranei a quelli di diritto; non deve

(1) CASTIGLIONI, *Della Monarchia parlamentare*, Vol. II, Parte III, Sezione II, Capo II.

osservare se il tale o tal altro fatto sieno i più profittevoli alla nazione, ma unicamente se il fatto dedotto in esame presenti elementi di violazione della legge, e se un cittadino abbia attentato alla vita del capo dello Stato od abbia intrapresi tali atti da pericolare la sicurezza interna od esterna della nazione. Il Senato deve spogliarsi in tale circostanza d'ogni veste di corpo politico ed amministrativo, ed indossare esclusivamente la toga del magistrato giudiziario: ciò non facendo, qualsiasi suo atto darebbe luogo a nullità; cioè annullerebbe il giudizio pronunciato. E in ciò dobbiamo osservare che, in caso di nullità, è norma delle leggi di procedura penale che si debba far luogo, sull'istanza della parte condannata o di chi funge le mansioni di pubblico ministero, all'annullazione della sentenza di condanna e degli atti che l'hanno preceduta, a cominciare dal primo atto che riveli il carattere di nullità; cioè, in tal caso, da quell'atto in cui il Senato dimostri d'essersi allontanato dalle severe norme della procedura giudiziaria per ispirarsi a passione politica od appoggiarsi a ragione di esclusivo politico interesse.

All'art. 37 lo Statuto dispone che: « Fuori dei casi di flagrante » delitto, niun senatore può essere arrestato se non in forza di un » ordine del Senato. Esso solo è competente per giudicare di reati » imputati a' suoi membri. » Senza dubbio era ciò indispensabile al carattere ed alla dignità della prima Camera del regno, onde accrescerle lustro e circondarla di quel prestigio che è tanto necessario perchè potesse spargere raggi di autorità nel paese. D'altronde, se il Senato è nei casi più gravi dello Stato ritenuto come Alta Corte di giustizia, egli è evidente ch'esso rappresenta il più alto grado della magistratura, e sarebbe sommamente disdicevole e infirmerebbe la sua autorità se fosse possibile che un'autorità inferiore potesse arrestare i suoi membri e giudicarli. È ammesso soltanto il caso di flagrante reato per poter giustificare un arresto di uno de'suoi membri, giacchè la flagranza riscontrandosi nel fatto di sorprendere un individuo nel punto in cui attenta o consuma un reato, egli è dall'ordine pubblico richiesto che vi si provveda. — Notisi qui, che anche i deputati, come vedremo, godono di immunità personale, a sensi dell'art. 45, ma colla differenza che essi non possono venir arrestati durante la sessione della Camera, mentre i senatori non possono venir arrestati mai, eccettuato il caso di flagranza: di più, pei deputati non si può procedere criminalmente senza il previo consenso della Camera, mentre pei senatori non si può nemmeno procedere avanti. l'autorità penale, ma il Senato solo è quello competente a giudicare dei reati imputati a' suoi membri.

L'art. 37 dello Statuto nostro fu copiato letteralmente dalla Carta francese del 1830, e il privilegio senatoriale di non essere arrestato si estende anche all'arresto in via commerciale; e Berriat Saint-Prix, commentando gli articoli della Carta francese che si riferiscono al Senato, emise una opinione come la nostra.

L'art. 38 è così concepito: « Gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei membri della famiglia reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito nei suoi archivii. » Fatta astrazione qui della poca disposizione logica degli atti a cui è chiamato il Senato a far da ufficiale di stato civile, inquantochè prima delle nascite si dovevano indicare i matrimoni, come effetto quelle di questi, senza dubbio merita considerazione il disposto del presente articolo, pel quale il re stesso chiama una parte della nazione a regolarizzare alcuni atti civili della massima importanza, quali sono quelli dei matrimoni, delle nascite e delle morti dei membri della R. Famiglia; ed in tal caso non si potevano affidare a corpo più elevato e indipendente atti così delicati ed importanti nella quistione di successione specialmente.

Ecco svolti e commentati gli articoli dello Statuto riguardante il Senato; e vi ci siamo diffusi un momento, giacchè questa prima Camera ha una grandissima importanza nello Stato, servendo, come abbiam veduto, come contrappeso fra i poteri dello Stato, gravitando dalla parte del re quando il popolo trasmodi o i suoi rappresentanti si lascino dominare da passioni, o mal si regolino nell'esercizio dei loro diritti, — oppure gravitando esso verso il popolo quando il peso dell'autorità reale, premendo di troppo, rompa l'equilibrio dei reciproci diritti ed obblighi. In altri termini, il Senato è quello che tende ad equilibrare i poteri.

---



## CAPO IV.

### **Della Camera dei Deputati.**

Cosa si intende per Camera nel significato costituzionale?

Per una coincidenza assai curiosa, si ritrova negli Stati retti da istituzioni rappresentative l'uso di una denominazione metonimica (1) per significare tanto le assemblee popolari, quanto il locale ove si radunano, adoperandosi comunemente il nome del contenente o di parte di esso per indicare il contenuto, chiamandosi nei diversi paesi *Camere*, *Corti*, *Case*; da noi e in Francia, per esempio, le si dicono *Camere*, in Spagna ed in Portogallo *Corti* (*Cortes*), in Inghilterra *Case* (*house*), *Casa dei pari* e *Casa dei comuni*.

Il sistema elettivo è istituzione naturale della democrazia; e, senza parlare di Sparta, di Atene e di altri governi forastieri, vediamo ora nei primordii di Roma come si regolasse il governo. Nei primi tempi eravi la forma aristocratico-repubblicana: il poter legislativo era affidato ai comizii, l'esecutivo al re, che era elettivo, ma teneva in sua mano, come giudice supremo esecutivo, anche il potere giudiziario e il comando supremo degli eserciti. Il re era anche capo del Senato, che originariamente gli sedeva a fianco onde temperarne il potere; ma da ciò ne sorse antagonismo fra re e Senato; da ciò ne venne l'aiuto della plebe ai patrizii, e questi divennero gli autori della cacciata del re. Ritornati però questi ultimi, la storia del passato suggerì a Servio Tullio ed a Tarquinio il vecchio di introdurre importanti riforme, il cui scopo fu di ordinare la plebe che era accresciuta grandemente in causa delle conquistate città. Servio Tullio affidò maggiore autorità ai vecchi, divise la città in cinque classi, alle quali vi aggiunse una sesta, composta dei proletarii; suddivise poi ogni classe in centurie, aventi un voto per ciascheduna. La base della composizione delle classi fu il censo *assili* (da *assis*, moneta, perchè pagavano secondo il loro avere), tranne la classe dei proletarii, non possedente alcun bene di fortuna, ma soltanto prole. A poco a poco però la monarchia divenne ereditaria, e il potere elettivo fu ristretto di assai.

(1) *Metonimia* è una figura rettorica, pella quale si pone nel dire la causa per l'effetto, o l'effetto pella causa, il soggetto pel predicato, il contenente pel contenuto, e viceversa.

Premesso questo cenno storico, veniamo a dar qualche cenno dei Parlamenti odierni. Il numero delle Camere e quello de' suoi componenti variò a seconda dei paesi, delle costituzioni e delle popolazioni. La Dieta svezzeze contava un di quattro Camere; gli antichi Stati di Francia e le antiche Cortes della penisola iberica ne contavano tre; e le costituzioni del 1791 e del 1793, del resto assai divergenti, ammettevano una sola Camera, come era stato pur stabilito dalla costituzione spagnuola del 1812, e come si usò anche sotto la repubblica francese dopo la guerra prussiana sino al dì d'oggi; nelle monarchie rappresentative d'Europa, quanto nelle repubbliche americane, e come si trovò necessario di fare oggidì anche nella repubblica francese, il numero delle Camere venne portato a due.

Con quali nomi si distingue nei varii paesi la Camera *elettiva* dalla *senatoria*?

È chiamata Camera *rappresentativa*, perchè composta di rappresentanti della nazione; è detta anche Camera *elettiva* perchè i suoi membri sono eletti dal paese; si denomina Camera dei *deputati*, perchè i suoi componenti vengono deputati dalla nazione a rappresentarla; in altri paesi è chiamata Camera *bassa*, ritenendosi inferiore al Senato, che vien distinto in quei paesi per Camera *alta*. La Camera dei deputati può quindi definirsi per « assemblea di rappresentanti del » paese, eletti dal popolo, e che concorrono col re e col Senato alla » formazione di tutte le leggi dello Stato, e controllano l'operato del » potere esecutivo coll'approvarne o disapprovarne i bilanci delle » spese, concedere somme per le spese necessarie, approvare o di- » sapprovare i trattati coll'estero, che le vengono sottoposti, porre in » istato di accusa i ministri che traviassero dal cammino segnato dalle » leggi o dar loro soltanto un voto di sfiducia, oppure di fiducia, » mediante *Ordini del giorno*. »

Il *Parlamento* nazionale (così detto dalla pubblica discussione che vi si fa d'ogni atto, dal dritto d'ognuno di parlare) disamina le leggi che gli sono proposte dai ministri e le approva o le rigetta, oppure le rimanda a nuovi studii, ovvero propone, per mezzo d'alcuno dei suoi membri, le leggi che crede necessarie al paese, e in pubblica discussione le approva, rigetta, o ne rinvia la trattazione ad altr'epoca, od ordina nuovi studii.

Quand'è il ministero che propone una legge, questi espone le cause ed i motivi che suggerirono la proposta di tale legge, e l'esposizione di questi motivi si chiama nel linguaggio parlamentare: *Relazione alla proposta di legge*. Tale relazione e la proposta vengono stampate e

distribuite, coi documenti che le accompagnano, a ciascun membro dell'una e dell'altra Camera, secondochè all'una piuttostochè all'altra sia stato presentato il progetto di legge; il quale da essa viene rimandato agli *Uffizii*.

Gli uffizii sono tante sezioni in cui si dividono le due Camere, e in esse sono distribuiti i membri che rappresentano il Parlamento in proporzione del numero complessivo. Questi membri vengono estratti a sorte ogni mese, talchè possono cambiar uffizio di mese in mese. Ogni uffizio ha un presidente, un vice-presidente e un segretario, tutti tolti fra i membri che vi fanno parte; ogni uffizio elegge un commissario, incaricato a suo nome di sostenere o combattere una legge proposta. I varii commissarii costituiscono la *Giunta* stabilita dall'art. 55 dello Statuto. Questi varii commissarii eleggono poi fra loro un *relatore*, incaricato di esporre alla Camera le ragioni per le quali nei singoli uffizii si è creduto opportuno di approvare, rigettare od emendare una proposta di legge. L'esposizione di queste considerazioni chiamasi *relazione*, la quale viene stampata e distribuita a tutti i deputati, e poscia si fissa il giorno in cui debba aver luogo la discussione, che deve avvenire in pubblica seduta e sopra ogni articolo, come vedremo; e ciascun deputato può combattere, approvare, proporre emendamenti, restrizioni, ampliamenti. Chiusa la discussione, si passa allo squittinio segreto, cioè alla votazione segreta per pallottole, o per fave bianche e nere, mediante l'appello nominale. Qualora una proposta di legge sia approvata, passa all'altra Camera, e se questa vi si associa nell'approvazione, la legge votata si trasmette al re per la sua sanzione. Se la proposta è respinta dall'una o dall'altra delle due Camere, la si passa agli archivii. Qualora una Camera introduca emendamenti alla proposta già approvata da un'altra, allora la si ritorni a quest'altra perchè l'approvi o respinga così emendata.

Prima di chiudere questi cenni preliminari, crediamo merito dell'opera di spendere due parole per accennare una quistione che al presente va agitandosi in varii luoghi, e venne pure presso di noi già posta in campo, quale è quella del modo con cui debba verificarsi l'elezione; se, cioè, per concorso propriamente di tutta la nazione (detto *suffragio universale*), oppure per concorso delle persone che rappresentano il censo e l'intelligenza mediante possesso di diplomi accademici.

I fautori del suffragio universale sostengono che in un governo costituzionale essendo chiamata la nazione a partecipare al governo dello Stato, tutti hanno diritto di avervi parte, giacchè l'esclusione non si-

gnificherebbe altro che privilegio di alcune caste, le quali, costituendo la minoranza, s'imporrebbero alla maggioranza, formerebbero una specie di oligarchia, infirmerebbero il principio sancito dallo Statuto nostro, che *tutti sono eguali dinanzi alla legge, tutti godono EGUALMENTE i diritti civili e politici*, ecc. (art. 24); e con quella specie di oligarchia si consacrerrebbe il privilegio, che in uno Stato libero non deve esistere. Infine i fautori del suffragio universale dicono che è un' infamia il colpire d'esclusione quelli che non possiedono beni materiali, mentre essi possiedono il lavoro, ch'è il vero e principale produttore della ricchezza; che in un governo libero il contadino e l'operajo devono essere, in faccia allo Stato, eguali ad ogni altro cittadino; che infine è contro ogni legge di natura che la minoranza imperi e la maggioranza obbedisca.

Gli avversarii per l'incontro, cioè quelli che combattono il suffragio universale e sostengono la necessità di un suffragio circoscritto a date condizioni, riconoscono pure sotto il punto di veduta logica la necessità del suffragio universale, ma vi oppongono la difficoltà dell'applicazione pratica ed i pericoli che potrebbero emergere. Le società, dicono, non si lasciano condurre dalle strette regole del calcolo; bisogna che si arrestino, sotto il pericolo di perire, allorchè si tratta di spingere troppo oltre le conseguenze di un principio. — Una seconda obbiezione che oppongono gli avversarii del suffragio universale è la seguente. Lo scopo della società è lo sviluppo di tutte le forze, il miglioramento di tutte le classi e la maggior felicità comune; ora, per raggiungere questo scopo, bisogna che le società sieno dirette dagli uomini più zelanti e più intelligenti; bisogna adunque che sieno scelti dal fiore dei cittadini e non già fra tutti indistintamente. La sovranità del popolo, ridotta alla sua espressione materiale, non sarebbe altro che il dispotismo brutale del numero. — Una terza obbiezione. I deputati scelti dal suffragio universale avrebbero la direzione suprema dello Stato, e le quistioni di governo più difficili sarebbero sottoposte ai medesimi; ora, non sarebbe un assurdo il mettere tutte queste quistioni nelle mani di una moltitudine sempre ignorante, e sovente trascinata da passioni?... — Una quarta obbiezione. La facoltà di eleggere la rappresentanza nazionale non è solamente un diritto, ma un dovere ben anche. Il cittadino che l'esercita non è solamente responsale a sè stesso, ma lo è verso l'intera società. Ora, sarebbe un assurdo l'esigere siffatta responsabilità da coloro che non hanno nè talento, nè lumi.

Ci dispensiamo di riprodurre le difese dei sostenitori del suffragio

universale, e le repliche degli avversarii, dovendoci noi qui limitare ad un commento dello Statuto in genere, anzichè allo sviluppo di una specifica quistione. Chiuderemo con alcune idee di un vivente pubblicista, Boccardo, il quale dopo aver dimostrato come per esercitare il diritto di voto si richieda quella indipendenza, che non può avere chi per cagion di miseria e per dipendenza di lavoro non può esprimere francamente la propria volontà senza pericolo di perdere il lavoro stesso, egli, dopo aver mostrata la necessità dei lumi per formarsi un giusto criterio nell'elezione, soggiunge: « Con tali osservazioni noi non intendiamo recare sfregio alle classi inferiori e braccianti. Queste classi non hanno punto minore affetto di patria che le altre, e sono spesso capaci dei più eroici sacrificii, la cui virtù è in loro tanto più ammirabile, in quanto non è ricompensata nè dalla fortuna nè dalla gloria... Ma altra cosa è il sentimento del dovere e l'amor di patria che dà il coraggio di morire pel proprio paese; altra l'abilità di conoscerne e di gerirne gli interessi. Ora le moltitudini che possiedono spesso la prima di queste doti, difettano assolutamente dell'ultima: schiave pur troppo dell'ignoranza, della superstizione e dell'abitudine, seguono con cieca imitazione chi grida più alto e chi ha più audacia o più scaltrezza per impadronirsi di loro. La storia dei Gracchi abbandonati dal popolo che difendevano; quella di Aristide sbandito perchè *giusto*; quella di Arnaldo di Brescia lasciato ardere dalla plebe silenziosa; quella di tutti i pretendenti d'Inghilterra, di Spagna e d'Italia, sostenuti pur troppo da turbe di contadini rozzi e fanatici, queste istorie e tante altre somiglianti (che troppo lungo sarebbe il riferire) dovrebbero persuadere i fautori del suffragio universale che, meno casi estremamente eccezionali, è questa la più pericolosa e la meno liberale arma possibile del politico arsenale (1). »

Passiamo ora a commentare i singoli articoli di questo capo.

L'art. 39 dello Statuto è così concepito: « La Camera elettiva è » composta di deputati scelti dai collegi elettorali, conformemente » alla legge. » La disposizione di quest'articolo stabilisce la differenza fra il Senato e la Camera dei deputati; quello, tutto di nomina reale; questa di nomina esclusivamente popolare. Plinio opinò esser migliori le istituzioni elettive delle altre, e disse che: » In uno » Stato libero giovano maggiormente a farlo grande e temuto e ri- » spettato le dignità elettive e temporanee, nessuna preminenza se

(1) Boccardo, Opera citata, Parte II, cap. 7, pag. 87, 88.

» non quella che dà la virtù, nessuna potenza se non quella delle  
 » giuste leggi (1). » Se questo però può esser vero in quanto ad al-  
 cune cariche, poichè, errandosi, è rovinato il paese se esse siano a  
 vita, non sono esse per altro giovevoli in altri casi, perchè negli eletti  
 potrebbe mancare ogni pratica esperienza, le cognizioni necessarie  
 degli uomini, dei luoghi, dei bisogni diversi, ecc., e potrebbero in-  
 vece venir balzati dalla carica allorchè avessero acquistate pratica  
 esperienza e le cognizioni necessarie; d'altronde l'instabilità nelle ca-  
 riche non può generare quell'amore all'ufficio, quello zelo al servizio,  
 quell'eccitamento a perfezionarsi nelle materie da trattarsi, perchè  
 chi nè investito sa di poter lasciare il posto ad un dato termine. In  
 fine, non tutte le cariche sono suscettibili di venir affidate per ele-  
 zione, ma si richiedono dati requisiti, e si presenta meglio il principio  
 delle nomine per concorso pubblico. Fra queste cariche non è del  
 certo quella della rappresentanza popolare, la quale, appunto pel suo  
 carattere di rappresentanza, deve sempre rappresentare il popolo di  
 una generazione e non più, altrimenti i rappresentanti nominati oggi,  
 finirebbero da qui a 40 anni a rappresentare i figli degli elettori, e  
 non più gli elettori stessi. Quindi la nomina temporanea viene affi-  
 data all'opera del popolo; e questo esercita il suo diritto col mezzo  
 di collegi elettorali.

Per *collegio elettorale* poi s'intende quel numero di elettori che si  
 trova in specificate località, nelle quali viene diviso il paese per ri-  
 guardo alle elezioni; nello stesso modo che vien diviso, per esempio,  
 in mandamenti in riguardo alla parte amministrativa, come in pre-  
 ture mandamentali per riguardo agli affari giudiziarii. *Elettori* poi  
 son tutti cittadini che posseggono dati requisiti che vengono specifi-  
 cati dalla legge elettorale; questi requisiti vengono stabiliti tanto  
 per poter esser *elettore*, quanto vengono determinati per poter essere  
*eletto*. Fra i requisiti per poter essere elettore, vi è quello di posse-  
 dere un reddito che soggiaccia ad una data imposta governativa, op-  
 pure essere membri effettivi di accademie approvate dal re, o di  
 camere di agricoltura, di medicina, o dell'associazione agraria, od es-  
 sere direttore di comizii agrarii; ovvero essere professore insegnante  
 o emerito, o dottore di collegio universitario, o professore insegnante  
 od emerito nelle regie accademie di belle arti o degli istituti pubblici  
 d'istruzione secondaria e tecnica e delle scuole normali; o essere  
 funzionario o impiegato civile, tanto di nomina regia che addetto

(1) PLINIO, Panegirico di Trajano, Cap. I.

agli ufficii del Parlamento, tanto in attività di servizio che a riposo con pensione; oppure essere insignito d'uno degli ordini equestri del regno, od essere laureato o avere altro grado equivalente in alcuna delle facoltà universitarie; o in fine essere procuratore presso i tribunali o corti di appello, o essere notajo, ragioniere, liquidatore, geometra, farmacista o veterinario approvato, o agente di cambio o sensale, legalmente esercenti; oppure gli esercenti commercio, arti, industrie, purchè il valore locativo dei locali da essi occupati nel comune ascenda a L. 200 nei luoghi di minore popolazione, e non sia inferiore di L. 600 pei luoghi di popolazione maggiore.

Da tutto quanto abbiamo detto ne consegue che: 1.° Ogni cittadino, che in sè riunisca le condizioni volute dalla legge, ha diritto di partecipare alla gestione dei pubblici affari, costituenti la sovranità nazionale; ma che risultando d'altra parte impossibile che tutti i cittadini possano direttamente concorrere all'esercizio di tali sovranità, giacchè una grande e popolata nazione non potrebbe del certo governare immediatamente sè medesima, così si presenta la necessità ch'essa elegga persone che la rappresentino nell'assemblea nazionale e facciano gli interessi del paese: da ciò i diritti di *elettorato* e di *eleggibilità*, ossia i diritti che hanno i cittadini d'essere *elettori*, e quelli di poter essere *eletti*; o, in altri termini, il diritto al paese di nominare proprii rappresentanti (*elettori*), e l'attitudine di essere come tale eletto (requisiti per essere deputato). — Sorge poi qui un'altra quistione che ha occupato per lungo tempo i pubblicisti; la quistione, cioè, dell'elezione *diretta* od *indiretta*. Chiamasi elezione *diretta* quella che si opera direttamente dagli elettori: — chiamasi *indiretta* la elezione che ha per sistema la nomina di un certo numero di mandatarii, i quali siano incaricati poi di eleggere i rappresentanti della nazione. Con tale sistema la scelta del deputato non è fatta direttamente dai cittadini elettori, ma in secondo grado dai cittadini incaricati dagli elettori stessi; ma l'esperienza dimostrò che un simile modo di procedere all'elezione dei rappresentanti della nazione non poteva esprimere scrupolosamente il sentimento della medesima; e che d'altronde complicava inutilmente le operazioni elettorali. Egli è perciò che si preferì l'elezione diretta, o in primo grado, col cui mezzo gli elettori si pongono in diretta conoscenza degli individui più idonei a rappresentarli, e li eleggono poi essi direttamente, senza intermediarii. — 2.° Ne consegue che ciascun membro della Camera dei deputati essendo eletto dal popolo a rappresentarlo, così la Camera elettiva dei deputati risulta essere la rappresentanza diretta della nazione. Noi

abbiam già specificati i principali requisiti per essere elettore ed eletto. Accenneremo ora soltanto ad alcune delle modalità generali nelle elezioni. In ciascun comune la Giunta municipale forma la lista elettorale, ch'è quanto dire ch'essa iscrive in apposito elenco tutti i cittadini che hanno i requisiti per essere elettori. La lista elettorale è fatta sopra una doppia matricola, una delle quali si trasmette al presidente del collegio elettorale a cui si riferisce (perchè in un comune vi possono essere più collegi, e in altri luoghi vi è un collegio per molti comuni, a seconda del numero della popolazione), e l'altra matricola si affigge per due giorni consecutivi al luogo dove si pubblicano tutti gli atti comunali; e ciò nello scopo che ognuno si possa accertare se il proprio nome vi fu iscritto. Le liste elettorali si rivedono poi ogni anno, potendo uno divenire elettore mentre prima non lo era, e questi nuovi elettori sono aggiunti alla lista, come vi si tolgono quelli che hanno cessato di appartenervi o per morte o per avere perduti i requisiti. Tre giorni prima della riunione del collegio, il sindaco rilascia ad ogni iscritto sulle liste il certificato comprovante la sua qualità di elettore; col quale certificato, nel giorno fissato per l'elezione, questi elettori si recano nel luogo destinato per la votazione, per dare voto pel candidato che vogliono eleggere, scrivendone il suo nome sopra appositi bollettini somministrati dall'ufficio elettorale, e deponendoli quindi in un'urna. I bollettini non debbono essere però firmati dagli elettori; ma devono però chiaramente esprimere il nome e cognome del candidato. L'ufficio che raccoglie i voli è costituito da individui che siano elettori. Uno dei più sacri doveri che incomba ad ogni cittadino elettore è del certo quello di accorrere all'urna a portarvi il proprio voto: chi trascura questo dovere, manca verso la patria. Per conoscersi poi dagli elettori i candidati che possono meglio rappresentarli, si suole prima dell'epoca della votazione costituire comitati elettorali che convocano gli elettori per discutere sui nomi dei candidati che meglio possono essere capaci di rappresentare il collegio elettorale. Il giornalismo vi concorre con somma efficacia in queste operazioni, ma spesso le passioni partigiane cercano traviare le menti e falsare i criterii sui nomi dei candidati, e si trascende ben spesso a ingiuriose polemiche contro uomini rispettabili.

Egli è del certo cattiva arte di guerra dei partiti politici il combattere colle armi sleali della menzogna e della calunnia, colle reticenze cercando minare la riputazione degli uomini di partito contrario, sebben rispettabili, e spesso l'un l'altro mordersi con avvelenato

dente, l'un l'altro straziarsi con lingua maledica e con crudele furore, quasi chè venissero gli uni contro gli altri da inveterato astio incitati. Ma le passioni partigiane son quelle più difficile a mansuefarsi, più selvaggie negli odii, più barbare nei mezzi di vendetta; per cui gli elettori ben riguardino a questi eccessi, studino da sè gli uomini, e non prestino troppa fede a rettoriche declamazioni e mendaci detrazioni che si effettuano col giornalismo. — Allorchè sia chiuso il termine per la votazione, gli scrutatori, che fanno parte dell'ufficio elettorale, effettuano lo spoglio dei voti. Essi esaminano in prima se tanti sono i voti quanti dovrebbero essere i votanti; giacchè i voti possono essere bensì in minor numero, essendosi molti astenuti, ma non possono essere in numero maggiore di quelli che sono iscritti come elettori. Indi si contano i voti ottenuti da ciascun candidato. Un candidato non può poi essere eletto se non riunisce in suo favore più del terzo dei voti del numero totale dei membri elettori che compongono il collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza. Se nessuno ottiene questo numero di voti, si addivene entro otto giorni ad una seconda votazione (detta *ballotaggio*), nella quale non si può votare che sui due nomi dei candidati che ottennero maggior numero di voti nella votazione precedente, e quello che riesce con maggior numero di voti viene dal presidente proclamato come eletto. La Camera dei deputati poi verifica le operazioni elettorali per controllare che non vi sieno stati brogli o violazioni di legge; e soltanto dopo questa verificaione della Camera può considerarsi l'eletto investito della qualità di deputato, se dalla verificaione stessa risulti essere avvenuta regolarmente l'operazione elettorale. — L'importanza dell'opera ci obbliga ad accennare ad una grave quistione suscitata dal partito d'opposizione; ed è, se il governo possa interessarsi nelle elezioni.

Dal partito d'opposizione venne voluto contestare tale diritto, ed anzi lo si volle chiamare un atto rovinoso per la libertà. Noi opiniamo diversamente; imperocchè se è concesso ad un partito di comporre comitati elettorali per far prevalere creature della propria opinione, e più spesso creature pur anche della propria cerchia; creature che formano lo stato maggiore del partito, e che fanno uso dei giornali, degli affissi, delle circolari, delle influenze personali per accaparrarsi voti dagli elettori, perchè si vorrà contestare al governo un egual diritto di raccomandare creature di propria confidenza?... Se si ritiene sino a un certo punto di esercitare un'influenza su certa classe degli elettori per parte del governo, si vorrà forse negare che i capi

dei diversi partiti non ne esercitino una eguale col mezzo dei comitati elettorali e col potente strumento della stampa, il quale esercita tutta la sua potenza col vituperar spesso i nomi proposti dal governo o da un partito avversario? In uno Stato libero tutti sono eguali, e quello che è concesso all'uno deve concedersi all'altro; talchè è del certo dispotica pretesa il sostenere che i partiti d'opposizione al governo possano usare di qualunque mezzo per far trionfare un proprio candidato, negando un eguale diritto al governo di poter contrapporre chi, secondo le sue vedute, ritiene dover essere migliore... Noi vogliamo libertà, ma libertà per tutti: quello ch'è concesso all'uno deve concedersi all'altro: così la pensò anche uno dei principali cooperatori alla concessione dello Statuto e al raggiungimento dell'unità e indipendenza della patria nostra, il conte Camillo Benso di Cavour: — in equal modo opinò già uno dei capi della sinistra parlamentare, l'avv. Urbano Rattazzi: — egualmente pensò uno dei principali personaggi della destra, il conte Cantelli. Riproduciamo testualmente le loro idee. Il conte di Cavour nella tornata del 22 dicembre 1849 diceva: « Quanto poi all'influenza che possa esercitare il governo » nelle elezioni, io dichiaro altamente, e credo averlo già dichiarato » altra volta rispondendo ad alcuni deputati che siedono al lato sinistro, che il Ministero non può e non deve rimanere estraneo alle » elezioni, ma deve proclamare in faccia al paese, apertamente e » schiettamente, i suoi principii e le sue simpatie, e quali sono i » buoni amici politici e quali i suoi avversari. Ed a chi diceva che » il Ministero, ciò facendo, travia nel governo rappresentativo, e che » questa forma non è possibile se non dove il Ministero si mantiene » perfettamente indifferente nelle lotte elettorali, rispondo che non vi » è mai stato, non vi è, nè vi sarà mai paese in cui esiste un governo rappresentativo, nel quale il governo non riveli le sue simpatie in fatto di elezioni. » — E il comm. Rattazzi, allorchè fu ministro dell'interno, disse, in occasione dell'elezione del deputato Strambio, nella tornata del 31 dicembre 1837: « Vengo ora alle due » lettere, di cui l'onor. Ponziglione ha dato lettura. Dirò, quanto alla » prima, che assolutamente nulla vi si racchiude che possa essere » censurato; in essa non si fa che dichiarare quale è il candidato del » governo. — Ora credo che il governo abbia il diritto di dire apertamente quali siano i candidati ai quali darebbe la preferenza. — » Dunque in questa lettera non contenendosi altro che una notificazione della persona che il governo intendeva di presentare come » candidato in quel collegio, io credo che l'operato dell'Intendente

» sia scervo da qualunque possibile rimprovero. Non una parola, non  
» la più lontana allusione a minaccia contro quelli che votassero in  
» senso contrario; non una promessa di favore a coloro che rendes-  
» sero il loro partito favorevole al candidato del Ministero. Quello  
» scritto altro non fa che encomiare la persona da questi proposta.»  
— E l'onor. Cantelli, ministro dell'interno, nella tornata del 29 gen-  
najo 1875 della Camera dei deputati, in occasione dell'elezione di Ra-  
venna, disse aver avuto sempre il concetto « che il Ministero, in un  
» governo costituzionale, non possa rimanere estraneo alla lotta elet-  
» torale, ma che, mentre i partiti avversi indicano quali sono gli  
» uomini che credono più atti per combattere la politica del governo,  
» questo abbia non solo il diritto, ma il dovere di indicare agli elet-  
» tori quali sono gli uomini più atti a difenderla... Sento qualcuno  
» che accenna al voto dato dalle guardie. Io non so comprendere  
» come coloro i quali desiderano che il suffragio sia allargato, pos-  
» sano poi meravigliarsi perchè gli agenti governativi, i quali pagano  
» le imposte, debbano essere elettori. » — Dopo queste citazioni, a  
noi non resta che replicare ancora che la libertà deve estendersi a  
tutti; al partito conservatore ed ai partiti d'opposizione: ognuno pre-  
senta i proprii candidati, sta bene; il pubblico elettorale poi è libero  
di scegliersi il candidato governativo se approva la condotta del go-  
verno, o il candidato d'opposizione se crede censurabile la condotta  
governativa: ma chi deve giudicare su ciò liberamente sono gli elettori,  
e non i partiti politici nè il governo. Essi propongono i loro candi-  
dati, onde gli elettori sappiano chi rappresenta l'opposizione o chi sim-  
patizza pel governo: a questi spetta scegliere nei due campi. Gli elet-  
tori sono sovrani su ciò.

Tanto più dobbiamo ammettere il diritto del governo di poter di-  
chiarare quali siano gli uomini eleggibili di sua confidenza, inquan-  
tochè la legge elettorale fu abbastanza ispirata ad idee liberali, in  
modo che stabilisce alcune esclusioni, le quali prevengono ogni sover-  
chia ingerenza del governo nelle elezioni e guarentiscono la nazione  
sopra questo punto, nonchè da quell'influenza di coloro che coprono  
alte cariche e che potrebbero aspirare all'onore della deputazione, e  
che la potrebbero esercitare sopra gli elettori che direttamente o in-  
direttamente dipendono da loro. La legge determina conseguentemente  
che non possa essere più del quinto del numero totale dei deputati  
il numero degli impiegati che possono sedere nella Camera. La legge  
elettorale del 1848 era più favorevole agli impiegati, perchè li am-  
metteva per il quarto del numero totale dei deputati. — Alcuni in-

vece vorrebbero che coloro che ricevono emolumento dal governo dovessero essere assolutamente esclusi: ciò costituirebbe un'ingiustizia ed un errore: un'ingiustizia perchè sarebbe atto altamente condannato dalla giustizia il privare onesti e intelligenti cittadini del diritto di eleggibilità: sarebbe un errore perchè priverebbe la Camera di alcune alte intelligenze che potrebbero portare un importante materiale di cognizioni e di pratica esperienza nella discussione degli affari del paese. — Si disputò poi anche se chi si trova sotto procedimento per reato criminale possa essere eletto a deputato, se sia valida l'elezione, e se egli possa avvalersi dell'inviolabilità personale e della prerogativa contro l'arresto personale ed il procedimento criminale, garantita dall'art. 45 dello Statuto; noi non dubitiamo ritenere eleggibile un deputato e valida la sua elezione, in diritto egli di opporre le prerogative accordate dallo Statuto, per la semplice ragione che prima della sentenza di condanna, proferita dal competente magistrato, nessuno può ritenersi reo, ed una condanna soltanto passata in cosa giudicata poterlo costituire tale.

L'art. 40 è così espresso: « Nessun deputato può essere ammesso » nella Camera se non è suddito del re, non ha compiuto l'età di » 30 anni, non goda i diritti civili e politici, e non riunisca in sé » gli altri requisiti voluti dalla legge. » Qui si nota la differenza di età per la nomina a deputato ed a senatore, bastando all'uno l'aver raggiunto il 30.<sup>o</sup> anno, ed all'altro richiedendosi il 40.<sup>o</sup>; quindi si osserva nel deputato l'età meno temperante nelle passioni, meno fredda nel giudizio, che non nel senatore. — L'art. 40 dello Statuto, oltre l'età, richiede poi anche il possesso dei diritti civili e politici: quali sono essi?... I primi sono quelle facoltà che costituiscono l'uomo civile secondo la legislazione del paese, quali sono il diritto di associazione, quello di far testamento, la libertà di coscienza e di culto, l'inviolabilità di domicilio, ecc. Diritti politici sono quelli attribuiti a chi possiede i requisiti voluti dalla legge per poter partecipare più o meno direttamente ai pubblici affari, eleggere deputati od essere eletto, ecc.

I diritti civili possono essere posseduti tanto dal cittadino italiano quanto dallo straniero, purchè non sia decaduto per condanna penale (art. 4 del codice civile italiano). Invece i diritti politici non si possono esercitare che dai nazionali aventi le condizioni di censo, di età, di capacità, volute dalla legge. Gli articoli 19 e 20 del codice penale contemplano i casi in cui si perdono i diritti civili e politici o parte di essi; e l'art. 31 dello stesso codice indica la pena per

la quale i diritti politici e quelli dell'esercizio di qualunque funzione, impiego od ufficio pubblico vengono sospesi. — L'ultima parte dell'articolo che commentiamo richiede per l'eleggibilità anche gli altri requisiti voluti dalla legge: cioè il censo o la capacità legalmente dimostrata. Ciò presenta senza dubbio una delle migliori guarentigie pel cittadino, acciocchè il raggio, la frode, le mene di partito non possano prevalere a danno della giustizia: a chi aspetta poi lo esaminare se furono tutte le forme legali osservate?... Tale esame spetta alla Camera dei deputati, e, quando essa riconosca che le forme di legge furono osservate, essa approva l'elezione, o, con termine parlamentare, si dice che le convalida, e il deputato giura colla seguente formula: *Giuro di essere fedele al re, d'osservare lealmente lo Statuto, e di esercitare le funzioni di deputato pel bene inseparabile del re e della patria*; giacchè il deputato non è il rappresentante del collegio che lo ha eletto, ma bensì dell'intera nazione. Quando poi la Camera riconosce che le forme della legge non furono osservate nella elezione di un deputato, essa annulla l'elezione stessa, oppure la sospende soltanto allorchè non sia bene accertata l'inosservanza della legge.

L'art. 41 stabilisce il principio che abbiain già notato, che « i deputati rappresentano la nazione in generale, e non solo le provincie in cui furono eletti. » Per questo articolo debbono rammentarsi elettori ed eletti, che se il deputato deve far presente alla Camera i bisogni della sua provincia, non deve per altro occuparsi di interessi locali che possono essere in collisione cogli interessi generali; altrimenti si risusciterebbe quello spirito di campanile che dominò fatalmente negli scorsi secoli in Italia e che rendeva nemiche le popolazioni d'una città italiana contro quelle d'altra città italiana, ed aveva così personificata l'animosità comunale, da convertirsi ben spesso in animosità di famiglia a famiglia in una stessa città; il che fece rompere l'anima bollente del fiero ghibellino nella seguente apostrofe:

Ed ora in te non stanno senza guerra  
Li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode,  
Di quei ch'un muro ed una fossa serra (1).

Ora l'Italia ha bisogno di smettere quell'antico, esiziale vezzo di discordia, ed il rappresentante di un collegio deve ritenersi rappresentare l'Italia intera. Se ciò non avvenisse, si potrebbe verificare il caso che un deputato, per patrocinare un interesse provinciale in urto

(1) DANTE, *Purgatorio*, VI 74 e seg.

coll'interesse nazionale, dovesse combattere contro la patria, sollevare ire e recriminazioni, eccitare discordie, accendere inimicizie fra abitanti della patria medesima, avversare il benessere del suo paese.

Egli è perciò che l'art. 41 saviamente vi aggiunge che: « Nessun » mandato imperativo può loro darsi dagli elettori. » Stupenda disposizione questa per mantenere la concordia nella patria! È questa una logica e necessaria conseguenza del principio consacrato colle prime parole dell'articolo; giacchè se il deputato deve rappresentare la nazione intera, egli deve essere libero nella propria volontà, nella propria coscienza, nella determinazione di quegli atti che nell'interesse generale ritiene dover prevalere. Gli elettori non hanno che il diritto di scegliere uomini di propria fiducia, purchè posseggano i requisiti voluti dalla legge ed indicati dal precedente art. 40; ma una volta scelto un deputato, gli mancherebbe del certo il prestigio di rappresentante della nazione se fosse legato alla volontà altrui, o gli fossero state imposte condizioni, il cui obbligo equivarrebbe a mancanza di fiducia degli elettori verso l'eletto. D'altronde un mandato imperativo riguarda fatti e circostanze che oggi possono avere un valore, ma che domani lo perdono o lo mutano per forza di umane e casuali vicende; da ciò la necessità di affidare il mandato elettorale a persone capaci, di coscienza e che godano la fiducia degli eletti; ma la necessità pure di lasciare libera, indipendente, impregiudicata la volontà e la sfera d'azione del deputato. E per ciò la legge vi provvede.

L'art. 42 dello Statuto è così concepito: « I deputati sono eletti » per cinque anni; il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine. » Questo articolo presenta altra delle differenze che passano tra il deputato e il senatore; giacchè determina che la durata dell'elezione del deputato debba essere di cinque anni, mentre quella del senatore è a vita. E questo periodo di tempo di cinque anni costituisce una *legislatura*; o, in altri termini, una *legislatura* consta di cinque anni di vita; ma essa può anche durar meno, e ciò avviene quando la Camera venga sciolta per decreto reale prima del quinquennio. Una legislatura quindi si può dire durevole non più di cinque anni; ma può vivere meno per caso eccezionale, allorchè la Camera venga sciolta. Una legislatura poi è suddivisa in *Sessioni*, ognuna delle quali si apre e chiude ordinariamente in un anno, e all'apertura vi interviene sempre il re che fa un discorso, a cui le Camere vi fanno una risposta. Le varie radunanze giornaliere delle due Camere chiamansi poi *Tornate* oppure *Sedute*. — Saggissima è la disposizione di questo articolo circa la durata del mandato dei depu-

tati; e con ciò non si ha nemmeno a temere nella temporaneità del mandato il pericolo di perdere uomini che abbiano ingegno e siansi acquistata una pratica esperienza nei pubblici affari, potendo essi venir rieletti alla scadenza del loro mandato; e non venir rieletti soltanto una o due volte, ma sempre in ogni elezione nuova. Che se per caso uno di ingegno non venisse rieletto, in tal caso non si potrebbe intacciare la legge, ma il paese stesso; poichè accordandosi dallo Statuto concessioni liberali al popolo, se questi anzichè usarne ne abusa coll'eleggersi rappresentanti disadatti, la colpa è tutta sua, avendogli lo Statuto concessa tutta la facoltà di nominarsi chi volesse. — In quanto alla necessità che la Camera elettiva abbia una determinata durata, noi ne riscontriamo le ragioni nelle seguenti considerazioni. In primo luogo, se fosse vitalizia la nomina la Camera potrebbe col tempo assumere uno spirito di corpo, che mal corrisponderebbe al suo carattere di diretta rappresentanza popolare. In secondo luogo, il tempo che tutto muta, muta anche gli uomini, e quelli che si presentavano i più idonei a rappresentar la nazione un giorno, potrebbero non più ritenersi tali dieci o quindici anni dopo. Terza considerazione, si è che se la Camera elettiva durasse per troppo tempo, essa non potrebbe più esser ritenuta per la vera espressione del paese e della volontà popolare. È questa una verità, poichè ogni anno si modificano gradatamente i bisogni a seconda del procedere lentamente che fa il progresso dei lumi e dell'umanità, od a seconda delle innovazioni che il tempo e le circostanze introducono in un paese, e che fanno sorgere nuovi bisogni o modificano o cambiano quelli di prima. Ora la fiducia degli elettori, che risiedeva nella considerazione di date opinioni politiche, di date cognizioni, di date convinzioni morali di un deputato relativamente alla condizione economica, morale e intellettuale in cui si trovava un collegio un giorno, questa fiducia potrebbe venire a mancare dopo molti anni, durante i quali i bisogni, le aspirazioni, le idee si modificano, spesso si cambiano, e non sempre in una forma eguale fra elettori ed eletti; talchè il deputato può esser rimasto stazionario nelle idee che aveva un giorno, mentre il popolo può avere progredito. Di più, l'errore è d'ogni umana creatura, e gli elettori possono anche cadere facilmente in errore nella scelta del loro rappresentante, ritenendo che l'eletto possedesse quelle qualità e quelle idee che perfettamente consuonassero col sentimento popolare; ora, se invece avessero sbagliato e l'eletto rappresentasse tutt'altro che il sentimento popolare, dovrebbe egli continuare indefinitivamente o troppo lungamente a tenere un mandato senza avere la fiducia dei

mandanti? dovrebbe ammettersi in tal caso una rappresentanza popolare che non rappresentasse più il popolo? Lo Statuto quindi prevede questo inconveniente, e vi provvede. Una quarta considerazione ci si presenta ancora per dimostrare la necessità del provvedimento dato dall'art. 42; ed è che in un governo costituzionale si deve lasciare posto a tutte le capacità, ed anche (bisogna pure ammetterlo) alle legittime ambizioni di poter rinvenire uno sfogo, giacchè, non potendolo, cercherèbbero procurarselo con illegittimi mezzi e con danno dell'ordine pubblico e della sociale sicurezza. Un governo che si informa ad una buona politica deve apprezzare e tener di conto tutti gli elementi che possono giovare allo Stato; specialmente alle distinte capacità intellettuali ed a coloro che son mossi da nobili intendimenti; il precluder loro il cammino alla vita pubblica, sarebbe lo stesso che far supporre di avversarli; ed avversando coloro che hanno dalla natura quella potenza, che si chiama ingegno e studio, e che può ben spesso più che non la forza materiale, equivarrebbe a voler crearsi potenti nemici e fomentar contro lo Stato la guerra sorda, ma devastatrice, che fanno quelle terribili mitragliatrici che sono le penne, dalle quali sortono parole che fanno più che non le palle e le scaglie. A ciò si provvede in parte allorchè si lascino aperte le vie ad ognuno per far valere le proprie forze; guadagnandone il paese, imperocchè è propriamente dall'attrito, dal rivaleggiare delle varie individualità che i migliori emergono, o per lo meno hanno soddisfazione le intelligenze più irrequiete, le quali, se insoddisfatte fossero, potrebbero esser di danno all'ordine pubblico. Egli è perciò che l'onore della deputazione, eccitando le più forti ambizioni, le distrae dal tramare contro lo Stato; e quest'ambizione ad un'onoranza nazionale è poi d'incitamento allo studio, all'onestà nella vita, a procacciarsi insomma quella pubblica e privata estimazione che forma il vero cittadino. Del resto, per ultima considerazione, egli è conforme a giustizia il lasciar luogo a molti uomini che possono emergere non solo per ingegno o per censo, ma anche per somme virtù cittadine o per meriti acquistati fra l'armi, arrischiando la vita pel bene della patria e del sovrano, o sacrificando i proprii interessi sull'altare dell'interesse sociale. Ciò non si potrebbe ottenere ove la Camera dei deputati avesse i suoi membri a vita; nel quale caso, non essendovi più lusinga di un premio ad un'onorificenza nazionale, si ammorzerebbe facilmente l'entusiasmo e si toglierebbe ogni incitamento alle cittadine virtù.

L'art. 43 dello Statuto è così espresso: « Il presidente, i vice-presidenti e i segretari della Camera dei deputati sono da essa stessa

» nominati nel proprio seno al principio della sessione, e per tutta  
 » la sua durata. » Abbiain già notate molte differenze che si riscontrano fra il *Senato* e la *Camera legislativa*; e abbiain notato che, mentre il Senato è un corpo d' uomini maturi in età e in prudenza, onde possa porsi come intermediario, moderatore fra le intemperanze eventuali della Camera dei deputati e l' eventuale trasmodamento del potere sovrano, notammo poi come la Camera dei deputati sia costituita tutta di elementi tolti fra il popolo, eletti dal popolo, onde rappresentino il sentimento popolare e siano l'espressione ultima del paese. Egli è per ciò, che se al Senato, composto pur di cittadini indipendenti, bisognava lasciare una qualche ingerenza anche nella sovranità; e se esso Senato doveva in certa guisa siedere arbitro fra le estreme intemperanze eventuali del popolo e quelle del potere; e se d'altronde era conforme ad equità che il sovrano avesse dritto di nominare nel seno di quel corpo il presidente, egli era d'altra parte pur conforme ai dettami di vera libertà che alla Camera popolare spettasse lo scegliere nel proprio seno i proprii capi. Se a questa Camera dovesse provvedere il re per la nomina del presidente, vice-presidenti e segretarii, le si menomerebbe il carattere d' indipendenza dal potere regio, ch' è tanto necessario mantenere se vuolsi ch' essa presenti l'espressione vera del paese; espressione che giova molto di conoscersi dal principe e dal suo governo se devono uniformare la politica e la amministrazione loro ai dettami dei veri bisogni della nazione; risultando cattivo quel governo che si allontani dalla soddisfazione dei giusti e legittimi bisogni dello Stato. Bisogni che si modificano, si cambiano a seconda delle circostanze, dei tempi, degli uomini che spariscono dal mondo e di quelli che si presentano a sostituirli. Bisogni che difficilmente si potrebbero conoscere in alto nella loro vera natura e nelle loro singole parti, se non vi fossero i due grandi modi di esprimerne il valore, la *stampa* e la *Camera legislativa*. Per altra considerazione, la nomina regia dei capi di questa Camera potrebbe toglierle parte di sua indipendenza, per la ragione che la Camera dovendosi cambiare o riformare ogni cinque anni e spesso in minor termine, il poter regio potrebbe influenzare sulla Camera nuova col confermare o mutare i suoi capi, a seconda che quelli che già vi aveva nominati fossero più o meno ligi al potere sovrano. Questa Camera, ripetiamo, debb' essere indipendente, e i suoi capi debbono esser quindi eletti dai deputati e rappresentare la maggioranza della Camera stessa. — Tutte queste persone che stanno alla testa della Camera costituiscono un ufficio, detto *Ufficio della Camera*, che anche si chiama il *Banco della presidenza*.

L'art. 44 dice: « Se un deputato cessa per qualunque motivo dalle » sue funzioni, il collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per » fare una nuova elezione. » Ciò provvede alla regolare costituzione della Camera, affinchè non manchi del numero prescritto per colpa di dimissionarii o di altri che vengano a mancare per altri modi (infermità, morte, ecc.) e provvede pure ai bisogni di quella parte di territorio dello Stato, chiamato *collegio elettorale*, che ha nominato, e che, se non potesse surrogare altri a chi manca, si troverebbe senza rappresentante alcuno alla Camera. In un libero governo devono essere tutelati tutti gli interessi; quindi non sarebbe giusto che alcuni luoghi non potessero far udire la loro voce perchè il loro rappresentante fosse mancato per volontà sua propria o per una circostanza fortuita qualunque. Il governo stesso ne potrebbe trovar danno; sia perchè non potrebbe formarsi nella Camera un giusto criterio della espressione generale del paese, mancando rappresentanti di molte parti; sia perchè restringendosi il numero dei rappresentanti, potrebbe correre il pericolo di aver perduti rappresentanti buoni e coscienziosi che si sarebbero opposti a intemperanze di altri, potendo verificarsi il caso che quelli rimasti appartengano all'opposizione e cerchino provvedere alla cosa pubblica a norma delle passioni partigiane, anzichè dei veri dettami de' bisogni nazionali.

L'art. 45 è così espresso: « Nessun deputato può essere arrestato, » fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè » tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso » della Camera. » E l'art. 46, che ha una certa corrispondenza, è così concepito: « Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per » debiti contro di un deputato durante la sessione della Camera, » come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla » medesima. » Quale è il principio informativo di questi articoli?... Cominciando a spiegare l'art. 45, che circoscrive l'arresto di un deputato al solo caso di flagrante delitto, riteniamo opportuno di far precedere qualche spiegazione circa questa flagranza nel reato.

*Flagranza* nel reato, vuol dire sorprendere un individuo nella stessa perpetrazione di un reato; sorprenderlo mentre stava commettendo un delitto; allorchè *in ipsa preparatione facinoris deprehenditur* (L. un. C. IX, 13, *de raptu virg. et vid.*). La parola flagranza deriva dal latino *flagrare*, che significa *ardere*, e che pur si dice in italiano *flagrare*, come già adoperò Petrarca nella *Cauz.* 39, 4 in cui dice: *Non sente quand'io agghiaccio e quando io flagro*. Nel senso giuridico vuol dire scoprire uno quando il delitto è lì che arde ancora, *avvampa*, è già cominciato e manda tutte le scintille della prova.

Qui sorge una quistione, ed è che lo Statuto stabilisce che, fuor del tassativo caso ivi prescritto, non possa essere arrestato un deputato durante la sessione; e ciò è molto provvidenziale per non incagliare i lavori della Camera e per prevenire qualunque tentativo del potere esecutivo, nel momento di una votazione importante, di liberarsi di coloro di cui preveda aversi parola ostile nella discussione e voto contrario nello squittinio. Ma lo Statuto dice però che non possa essere arrestato *nel tempo della sessione*: ora la *sessione* equivalendo ad una *tornata* o *seduta* annuale, potrà il deputato venire arrestato nell'intervallo di tempo tra la chiusura di una sessione e l'apertura di una nuova? Certamente egli potrebbe venire arrestato in tale intervallo; imperocchè lo scopo di vietare l'arresto di un deputato durante una sessione, si è quello di non privare la Camera della parola e del voto di un rappresentante del popolo; ma, chiusa che sia la Camera, questo scopo viene a mancare, ed il deputato non potrebbe venir sottratto a tutte le responsabilità, obblighi, pesi e danni di ogni altro cittadino, non ammettendosi privilegio in Stato libero, perchè il privilegio offende la libertà. Quanto sosteniamo, viene di poi avvalorato dal disposto del successivo articolo, il quale pella medesima ragione vieta ogni mandato di cattura per motivo meno grave (quale è quello di debiti, meno importante di un fatto penale); ma appunto perchè meno grave, lo Statuto estende la proibizione dell'arresto a tre settimane precedenti e susseguenti alla sessione stessa. Ciò vuol dire che per ragioni d'ordine pubblico si possa arrestare un deputato subito dopo chiusa la sessione annuale, sino al momento della riapertura della nuova, mentre per ragioni d'ordine privato (*debiti*) non lo si possa arrestare che tre settimane prima dell'apertura o tre settimane dopo la chiusura. La ragione è evidente: l'interesse pubblico della giustizia deve andare avanti; il privato lo segue, ma di lontano; l'interesse di tutto un paese ha un valore, quello di un privato non ne deve avere che un terzo. Ora chi delinque, offende la società intera; mentre chi fa debiti non offende che un particolare; quello offende la moralità pubblica, o la vita, o il principio di proprietà, ecc., questo non offende altro che un interesse pecuniario che non ha che minimo valore in confronto all'altro.

L'art. 47 dello Statuto accorda un grande diritto alla Camera elettiva per sindacare e provocare un procedimento contro i ministri; ed è concepito: « La Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri del re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di giustizia. » Senza dubbio è grande il potere dei ministri, come

abbiam già notato e noteremo pur anche in seguito, ed essendo quindi grande il loro potere, avendo essi d'altronde anche la forza pubblica a loro disposizione, ed anzi tutto muovendosi ed eseguendosi per opera loro, risultava senza dubbio essere del maggior interesse della nazione che tale potere amplissimo fosse controllato, e che essa fosse premunita contro ogni abuso ministeriale e le fosse accordato il mezzo di poter procedere contro loro e di poter reprimere ogni atto che non si conformasse al diritto costituzionale del paese, o fosse colpevolmente dannoso al medesimo. La responsabilità ministeriale è una delle basi di un governo costituzionale; ma certamente il diritto di accusare non potrebbe essere affidato a tutti i cittadini indistintamente; giacchè in allora si avrebbe una babele di lingue che potrebbe condurre anche i partiti a guerra civile; nè la giustizia, che si esplica nel freddo esame delle cose e nel sensato giudizio degli uomini, la si potrebbe fare in mezzo alle romorose passioni del popolo e fra le masse impressionabilissime a primo tratto. Quindi si trovò molto giusto ed opportuno che il popolo potesse bensì accusare i ministri, ma ne li potesse accusare col solo mezzo dei proprii rappresentanti alla Camera. Siccome poi non sarebbe dignitoso, non autorevole, non rispettabile un giudizio di inferiori a' superiori se si dovesse affidare ai tribunali il procedimento contro i ministri, cioè contro loro superiori, e potendo anzi derivarne (se ciò si permettesse) gravi inconvenienti, quali sarebbe il prestigio e il principio autoritario inframato, e una interessata manovra di corruzione del superiore sull' inferiore per guadagnarselo, sperando quest' ultimo promozione col favorire il superiore, potendosi temer danno dai successori nel potere per l' inferiore che volesse mostrarsi rigoroso, — così venne stabilito dallo Statuto che qualora i ministri vengano posti in accusa, debbano essere giudicati da un' autorità indipendente, che non potesse avere promozioni o destituzioni, che facesse parte del poter legislativo per la nazione, e che per età e maturità di giudizio lasciasse supporre impossibilità di interessate compiacenze.

Ora quale poteva esser miglior corte di Giustizia se non la prima Camera, cioè il Senato? Egli è perciò che lo Statuto affida alle due Camere la controlleria del potere esecutivo e le eleva in magistrato di Giustizia, funzionando la Camera dei deputati da pubblico Ministero che promuove l' azione penale (art. 47 dello Statuto), e funzionando il Senato, per l' art. 36, in Alta Corte di giustizia per giudicare.

## CAPO V.

### **Delle disposizioni comuni alle due Camere.**

In questo capitolo si concentrano quelle disposizioni che sono riferibili tanto alla Camera dei Deputati, quanto al Senato, senza alcuna distinzione, ed a questo capitolo vengono dedicati 17 articoli dello Statuto. Spieghiamoli ora.

L'Art. 48 è così redatto: « Le sessioni del Senato e della Camera » dei deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. — Ogni » riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è » illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli. » Cosa siano le sessioni l'abbiam già veduto; cioè le radunanze che devono farsi ogni anno dalle Camere, nel tempo designato da decreto reale, e che devono verificarsi simultaneamente per ambedue le assemblee. Spesso la sessione viene sospesa e ripresa in altra epoca, ma sempre dell'anno stesso. La disposizione di questo articolo, ch'è comune a tutte e due le Camere, dimostra che esse costituiscono un solo corpo, per quanto l'una controlli l'operato dell'altra, e l'una abbia comunemente l'iniziativa, mentre l'altra segga come moderatrice tra il potere esecutivo e la Camera dei deputati. Qui l'articolo dichiara poi essere illegale la riunione di una delle due Camere fuori del tempo della sessione dell'altra; il che vuol dire che il re, che per l'art. 9 dello Statuto deve convocare le due Camere e può prorogarne le sessioni, non può per altro radunarle che simultaneamente, ritenendosi illegale il decreto di convocazione allorchè riguardasse una Camera sola; ciò pel principio consacrato nello Statuto, che l'interesse pubblico debba essere guardato e controllato da entrambi le Camere, mentre se il re avesse diritto di convocarne una per volta, potrebbe dubitarsi ch'egli volesse usare una pressione isolatamente sopra ciascuna; pressione più facile allorchè si son riunite una per volta, di quello che lo sieno allorchè si trovino riunite contemporaneamente. È il re però che deve convocarle; ma se egli trascurasse tale convocazione, sarebbe legale la convocazione che eseguissero da loro stesse e nello stesso tempo le due Camere? Noi riteniamo di sì; imperocchè, essendo stabilito dall'art. 9 dello Statuto che in ogni anno debba av-

venire la convocazione delle due Camere, se per ipotesi il potere esecutivo trasmodasse al punto di violare lo Statuto in questa parte, le due Camere, custodi delle patrie istituzioni, avrebbero il diritto di convocarsi da loro, purchè avessero a convocarsi contemporaneamente. Che se invece avesse a riunirsi una Camera sola, in tale caso, non rappresentando essa il corpo intero, ch'è costituito dalle due Camere unite, la riunione sarebbe illegale e nulli gli atti che emanasse.

L'art. 49 dispone quanto segue: « I senatori ed i deputati, prima » di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano il giuramento di essere fedeli al re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del re e della patria. » Con questo articolo i senatori ed i deputati non possono nutrire che un'opinione monarchica, non possono che avere una fede simile. Coloro che professano opinioni diverse non possono sedere in Senato o fra i deputati. Ciò è giusto! giacchè un re, che accorda concessioni ad un popolo, non può concederle che a chi riconosca la forma di governo da lui adottata. Sarebbe ridicolo che un uomo concedesse ad altri il diritto di annientarlo! Tanto più se questi ultimi debbano rappresentare una moltitudine, nella quale non può essere unanime questo voto illogico ed illegale di voler usare di una concessione per annientare chi la dà!... Quindi è prescritto il giuramento di fedeltà al re e di voler ritenere come inseparabile il ben di esso con quello della patria. Chi non ha simile fede monarchica, chi nutre opinioni diverse, non può accettare il mandato di deputato o di senatore, perchè non potrebbe giurare ciò che non sente, ne potrebbe giurare per essere spergiuro. Che è infatti il giuramento? Esso è la consacrazione più solenne di quanto afferma chi lo presta; esso fu sempre ritenuto come atto sacro, e presso gli antichi la religione del giuramento era assai rispettata, talchè coloro che la violavano erano ritenuti come empìi, e l'infamia od anche la morte era la pena pronunciata contro gli spergiuri. Nella città di Olimpia si vedeva Giove col fulmine in mano in atto di scagliarlo contro coloro che violassero i giuramenti. Se noi andiamo a interrogare antichi e moderni popoli, civili e selvaggi, tutti ci risponderanno che sacro fu sempre ed è tenuto il giuramento. Noi vediamo gli Sciti, i Greci, i Romani, i Galli, i Siculi, quei del Pegù, i Siamesi, i Giapponesi, quei dell'isola Formosa, quei dell'isola di Ceilan, i Baniani, i Molucchesi, i Tartari Ostiachi, i Tartari Burati, gl'Indiani, gli Africani, i Negri di Capo-del-Monte, i Negri di Capo Formoso e di Amboser, i Negri della Costa d'Oro,

e tutti in generale i popoli antichi e moderni tenere sacro così il giuramento, che chi vi mancava una volta era ritenuto non meritevole più di fede, come avvenne in un'epoca in cui la punica e la greca fede eran ritenute come vituperevoli. Severissima era la morale degli antichi rapporto ai giuramenti. Niun motivo poteva sciogliere colui che aveva contratto un impegno, nemmeno la sorpresa o l'infedeltà degli altri, nè il danno che poteva risultare dall'inosservanza pel giuramento. I trasgressori dei giuramenti erano risguardati come uomini sacrileghi, e le pene non erano minori dell'infamia e della morte. Gli Ateniesi precipitavano lo spergiuro da un alta rupe nel mare. Presso gli Sciti, chi giurava mendacemente, perder doveva la vita; gl'Indiani mutilavano orrendamente il corpo degli spergiuri, e gli antichi Egizii consideravano lo spergiuratore come un reo capitale, che, coll'offendere la religione e la fede, veniva in conseguenza a violare i due più forti vincoli dell'umano consorzio; presso gli antichi Romani lo spergiuro incorreva nella vergognosissima nota d'infamia; anzi da qualche legge civile si desume che nei tempi posteriori non solamente fosse coperto di ignominia presso di loro chi spergiurava, ma che vi erano state aggiunte anche pene corporali. — Si volle da alcuno sostenere che non debba aver valore un giuramento prestato per causa ingiusta ed illecita:

Molti diran che non si de' osservare

Quel ch'era ingiusto e illecito a giurare (1);

ma noi domanderemo chi debba elevarsi a giudice della giustizia di un atto; non certo colui che giurò compierlo od osservarlo, poichè se egli rettamente o erroneamente ebbe a giudicarlo ingiusto e illecito, senza dubbio non avrebbe dovuto giurare, e, giurando, egli avrebbe dimostrato o di ritenerlo giusto e onesto, o d'esser egli di perduti costumi se disonesta cosa giurava. Ma si corse più oltre ancora in paradossi immorali, volendosi da alcuni sostener la tesi, che allorquando l'intenzione del giurante non corrisponda al giuramento da lui prestato, non si possa ritenere alcun valore nè validità in quel giuramento. I Romani nella severità della loro giurisprudenza, nella coscienza della santità della fede che alcuno presta, giunsero a stabilire persino il principio che anche la volontà forzata obbligasse: *qui coactus voluit, tamen voluit*. Noi, non esagerando sino a questo punto col ritenere che uno debba avere l'eroismo di morire anzichè cedere alle proprie convinzioni, noi sosteniamo, e con noi son tutti,

(1) TASSO, *Gerusalemme liberata*, Canto XL, St. 67.

che allorquando non vi sia diretta violenza, chi liberamente giura, deve, se è uom d'onore, mantenere il giuramento proprio, e la legge ha l'obbligo di provvedere con severissime sanzioni penali contro gli spergiuri. Distruggete la fede, e distrutto è il commercio, le relazioni sociali e famigliari, e ogni civile consorzio si dissolve.

Se si dovesse ammettere il principio che non abbia valore il giuramento se non corrisponda all'intenzione, quando questa fu libera, si dovrebbero ritenere prive di valore tutte le scritture, gli istrumenti, e tanto più i contratti verbali, perchè ognuno potrebbe sostenere che il movimento della mano nel sottoscrivere, come la dichiarazione pronunciata dalla bocca, non corrispondeva all'intenzione. Il voler difendere ciò, replichiamo, sarebbe lo stesso che voler distruggere la morale, spargere lo spavento in ogni contrattazione e renderle oscillanti, sempre dubbie, e quindi difficili; sarebbe lo stesso che voler sostenere che sia stata accordata la parola all'uomo perchè menta, e insegnato alla mano di scrivere perchè legalmente possa produrre il falso; talchè in ultima conseguenza si potesse legittimare la menzogna, lo spergiuro, il falso!... Idee queste che ripugnano all'umana natura, e che il senso morale disapprova, rifiuta, condanna!...

Si ricordi ognuno la sentenza, che:

Non merta fò chi non la serba altrui (1).

L'uomo onesto non può mentire per proprio interesse, per un interesse altrui, e nemmeno per scopo nobile: — la menzogna è sempre biasimevole: — biasimevole molto più quando si veste di quelle forme che sono proprie dell'autenticazione della verità. — Mazzini rimase, rammingò esule, quando avrebbe potuto simulare ravvedimento e ritornare in patria; nè vi ritornò che allorquando vide compiuta la nazionale indipendenza. Ammettendo lo spergiuro, si santifica l'immoralità. Per noi, chi ha un giuramento deve mantenerlo sacro; se urta le sue convinzioni, lo rifiuta. Del resto, lo si presti secondo la formola delle credenze religiose o ateistiche, si giuri sul Vangelo, sul Corano, sul proprio onore, o come la propria moralità suggerisce, ma si giuri ciò che uno può osservare, si rifiuti giuramento a ciò che non si può mantenere.

La rappresentanza di un collegio deve far presumere poi sempre ch'essa sia in ossequio alla forma monarchico-rappresentativa che vige; se gli elettori avessero anche manifestate opinioni diverse, il deputato di quel collegio non potrebbe dividerle, perchè egli fu nominato

(1) METASTASIO, *Didone*, Atto I, Sc. 7.

in base ad uno Statuto condizionato all'accettazione delle idee ivi espresse. Del resto un deputato non rappresenta un collegio, ma la nazione intera; le divisioni di campanile furono proprietà del medio evo (e rovinose pell'Italia), ma scomparvero col progredire della scienza sociale; e l'art. 41 dello Statuto ebbe già a consacrare tale principio, che, cioè, *i deputati rappresentano la nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti, e nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.* E ciò basti.

L'art. 50 dispone quanto segue: « Le funzioni di senatore e di > deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione ed indennità. » Se si ammettesse il principio che i senatori ed i deputati dovessero essere pagati, oltrechè aggravare soverchiamente di una fortissima imposizione il paese, si avrebbe il grave sconcio di aumentare i brogli e le corruzioni elettorali, e tratterebbesi in tale caso di un'onorificenza che avrebbe con sè un lucro che potrebbe allettare i bisognosi, i disimpiegati, gli speculatori, e con ciò togliere quel prestigio, quella dignità a quelle cariche, che soltanto nella gratuita prestazione si possono avere, e che potrebbero convertire le elezioni in un broglio di una bassa speculazione. Si potrebbe obiettare che colla prestazione gratuita possano mancare alla deputazione molti uomini egregi per ingegno, per esperienza, per onestà, i quali, non essendo ricchi, non potrebbero accettare una rappresentanza nazionale, o, meglio, non potrebbero, accettandola, soddisfare ai doveri inerenti, perchè si trovano per la loro condizione economica obbligati ad un lavoro che produca, avendo bisogno di quel prodotto per provvedere a sè ed alla famiglia. Tale obiezione è grave, gravissima, ed è meritevole di seria considerazione. Ma se si rifletta che l'essere retribuita la carica di deputato e di senatore può far sostituire l'idea dell'interesse individuale a quella dell'interesse pubblico, provocando maneggi disonesti per ottenere l'intento dell'elezione o della nomina, da cui ne deriva certo un particolare interesse all'eletto o nominato, di leggieri ognuno comprenderà essere meglio che fra i due mali si mantenga alta la dignità della carica e non si aggravi lo Stato, piuttostochè lasciare il mezzo ad intriganti speculatori di afferrare posti che dovrebbero spettare esclusivamente a persone intelligenti ed oneste. D'altronde, colla gratuita prestazione è guarentita la maggiore indipendenza che sia possibile a tale carica.

L'art. 51 è così concepito: I senatori ed i deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati > nelle Camere. » Se chi propugna gli interessi della nazione ha un

grande mandato da compiere, certamente egli in tale sua veste non deve avere alcun riguardo ben spesso ad uomini alto locati, nè ad opinioni individuali, ma deve possedere tutta l'indipendenza dei pensieri e delle parole, tutto il coraggio di parlare francamente col linguaggio della verità, per quanto essa possa riuscire disgustosa ad alcuni, e deve avere tutta quanta la libertà di poter esprimere le idee sue, senza che il potere esecutivo o l'autorità giudiziaria o i proprii superiori (qualora si trattasse di impiegato od ufficiale del governo), e nemmeno le presidenze delle Camere possano menomamente censurarlo, nè sindacarne le sue idee, fare carico del voto che abbia dato, sempre che però egli si mantenga in quel dignitoso contegno che viene richiesto dall'alto carattere di rappresentante della nazione. Questo principio d'indipendenza lo autorizza a dire quanto crede necessario per combattere l'errore o gli abusi e per sostenere la verità, la giustizia e l'interesse del paese; giacchè, se diversamente fosse, diverrebbe illusorio il suo mandato, non potendo esprimere quanto pensa sopra alcuni fatti, sopra alcune quistioni, intorno ad alcuni interessi. Ed è tanto indispensabile questa indipendenza, che in un ordine di patrocini più bassi, nel patrocinio delle cause civili e penali, anche il codice penale ha stabilito all'art. 580 che non si possa dar luogo ad azione penale per le imputazioni di fatti o di parole o di ingiurie contenute nelle arringhe o negli scritti o nelle stampe prodotte in giudizio, e relative alla contestazione sia in materia civile che in materia penale. Certamente ogni cosa ha il suo limite, e non si deve trascendere in bassezze, in esagerazioni che gravemente offendino gli altri; poichè, come nè giudizi civili e penali può il presidente chiamare all'ordine il patrocinatore ed anche togliergli la parola, così pure può avvenire tanto più innanzi alle Camere, dovendosi supporre in esse che ogni membro componente abbia tanta coscienza e rispetto della propria e dell'altrui dignità, da dover combattere con armi leali e con parola franca, indipendente, ma però sempre dignitosa. Le Camere sono e debbono essere il santuario della libertà cittadine, non luogo da trivio e di plateali ingiurie.

L'art. 52 è così espresso: « Le sedute delle Camere sono pubbliche; ma quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto. » In un governo libero deve dare pubblicità a tutti i suoi atti, specialmente poi a quelli che interessano maggiormente la nazione. Con tale mezzo di pubblicità degli atti delle Camere, il paese giudica come i suoi rappresentanti adempiano ai doveri del mandato conferito loro, ed in seguito ai giudizi

ne consegue che l'opinione pubblica si pronunzi in favore od in disfavore di uno, di tutti questi rappresentanti o di una parte di loro. Con tale pubblicità vi è una controlleria del pubblico agli atti dei deputati e dei senatori, ed un mezzo per isvegliare in loro l'amor proprio di non scapitarne nella pubblica opinione, ed un'eccitamento a ben condursi nella trattazione dei pubblici interessi. Egli è perciò che lo Statuto, assicurando la libertà della parola, dell'associazione, della stampa, del diritto di petizione, stabilisce pur anco che debbano essere pubbliche le sessioni delle due Camere. Siccome però può presentarsi il caso che, pella delicatezza dell'argomento, si dimostri la necessità o l'utilità che non debbano essere conosciute dal pubblico alcune cose se non a discussione chiusa ed a deliberazione presa, così si è provveduto che qualora dieci deputati o dieci senatori domandino che si faccia segretamente una deliberazione, le Camere debbono prenderne atto e decidere come questione pregiudiziale. Spesso si verifica il caso che gravi ragioni di Stato suggeriscano la segretezza, quali sarebbero i casi di armamento del paese, di trattative diplomatiche non ancora definite, ecc., e in questi casi è necessario che si abbia a discutere e votare in segreto. Sull'importanza poi o meno di mantenere segreti certi atti, senza dubbio ne dovrebbero esser giudici le Camere.

L'art. 53 è così redatto: « Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide se la maggioranza assoluta de' suoi membri non è presente. » Maggiorità o maggioranza significa il maggior numero, e dicesi maggioranza *assoluta* la presenza alla Camera di un numero di deputati che sia superiore almeno di uno alla metà del numero totale dei deputati: per esempio, se la Camera fosse costituita di 400 deputati, essa si troverebbe legalmente riunita per discutere e votare se il numero dei deputati presenti fosse di 201 o più: se ve ne fossero soltanto 200 allora non sarebbero legali le sue deliberazioni perchè 200 rappresentano la metà dell'intera Camera, e non una maggioranza.

L'art. 54 dice: « Le deliberazioni non possono essere prese se non » alla maggioranza dei voti. » Senza dubbio è il maggior numero di voti che deve prevalere in una deliberazione, poichè sarebbe illogico che il *meno* dovesse valere del *p.ù*. Ma questa maggioranza non riflette già il numero maggiore dei membri componenti la Camera, ma il numero maggiore dei voti di quelli che si trovano alla Camera, quando il numero dei deputati presenti costituisca la maggioranza voluta nell'articolo precedente per la validità delle sedute. Poniamo un

esempio: se la Camera fosse composta di 400 deputati, essa si troverebbe legalmente riunita quando 201 o più deputati fossero presenti. Ora per avere una votazione valida, si richiede che più della metà dei voti di questi 201 o più deputati sia pel sì o per il no, ossia si abbiano per lo meno 101 deputati che votino tutti per una deliberazione, e questa si chiama *maggioranza assoluta*. Vi sono però delle votazioni che non richieggono questa *maggioranza assoluta*, ma soltanto una *maggioranza relativa*; e per *maggioranza relativa* si intende quel numero maggiore di voti che una proposta ottenga relativamente ad un'altra. Diamone un esempio; si deve eleggere un segretario di una Camera: i votanti sono 201, e l'esito della votazione porta 80 voti per Tizio, 70 per Cajo, 49 per Sempronio, e 2 astensioni (cioè due deputati o senatori che non hanno voluto votare): l'elitto sarà Tizio, perchè relativamente a Cajo e Sempronio ebbe i maggiori voti. Questa è la *maggioranza relativa*. Allorchè poi in una votazione tutti diedero un voto uguale, per esempio, sopra 201 votanti si abbiano 201 voti per la deliberazione medesima, allora si dice essere avvenuta la votazione ad *unanimità*.

L'art. 53 porta le seguenti deliberazioni: « Ogni proposta di legge » debb'essere da prima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna » Camera nominate pei lavori preparatorii. — Discussa ed approvata » da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discus- » sione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del re. » Nel proemio di questo Capo abbiamo già parlato degli *Uffici*, delle *Giunte*, degli *Ordini del giorno*, ecc: riteniamo utile spender qui due parole a meglio spiegare questi vocaboli. È stabilito che una deliberazione non ha la sua validità di legge, se non è votata da tutte e due le Camere, e da ambedue nel medesimo senso, e se non ottiene poi la sanzione del re; e ciò per la ragione che, essendo dell'umana natura lo errare, e riuscendo senza dubbio assai pernicioso a tutto un paese un errore commesso in suo danno, divien necessario che ciascuna assemblea abbia ad esaminare e votare una proposta, risultando molto più difficile che abbiano ad errare in due che in una, e che, votata dalla Camera dei deputati e votata anche dalla Camera senatoria, si presenti viziata; per lo meno o l'una o l'altra suggeriranno quegli emendamenti che migliorino la proposta. Ma siccome le Camere non potrebbero votar bene se si dovesse presentar loro, come di sorpresa, un progetto di legge, così lo Statuto dispone che tale progetto debba da prima venire esaminato dalle *Giunte* di ciascuna Camera. Cosa siano le *Giunte* lo abbiain già detto in principio di questo Capo, cioè

sono commissioni nominate da ciascuna Camera nel proprio seno, le quali sono incaricate di fare uno studio preliminare di ogni proposta di legge; ogni commissione poi (cioè tanto quella della Camera dei deputati che quella del Senato) nomina fra i proprii componenti un *relatore*, il quale è quello incaricato di fare alla Camera, a cui appartiene, l'esposizione delle considerazioni fatte dalla Giunta sulla proposta che le fu sottomessa ad esame. Ciò quando la Giunta sia tutta d'accordo su tale proposta di legge; ma se nel proprio seno si presentano scissure di opinioni, che la dividono in due parti, allora la maggioranza della Giunta nomina il proprio relatore, e la minoranza ne nomina un proprio, per esporre ognuno alla Camera cui appartiene le considerazioni sulle quali la Giunta non potette essere concorde; e la Camera naturalmente vi è giudice. Discussa ed approvata in una delle Camere una proposta di legge, la proposta passa all'altra Camera coll'esito della votazione ottenuta. Se poi nell'altra Camera (dopo d'essere stata ivi pure esaminata dalla sua Giunta e fatta relazione alla pubblica assemblea), se questa non l'approva, la proposta è rigettata, e non può più aver luogo; se vi si introducono emendamenti, passa alla Camera che la votò da prima, affinchè esamini e voti anche sugli emendamenti. Se invece la proposta viene approvata anche dall'altra Camera, essa passa alla firma reale per la sua sanzione e promulgazione, giacchè per l'art. 7 dello Statuto è stabilito che « il re solo sanziona la legge e le promulga; » quindi se non è sanzionata da lui (come abbiain già detto al commento dell'art. 7), la proposta votata dalle due Camere non acquista valore di legge, ma vien considerata soltanto come semplice proposta o disegno di legge, ed è perciò che queste deliberazioni delle due Camere si chiamano col linguaggio parlamentare, sinchè non siano sanzionate dal re, *schema di legge* o *progetto di legge*. Notisi poi che ogni legge d'imposte, di bilanci e di conti deve passare prima pella Camera dei deputati a mente dell'art. 10 dello Statuto.

Diremo qui qualche parola sul modo con cui le due Camere procedono nella trattazione delle varie materie che le si devono sottoporre. Tutte le materie da trattarsi hanno fissato il loro turno, determinato da una tabella che segna l'ordine dietro il quale vennero disposte le materie che il presidente deve presentare l'una dopo l'altra all'assemblea per la discussione. Questa tabella, che segna l'ordine delle materie da trattarsi, chiamasi *Ordine del giorno*. — Questa frase poi d'*Ordine del giorno* assume nel linguaggio parlamentare anche due altri significati, e che sono i seguenti: 1.º chia-

masi *ordine del giorno puro e semplice* la dichiarazione della Camera che in una data interpellanza ella non prese alcuna deliberazione, e che si formola come segue: *La Camera sull'interpellanza posta dall'onorevole deputato N. passa all'ordine del giorno*; 2.° chiamasi *ordine del giorno motivato* allorquando la Camera, non volendo prendere una deliberazione sopra un dato argomento, ne esprime le ragioni, e che potrebbe formularsi come segue: *La Camera prendendo atto della dichiarazione del ministero, che entro il tale termine farà luogo alle misure invocate per la pubblica sicurezza, passa all'ordine del giorno*. L'effetto di un tale ordine del giorno si è che il ministero viene per esso a contrarre un'obbligazione, un impegno verso l'assemblea per l'affare che essa indicava nell'ordine del giorno adottato. Osserviamo per ultimo che, in riguardo alle *petizioni* presentate, se sono prese in considerazione si usa votare una formola speciale espressa colle parole di: *Rinvio al ministero*, e che significa che il ministero è invitato dalla Camera ad evadere quanto è domandato nella petizione. Se invece la Camera non ritiene in date petizioni alcun titolo perchè possano venir prese in considerazione, essa *passa all'ordine del giorno* sopra la tale o tale altra petizione, che vuol dire ch'essa non se ne fa carico, e passa oltre alla trattazione delle altre materie segnate nell'*ordine del giorno* (ossia tabella presidenziale). Abbiamo voluto spiegare il significato di queste frasi onde il popolo possa formarsene un concetto.

L'art. 55 vi aggiunge poi che: « Le discussioni si faranno articolo per articolo. » Secondo i regolamenti della Camera è stabilito che qualsiasi proposta di legge si sottopone da prima ad una discussione generale, onde vedere se essa (usando del linguaggio parlamentare) debba *essere presa in considerazione*; quindi si passa ad una discussione generale sulla medesima, esaurita la qual discussione un membro, o più, della Camera domanda *la chiusura*, la quale, appoggiata che sia, chiude ogni quistione in merito della legge, cioè non si può più parlare nè in favore nè contro, ma si passa alla discussione in particolare di ciascun articolo. La disposizione del presente articolo dello Statuto è molto savia; imperocchè, se non si ammettesse la discussione di una legge per ogni articolo di cui si compone, potrebbe verificarsi il caso che un partito in minoranza presentasse un progetto di legge che, nell'insieme, potesse suggerire l'approvazione alla Camera, ma che nelle singole sue parti pregiudicasse l'interesse pubblico; collo stabilire invece che lo schema di legge debba essere discusso articolo per articolo, si obbliga la diligenza dei rappresentanti

della nazione a fermarsi sulle sue singole parti ed asamarlo attentamente. È come l'esame di un cadavere; esaminato superficialmente può somministrare criterii erronei sulla malattia che produsse la morte, criterii che possono invece poi modificarsi o cambiarsi quando si esamini un corpo morto mediante un'attenta sezione cadaverica. — Qui noteremo un'ultima eccezione a cui può soggiacere un progetto di legge; eccezione che si presenta allorchè risulta che un simile progetto sia già stato sottoposto alla deliberazione del Parlamento o vi osti un'eccezione d'ordine; nel quale caso non si può discutere di nuovo se sorga un ministro od un rappresentante della nazione ad opporre tale eccezione che contrasta la accettazione e discussione del progetto di legge presentato: questa eccezione preliminare che si fa, si chiama *opporre la quistione pregiudiziale*.

L'art. 56 dispone che: « Se un progetto di legge è stato rigettato » da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto » nella stessa sessione. » Ciò è molto giusto, poichè il riprodurre in una medesima sessione le medesime proposte, state già rigettate, farebbe ritenere poca serietà nelle Camere, e farebbe sciupare inutilmente il tempo necessario per altri lavori importanti. Siccome però può verificarsi il caso che quello che venne jeri reputato inopportuno e rifiutato, può poi ripresentarsi come opportuno dopo uno o due anni, tanto per variar di circostanze che per mutazioni d'uomini o per diverso pronunciarsi della pubblica opinione, così se è molto provvido e dignitoso il vietarsi ogni riproposta nella medesima sessione, è però utile che tale divieto non si prolunghi più in là, ma possa una proposta venir ripresentata in altra delle sessioni seguenti.

L'art. 57 riguarda il diritto di petizione, ed è così concepito: « Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni » alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta e, » dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese » in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al ministro » competente, o depositarsi negli Uffizii per gli opportuni riguardi. » Dal disposto di questo articolo ne scaturisce un diritto che nel linguaggio costituzionale chiamasi *diritto di petizione*. Questo diritto che non è creato dallo Statuto, ma è in natura che ogni uomo possa elevare alla superiorità i suoi reclami, le sue istanze, le sue proposte, ed esiste dovunque, tanto sotto il dispotismo d'Oriente, quanto nella libera Inghilterra, ebbe dallo Statuto una consacrazione formale, una sanzione solenne, e, stabilendo quindi le sue forme e i suoi confini, ne rese più efficace e legittimo l'esercizio. Può esso quindi definirsi per

lo Statuto, — « il diritto che ha ciascun cittadino, maggiore di età (perchè se fosse minorenni non possedrebbe ancora che diritti imperfetti, esercitati in suo nome in maggior parte da chi ne ha la patria podestà o la tutela), di presentare al Parlamento nazionale istanze che riguardano gli interessi suoi personali, in quanto abbiano rapporto collo Stato e cogli interessi del paese, e fare tutti i reclami o proposte che crede utili, non escluse quelle di una legge. » Da ciò si desume che anche i progetti di legge possono essere proposti non solo dai ministri e dai membri delle due Camere, ma anche dai semplici cittadini. Con questo diritto ogni cittadino maggiorenne può rivolgersi alle Camere legislative, come a Corte suprema, o per reclamare contro abusi di potere commessi da qualche pubblico ufficiale, o per proporre una legge di utilità pubblica, o perchè una legge proposta dal potere legislativo o dal potere esecutivo venga approvata o respinta. Avendo ogni cittadino maggiorenne il diritto di far petizioni, ne consegue che possono risultare in numero considerevole quelle presentate alle Camere; per provvedere quindi al sollecito disbrigo delle medesime venne perciò stabilito che ambedue le Camere eleggano una Giunta, ossia Commissione specialmente incaricata del loro esame. Questa Commissione, appena riceve una petizione, le iscrive sopra una matricola, ponendo ad essa un numero d'ordine colla data, nome, cognome, domicilio del petente, ed un succinto della petizione. Se la petizione non fosse sottoscritta, oppure fosse ingiuriosa pel re, pella religione, pel Parlamento o contraria allo Statuto, od estranea alla competenza delle Camere, in tal caso non si prende alcuna deliberazione, usando della corrispondente formola, che è: *Si passa all'ordine del giorno*. Ma se la petizione riguarda oggetti di pubblico o privato interesse e non appartenga direttamente alla competenza dei tribunali o di altra amministrazione, allora, dopo la relazione fatta dall'incaricato della Giunta (chiamato *relatore*), la Camera, a cui fu diretta, la trasmette al ministero che vi riguarda, il quale deve dare risposta circa l'esito della petizione stessa. Se invece la petizione si riferisce all'approvazione od alla rejezione di uno schema di legge presentato dal governo, essa viene passata agli uffizii centrali, ossia alla Giunta incaricata dell'esame della legge stessa; se riguarda poi qualche proposta, o qualche modificazione di legge, o qualche altro oggetto utile al paese, la si trasmette agli archivii, onde poterla consultare all'occorrenza. Disciplinato in tal modo il diritto di petizione, riesce senza dubbio di grande vantaggio ai cittadini che possono provocare sopra dato interesse una determinazione che sarebbe diversamente

difficile, e li pone in condizioni di concorrere nella gestione della cosa pubblica; è di vantaggio al governo che viene edotto di molte bisogne che altrimenti non potrebbe conoscere; è di utile alla nazione che ha un possibile concorso di tutte le intelligenze del paese nel ricercare il suo maggior interesse. Notisi poi che una petizione presa in considerazione dalla Camera a cui fu presentata, viene inviata al ministero nel modo già da noi indicato sotto il commento dell'art. 55, senza che vi si bisogni la formalità d'esame dell'altra Camera.

L'art. 58 è così redatto: « Nessuna petizione può essere presentata » personalmente alle Camere. Le autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo. » La ragione del disposto di questo articolo è, che se fosse ammessa la presentazione personale delle petizioni, senza dubbio si genererebbero disordini, introducendo nelle Camere oratori estranei ad essa, spesse volte non adatti, alcune fiata anche provocatori di scandali. Del resto ciò è una conseguenza del principio generale adottato nel governo costituzionale, che non debbano (perchè sarebbe d'impossibile attuazione) concorrere tutti i cittadini direttamente nel governo del paese, ma per mezzo dei proprii rappresentanti; ora anche per le petizioni vale il medesimo principio, cioè che esse debbono essere presentate da un deputato o da un senatore, secondo la Camera a cui le si vogliono dirigere.

La seconda parte dell'articolo stabilisce che le sole autorità costituite hanno il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo. Alcuni, male interpretando tale locuzione, credettero in quelle parole di riscontrarvi un divieto alle petizioni firmate da molti, cercando dar forza alla loro opinione col dire che una riunione di molti nomi in una petizione possa far supporre una rappresentanza dell'opinione pubblica, la quale non può pronunciarsi che con voto unanime e affatto esplicito, e che chi firma la petizione in nome collettivo potrebbe farsi credere una rappresentanza della nazione, mentre questa non può essere rappresentata da frazioni di cittadini, per quanto numerose, se non quando essa è legalmente chiamata a farsi rappresentare nel governo della cosa pubblica nei modi stabiliti dallo Statuto. Questi commentatori dello Statuto lo hanno male interpretato; inquantochè esso nega soltanto il diritto ai privati di presentare petizioni in nome *collettivo*; mentre, altro è il presentar petizioni coperte da *molte firme*, altro è il presentarle firmate da una o più persone in nome di un maggior numero, come farebbero gli amministratori o il direttore di

una società privata (di mutuo soccorso, per esempio, o di assicurazioni, o altra industriale) che firmassero a nome dei soci tutti. Ora lo Statuto non volle riconoscere affatto un diritto in alcun privato di presentare petizioni firmate da lui soltanto in nome di tutta una classe di cittadini, perchè i privati non hanno autorità che nella gestione particolare dell'interesse che rappresentano, ma non hanno veste pubblica, spesso nemmeno la capacità, alcuna volta potrebbero essere guidati da passioni proprie, talora potrebbero col nome di molti, che non si firmano, patrocinare i proprii individuali interessi. Lo Statuto ammette l'espressione del pubblico sentimento, ma vuole che esso sia manifestato con evidenza e non coperto dal nome di una società onde influire sotto tale aspetto, mentre l'espressione di una tale società non potrebbe costituire che il modo di vedere e l'opinione sola di quelli che firmano la petizione in nome collettivo. Si è fatta invece eccezione per le autorità legalmente costituite, perchè esse rappresentano legalmente un corpo morale; ma anch'esse, secondo noi, non potrebbero presentare petizioni valide per oggetti od interessi estranei all'amministrazione loro.

L'art. 59 dice: « Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri, fuor dei proprii membri, dei ministri, dei commissarii del governo. » Ciò serve ad evitare i disordini che nascerebbero dall'introduzione delle commissioni particolari nel Parlamento, giacchè in esso gli oratori non possono essere altri che i membri del Parlamento e quei pochi indicati dallo Statuto; con ciò si previene il pericolo di avere deputazioni che non sieno riconosciute dalla legge, e che forse non potrebbero rappresentare la maggioranza dei cittadini nel cui nome si presentano, far sprecare un tempo ristretto alle Camere in ricevimenti inopportuni, ed assordare l'assemblea con inutili ed intempestive declamazioni, usando pressione in tal modo alla medesima. Anzi è stabilito nel regolamento interno delle Camere che il presidente ha il dovere di mantenervi l'ordine, ed ha la facoltà di imporre silenzio agli uditori che trovansi nelle pubbliche tribune, e di far sgombrare anche colla forza armata (che in questo caso è la Guardia nazionale) le tribune che non obbedissero o facessero tumulti, o dessero segni aperti e clamorosi di approvazione o di disapprovazione, giacchè con esse si preme sulla libertà della discussione e della deliberazione, o si altera quella dignitosa calma che deve costituire il principal carattere di una grande assemblea legislativa. — L'articolo che abbiám commentato non è altro che una logica conseguenza dell'articolo precedente.

L'art. 60 è così espresso: « Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare delle validità dei titoli di ammissione dei proprii membri. » Se le Camere debbono rispondere in faccia al paese del proprio operato, esse sole debbono conoscere e giudicare se ognuno degli eletti ad una Camera possessa i titoli e le qualità richieste dalla legge, e se siasi soddisfatto nella loro elezione o nomina alle formalità specificate dalla legge. Questa operazione di sindacato sui titoli e qualità di chi sia stato eletto dal popolo (se si tratta di un deputato) o nominato dal re (se riguardi un senatore), si effettua nel primo caso dalla Camera elettiva, e nel secondo caso dal Senato, e questa operazione si chiama *la verificaione dei poteri*.

L'art. 61 dispone quanto segue: « Così il Senato, come la Camera dei deputati determina, per mezzo d' un suo regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni. » Certamente ogni corpo inferma senza certe regole, ed ogni società o corpo morale si scompone senza una disciplina; quindi anche le Camere non lamenterebbero che disordini se non avessero una disciplina, ed ogni membro vorrebbe imporre la propria volontà se non avesse un regolamento che tracciasse il movimento interno e ne regolasse le operazioni. Ma è egli pure molto giusto che ogni corpo debba costituirsi il proprio regolamento, il tracciato della propria vita, delle proprie operazioni, delle attribuzioni di ciascuno individualmente e di tutti collettivamente; ma vi mancherebbe la libertà, se si dovesse imporre tale regolamento da altra persona estranea al corpo. Perciò tanto la Camera elettiva deve provvedere al proprio regolamento, quanto il Senato provveder deve alla redazione del suo.

L'art. 62 dispone quanto segue: « La lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi della francese ai membri che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi. » La prima parte dell'articolo è naturalissima: in una nazione in cui la maggioranza è italiana, era logico che si dovesse ritenere la lingua italiana come la ufficiale; ma siccome all'epoca della promulgazione dello Statuto vi era nel paese una minoranza di popolo che parlava la lingua francese, così si doveva ammettere anche l'uso di questa lingua pei rappresentati di quel popolo, quanto per gli altri deputati che avessero a rispondere ai medesimi. Ora questa seconda parte è divenuta oziosa e inapplicabile, essendo state cedute quelle provincie francesi alla Francia col trattato del 24 marzo 1860.

L'art. 63 stabilisce: « Le votazioni si fanno per alzata e seduta,

» per divisione, o per squittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà » sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge e » per ciò che concerne il personale. » Da ciò si vede che sono stabiliti diversi modi per votare; l'ultimo è indispensabile allorchè trattisi dell'atto importantissimo di votare in complesso una legge e per l'atto molto delicato di pronunciarsi sopra le persone, sia nella nomina del presidente, che dei vice-presidenti, che dei segretarii, e di tutti gli altri delle Camere, potendo uno essere amico di Tizio, ma non conoscerlo adatto ad una data carica, e nondimeno non volerselo inimicare col dimostrare apertamente di non votare per lui. Se non fosse d'obbligo lo squittinio segreto, molti darebbero un voto contro coscienza in causa di riguardi personali, e spesso potrebbe verificarsi una pressione da parte o del governo sopra rappresentanti che hanno interessi col medesimo, o da parte della pubblica opinione che molte volte travia per causa di passioni politiche o di agitazioni del momento. Di più, collo squittinio segreto si prevengono certe rotture di personali relazioni e certe inimicizie, non conoscendosi chi abbia dati i voti affermativi o negativi, e si rimuovono molte suscettibilità, quali sarebbe quella di un voto contrario dato da un deputato ch'è capitano per un altro deputato ch'è generale. La votazione segreta si fa col mezzo di palle nere o palle bianche che si depongono in un'urna, coll'ordine di chiamata fatto dall'ufficio presidenziale; chiamata che col linguaggio parlamentare si dice *appello nominale*. La votazione poi dei singoli articoli di uno schema di legge, si fa sempre per alzata e seduta.

L'art. 64 dice: « Nessuno può essere ad un tempo senatore e deputato. » Questa disposizione non toglie soltanto la confusione che si genererebbe dalla duplice qualità in un solo, ma provvede al mantenimento di quella indipendenza che l'una carica deve avere dall'altra, e mantiene distinte le attribuzioni di reciproco sindacato e controllo, nonchè il carattere diverso di rappresentanza diretta del paese, da potere conservatore e moderatore fra la Camera elettiva ed il potere esecutivo. Senza dubbio nelle due cariche si presenta tale incompatibilità, che il violarla sarebbe molto dannoso alla libertà ed alle istituzioni costituzionali.

## CAPO VI.

### **Dei Ministri.**

Chiamansi *Ministri* gli agenti del potere esecutivo, cioè quegli alti ufficiali che, sotto l'autorità del Capo dello Stato, attendono al maneggio delle cose del governo, e nomasi *Ministero* o il complesso delle faccende di ogni ministro, o i ministri presi congiuntamente in corpo, o la stessa amministrazione centrale dei negozii pubblici cui sovrintendono. Non vi fu governo che, sotto diverse denominazioni, non abbia avuto il suo ministero. Così a Roma la prefettura della città era il ministero dell'interno, l'edilità era quello dei lavori pubblici, la pretura quello della giustizia, la censura quello della polizia, la questura quello delle finanze, e precipua incombenza del console la guerra, ch'era il maggior affare dei Romani.

In Francia, al tempo della rivoluzione del 1789, eranvi, oltre un ministro e un primo controllore generale, quattro *Segretarj di Stato*, la cui autorità non estendevasi alla generalità del regno, ma per certi servigi si dividevano fra loro le provincie in cui esercitarli. L'assemblea costituente regolò l'ordinamento del ministero colla legge 27 aprile e 25 maggio 1791, stabilendo nel re il diritto di scegliere e congedare i suoi ministri, affidando al potere legislativo l'attribuzione di definire il numero, la divisione e la limitazione dei dicasteri ministeriali; ma i ministri non potevano essere presi fra i membri dell'assemblea nazionale, temendo che, se altrimenti fosse, vi potessero esercitare un'illegittima influenza, e ritenendo di più che la cumulazione del mandato legislativo colle funzioni ministeriali fosse contrario al principio costituzionale della divisione dei poteri. Mirabeau allorchè tentò far annullare questa disposizione, citando l'esempio della costituzione inglese, fu combattuto e avversato colla taccia di essere stato suggerito dalla propria ambizione. E invero, in Inghilterra è stabilito che i ministri debbano essere presi necessariamente fra i membri del Parlamento, ma che però non possano avere accesso che nella Camera di cui fanno parte. Col seguito del tempo, anche in Francia la pratica del governo rappresentativo ha fatto stabilire l'uso di prendere i ministri fra i membri influenti delle due Camere. Per

quanto alcune costituzioni successive abbiano in tempi di passioni politiche introdotto in alcuni paesi il principio di escludere la presenza dei ministri dal Parlamento, sotto pretesto di sottrarre il corpo legislativo all'influenza corruttrice che volessero essi esercitare, noi riscontriamo invece in ciò un grave danno all'interesse pubblico; imperocchè, quando i ministri sono presenti alle discussioni delle Camere, essi possono ad ogni istante venire interrogati intorno a tutti i loro atti, intorno alle stesse intenzioni. Ed alla presenza di una grande assemblea, incalzati dalle interpellanze dei loro avversarii, è più difficile che lascino sfuggire la verità, cui eluderebbero con maggiore facilità in risposte scritte, studiate nel silenzio dei loro gabinetti, dopo aver preso, al bisogno, consiglio dai loro colleghi o da uomini di molta mente. Dovendo rispondere tosto, e replicare ben spesso a interpellanze inattese, ed alle quali sono quindi impreparati, senza dubbio la verità, se non altro di riverbero, dovrebbe apparire. In quanto poi al disposto dell'antica costituzione francese del 1791 di non poter prendere i ministri nel seno dell'assemblea nazionale, noi vi vediamo un grave inconveniente: tutti i diversi poteri debbono, più che sia possibile, camminar d'accordo sul sentiero della pubblica vita; ora quali maggiori guarentigie e quanto rispetto maggiore si presenta in una disposizione costituzionale che ammetta anzi il principio che, in ossequio alla volontà della maggioranza del Parlamento, abbiansi a scegliere i ministri nel seno stesso del medesimo? Quanta maggior probabilità di concordia fra il potere legislativo e l'esecutivo allorchè quest'ultimo sorta dal grembo della maggioranza del primo? Quanto maggior rispetto alla volontà nazionale nel dimettere un ministero che non goda più la fiducia della rappresentanza del paese, e nel costituirne un altro con elementi della stessa maggioranza di quei rappresentanti? Da noi l'esperienza costituzionale ci ha ammaestrati in queste massime, e presso di noi venne adottato questo principio; tanto più quanto siede un sovrano di liberali principii come il nostro. — L'autorità dei ministri poi si estende su tutta l'estensione del regno, e si esercita anche fuori (all'estero), fin dove si estende la esecuzione del servizio che è loro affidato. — Tra i ministri non vi ha diversità di grado: nondimeno uno di loro è *presidente* del Consiglio, e il suo nome e le sue opinioni rappresentano più particolarmente la politica di tutto il ministero. Questo presidente dirige le adunanze del Consiglio, comunica in special modo col re per gli affari generali, e, quando occorranò modificazioni nel ministero, egli è quello chiamato dal sovrano per essere in proposito interpellato. Il presidente

ha pure un portafoglio, più particolarmente degli esteri; ma si verifica pure il caso che egli non ne abbia pure alcuno, come vi può anche essere un ministro senza un dicastero designato, e che si chiama *ministro senza portafoglio*: tale fu nel 1849 il ministro Gioberti, tale nel 1859 il ministro Paleocapa; ma è questa una combinazione politica che, tra gli altri inconvenienti, ha quello di non porre tutti i membri del gabinetto in condizioni uguali quanto alla responsabilità. — I ministri si chiamano anche *Segretarii della Corona* o *Segretarii di Stato*. — Alcuni vorrebbero togliere ai ministri il diritto di eleggibilità; ma questo sarebbe ingiusto in confronto a loro, sarebbe illiberale in confronto alla nazione che deve essere libera di nominarsi chi vuole; imperocchè quando il paese liberamente li elegge alla deputazione, è segno che esso ha fiducia negli eletti, e chi dev' essere sovrano nella elezione è il popolo e non i dottrinarii.

Passiamo ora ad analizzare e commentare i varii articoli dello Statuto che si riferiscono a questa materia.

L'art. 63 dice: « Il re nomina e revoca i suoi ministri. » Se ogni ministro concorre col re nell'esercizio del potere esecutivo, certamente essi devono godere della fiducia del sovrano, sebbene essi soli debbano assumersene la responsabilità in faccia alle Camere ed al paese. Da ultimo, essendo attribuito alla Camera elettiva il diritto di accusare ed al Senato l'attribuzione di giudicare i ministri, presentasi ovvio che questi supremi magistrati non debbano essere nominati dalle Camere, onde non presentar l'inconveniente che esse, dopo averli nominati, debbano accusarli e giudicarli. Ora, se è il più consentaneo alla ragione l'affidarne la nomina al re, come capo del potere esecutivo di cui essi son chiamati a partecipare, è logico che al re pure debba spettare il diritto di poterli licenziare quando supreme ragioni di pubblico interesse lo richieggano, oppure quando per ragioni qualsiasi essi abbiano perduta la sua fiducia. Con tale mezzo si prevengono peggiori inconvenienti; inquantochè se il sovrano dimette un ministero che non goda la pubblica fiducia, con tale fatto le passioni pubbliche tacciono, la memoria dei caduti e degli errori commessi si perde, e la vita pubblica riprende la sua tranquilla attività; ma se invece il re si ostinasse a non voler licenziare un ministero inviso, oppure non ne avesse la facoltà, in tale caso il fermento delle passioni aumenterebbe, le recriminazioni s'inacerbirebbero, il malcontento si farebbe generale e pericoloso al punto d'obbligare la Camera dei deputati a porre in accusa il ministero onde dare una soddisfazione alla commozione politica del paese; ma l'accusa della Camera

e il giudizio del Senato commuoverebbero maggiormente tutti i cittadini, menomerebbero il prestigio del governo, minorebbero il principio autoritario. Si aggiunga a ciò, che se non avesse il re il diritto di licenziare i ministri che avessero perduta la fiducia sua e del paese, questi supremi funzionarii possederebbero un potere così sconfinato da poter generare una tirannia di un genere tutto nuovo, e di poter elevarsi potenti in faccia al trono ed agli altri poteri dello Stato. Per ultima considerazione notiamo, che ove il re non avesse diritto di licenziare un ministero, la Camera elettiva sorgerebbe a reprimere orrori ed abusi ministeriali col porre, ad ogni sospetto solo di errore o di abuso, in accusa i ministri; ora questa facilità di accusare farebbe sì che difficilmente si trovassero uomini intelligenti e stimati che volessero sobbarcarsi a pericolosi incarichi, e potrebbe verificarsi il caso che una crisi ministeriale potesse prolungarsi per mesi e forse anni, senza trovare uomini meritevoli di occupare seggi ministeriali, che volessero accettare. — Del resto la nomina e revoca dei ministri non può dal re esercitarsi ad arbitrio, diremo con Castiglioni, se il sovrano vuole veramente essere sciolto da ogni responsabilità, come richiede l'art. 4. La podestà negativa di concedere o negare la propria firma agli atti propostigli dai ministri può avere per conseguenza che si possano dimettere coloro a cui non si volle accondiscendere, come per ragione inversa può la dimissione verificarsi per insistenti domande del re ad un atto a cui uno o più ministri non ritenessero di potersi prestare colla loro firma. Ma secondo i principii parlamentari, non tanto dall'approvazione o disapprovazione del re dipende la dimissione parziale o generale di un ministero, quanto dal voto della Camera e dalla manifestazione della pubblica opinione. Quando un ministro od il Consiglio intero si dimetta, e la dimissione sia accettata, due motivi possono indurre il mutamento di ministero; o la convenienza di assecondar l'opinione pubblica e della maggioranza parlamentare contraria alla politica del ministero, ed allora la nomina di un nuovo gabinetto suolsi fare nel seno della maggioranza che ha fatto opposizione a quello caduto; o il desiderio d'interrogare il Parlamento sull'indirizzo politico e sull'amministrazione degli interessi nazionali, che si verifica quando le maggioranze nelle due Camere o sieno opposte fra loro due, o essendo concordi, sieno maggioranze quasi impercettibili, di poco conto, che non possono dare valido appoggio al ministero che funziona, talchè suggerisca di dover cercare di costituire una maggioranza più forte e più compatta, mediante un indirizzo politico che meglio consuoni alle aspirazioni dei membri

delle due Camere. Un ministero, nei paesi costituzionali, non può mantenersi che appoggiato ad una maggioranza parlamentare, altrimenti tutte le proposte del gabinetto sarebbero respinte, tutti gli atti censurati; e quando la fiducia manchi, non vi sono che due mezzi per provvedervi: o mutare il ministero e ricostituirlo con elementi prevalenti nelle Camere, o sciogliere la Camera elettiva e addivenire a nuove elezioni, onde con questo mezzo interrogare il paese sulla sua fiducia o meno del ministero; il che si desume dalle elezioni di uomini più o meno favorevoli od oppositori nel gabinetto che governa. Da ciò si rileva che il re, nell'esercizio del suo diritto di nominare o revocare i ministri, altro non fa che dar soddisfazione alle manifestazioni del paese mediante le Camere o l'opinione pubblica in altro modo espressa, e specialmente col mezzo delle elezioni; in altri termini, il re si rende col suo diritto un vero interprete del bene e dell'opinione del paese. Allo <sup>deg</sup> ad un ministero manca la fiducia parlamentare o dell'opinione pubblica, talchè faccia bisogno provvedervi, quello stato incerto e temporaneo chiamasi *crisi ministeriale*.

L'art. 66 è il seguente: « I ministri non hanno voto deliberativo » nell'una o nell'altra Camera se non quando ne son membri. Essi » vi hanno sempre l'ingresso e debbono essere sentiti, sempre che » lo richieggano. » Nella semplice qualità di ministri, essi hanno il diritto di entrare nel Parlamento e prender parte alle pubbliche discussioni; hanno il diritto di esporre le proprie idee, dare schiarimenti sul loro operato, ecc.; ma non hanno però alcun voto deliberativo nella semplice veste di ministri; se invece un ministro sia anche stato eletto deputato oppur nominato senatore, in tale caso egli possiede anche il voto deliberativo, perchè non lo ha per la veste di ministro, ma per la rappresentanza a lui affidata nella Camera elettiva o nel Senato. Indipendentemente da questa loro qualità di rappresentanti della nazione, essi pella sola veste di ministri hanno diritto di prendere la parola nelle assemblee per illuminarle sul vero stato delle cose pubbliche, o scagionar sè di danni avvenuti o dar schiarimenti sopra atti loro pe' quali siano stati da alcuno censurati. Se loro spetta questo dritto, non è men vero però che spetta pure ai membri delle due Camere il dritto d'interpellare i ministri, quando lo credono necessario, intorno gli affari del governo: nè questo dritto deve essere esercitato collettivamente, ma ognuno membro può esercitarlo, e ognuno muovere interpellanza sopra dati fatti od atti. Qualora un ministro non possa risponderne, egli deve fornire i motivi che glielo impediscono, ed allorchè non possa rispondere al momento,

egli può riservarsi di assumere notizie sul fatto dell'interpellanza, fissando un termine per esporre le ragioni che giustifichino il fatto censurato, o poter scagionar sè d'ogni responsabilità; se per ragioni speciali egli crede non conveniente di rispondere, egli manifesta quali siano queste ragioni, per esempio per fatti dell'autorità giudiziaria di cui il ministro non può invaderne il campo e non può manifestare pubblicamente gli atti d'istruttoria mentre pende il giudizio; oppure quando alle quistioni di Stato non permettano di palesare detti, fatti, persone o documenti, senza incorrere in gravi pericoli internazionali.

L'art. 67 sancisce la responsabilità ministeriale, ed è del seguente tenore: « I ministri sono responsabili. Le leggi e gli atti del governo » non hanno vigore se non muniti della firma di un ministro. » Abbiamo già parlato a varie riprese della responsabilità ministeriale, e non ripeteremo quindi cose già dette. Aggiungeremo soltanto alcune considerazioni. La responsabilità ministeriale vien ritenuta da tutti i trattatisti di diritto costituzionale come il perno delle garanzie accordate in un governo rappresentativo; a noi però sembra che lo aver prescritto la lor firma ad ogni atto del governo come indispensabile, non potendo atto qualsiasi del potere aver vigore senza una tal firma, ci sembra che ciò possa costituire quasi un quarto potere nello Stato; imperocchè, se, come dispone lo Statuto, le leggi non possono aver vigore se non portino la firma anche del ministro, è l'egual cosa, ci sembra, che concedere al ministro la facoltà di impedire la promulgazione di una legge col rifiuto di firmarla. L'articolo è abbastanza esplicito: dispone che le leggi non possono aver vigore se non sono muniti della firma ministeriale; ciò equivale a dire che è in loro facoltà di rendere di niun valore una legge approvata da ambedue le Camere e sanzionata dalla firma reale. Si potrà a ciò obiettare che in tal caso il re può revocare i ministri e nominarne altri nuovi; ma ciò non toglie la possibilità che i nuovi possano essi pure rifiutarsi, e, rifiutandosi, far mancare l'elemento senza il quale una legge non può aver vigore. È questo un caso difficilissimo a verificarsi; ma ciò che è difficile non è impossibile; ed è appunto questa possibilità che costituisce nei ministri un potere valevole a distruggere quanto abbiano fatto le Camere e sanzionato il re. — Passiamo ora oltre, ed esaminiamo la natura della responsabilità ministeriale. La responsabilità può esser cagione di accusa ai loro atti o per *abuso* del loro potere, o per *non uso* del medesimo, o per *imputabile ignoranza*. L'*abuso* si verifica allorchando si usa malamente della legge per un

fine cattivo, o si esercitano i poteri affidati per soddisfare a proprie passioni, o si compiono atti a cui la legge non autorizza; per esempio imporre e riscuotere tasse non votate dal Parlamento; rimuovere giudici inamovibili, ecc. Il *non uso* si verifica allorchando uno trascura scientemente di far quello che è obbligato di fare; quale, per esempio, l'obbligo di convocare le Camere nel termine stabilito dallo Statuto, abbandonare il paese sguarnito di difesa, ecc. L'*imputabile ignoranza* si presenta quando un individuo, che sa di mancare affatto di teoriche e pratiche cognizioni su date materie, pure accetta la direzione del ministero in cui le materie stesse debbonsi trattare, e le tratta quindi male, come potrebbe trattare gli affari del ministero di grazia e giustizia un medico, gli affari di marina un avvocato, ecc., cagionando gravi danni in causa della mancanza assoluta delle volute cognizioni; oppure avesse cognizioni tanto insufficienti da danneggiare l'interesse dello Stato, come potrebbe verificarsi nel caso di un prestito, in cui, per ignoranza degli usi bancarii, si contraesse con gravissime condizioni, e tali che altri, conoscitori della materia, non avrebbero del certo fatto. L'opporre che in una crisi ministeriale si debba provvedere ad una ricostituzione di ministero, non è certo ragione che giustifichi un medico che accetti il portafoglio di grazia e giustizia, l'avvocato o un generale di cavalleria che si assumano il portafoglio di marina, e così via dicendo; ma se questi accettano, essi debbono prepararsi a sostenere tutta la responsabilità pella non scusabile ignoranza, e rispondere di tutti i danni che abbiano per tale ragione cagionati allo Stato od anche solo ai privati; da ciò la necessità di lor firma a tutti gli atti di governo; necessità che si contrapone all'inconveniente da noi notato precedentemente nel parlar dell'obbligo di controfirmare tutte le leggi e i decreti reali, e firmare tutti gli atti del governo. Ogni ministro è però responsabile in proprio pegli atti risguardanti il suo dicastero; a meno che si tratti di atti che furono discussi ed approvati dal ministero intero. Ma quali sono i limiti delle attribuzioni di un ministro? quale il confine fra l'uso e l'abuso? Da quali leggi, da quali regolamenti si debbono ritrarre i criterii per stabilire un eccesso di potere in un ministro?... Niuna legge ha mai definito propriamente in che consista questa responsabilità; nessuna legge ha tracciati i confini dell'azione ministeriale, per cui da molti si grida rimaner lettera morta tale disposizione. Ma se noi riflettiamo freddamente alla questione, noi vi osserveremo quanta sia la difficoltà (forse insuperabile), di poter delimitare la condotta giuridica del governo per ogni atto; imperocchè, se ben si

considera, si vedrà la impossibilità di poter nettamente distinguere gli atti che possano produrre una responsabilità personale e stabilirne le pene proporzionate all'alta posizione degli autori, alla natura dei fatti ed alle svariate circostanze che vi si collegano; tanto più che vi sono atti od omissioni che potrebbero assumere un carattere di gravità speciale e personale soltanto in particolari circostanze. Ora, come specificare quali possano essere queste *particolari circostanze*? D'altronde il domandare una legge generale a tale scopo, sarebbe lo stesso che invalidare l'autorità e togliere prestigio al potere esecutivo; e un potere senza autorità e prestigio sarebbe un potere a cui mancano gli elementi principali della forza e le qualità necessarie per poter agire ed esplicarsi nella sua sfera d'azione. — Abbiám detto che comunemente ogni ministro deve rispondere degli atti del suo dicastero; si volle quindi distinguerne le varie operazioni loro, e il ministero venne diviso nei seguenti dicasteri: *ministero dell'interno*, ch'è quello che tratta propriamente dell'amministrazione politica del paese; *ministero degli esteri*, quello ch'è incaricato di tutelare i nazionali residenti all'estero, corrispondere cogli altri governi, stipulare trattati, salvo per quelli che importano un onere alle finanze dello Stato, pei quali devesi provocare l'approvazione delle Camere, ecc. ecc; *ministero di grazia e giustizia e culti*, che è quello che soprintende all'amministrazione della giustizia, promuove le grazie sovrane, veglia alla parte di ingerenza che ha il governo negli affari del culto e del clero; *ministero della guerra*, quello che dirige tutta l'amministrazione militare e provvede alla difesa dello Stato; *ministero di marina*, quello che dirige tutta l'amministrazione della marina italiana; *ministero della pubblica istruzione*, quello incaricato di sovrintendere a tutte le scuole, a tutto il personale insegnante, promuovere e diffondere l'istruzione, diramare circolari, firmare regolamenti, provvedere insomma a tutto ciò che miri al miglioramento ed alla diffusione dell'istruzione pubblica; *ministero dei lavori pubblici* è quello che deve vegliare a che le opere pubbliche non siano trascurate per colpa o per ignoranza, studiare le opere che siano reclamate maggiormente dai bisogni del paese, e provocarne l'esecuzione; *ministero d'industria, agricoltura e commercio*, quello che deve vegliare al miglior prosperamento di tutte le industrie in generale. Ciascuno dei capi di questi ministeri è responsabile di quanto in ognuno si è fatto o si è ommesso di fare, e deve in ogni anno presentare al Parlamento un resoconto della sua gestione e provocare dalle Camere quelle leggi che siano maggiormente suggerite dai bisogni del suo dicastero.

---

## CAPO VII.

### **Dell'ordine giudiziario.**

La gerarchia dell'autorità giudiziaria costituisce l'ordine giudiziario, il quale si chiama anche *Magistratura*, *Magistrato*. Propriamente *Magistrato* significa quell'adunanza d'uomini a cui fu confidata la facoltà di far eseguire le leggi; *magistratura* propriamente sarebbe l'ufficio del Magistrato. Usasi anche il vocabolo *magistrato* ad indicare una delle persone che hanno la facoltà suespressa. La mitologia pagana volle raffigurare questa rappresentanza della giustizia in una donna d'età matura, abbigliata di lunga veste di porpora, col capo coperto di un berretto, con un bastone in mano per significare il comando, il quale è circondato da un serpente; avanti ad essa, le sta aperto sotto gli occhi il libro delle leggi, ed a fianco di lei si veggono un'aquila ed un orologio a polvere, simboli della penetrazione e dell'esattezza. In ciò rileviamo che sino dai tempi antichi fu attribuita grande autorità alla magistratura, dovendo essa rimanersi indipendente da qualunque influenza nell'amministrazione della giustizia.

Montesquieu, celebre giureconsulto francese, chiamò l'ordine giudiziario la podestà esecutrice delle cose che dipendono dal diritto civile, a differenza della podestà esecutrice delle cose che dipendono dal diritto delle genti; ambedue le quali costituiscono, insieme colla podestà legislativa, le tre specie di poteri sussistenti in ogni Stato (*Esprit des lois*, Lib. IX, cap. 6). Non ci fermeremo a notare le ragioni per le quali tali definizioni peccano d'inesattezza; diremo soltanto che anche anticamente Aristotile aveva già esso pel primo (*Politica*, Lib. IV) dimostrati questi tre rami della pubblica podestà.

Si determinò per lo Statuto emanarsi dal re la giustizia, imperocchè grande, indispensabile attributo d'un buon sovrano è l'esser giusto:

Necessaria ai Monarchi

È la scuola d'Astrea. S'apprende in questa

La difficile tanto

Arte del regno (1).

(1) METASTASIO, *Contesa dei Numi*, Parte II.

Ma nei governi costituzionali il poter giudiziario figuratamente emana dal re, come capo supremo di tutto lo Stato, e liberamente s'esercita da un corpo indipendente, mentre nelle monarchie assolute la giustizia è ben spesso stromento di tirannide, sfogo di vendette del principe:

Sotto un crudele impero  
Troppo mai non si tace. Un sogno, un'ombra  
Passa per fallo, e si punisce; è incerta  
D'ogni amico la fé; le strade, i tempii,  
Le mense istesse, i talami non sono  
Dall'insidie sicuri; ovunque vassi,  
V'è ragion di tremar; parlano i sassi (1).

Ma vi è giustizia allora? o piuttosto un simulacro soltanto, e non altro, tien con terrore le lanci? Senza indipendenza non vive giustizia; allorchè essa debba inchinarsi a un despota fiancheggiato dalle forze militari, la giustizia agonizza, la giustizia muore, altro non resta di lei che una larva. Né si creda possa per virtù di giudici mantenersi vergine la giustizia ove un despota vi premi sopra con tutte le sue forze: « non è mai avvenuto, scrisse Montesquieu, che ad un tiranno » siano mancati gli strumenti della sua tirannide; per cui Tiberio » trovò sempre dei giudici pronti a condannare quanti volle egli col- » pire. Il Senato, che in tempo della repubblica non condannava senza » giustizia, ebbe da Tiberio l'incarico di pronunziare sopra i delitti » di *lesa maestà* contro di lui. Il Senato cadde ben presto in uno » stato di bassezza che non è possibile esprimere... La più crudele » delle tirannie è quella che si esercita all'ombra delle leggi e coi » colori della giustizia; quando si va, per così dire, ad annegare » degli infelici sulla tavola stessa su cui si son riparati a salva- » mento. »

In passato si è sempre osservato che nelle monarchie il potere giudiziario risiedette nei magistrati nominati dal sovrano; negli Stati democratici, invece, il potere giudiziario ha comunemente per fonte l'elezione, la quale si usa pure anche per tutte le altre funzioni pubbliche; nelle forme miste di governo, per lo incontro (quale sarebbe, per esempio, la nostra forma di governo monarchico-costituzionale), l'elemento monarchico si congiunge coll'elemento democratico, e vi sono giudici nominati dal re, altri scelti nel seno del popolo; ma questi ultimi di durata determinata, essendo elettivi. Così noi vediamo nominarsi dal re i giudici per le cause civili, ma osserviamo nelle

(1) METASTASIO, *Ciro*, Atto II, Sc. I.

cause commerciali il concorso del sovrano e del popolo a sceglierli, togliendosi di mezzo al ceto dei commercianti; nei giudizi penali invece, più interessanti l'onore, la vita, la proprietà dei cittadini, i giudici che debbono deliberare sui fatti imputati sono nominati dal re pei fatti di minore gravità, ma per quelli molto gravi vi concorre anche il popolo nei giudizi mediante un certo numero di cittadini, aventi i requisiti voluti dalla legge, ed estratti a sorte, e questi sono i giurati; e il potere dei giurati è maggiore in questo caso del potere dei giudici nominati dal sovrano; inquantochè il giudizio (chiamato *verdetto*) ch'essi pronunziano di assoluzione o di condanna è inappellabile, e non può dar luogo a ricorso alcuno se furono seguite le formalità stabilite a garanzia della giustizia e specialmente dell'infelice o dello sciagurato che si trova sotto giudizio.

Dalla buona o cattiva maniera con cui è ordinato il potere giudiziario dipende la felicità o l'infelicità dei cittadini; egli è perciò che il legislatore deve rivolgere ogni cura, ogni attenzione ai perfezionamenti di cui questo elemento sociale è suscettivo, se egli ama il benessere pubblico.

Quindi, affinchè il potere giudiziario possa effettivamente corrispondere alla sua missione, egli è necessario ch'egli sia circondato da tali garanzie che lo costituiscano indipendente da ogni potere dello Stato nell'applicazione delle leggi; ed è per tale importanza che presenta, per tanto interesse o danno che può produrre pella libertà e pei cittadini, che l'ordine giudiziario entra a far parte dei poteri costituzionali. Le garanzie maggiori accordate sono quelle dell'*inamovibilità dei giudici*, nello stabilire l'esclusione di *Tribunali* e *Commissioni straordinarie*, e nella pubblicità di tutti i processi, salvo che per ragioni di moralità venga richiesta la trattazione a porte chiuse, come potrebbe avvenire nei reati di stupro violento, di offese al pudore, ecc. Siccome poi nell'amministrazione della giustizia vi devono essere non solo i giudici ma anche gli accusatori, perchè senza accusa non vi potrebbe essere procedimento e giudizio, così una volta erano i cittadini che accusavano, ora l'interesse sociale venendo rappresentato dal re, specialmente nella parte esecutiva, perciò a fianco all'autorità giudiziaria vi sono funzionarii rappresentanti il potere esecutivo, i quali promuovono l'azione penale e formulano l'accusa, o, più propriamente, rappresentano il re ch'è capo del potere esecutivo: questi funzionarii che agiscono come per *procura* del re, si chiamano *Procuratori del re*.

Passiamo ora all'esame degli articoli dello Statuto che si riferiscono a questa parte.

L'art. 68 stabilisce: « La giustizia emana del re ed è amministrata » in suo nome dai giudici che egli istituisce. » Egli è indubitato che la giustizia debba emanare da chi è alla testa dello Stato; imperocchè, se egli non è giusto, non valgono concessioni a guarentire la giustizia, e la forza ch'è nelle sue mani la soffoca, come avvenne sotto i Borboni che giurarono e spergiurarono, nè si potrebbe far rivivere la giustizia che nella disperazione pubblica che solleva le masse e tutto atterra. Nel regime costituzionale si deve supporre la fede nel principe; giacchè, se non la si dovesse supporre, ogni governo costituzionale diverrebbe illusorio, figurativo, momentaneo. In tale regime è il re che condivide colle due Camere il potere legislativo (art. 3 dello Statuto); egli è il capo unico del potere esecutivo (art. 5); egli è il capo supremo dello Stato e comanda tutte le forze di terra e di mare (art. 5); egli è quello che nomina a tutte le cariche dello Stato (art. 6); egli è quello solo che sanziona le leggi e le promulga (articolo 7), e che potrebbe quindi annullare una legge votata dalle Camere, non sanzionandola nè promulgandola; a lui spetta il dritto della convocazione delle Camere, di prorogarle, discioglierle, ecc. (art. 9); come gli spetta pure la proposizione delle leggi (art. 10) e la nomina dei Senatori (art. 33), del presidente e vice-presidente del Senato (art. 35), nonchè la nomina e revoca dei ministri (art. 65); quindi in lui si condensa tanto di autorità, tanto di prestigio, da dover far scaturire da esso la giustizia. Il volere far emanare da altri la giustizia che non dal capo supremo dello Stato, egli sarebbe lo stesso che infirmare la sua forza morale col far ritenere che egli non sia giusto, nè capace di giustizia; e se si dovesse supporre l'assenza del sentimento della giustizia in chi è alla testa dello Stato, si dovrebbe forse supporlo in uomini che per la loro posizione possono essere rimorchiati dalle passioni? Si volle quindi ritenere che la giustizia debba emanare dal re solo, come capo del potere esecutivo e di quello giudiziario. — Non è peraltro a crederci che noi riteniamo veramente personificarsi nel re il principio della giustizia, giacchè egli pure essendo creatura umana, non potrebbe produrre ciò che va di increato, di perfetto, di stabile; ma con tale dichiarazione si crea una finzione morale di perfezione nel sovrano, ond'essa lo circonda di quel prestigio che tanto è indispensabile nella suprema carica dello Stato. La giustizia propriamente emana dalla legge morale, e il sovrano ne rappresenta tale emanazione per la ragione che abbiám data; quindi la giustizia emana dalla sovranità come la legge, come l'esecuzione, sebbene nel fatto anche la legge è sottoposta alla discussione ed appro-

vazione delle Camere, come l'esecuzione è soggetta alla firma di un ministro per poter esser valida. — Alcuni vorrebbero vedere in questo articolo un'insidia alla libertà, un avanzo del governo assoluto e del diritto divino; ciò è del tutto erroneo; imperocchè, se nei governi assoluti la legge è fatta e promulgata dal sovrano ed egli nomina e destituisce i funzionari a suo piacimento, da noi per l'art. 3 il potere legislativo è diviso fra il re, la Camera dei deputati ed il Senato; ed una sola delle Camere che rigettasse una proposta di legge, basterebbe a rendere impossibile la esistenza giuridica della medesima; ma non solo la parte legislativa, ma anche la parte esecutiva è in pratica legata al consentimento del ministero di apporre la sua firma ad un regio atto, giacchè ove quegli dissentisse o rifiutasse di firmare, il re non potrebbe menomamente far atto alcuno. E sopra questo punto si noti che, se il re è inviolabile, i ministri sono responsabili, e devono quindi sopportare la responsabilità che sfugge al sovrano e s'addossa tutta a loro. Del resto noi vedremo all'art. 69 come siasi provveduto a guarentire i magistrati da ogni pressione del potere, proclamandoli inamovibili. Nè si creda compromessa la libertà giudiziaria perchè vi concorra ne' procedimenti un funzionario esecutivo ch'è chiamato *Procuratore del re* o *Procuratore generale*: esso non rappresenta altro che la parte esecutiva e la società offesa, e richiede la istituzione dei procedimenti, fa le sue domande ai dibattimenti per le condanne o le assoluzioni degli accusati, e fa eseguire le sentenze; ma egli non concorre menomamente nella discussione segreta dei procedimenti e non vi concorre nè con voto e nemmeno colla sua presenza alla deliberazione ed alla stesura della sentenza; e ben spesso anzi i giudici danno sentenza differente da quanto venne proposto dal Pubblico Ministero. — Casanova osserva che questo articolo dello Statuto sarebbe in opposizione a tutte le altre disposizioni dello Statuto stesso; imperocchè, egli dice, se vi ha un *potere legislativo*, non vi potrebbe essere un re da cui *emana la giustizia*; altrimenti egli sarebbe da solo il legislatore. Noi rispondiamo che il sovrano essendo il perno della società, il suo rappresentante morale, come il corpo legislativo n'è il rappresentante effettivo, ne consegue che una tale espressione dello Statuto non fa altro che aggiungere prestigio all'autorità reale, mentre praticamente nulla si usurpa al potere legislativo. Del resto, la giustizia emana propriamente nello Stato per opera del sovrano; imperocchè il potere legislativo fa tutte le leggi, e quindi in esso è la personificazione della giustizia; ma questo corpo legislativo (di cui il re fa pur parte) discute e approva

le leggi, ma non ha la facoltà della sanzione e promulgazione, nè quella della loro esecuzione; ma le leggi approvate dalle Camere passano al re, il quale le sanziona e le fa eseguire. Quindi nei rapporti fra il potere e il popolo, la giustizia emana nella società per parte del re, dopo che questi la ebbe raccolta dal corpo legislativo. È come un fiume da cui si diramano le acque ad irrigare le pianure di un paese; è il fiume che spande tali acque; è da lui che (userò vocabolo improprio per meglio esprimermi) *emanano* sui terreni; ma tale fiume ha ricevute le sue acque alla sorgente, e da essa *emanano* a lui; ma non si dirà per questo che un dato territorio sia irrigato dalle sorgenti del tale fiume, ma dalle acque di quel fiume, per quanto esso non sia altro che il mezzo con cui le acque di una sorgente spandono le acque loro. Ora il corpo legislativo rappresenterebbe la *fonte* che dà le acque, ma non *figura*; il re rappresenterebbe il *fiume*, il quale riceve le acque dalla fonte, le trasporta lontano e le distribuisce; i varii *canali*, in cui si diramano le acque, ci danno l'idea delle varie magistrature del regno; il *terreno* irrigato rappresenta la società. In altre parole, siccome tutti i poteri sociali si riassumono in un potere unico o sovrano, di cui il re esprime il concetto e la rappresentanza sola, così non deve temere in questa frase insidia alcuna alla libertà, ben comprendendo dal contesto delle disposizioni dello Statuto, che la questione è priva di pratico valore, avendo lo Statuto e le leggi chiaramente proclamata l'indipendenza dell'ordine giudiziario. Il re, essendo rappresentante dell'unità sovrana, rappresenta senza dubbio tutti i poteri sociali; ma altro è rappresentare, altro il diritto di fare. Il popolo riceve le leggi dal sovrano, perchè questi è incaricato della loro sanzione, promulgazione ed esecuzione; ma il sovrano dà leggi da lui pure ricevute da altri. È questa una questione più di forma che di sostanza; più di parole che di realtà. Nè questo articolo dello Statuto è opera particolare del re Carlo Alberto, ma fu anzi copiato dall'art. 48 della Carta costituzionale francese del 1830, sebbene anche questa Carta togliesse tale articolo dalla Carta del 1814.

L'art. 69 è così redatto: « I giudici nominati dal re, ad eccezione » di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni d'esercizio. » Questa disposizione è non altro che una necessaria conseguenza degli art. 3, 5, 6 e 68 combinati, poichè il re fa parte del potere legislativo ed è anche il capo supremo dello Stato, è quello che nomina a tutte le cariche dello Stato, è quello da cui emana la giustizia. L'affidare al popolo l'esclusiva nomina dei giudici sarebbe

pericoloso, potendo l'ignoranza o le passioni del medesimo o l'influenza di qualche personaggio provocare nomine che potrebbero riuscire dannose all'amministrazione retta della giustizia. Il popolo non è lasciato però da parte; imperocchè pelle cause gravi e pei reati di stampa egli si nomina giudici supremi che devono deliberare se esista realmente il reato in un fatto imputato ad alcuno, o se vi conrano circostanze tali da distruggere l'imputabilità oppure scemarla od aggravarla; e questi giudici popolari sono i giurati. — In quanto poi alla seconda parte dell'articolo riguardante l'inamovibilità dei giudici, ella è certamente un dettato di libertà per assicurare la retta amministrazione della giustizia; imperocchè se questa inamovibilità non esistesse, il potere esecutivo potrebbe usare pressioni sulla giustizia col far temere traslocamento o destituzioni qualora i magistrati non ottemperassero ad illegali ingiunzioni o non si conformassero alle vedute od ai capricci del potere esecutivo. L'inamovibilità è la prima delle garanzie accordate dallo Statuto per assicurare la retta e indipendente amministrazione della giustizia, e un di tale inamovibilità apparteneva esclusivamente ai re. In Francia, la più antica disposizione concernente l'inamovibilità che dal caos feudale pervenne fino al 1789, è l'ordinanza del 21 ottobre 1467, colla quale Luigi XI stabiliva che i giudici non dovessero venir privati del loro ufficio se non per causa di prevaricamento; e sembra che tale prevaricazione dovesse risultare da una sentenza giudiziaria legalmente pronunciata da un giudice competente. La costituzione del 1791 modificò quell'ordinanza e fissò a 5 anni la durata dell'ufficio di giudice, divenuto temporaneo ed elettivo ad un tempo. Napoleone, allorchè cinse la corona, rese nuovamente inamovibile l'ufficio del giudice, e tutte le istituzioni che vi succedettero di poi vi mantennero tale inamovibilità. — Furono esclusi dal nostro Statuto i giudici di mandamento, nello scopo di lasciar campo al necessario movimento del personale giudiziario, non potendo trattenere permanentemente in un ufficio i giudici dell'ultima categoria. Del resto le cause che possono essere giudicate da questi ultimi sono di sì lieve importanza, da non presentare la necessità di una guarentigia d'inamovibilità per assicurar la giustizia. — Qui però vogliamo fare una considerazione ed esprimere un voto relativamente all'ultima parte di quest'articolo. L'inamovibilità significa che un giudice non può essere privato del suo grado e della sua effettività, o sospeso dall'esercizio delle sue fue funzioni, nè posto, senza il suo consentimento, in aspettativa, disponibilità o riposo anche con pensione, salvo i casi previsti dalla legge e secondo le forme in essa

prescritti. Ma questa guarentigia è sufficiente per assicurare l'autorità giudiziaria? Riteniamo che no; imperocchè quando avesse a verificarsi il caso che il potere esecutivo volesse premere sopra i giudici, egli ne avrebbe due mezzi: o decretare il trasloco di giudici di propria confidenza nel tribunale o corte presso cui debba agitarsi un processo che interessi il potere esecutivo, oppure presentar lo spauracchio di una traslocazione in sedi lontane ai giudici esistenti in quella corte o tribunale: spauracchio che ha molta influenza in persone di una certa età, che hanno famiglia, e che avendo stabilite relazioni di amicizia in luogo, e contratte alla loro età delle abitudini che costituiscono spesso in un uomo una specie di seconda natura, la minaccia di traslocamento avrebbe un grandissimo effetto sul loro animo. Noi esprimiamo quindi il voto che possa alla inamovibilità associarsi la disposizione di stabilità in un luogo, meno che per ragioni speciali, ma previste e determinate dalla legge, e che anche in caso di promozione possa un magistrato non venir traslocato quand'egli preferisca piuttosto rinunciare alla promozione stessa. È una disposizione questa che era stata ammessa anche dal governo austriaco, per quanto fosse governo assoluto. Voto che noi esprimiamo unicamente pei magistrati integerrimi; imperocchè per coloro che disertano al dovere o violano le leggi, il sovrano deve usare tutta la severità, essendo santa e scrupolosa la missione del giudice, ma gravi obblighi pure gli incombono; allorchè manchi, un giudizio amministrativo, formato nel seno stesso dell'autorità giudiziaria, informi e deliberi amministrativamente; salvo per casi di violazione della legge penale, nel quale caso i giudici, essendo pure cittadini e come tutti gli altri sottoposti in modo uguale all'azione delle leggi penali, debbono soggiacere come gli altri ai giudizi comuni. Anzi vorremmo che si usasse rigore verso il giudice che mancasse al suo dovere; imperocchè chi deve amministrare la giustizia, deve dare in sè stesso l'esempio di essere giusto, e se chi deve far osservare le leggi non le osserva egli pel primo, come potrà il popolo osservarle? Non riterrà egli che la legge sia difettosa, se il giudice la viola pel primo?...» La più sicura e la più certa regola di far osservare le leggi, dice Genovesi, è la severità e la prontezza delle pene contro i magistrati e gli altri uffiziali, i quali la pervertono o per ignoranza, o per lasciarsi corrompere (1). È il

(1) Noi aggiungeremmo alle cause addotte da Genovesi nella violazione delle leggi, anche la pigra volontà dei giudici nel sorvegliarne l'esatta esecuzione, e alcune volte il funesto rincrescimento di dover essere essi autori di una condanna. Noi vorremmo che in entrambi i casi fossero puniti i giudici; nel primo caso, perchè il giudice deve essere attivo e non pigro; nel

manico del buon ordine, senza cui tutto è disordine. L'occhio del sovrano vuol essere sempre ridente e placido con tutto il resto dei sudditi; ma i giudici nol debbono vedere mai che grave e fiero.... Principio inteso da tutti i grandi legislatori, ma da niuno tanto, quanto da Federico II (1). »

L'art. 70 dice: « I magistrati, tribunali e giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge. » È di troppa importanza la stabilità dell'organizzazione giudiziaria, tanto per quistioni di competenza che di diritto, implicando essa rapporti privati e pubblici troppo delicati, interessi troppo importanti, assicurazione o spostamenti spesso di diritti acquisiti. Egli è per ciò che lo Statuto stabilì il principio che la pianta organica dei magistrati, tribunali e giudici non possa essere diminuita, e che qualora i bisogni e il progresso suggerissero riforme all'organizzazione giudiziaria, non vi si possa addivenire che mediante esame, discussione e deliberazione per mezzo di una legge delle due Camere.

L'art. 71 stabilisce che: « Niuno può essere distolto da' suoi giudici naturali. Non potranno perciò essere creati tribunali o commissioni straordinarie. » È questa senza dubbio una garanzia costituzionale che rafforza il potere giudiziario, assicura le ragioni giuridiche di ognuno, stabilisce un principio di naturale giustizia. Giudici naturali sono quelli tolti dal seno stesso dei cittadini, nominati per giudicare l'universalità dei cittadini con regolari giudizi, seguendo le norme di competenza. Sono tolti dal seno stesso dei cittadini di un paese, imperocchè uno che venisse giudicato da un tribunale forestiero non potrebbe dirsi giudicato da' suoi giudici naturali, i soli capaci di conoscere il carattere del giudicabile, i suoi precedenti, apprezzare le varie circostanze precedenti, concomitanti e susseguenti al fatto incriminato. Sono nominati per giudicare l'universalità dei cittadini, giacchè i magistrati nominati per giudicarne solo una parte, costituirebbero giudizi eccezionali, particolari, violanti il principio che ognuno è uguale in faccia alla legge; imperocchè l'avarsi, come una volta, i fori speciali pel clero, pei nobili, ecc., equivalerebbe senza dubbio a trascinare i cittadini avanti giudici eccezionali e quindi

secondo caso, perchè chi ha un dovere, deve adempirlo; chi sente ripugnanza a compierlo, si svesta della sua qualità di funzionario giudiziario; il chirurgo deve operare, e chi prova ripugnanza al sangue e a dover eseguire operazioni, non abbracci la carriera della medicina e della chirurgia; egualmente si deve osservare nella giustizia.

(1) A. GENOVESI, *Lezioni di economia civile*, Parte I, Cap. XXI, §. 24.

non più naturali; quindi lo Statuto li abolisce per principio, li abolisce anche per via d'eccezione, stabilendo che non si possano creare *tribunali o commissioni straordinarie*, le quali sono sempre l'appoggio della tirannide, la ragione della prepotenza, l'emblema più spiccato dell'ingiustizia. Debbono poi questi giudici naturali essere retti da una norma stabile di giudizi, affinchè ogni cittadino li conosca e sappia provvedersi della necessaria difesa a tutela dei propri diritti, e conosca i riti onde non compromettere la propria posizione giuridica per una quistione d'ordine. È poi anche indispensabile questa forma stabile di giudizi, perchè dove non vi ha stabilità di riti, vi ha incertezza sempre negli interessi privati e pubblici, oscillanza nel diritto: la stabilità è poi tanto necessaria come garanzia anche verso i giudici, i quali sono pure uomini, e quindi soggetti agli errori ed alle passioni. La legge deve, più che sia possibile (dissimo già noi in una Relazione che dovettemo fare al Ministero), tracciare esattamente i confini dell'azione ed i riti al giudice; *optima lex est, disse Bacone, quae minimum relinquit arbitrio judicis*. È un grande errore legislativo l'affidare soverchio arbitrio al giudice, giacchè *rare volte avviene*, diremo con Mario Pagano, *che gli uomini, avendo il potere nelle mani, siano rattenuti dalla virtù dal farne abuso: il grande potere corrompe la virtù, piuttosto ch'ella non gli sia di freno* (1). Nè si apponga a ciò una ragione di speditezza, giacchè essa non vale a giustificare eventuali ingiustizie accagionate dallo scopo di sollecitare la gestione della giustizia (2). — Dicemmo infine che giudici naturali sono quelli che seguono anche le norme di competenza; imperocchè se io per sostenere un mio preteso diritto, che potrebbe anche essere non altro che una pretesa senza fondamento, potessi citare un cittadino di Napoli ad un tribunale di Milano, non è egli vero che in tal caso io potrei pregiudicare gravemente questo Napoletano o col fargli sciupar somme in viaggi e spese, ch'egli non potrebbe sempre ripetere, o col pregiudicarlo se non si presentasse a rispondermi, facendolo io in tale caso condannar in contumacia. Ciò faciliterebbe vendette di nuovo genere, potendo il dovizioso perseguire ingiustamente col mezzo della giustizia un innocente. — Passiamo ad altro ordine di idee: abbiain detto che *niuno debba essere distratto da' suoi giudici naturali, e che non si possono istituire tribunali o commissioni straordinarie*: in pratica è forse ella seguita questa disposizione? I tribunali

(1) F. M. PAGANO, *Considerazioni sul processo criminale*, Cap. III.

(2) Questa relazione fu posta soltanto nella II edizione del *Codice di procedura penale* spiegato dall'avvocato Vismara; — Napoli, editore Marghieri, II edizione fatta nel 1874.

di commercio non potrebbero essere ritenuti come *tribunali speciali*, instituiti non per giudicare l'universalità dei cittadini, ma per una minor parte soltanto?... E i tribunali militari, non sono essi forse magistrati *speciali* per giudicare fatti che per l'universalità dei cittadini non costituiscono neppure reato alcuno? Sovra questa spinosa questione vogliamo addurre la considerazione che abbiain posto nel commento allo stesso codice penale militare (1). Eccole. — La giustizia penale militare è *legittima*, diceva de Broglie alla Camera francese, *perchè è necessaria*. Chaveau e Hélie ne condividono le idee, partendo dal principio di necessità di mantenere la disciplina. Non seguaci noi della teorica *utilitaria*, non possiamo ammettere il principio di necessità a fondamento della giustizia, sia pur la militare; tanto più che, ostandovi l'art. 71 dello Statuto nostro, si verrebbe ad infirmare il suo disposto coll'istituzione di una giurisdizione speciale (nella quale, oltre i *tribunali militari*, vi sono anche i *tribunali in tempo di guerra* ed i *tribunali straordinarii*, che sono giudizi eccezionalissimi nella eccezione stessa), mentre si avrebbe potuto provvedere alla giustizia militare colle corti ordinarie delle assisi, ma con un giuri militare. Giurisdizione questa eccezionale per giudicare una specialità di reati che non hanno fondamento in un *principio morale* violato, ma in un *principio di utilità*, nel bisogno di raffrenare e soggiogare le passioni di una turba immensa di giovani, ch'è segregata dalla famiglia e unita e isolata tutta a sè; per giudicare fatti che non possono facilmente dalla coscienza popolare venir caratterizzati per reati, non assumendo tale caratteristica che dalla condizione speciale dell'uomo di aver indossata una divisa militare, e che nella condizione di semplice cittadino non rivestirebbero (nella maggior parte) nemmeno una qualifica d'immoralità. Ed ed è per ciò che Napoleone I diceva al Consiglio di Stato: « Una è la giustizia in Francia, e prima di essere soldato si è cittadino francese. Se nell'interno un soldato assassina un suo compagno, egli senza dubbio commette un reato militare, ma questo è ben anche civile. Fa dunque mestieri che alla giurisdizione civile, semprechè sia presente, sian con preferenza sottoposti tutti i reati (2). »

L'unica ragione che si potrebbe addurre per giustificare l'istituzione dei tribunali di commercio e quelli militari, sarebbe quella che

(1) A. VISMARA, *Codice penale per l'esercito, spiegato ecc.* Milano 1871, edit. Treves, Commento all'art. 1.

(2) *Processo verbale del Consiglio di Stato*, Sessione del 21 febbrajo 1809. Locchè, Tomo XV, edizione Tartier.

i primi riguardano operazioni speciali di commercio, ed i secondi riguardano violazioni di fatti speciali che costituiscono reato nel solo rapporto della disciplina militare; quindi che per meglio apprezzare l'importanza di tali atti bisogna che il giudice sia commerciante, nel primo caso, o sia militare nel secondo caso, e come dice il conte di Carmagnola in Manzoni (Atto V, Sc. I):

Giudice del guerrier solo è il guerriero.

Voglio scolparmi a chi m'intenda...

Ma anche in questi casi eccezionali si è riconosciuta la necessità di aggiungere a que' tribunali delle persone che abbiano studiata la giurisprudenza, come il presidente e vice-presidente nei tribunali di commercio, e gli avvocati fiscali e i segretarii nei tribunali militari.

L'art. 72 consacra il principio di pubblicità dei giudizi colla seguente parola: « Le udienze dei tribunali in materia civile, ed i dibattimenti » in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi. » Senza dubbio la pubblicità dei giudizi è una delle principali guarentigie che si possano concedere non soltanto alle parti in causa, ma ben anche alla società intera, poichè ognuno deve aver diritto di assistere alla discussione di una causa, tanto civile che penale. E con ciò ognuno può quindi formarsi un criterio per comprendere bene se una sentenza del Magistrato sia stata conforme o meno alla giustizia: in tale modo i giudici vengono moralmente giudicati dal popolo, e questo timore di un giudizio popolare è bastante per rattenere la passione di un giudice che fosse tentato all'arbitrio, ed eccitare in ogni magistrato la maggiore cura, la maggiore diligenza, la maggiore scrupolosità onde raggiungere la conoscenza del vero ed il diritto abbia il suo trionfo. — E qui dobbiamo notare le differenze nei giudizi penali per rilevarne la bontà delle forme giudiziarie esistenti, per quanto esse possano pur essere scusabili di miglioramento. Il giudizio, in teorica può essere *accusatorio*, *inquisitorio* e *misto*. Il sistema del processo *accusatorio* è quello in cui l'ufficio di *accusatore* costituisce uno dei diritti della cittadinanza, o, in altri termini, ogni cittadino può essere l'accusatore di un reo; ma qui nascono gravi inconvenienti, imperocchè il cittadino che è a cognizione di un reato, spesso non vuol farsi *accusatore* per non essere avvilito quasi col carattere di *delatore*, spesso non accusa per timore di qualche vendetta dell'accusato o de' suoi parenti od amici, ed in tal caso molti reati andrebbero impuniti per mancanza di accusatore pubblico; mentre per caso opposto potrebbe verificarsi il caso che un cittadino possa, per livore o per vendetta, accusare un innocente; ed in tal

modo si faciliterebbero le calunnie, si renderebbe possibile la degradazione del carattere umano. Altro inconveniente è quello che, pubblica essendo del tutto l'accusa e pubblico il procedimento, con grande difficoltà si potrebbero rintracciare i correi o i complici e raccogliere le prove del reato, giacchè da ognuno conoscendosi quanto abbia un altro deposto, chi è compromesso nel procedimento avrebbe tutto l'interesse di far scomparire più che può tutte le tracce del delitto. Nel sistema del processo *inquisitorio*, invece, ogni atto rimane segreto, dal principio della procedura sino alla pronunciazione della sentenza; e la diffidenza che lo distingue lo rende inclinato a ricevere da ogni parte e da ogni via, quantunque bassa e vile, le denunce e le accuse; talchè in questo processo si rende persino inutile il nome di accusatore. Nel sistema *misto*, come è in pratica fra di noi, si ammette il principio che è la società che deve sostenere la parte di accusatore; ma per ovviare agli inconvenienti da noi notati, non si toglie al cittadino il diritto di portar l'accusa sopra un fatto delittuoso pervenuto a sua cognizione, ma si volle conciliare il principio dell'accusa pubblica con un temperamento che rimuovesse più che fosse possibile ogni inconveniente; e partendo dal principio che il capo dello Stato è quello che rappresenta la società, così si affidò a lui la funzione speciale di pubblico accusatore; funzione che egli disimpegna col mezzo di proprii rappresentanti, che, dalla procura che hanno coll'atto di lor nomina, vengono chiamati *Procuratori del Re*. Questi sono quindi pubblici accusatori che promuovono l'azione penale; avviata la quale, il procedimento si divide in due stadii, *inquisitorio* il primo, e in esso un giudice istruisce segretamente il processo onde raccogliere tutte le prove che sia possibile avere, e poter conoscere se vi hanno correi o complici; — il secondo stato è *accusatorio*, o *pubblico*, e si compie in pubblica udienza, o dibattimento, in cui la conoscenza del fatto è pubblica, pubblica l'istruzione orale, pubblica la discussione, pubbliche le requisitorie del Ministero pubblico, come sono pure pubbliche le arringhe dei difensori, e pubblica in fine la pronunciazione della sentenza.

Nei procedimenti penali di maggior gravità, anche i giudici del fatto sono estratti a sorte fra i cittadini che posseggono i requisiti per potervi partecipare; e questi chiamansi *giurati*. — Conformemente allo spirito di questo articolo, devono godere della pubblicità anche i processi in materia contenzioso-amministrativa che si trattano presso i consigli di prefettura, nonchè i giudizi commerciali e quelli militari.

L'articolo 73 è così espresso: « L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al poter legislativo. » Questo articolo, che a prima lettura non sembra chiaramente espresso, dispone che se il giudice può e deve applicare e interpretare la legge, la sua interpretazione non vale che pel fatto specifico al quale fu diretta, ma non obbliga altri in congeneri casi a dover assoggettarsi alla interpretazione che il giudice abbia dato altra volta e per un caso consimile, avendo potuto un giudice errare, poichè è umana cosa l'errore, *humani error est*; tant'è che la legge accorda, alla parte che si trovi gravata, il diritto di poter ricorrere in appello contra una sentenza pronunziata, ed anche in cassazione contro la sentenza d'appello.

Il potere legislativo invece, come quello che ha fatta la legge, può dare alla medesima una interpretazione che diviene obbligatoria per tutti i cittadini, perchè il potere legislativo è sovrano, il poter giudiziario non è che esecutore. Del resto il poter legislativo è quello che può meglio d'ogni giudice interpretar la legge che egli stesso ha fatta, perchè nuno meglio di lui potrebbe immedesimarsi non solo dello spirito di una legge, ma ben anche del valore delle parole usate nella redazione. — Il giudice ha egli pure il mandato di spiegare e interpretare le leggi, ricorrendo all'analogia con altre congeneri, od ai rapporti che collegano una legge con altre, oppure indagando la intenzione del legislatore. Questa facoltà d'interpretazione è indispensabile in un giudice, essendo che è impossibile il ritenere che una legge possa provvedere a tutti i casi o tassativamente accennarli; nè è da supporre che il Parlamento possa compartecipare alla trattazione di tutte le cause per spiegare la legge nell'immensità de' svariati casi che si verificano. Ufficio del giudice è che la giustizia sia rettamente amministrata, le leggi sieno scrupolosamente eseguite, ma non prendendone la nuda lettera, ma indagandone lo spirito informatore: *Judex*, dice Cicerone, *is videtur legi obtemperare, qui sententiam ejus, non qui scripturam sequitur* (1). — Non è quindi a ritenersi che l'art. 73 dello Statuto precluda l'adito al giudice nell'interpretazione della legge, ma dispone soltanto che la interpretazione del giudice debba riferirsi tassativamente alla questione agitata in quel giudizio pel quale si volle interpretare la legge. E per quanto si voglia ricorrere spesso alla *giurisprudenza pratica* dei tribunali e delle corti, come elemento d'interpretazione delle leggi in altri casi di contestazione che insor-

(1) *De Invent Lib. II, 48*

gono, nondimeno questa *pratica giurisprudenza* (costituita dalla raccolta e dallo esame di molti giudicati precedenti) non obbliga affatto nè i cittadini, nè i giudici, nè i legislatori, i quali tutti sono in diritto di interpretare come meglio credono una disposizione di legge. Se ciò non fosse, si toglierebbe l'indipendenza di tutti i giudici, i quali rimarrebbero vincolati ad una interpretazione di un giudice loro pari, spesso inferiore per grado o anzianità; vincolati ad una interpretazione che forse potrebbe apparire ed essere anche erronea. Se l'interpretazione del giudice dovesse obbligare tutti i cittadini, si costituirebbero i giudici in altrettanti legislatori, più spesso in contraddizione fra loro, sempre discordi, disordinati per mancanza di nesso e di un unico obbiettivo. — E al legislatore devesi poi ricorrere per la interpretazione, allorchè le parole della legge siano oscure e dubbie e ne sia ambiguo il senso, nè possa desumersi con sicurezza quale possa esser stata la mente e la volontà del poter legislativo. Allora deve aver luogo la regola: *Legis interpretari ejus est tantum, cujus est condere* (1). In tale caso i giudici debbono ricorrere al legislatore, perchè egli solo ha il diritto d'interpretar la sua legge con una declaratoria allorchè è oscura od ambigua, o col promulgarne una nuova che tolga il dubbio e l'oscurità della prima. Fuori di questo caso, e quando la legge non è punto oscura e dubbia, spetta al giudice e non al legislatore il decidere le contese che insorgono fra cittadini, con applicare rettamente le leggi ai casi particolari ch'essi debbono decidere.

---

(1) L. ult. cod. de legibus.



## CAPO VIII.

### **Disposizioni generali.**

Siam giunti all'ultima parte dello Statuto, nella quale si dettero alcune disposizioni generali che doveano accompagnar l'attuazione dello Statuto, e riguardano i comuni, la leva, la guardia nazionale, la bandiera, la coccarda, gli ordini cavallereschi, i titoli di nobiltà, e le decorazioni, titoli e pensioni conferite a un cittadino da estero governo.

Passiamo ora a spiegare gli otto articoli che vi riguardano.

L'art. 74 stabilisce che: « Le istituzioni comunali e provinciali, » e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolate dalla » legge. » La stabilità nelle istituzioni è uno degli elementi di progredimento e di benessere; poichè dove sono sempre incerti gli ordinamenti, senza dubbio vi ha debolezza, mancanza di cognizioni pratiche, violazioni della legge e dei regolamenti (resi sempre incerti dai mutamenti continui) e per risultato finale vi è il disordine, l'immobilizzazione del progresso. Perciò saggiamente provvide lo Statuto a che le istituzioni comunali e provinciali e la loro circoscrizione non potessero mutarsi se non per forza di una legge, cioè per volontà della nazione rappresentata da' suoi deputati. E qui si noti che il Comune è il perno dello Stato, come la famiglia è il principio e il modello della società. Per circoscrizione poi intendesi la divisione amministrativa di ogni comune o provincia.

E giacchè abbiám dovuto parlare del Comune, riteniamo non inutile il fornire qualche cenno storico di sfuggita, essendo antichissimi gli ordini municipali in Italia, ad essi connettendosi tutta la storia delle nostre libertà e delle nostre sventure. I Comuni nacquero dalle reminiscenze degli antichi municipii dell'impero romano e dal bisogno che provarono i sovrani di rinforzarsi contro i potenti baroni che li circondavano e li trattavano più da eguali che da vassalli; primo fra tali principi fu Corrado il Salico, re di Germania dopo la morte di Arrigo nel 1024, coronato da Eriberbo a re d'Italia in Milano nel 1026, e dal papa Giovanni XIX incoronato come imperatore e re dei Romani, coi titoli di Cesare e di Augusto nel 1027. Cor-

rado, per indebolire la potenza feudale, protesse i feudatarii piccoli contro i grandi, e favorì l'istituzione dei Comuni. Lo sviluppo delle comunali istituzioni ricevette poi maggior sviluppo dall'aspirazione degli Italiani a sottrarsi alla signoria dei Tedeschi, e le favori di molto l'opera memorabile della Lega Lombarda contro Federico Barbarossa, stabilendosi per l'indipendenza dei Comuni un nuovo diritto pubblico con sovranità parziali di territorio e autonomie di municipii.

La libertà proclamata dai papi per accrescere il numero e le forze dei Crociati, fu pure altra delle circostanze che concorse a favorire il risorgimento comunale. Ma i Comuni, fattisi forti ed emancipatisi da ogni sovranità straniera, costituirono tante piccole repubbliche che, volendo fra loro emularsi, anzi volendo poi l'una assoggettar l'altra, divisero gli animi, frazionarono la patria, ruppero ogni concordia; ogni campanile costituì una patria, finchè in una stessa città si eressero torri e carceri nelle case dei più potenti cittadini; e questi, spalleggiati da una parte del popolo, assaltavano l'altra parte:

..... e l'un l'altro si rode  
Di quei ch'un muro ed una fossa serra (1):

dimodochè la cittadinanza tumultuariamente radunavasi in *Parlamento* e decretava la distruzione di tutto un partito o di una famiglia, ed ai rintocchi dello storno il popolo accorreva sotto i propri gonfaloni e marciava contro le case designate, abbarrava le vie, gettava ponti da una casa a un'altra, pugnava furiosamente, ferocemente, accanitamente, come se stranieri fossero fra loro i concittadini! Eppure

D'una terra son tutti, un linguaggio  
Parlan tutti: fratelli li dice  
Lo straniero; il comune lignaggio  
A ognun d'essi dal volto traspar.  
Questa terra fu a tutti nudrice,  
Questa terra di sangue ora intrisa,  
Che natura dall'altre ha divisa,  
E recinta coll'Alpi e col mar (2).

E le discordie municipali furon di poi causa di grandi sventure alla patria nostra. Se lo ricordi bene ora il popolo: noi siamo ora tutti Italiani: i nomi di piemontese, lombardo, veneziano, toscano, romagnolo, napoletano ecc., non hanno più alcun valore, perchè ora la patria nostra è l'Italia, e non più la Lombardia o il Piemonte o

(1) DANTE *Purgatorio* Canto VI.

(2) MANZONI, *Carmagnola*, Coro nella battaglia di Maclodio, Atto II, Sc. 6.

il Napoletano od altra provincia. Si ricordi bene il popolo che appunto per gelosia d'un Comune all'altro, i Comuni perdettero la loro indipendenza; perchè gli stranieri si avvalsero delle intestine discordie per adoperare un Comune per schiacciare l'altro, talchè nel XV secolo la grandezza comunale volgeva al tramonto.

La relazione al re, che precede la legge comunale 23 ottobre 1859 fece risaltare l'importanza del Comune in passato, ed esprimevasi nel seguente modo: « I Comuni, che sono il nido delle libertà moderne » in tutta Europa, vennero presso noi in tanta prosperità, che l'Italia » potè per essi salire a tale grandezza da pareggiare se non da disgradare le antiche sue glorie. E se i Comuni perirono, e con essi » si oscurarono i destini della patria, si fu meno per l'abuso della » libertà, che pel difetto di un nesso che li stringesse in corpo di » nazione e li rendesse abili a resistere agli urti esterni. »

L'art. 75 consacra il principio: « Che la leva militare è regolata » dalla legge. » La leva, ognun lo sa, è la chiamata di cittadini di una certa età sotto le armi, onde abbiano a prestar militare servizio allo Stato. L'età fissata variò e varia a seconda dei tempi, dei luoghi, dei climi, dei costumi di un popolo, ecc. Despommelles e Moeau, nelle loro osservazioni sulla età di leva, ritennero che in tempo di guerra l'arruolamento di volontari non dovrebbe farsi prima del 20° anno di età, dovendo tale epoca ritenersi, come in Inghilterra, il limite minimo per l'entrata in campagna, risultando dall'esperienza che giovani arruolati prima di quell'età, non essendo per anco il fisico loro giunto allo sviluppo, non poterono resistere alle fatiche del servizio militare, e caddero sotto il peso del servizio stesso in campo, o per malattia prima di giungervi. I legislatori greci e romani vollero fissare l'età d'arruolamento tra i 16 e i 20 anni; ma si deve considerare che col clima di Roma, e più con quello di Grecia, lo sviluppo fisico era più precoce, specialmente in tempi antichi; imperocchè sembra che i climi vadano inasprendosi coll'inviechiarsi del mondo, come avviene nel calorico dell'uomo, e noi possiamo fare un paragone pure fra 20 anni fa e il presente. Del resto, a quel tempo la vita militare era questione di vita e di gloria per quelle nazioni, e si volevano giovanetti ancora impressionabili alle emozioni della gloria, quanto docili alla disciplina. Così avveniva in altre nazioni per loro costumanze guerriere, come fra i Galli ed i Germani, presso i quali ognuno era soldato appena giunto alla pubertà; ma erano nazioni barbare che non potrebbero servire d'esempio ai popoli civili. — Alcuni sono contrarii alla leva; ma se si desidera avere truppe mercenarie, noi avremo tiranni

in casa, anche se il principe è buono, e lo proveremo più avanti; altrimenti si dovrebbe provvedervi col mezzo di arruolamento volontario. L'ingaggio volontario si verifica colla dichiarazione e promessa di un individuo di servire lo Stato per un dato tempo e per un salario convenuto; ma questo modo di costituir le armate non è in vigore oggidì che in Inghilterra; fu provato nella repubblica spagnuola de' nostri giorni, ma il rimedio riuscì peggiore del male, e la coscrizione abolita dovette riammettersi. Egli è bensì vero che colla istituzione di eserciti permanenti si tolgono molte migliaja di braccia all'agricoltura, alle industrie manifatturiere ed al commercio; ma noi che abbiám già combattuto il principio di mantenere eserciti stanziali, perchè gli individui sottratti al lavoro vi perdono l'abitudine e l'attitudine, abbiám dovuto di poi riconoscere che pur troppo la necessità esige che vi esistano sinchè le nazioni abbiano stretto tal vincolo di fratellanza da non cercar più nel sangue lo sfogo di malintesi puntigli, che spesso non sono pure di esse, e siasi persuase che nell'interno l'ordine e la tranquillità son quelle che fanno progredire i popoli. Sinchè ciò non siasi raggiunto, egli è sacro dovere dei cittadini di prestare un contingente d'uomini al governo onde tutelare il paese contro i nemici interni quanto esterni. Alcuni ci obbietteranno che le pagine della storia dolorosamente ci ammaestrano come i governi usarono ben spesso degli eserciti come strumento di opprimere i popoli, di sacrificare migliaja e migliaja di giovani esistenze per soddisfare un capriccio, o per conquistare altri popoli, o per irrigare pianure di sangue sotto uno specioso entusiasmo di gloria, e spesso aizzando fratelli contro fratelli, potendo sciamare con Manzoni:

Oh! qual d'essi il sacrilego brando  
 Trasse il primo il fratello a ferire?  
 Oh terror! Del conflitto esecrando  
 La cagione esecranda qual è?  
 Non la sanno: a dar morte, a morire  
 Qui senz'ira ognun d'essi è venuto . . .  
 . . . . .  
 I fratelli hanno ucciso i fratelli;  
 Questa orrenda novella vi do' (1).

L'obbiezione non è destituita di valore; però osserveremo che anche queste sventure giovaron spesso ai progressi della civiltà, non potendo alcuno penetrare negli imperscrutabili disegni della provvidenza; ed in secondo luogo diremo che se le milizie presentano un

(1) MANZONI, *Carmagnola*, Coro nella battaglia di Macclodio, Atto II, Sc. 6.

lato pericoloso, mostrano però per altri casi essere desse indispensabili. A tale proposito Melchiorre Gioja esclama: « V'è forse una sola » operazione nell'attuale stato di società, che non si eseguisca sotto » la protezione della forza armata? La stessa coltivazione delle cam- » pagne non succede sotto la sorveglianza armata delle guardie cam- » pestri? L'andamento delle manifatture nelle città non è affidato alla » vigilanza de' posti militari che vegliano giorno e notte acciò il de- » siderio comune d'impadronirsi delle altrui proprietà non abbia ef- » fetto? Si diede mai marina mercantile senza l'appoggio d'una » marina militare? Questo bisogno si è fatto sentire in tutti i tempi, » principalmente nel commercio marittimo. Chi ignora che i pirati » saccheggiarono costantemente le coste dell'Inghilterra e della Fran- » cia allorchè questi Stati non avevano marina? Chi ignora che nei » secoli di mezzo i nobilissimi feudatarii esercitavano il nobilissimo » mestiere dell'aggressore? Chi ignora che i convogli de' mercanti » che andavano alle fiere, o ne ritornavano, erano scortati da forza » armata? (1). » Al di d'oggi invece, mercè l'organizzazione di una forza militare sufficiente, i mercanti non hanno più bisogno di scorta militare. In terzo luogo osserveremo che anche in mezzo alle sventure sollevate dagli eserciti ne' passati tempi, pure vi si associò anche una parte di bene pel progresso della civiltà: « se Alessandro Magno, nota Boccardo, non trascinava i Greci alla conquista dell'Asia, se Cesare non portava le vittrici armi romane fia nell'estrema Britannia, quelle remote parti dell'antico mondo avrebbero indugiato assai più lungamente a venire ad amichevoli relazioni coll'incivilita Europa. Lo spirito guerriero fu molto spesso, e direi anzi quasi sempre, il precursore ed il foriero dell'o spirito mercantile, il veicolo della civiltà. Quando, nel secolo XVI, i *Conquistadores* spagnuoli muovevano ad impadronirsi violentemente di sconosciute contrade, erano animati da sentimenti e da passioni essenzialmente feroci ed antisociali; e pur nondimeno, di quali avventurosi effetti non furono feconde le loro spedizioni! Senza la spada, senza la crudeltà di Cortez, di Pizarro, di Almagro e di altri feroci avventurieri, il Messico, il Perù, il Chili giacerebbero ancora nella primitiva barbarie, e sarebbero tuttora regioni ignote agli Europei. Certo le immense ecatombi di Austerlitz, di Friedland, di Hohenlinden, di Marengo, della Beresina ci fanno fremere e piangere; ma quando pensiamo che il grande sacrificatore che le faceva, sparse nella feudale Germania le idee francesi e libe-

(1) M. Gioja, *Nuovo prospetto delle scienze economiche*, Serie I, Tomo IV, pag. 230.

rali del 1789, portò i Codici, contribuì a ringagliardire l'ammollita generazione italiana; quando pensiamo che, senza la battaglia delle Piramidi, gli studii egizii ed orientali sarebbero ancora nell'infanzia, e che la terra dei Faraoni non avrebbe forse ancora riprese le vie dell'incivimento, dobbiamo pur riconoscere che l'arte della guerra, anche in mezzo alle stragi ed al sangue, apportava grandi benefizi al civile consorzio (1). — Circa il secondo punto di considerazione da noi avvisato, l'esercito di terra e di mare è indispensabile per difendere lo Stato contro nemici esterni ed interni, colla sola sua organizzazione imponendo rispetto alle straniere nazioni che agognassero violarci i confini e, come in passato, invaderci le terre, abbeverar loro armenti ne' nostri fiumi, pascerli colle nostre messi, disonorarci le donne, spogliarci di tutto e devastare e distruggere quanto non loro aggradi ed occorra. Per altra considerazione, se la vita militare è dura, piena di abnegazioni, di privazioni, di sacrificii, nondimeno essa concorre pure a formar l'uomo, dirozzando, istruendo, educando gran parte dei cittadini arruolati, tutti abituando ad una certa disciplina, ad una certa temperanza, e rinvigorendo gran parte delle crescenti generazioni. E che la vita militare concorra potentemente ad istruire e dirozzare, noi lo vediamo in effetto, giacchè partono pell'esercito giovani reclute delle nostre montagne o delle foreste napoletane, le quali sono rozze ed ignoranti; al loro ritorno in famiglia, dopo compiuto la ferma loro, le si vedono trasformate, quasi per incanto, in giovani agili, svelti, manerosi, dignitosi ed istruiti, perchè nei reggimenti abbiamo oggidì anche le scuole. L'abitudine contratta dell'ordine e della disciplina, tanto necessarii entrambi nel lavoro, nelle industrie, nel commercio e negli impieghi, si fermano e radicano nell'animo del congedato. Un'ultima considerazione, ed è quella che un giorno le popolazioni delle diverse comunità italiane si ritenevano straniere le une alle altre, perchè, distanti, non conoscevasi; sembrando al Lombardo impossibile che un Napoletano od un Siculo gli potessero essere fratelli; non conoscendo le plebi neppure se fossero tutte strette da una stessa lingua, unite sopra un territorio solo circondato dalle Alpi e dal mare. E chi potette trovarsi mai al paese dell'altro? E anche oggidì le plebi non conoscerebbero forse sol per vaga voce che esistono popoli italiani meridionali, ma per la vaga voce che spesso esagera i difetti di quel popolo e ne cela le virtù, come per modo contrario il Napoletano pensa circa il Lombardo, il Piemontese,

(1) G. OCCARDO, *Manuale dei diritti e doveri dei cittadini*, Parte III, Cap. 5.

il Genovese, ecc.? Ora, col sistema militare non vi sono più vaghe voci nelle masse circa una parte del popolo della medesima patria; il Lombardo, il Piemontese, il Genovese, il Veneziano, ecc. sono mandati coi reggimenti, a' quali appartengono, nelle provincie meridionali, e i Napoletani ed i Siciliani vengono inviati nell'Alta Italia, e vicendevolmente in tal modo si conoscono, si studiano mutuamente le costumanze, i caratteri, e fraternizzano così, rompendo in tal guisa quel fatale spirito di comune, di provincia, di regione che fu per secoli la causa fatale delle sventure italiane. E i soldati che ritornano congedati ai paterni focolari narrano ai padri ed alle crescenti generazioni quanto hanno veduto, appreso negli altri paesi della comune patria; ed in tal modo si addomesticano gli animi, si conformano le menti al gran principio che siam tutti fratelli quanti siamo Italiani. Ecco uno dei grandiosi vantaggi della leva militare! — Che se noi non dovessimo poi colle nostre forze curare, custodire, difendere il suolo che è nostro, dovressimo ricorrere a truppe mercenarie, le quali sono mosse soltanto dall'avidità del guadagno, della rapina, della prepotenza, e che si rendono invise al popolo che opprimono, mentre spesso si ribellano al sovrano pure che servono; e nella difesa delle patrie istituzioni, esse che non sono italiane, spesso si sbandano o si rivoltano e ci lasciano in balia del nemico. Tale fu l'opinione di tutti; e il grande segretario fiorentino, Niccolò Macchiavelli, scriveva nel seguente modo circa queste truppe: « Le armi mercenarie sono inutili e pericolose. Se uno tiene lo Stato suo fondato su armi mercenarie, non sarà mai fermo nè sicuro, perchè le sono disamiche, ambiziose e senza disciplina; infedeli, gagliarde tra gli amici, e, tra i nemici, vile; non hanno timore di Dio, non fede cogli uomini, e tanto si differisce la rovina, quanto si differisce l'assalto; nella pace sei spogliato da loro, nella guerra dai nemici. La cagione di questo è che non hanno altro amore, nè altra cagione che le tenga in campo che un poco di stipendio, il quale non è sufficiente a fare che vogliano morire per te. Vogliono ben essere tuoi soldati mentre che tu non fai guerra, ma, come la guerra viene, o fuggirsi o andarsene. La qual cosa dovrei durare poca fatica a persuadere, perchè la rovina d'Italia non è ora causata da altra cosa che per essere in ispazio di molti anni riposatasi in sull'armi mercenarie, le quali fecero già per qualcuno qualche progresso e parevan gagliarde fra loro, ma, quando venne il forestiero, elle mostrarono quelle che erano; ondechè a Carlo VIII re di Francia fu lecito pigliar l'Italia col gesso, e chi diceva che ne erano cagione i peccati nostri, diceva il vero, ma non erano già quelli

che credeva, ma questi che io ho narrato, e perchè gli erano peccati di principi, ne hanno patita la pena ancora loro (1). » E qui si dice che Carlo VIII prese l'Italia col *gesso*, volendo significare che egli, senza colpo ferire, prese il regno di Napoli, non altro facendo i suoi contabili militari che segnare col gesso sopra tavolette di legno le somministrazioni che dovean dare per forza le varie terre in cui passavano le truppe pel mantenimento loro. La storia ci presenta nel XIV secolo un triste quadro di quelle truppe, presentandoci le prepotenti e formidabili bande del duca Guarneri, del conte Lando, di Anichino Baumgarten, che scorrevano e devastavano e spogliavano l'Italia e ne maltrattavano le popolazioni, ed ogni soldato si caricava della mal tolte ricchezze, sè arricchendo, gettando nello squallore della miseria i legittimi proprietari!!!... E ciò basti a provar la necessità di un esercito nazionale e l'abolizione di qualunque truppa mercenaria... Aggiungeremo soltanto che, se è obbligo della nazione di dare un contributo d' uomini pella difesa della patria, non deve per altro essere lasciato all'arbitrio nè del principe, nè del governo il fissare l'importo di tale contributo, ma ogni cittadino deve conoscere quale e quanto sia il sacrificio che deve fare; ed è perciò che saviamente re Carlo Alberto dispose che la sola legge debba essere quella che regola la leva; o, in altri termini, che la nazione conosca i bisogni che ha e il numero conseguentemente di soldati che le abbisognano. E dissimo la nazione, imperocchè dovendo essere la leva regolata dalla legge, chi fa ora la legge? i rappresentanti stessi della nazione, da essa eletti nei comizii elettorali.

L'art. 76 istituisce una milizia di cittadini, chiamata da principio *milizia comunale* poi *guardia civica*, e che successivamente assunse la denominazione di *guardia nazionale*. Tale articolo è così espresso: « È istituita una milizia comunale sovra basi fissate dalla legge. » La *Guardia nazionale*, come istituzione di guarentigia alla libertà contro ogni possibile attacco del potere esecutivo che conta una forza militare regolare, è istituzione moderna. Con scopo differente, cioè per combattere i nemici esterni e difendere le patrie libertà, noi ne abbiamo riscontro anche in tempi più lontani. Anticamente era obbligo d'ogni cittadino d'essere soldato, e d'accorrere sotto le bandiere in caso di guerra per difendere le patrie istituzioni e le proprie famiglie e i proprii averi; essi si eleggevano per acclamazione o per suffragi i proprii comandanti, e il gregario aveva quindi fiducia nel

(1) NICOLÒ MACCHIAVELLI, del *Principe* Cap. XII.

suo capitano, come il capitano nei gregarii che lo avevano eletto. Ma corrotti i costumi, all'amor di patria sostituitosi l'egoismo personale, all'amor della gloria subentrata l'ambizione del potere, furono interessati i ricchi ambiziosi a corrompere i poveri, questi a lasciarsi corrompere; talchè vediamo comprarsi l'impero romano coi suffragi delle coorti pretorie, la volontà della milizia divenuta arbitra del potere e sinonimo di corruzione, d'indisciplina, di rapacità militare; e nella rovina d'ogni ordine noi osserviamo il grande impero romano sfasciarsi a poco a poco e perire. L'origine propriamente d'una guardia affatto comunale in un vasto Stato risale a molti secoli addietro in Francia, ove la milizia cittadina fu istituita a principio per difendere i privilegi delle città a cui apparteneva, e di poi per mantenere anche la tranquillità interna e tutelare le proprietà comunali e private: cò si rileva da vari editti di Filippo I, dell'anno 1062, e di Luigi il Grosso, degli anni 1109 al 1113. Questa milizia doveva però servire anche in guerra, sotto lo stendardo della propria parrocchia e capitanata dai magistrati della città o del comune, e doveva anche prestarsi ad un servizio d'ordine pubblico fuori delle mura, per tutelare le vie e le campagne dai ladronaggi che frequentemente si commettevano; allorchè doveva poi passare i confini del suo territorio, essa veniva pagata dal re. Caduta di poi in disuso, la sua memoria ricomparve ai Parigini nel 1789, allorchè in mezzo alle turbazioni politiche venne ricostituita quasi improvvisamente ed ordinata da Lafayette, il quale propose di chiamarla Guardia nazionale; proposta che fu accolta, e l'istituzione rinata si diffuse da città a città, da villaggio a villaggio, e corrispose mirabilmente allo scopo per cui era stata creata, quello di tutelare l'ordine pubblico, impedendo gli eccessi di una plebe esaltata dalle nuove dottrine ed eccitata dalla speranza dell'indebito bottino, e, dove il disordine ebbe a manifestarsi, lo repressè. Passò poscia per diversi fasi, e dal regno del Terrore fatta scomparire, perchè di essa temeva, ricomparve di poi; fu ridotta all'impotenza sotto Napoleone; al bisogno fu ripristinata, ed essa, in servizio di guerra servendo, ricordò due memorabili battaglie, quella di Valmy e l'altra di Jemmappes, nel 1793, nelle quali le guardie nazionali francesi salvarono la patria. — Presso di noi la storia ci ricorda che nel X e nell'XI secolo, allorchè gli Ungari, gli Avari ed i Saraceni scorazzavano per tutta l'Europa, tutto predando, o distruggendo, od incendiando, degli uomini facendo strage, dell'onore delle famiglie facendo oltraggio, le città italiane, allora non difese da mura nè inunite di fossa, cominciarono ad elevare baluardi di difesa

e instituir milizie cittadine con uomini appartenenti al comune. Quindi vediamo che il servizio di simili corpi del comune ebbero sempre a far anche servizio di guerra, e con esito spesso molto avventurato, quale, venendo ai nostri tempi, lo ebbe a dimostrare in questi ultimi anni la Svizzera, la quale, con una popolazione di circa due milioni di abitanti, sfidò col suo contegno nel 1837 la Prussia, che allora contava 17 milioni d'abitanti; e ciò perchè quella repubblica, chiamando in armi tutti i suoi cittadini, assunse tale attitudine di difesa, che la pretesa prussiana dovette fermarsi e venir definita in una trattazione diplomatica. Presso di noi pure prestò importanti servizii in tempo di guerra, specialmente nel 1859, nel 1860 e nel 1866, colla *mobilizzazione* di molti battaglioni. Mobilizzazione poi significa la formazione speciale di battaglioni con guardie nazionali di una città o di un mandamento, per servizio fuori di comune, con un ordinamento disciplinare più rigoroso, in servizio di guarnigione, di difesa, di accompagnamento di treni o di corrispondenze. Con tale servizio si rende libera tutta la truppa di abbandonare i servizii secondarii, che vengono assunti alla Guardia nazionale, e poter quella concentrarsi tutta in campo. — Siccome però nobilissimo è l'ufficio confidato a questa guardia, così la legge volle esclusi dalla medesima tutti coloro che furono condannati alla interdizione dai pubblici impieghi, a pene criminali ed a pene correzionali per furto, truffa, bancarotta, fallimento doloso, abuso di confidenza. La legge tutelò questa nobilissima istituzione, ch'è la sentinella e la guardia delle patrie libertà, col vietare che vicino all'uomo onesto impugnasse il fucile un uomo già macchiato nell'onore; tanto più che per la legge che vi riguarda, fu accordata la precedenza alla Guardia nazionale sulla truppa nei posti di onori, quali nelle marcie e nelle fazioni in cui montano di sentinella i soldati regolari e guardie nazionali. — La istituzione della guardia nazionale è un pegno di fiducia che il principe offri al paese coll'affidare ad essa la difesa della monarchia e delle franchigie accordate dallo Statuto, ed è una guarentigia armata contro ogni pericolo d'intemperanza politica, da qualunque parte la si eserciti. E questo scopo di tale milizia è pur proclamato nell'art. 1 della legge organica che vi riguarda, pubblicata nel 4 marzo 1848, e così espresso:

- » La milizia comunale è instituita per difendere la monarchia ed i
- » diritti che lo Statuto ha consacrati, per mantenere l'obbedienza
- » alle leggi, conservare e stabilire l'ordine e la tranquillità, secon-
- » dare all'uopo l'esercito nella difesa delle nostre frontiere e coste
- » marittime, assicurare l'integrità e l'indipendenza dei nostri Stati.

» Ogni deliberazione presa dalla milizia nazionale intorno agli affari  
» dello Stato, della Provincia e del Comune, è un'offesa alla libertà  
» pubblica, è un delitto contro la cosa pubblica, contro lo Statuto. »

— La legge distingue tre sorta di servizi: *ordinario*, nell'interno del Comune; di *distaccamento*, fuori del territorio comunale; di corpi *distaccati* o *mobilizzati*, per secondare l'esercito nella difesa del paese.

— Da quanto si venne esponendo si sarà rilevato come da questa istituzione sorga pei cittadini un *diritto* ed un *dovere*; un diritto, perchè trattandosi di una guardia di onore, di tutela alle patrie istituzioni, ognuno deve ambire di farvi parte, ognuno deve desiderare coll'iscrizione nei ruoli della guardia di mostrare un certificato pubblico di probità; quindi deve avere diritto di reclamar l'iscrizione ove fosse stato per errore ommesso; — ha poi il dovere di *concorrevvi*, perchè ogni cittadino è obbligato a partecipare alla tutela delle interne libertà ed alla difesa della patria; poichè, se dovere non vi fosse, si dovrebbe forse al bisogno ricorrere a persone di dubbia onoratezza, di compromessa probità per affidarvi i più nobili uffici, i più sacri interessi di un paese?... Pur troppo sorse nel paese una certa indifferenza per questa istituzione; ma consideri bene il popolo italiano, che se la sventura facesse sovrastare pericoli alle patrie libertà, esse cadrebbero perchè esso ebbe a trascurare quella tutela che gli era stata concessa dallo Statuto; ed in tal caso il paese non potrebbe lamentarsi dell'abisso che si è aperto colla propria negligenza, colla propria indifferenza, colla propria apatia, e potrebbe ripetere quel proverbio che dice: *Chi è causa del suo mal pianga sè stesso*.

L'Art. 77 dispone che: « Lo Stato conserva la sua bandiera; la » coccarda azzurra è la sola nazionale. » La bandiera, ognuno lo sa, è quel drappo attaccato pel lungo ad un'asta, sopra il quale è dipinto o ricamato lo stemma di una casa reale, o di uno Stato, ecc. che si porta per insegna negli eserciti, e che trasse origine dalla necessità di distinguere a certa distanza il corpo a cui appartiene una truppa, e di offrire agli individui che la compongono la facilità di riunirsi al loro corpo nel caso di uno sbandamento. L'origine delle bandiere è antichissimo, e i libri sacri ci hanno conservata la memoria delle differenti insegne delle dodici tribù d'Israele; tutti i popoli antichi le ebbero, come i Caldei, gli Assirii, i Greci, i Romani, ecc. Il valore di una bandiera fu sempre grande per un reggimento militare, e chi la perde, rimane quasi macchiato di disonore; macchia che non si cancella col prenderne altre all'inimico. Napoleone coltivò grandemente questa venerazione d'ogni corpo alla propria bandiera,

e la storia ci ricorda che dopo la gloriosa battaglia d'Austerlitz, passando egli in rassegna le sue truppe, giunto in presenza del 4.<sup>o</sup> reggimento ed osservando che gli mancava la bandiera, vi si fermò, e rivoltosi ai soldati gridò loro: *Soldati del 4.<sup>o</sup>, dov'è la bandiera ch'io vi diedi?* Allora il colonnello gli presentò per risposta sei stendardi presi agli Austro-russi; ma Napoleone non se ne appagò, e soggiunse: *Questo prora che vili non foste, ma forse imprudenti. Queste sei bandiere non compensano la perdita di un'aquila mia.* — Alla battaglia seguente questo bravo reggimento si lasciò decimare per conquistare un'altra bandiera. Ecco il portentoso effetto della venerazione dei soldati al proprio vessillo!... E la importanza e l'effetto di tale amore e di tale ossequio alla propria bandiera fu talmente riconosciuto dai governi, che se ne occuparono in proposito nei loro regolamenti pe' gli eserciti. Presso di noi, nel *Regolamento pella disciplina militare* del 1.<sup>o</sup> dicembre 1872, nel Lib. I, Cap. I, vi si consacra un articolo apposito, che noi reputiamo utile qui trascrivere per dare forza alle nostre parole: — « Art. 12. DELLA BANDIERA. — § 61. La bandiera » nazionale rappresenta l'unione di tutta Italia sotto la Monarchia » della Casa di Savoia. Ma pel militare, oltre a ciò che essa ricorda » al cittadino, è inoltre un simbo'lo dell'onore militare, e gli ram- » menta i fasti di guerra dell'Esercito a cui appartiene. — § 62. » Alla bandiera perciò spettano i maggiori segni d'onoranza, come a » pubblica dimostrazione e protesta di ossequio e venerazione per l'i- » dea che essa rappresenta. — § 63. Essa non deve andare mai se- » parata dal reggimento; nel combattimento vuol essere guardata con » somma sollecitudine, e difesa a tutta oltranza. Nei momenti deci- » sivi portata ove più ferve la lotta, essa infiamma i cuori dei soldati » ed imprime slancio e forza all'azione comune. Coloro cui ne è af- » fidata la guardia devono recarsi a gloria di perdere la vita anzichè » cederla. » — Manzoni fa dire nella sua tragedia *Il Conte di Car-* » *magnola* (Atto III. Sc. 2.<sup>a</sup>):

... all'uom che segue una bandiera  
G'ida una voce imperiosa in core:  
COMBATTI E VINCI...

La coccarda poi è propriamente un fiocco o nodo di fettuccia di lana, tinta del colore che hanno i campi degli stendardi, e che serve di ornamento e di distinzione al soldato che la porta sul cappello o quasco. L'Italia repubblicana del 1796 ebbe la sua coccarda nazionale, ed ogni cittadino fu nei primi tempi obbligato a portarla: era tricolore, e differenziavasi dalla francese soltanto nel color verde po-

sto invece del *turchino*. Rimase poscia alle sole truppe che la portarono sino alla caduta del regno d'Italia, giacchè dopo quel tempo ogni Stato italiano riprese la sua coccarda regionale.

Una grave quistione si sollevò intorno a questo articolo 77, la cui completa soluzione fu trascurata da ogni scrittore di diritto costituzionale; ed è che lo Statuto non potendo essere violato, nè modificato, essendo legge fondamentale, e leggendovisi stabilito che lo Stato conserva la sua bandiera, per qual ragione noi vediamo spiegata la bandiera tricolore, che non era nel 4 marzo 1848 la bandiera sarda, la quale era *bianca con croce rossa nel mezzo*? Quindi da molli si domanda: 1.º quando avvenne e con quale legge il cambiamento della bandiera e della coccarda; 2.º come si abbia potuto violare lo Statuto, e se nessuno ne abbia fatto carico alle Camere. Questi due quesiti, in cui si risolve la quistione accennata, non sono stati, come dissimo, risolti dalla maggior parte dei trattatisti di diritto costituzionale; anzi vi passarono sopra inosservatamente, e la maggioranza del pubblico non ne conosce la soluzione; noi procureremo di presentarla.

Sul quesito 1.º diciamo essere vero che la bandiera sarda nel 4 marzo 1848 era bianca con croce rossa nel mezzo, ma fu cambiata per ordine di Carlo Alberto allorchè deliberò in quello stesso mese di accorrere in soccorso della rivoluzione lombarda e veneta, non volendo varcare il Ticino col vessillo sardo onde non si credesse dai popoli della Lombardia e della Venezia ch'egli varcasse il Ticino per ispirito di conquista e di ingrandimento del suo Stato. Volle quindi inalberare il vessillo italiano, abbandonando quello regionale che aveva, ciò notificando ai popoli della Lombardia e della Venezia col seguente proclama:

» Popoli della Lombardia e della Venezia.

« I destini dell'Italia si maturano; sorti più felici arridono agl'intrepidi difensori di conculcati diritti.

» Per amore di stirpe, per intelligenza di tempi, per comunanza di voti noi ci associammo primi a quell'unanime ammirazione che vi tributa l'Italia.

» Popoli della Lombardia e della Venezia! Le nostre armi, che già si concentravano sulla vostra frontiera quando voi anticipaste la liberazione della gloriosa Milano, vengono ora a porgervi nelle ulteriori prove quell'ajuto che il fratello aspetta dal fratello, dall'amico l'amico.

» Seconderemo i vostri giusti desiderii, fidando nell'ajuto di quel Dio che è visibilmente con noi; di quel Dio che ha dato all'Italia

Pio IX; di quel Dio che con sì meravigliosi impulsi pose l'Italia in grado di fare da sè.

» E per viemmeglio dimostrare con segni esteriori il sentimento dell'unione italiana, vogliamo che le nostre truppe, entrando sul territorio della Lombardia e della Venezia, portino lo scudo di Savoia sovrapposto alla bandiera tricolore italiana.

» Torino, 25 marzo 1848.

» CARLO ALBERTO.

Con R. Decreto dell'11 aprile 1848 venne poi adottata la stessa bandiera per le navi da guerra e della marina mercantile; quel decreto è così concepito:

» CARLO ALBERTO ecc. ecc.

» Volendo che la stessa bandiera, che qual simbolo dell'unione italiana sventola sulle schiere da noi guidate a liberare il sacro suolo d'Italia, sia inalberata sulle nostre navi da guerra e su quelle della marineria mercantile;

» Sentito il parere del nostro Consiglio dei ministri;

» Abbiamo ordinato e ordiniamo:

» Le nostre navi da guerra e le navi della nostra marineria mercantile inalbereranno, qual bandiera nazionale, la bandiera tricolore italiana (verde, bianco e rosso) con lo scudo di Savoia nel centro. Lo scudo sarà sormontato da una corona per le navi da guerra.

» Il presidente del nostro Consiglio dei ministri, incaricato del portafoglio della guerra e marina, è incaricato dell'esecuzione del presente.

» Dal nostro quartiere generale a Volta l'11 aprile 1848.

» CARLO ALBERTO

» FRANZINI.

» Il Presidente del Consiglio dei ministri, incaricato del portafoglio di guerra e marina.

» CESARE BALBO.

» Un altro R. Decreto poi del 28 aprile 1848, con cui si stabili-

se non a personaggi del paese di gran nobiltà o di sommi meriti, e ad esteri di grande distinzione.

L'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro è un aggregazione di due ordini. Quello di S. Lazzaro è più antico, e fu istituito in origine per curare i lebbrosi, e dai crociati stabilito a Gerusalemme sul principio del secolo XII, confermato alla metà del secolo XIII, e posto sotto la regola di S. Agostino. Vi sono alcuni che erroneamente vi attribuiscono un'origine ben più antica, facendola risalire all'anno 72 dopo Gesù Cristo; altri che ne fanno fondatore S. Basilio, vescovo di Cesarea in Cappadocia, verso l'anno 372. Lasciando tante supposizioni, notiamo solo che dopo la cacciata dei crociati di Terrasanta, gli ospitalieri di S. Lazzaro andarono a stabilirsi in Francia, ove ottennero un feudo da re Luigi il *giovine*. L'ordine intiero seguì di poi S. Luigi alla crociata, ed in quel tempo si estese rapidamente in Sicilia, nella Puglia e nella Calabria, e godeva il patrocinio dei papi; così continuò sino al 1573 in cui fu unito all'ordine di S. Maurizio. — L'ordine di S. Maurizio fu fondato in origine da Amedeo VIII il *Pacifico*, primo duca di Savoia, in occasione ch'egli volle ritirarsi dal mondo e fissar la vita in un eremitaggio, nel 1434, insieme a sei cavalieri che aveva già eletti fra i gentiluomini, gravi per età e distinti per dignità antiche; per cui l'ordine venne a quel tempo chiamato dei *Cavalieri romiti di S. Maurizio*. Qui dobbiam dire che S. Maurizio era patrono di Savoia, e che parte delle reliquie della *legione tebana*, comandate da Maurizio e con lui sacrificata al martirio, erano state trasportate con gran pompa a Torino, e l'anniversaria commemorazione dei SS. Maurizio e CC. fu per lungo tempo festa di precetto per la chiesa, e lasciò d'esserlo dal secolo XVI in avanti. Scopò dell'ordine di S. Maurizio fu di servire a Dio in vita regolare e claustrale e di consultarsi intorno ad ardue contingenze dello Stato. Emanuele Filiberto ristaurò l'ordine, ma con altre leggi e con altro fine, e poco dopo ottenne (nel 1573) da papa Gregorio XIII l'unione di quell'ordine all'altro antichissimo di S. Lazzaro, proponendosi per iscopo di purgare i mari dai pirati, di combattere i nemici del nome cristiano, e di accordare ospitalità. L'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro fu ad un tempo ordine ospitaliero e militare: subì diversi mutamenti negli abiti e nelle insegne, che per brevità ommettiamo dire, finchè, ristabilita in Piemonte la monarchia sabauda al principio di questo secolo, dopo essere stata esule per prepotenza delle armi francesi, attese il sovrano savojardo a regolare le leggi e gli statuti di questa istituzione cavalleresca. E per editto del 26 dicembre 1816 stabilì che

la croce dovesse essere trifogliata, smaltata di bianco, sovrapposta alla croce biforcata verde, antica divisa dell'ordine di S. Lazzaro. Quindi, per patenti magistrali del 9 dicembre 1831 venne tale ordine scompartito in tre classi: 1.° di cavalieri in numero indeterminato, distinti come prima in cavalieri di grazia e di giustizia; ma coll'obbligo di voti e della professione solenne a questi ultimi soltanto, od a quei cavalieri di grazia che conseguissero pensioni o commende dell'ordine; 2.° di commendatori in numero di cinquanta, distinti nella piccola divisa con una corona reale sovrapposta alla croce portata all'occhiello dell'abito; 3.° di cavalieri di gran croce in numero di trenta; i quali portano la gran croce sormontata da una corona, e pendente da una fascia o ciarpa ad armacollo. Quindi con magistrale biglietto del 16 maggio 1837 venne stabilito un abito uniforme, di foggia militare per gli ascritti, di color verde scuro, colle ripiegature bianche e con ricami; ma non tutti i decorati hanno diritto di usar questa divisa, richiedendosi per averlo una speciale autorizzazione sovrana. (1) Finalmente con RR. Decreto del 28 novembre 1855 e 14 dicembre dello stesso anno, di *motu proprio*, venne l'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro distinto da prima in quattro classi, poscia in cinque; cioè in *Cavalieri di gran croce*, *Commendatori di prima classe*, *Commendatori di seconda classe*, *Uffiziali*, e *Cavalieri*.

L'ordine del *Merito civile* è istituzione tutta moderna, giacchè anticamente si riguardava soltanto al merito militare, e, secondo le circostanze, ma sempre unito all'elemento militare, anche alle prestazioni agli infermi. L'ordine del *Merito civile* fu creato dal re Carlo Alberto colle RR. Patenti del 29 ottobre 1831, destinandolo a remunerazione di coloro *che dedicatisi a professioni non meno utili che quella delle armi, sono diventati con profondi e lunghi studii l'ornamento del nostro Stato, ovvero hanno con le dotte loro fatiche giovato grandemente al servizio nostro ed al comune bene.* — La decorazione è una croce d'oro piena, smaltata d'azzurro, caricata d'uno scudo tondo colla cifra del fondatore in oro su smalto bianco, da un lato; e dall'altro la leggenda AL MERITO CIVILE — 1831; è sostenuta da un nastro bianco, con una doga azzurra in palo nel centro. — I cavalieri sono di pien diritto ammessi a corte, e vestono in tale occasione un abito uniforme turchino, ornato di copiosi ricami di palme d'oro. Furono annesse all'ordine 40 pensioni, dieci di L. 1,000, dieci di L. 800, dieci di L. 600, e dieci di L. 500. — La croce si conferisce: 1.° ai pri-

(1) Vedasi in proposito anche di quest'ordine la nostra *Storia della Dinastia di Savoia*.

marii impiegati per opere d'alta amministrazione; 2.° agli scienziati, ai letterati ed agli amministratori che abbiano composta e pubblicata qualche opera importante; 3.° agli ingegneri, architetti ed artisti che siansi resi celebri con lavori di distinto merito; 4.° agli autori e pubblicatori di qualche grande scoperta di gran conto e vantaggio, ed a coloro che abbiano dato, alle scoperte da altri fatte, tale perfezionamento che per l'utilità sua si accosti al merito della primitiva invenzione; 5.° ai professori di scienze o lettere ed ai direttori d'uno degli stabilimenti d'educazione, che, chiari per dottrina ed avendo pubblicata qualche utile scrittura, abbianci procacciato col loro magistero o col governo della gioventù gloriosa fama. — Alle persone benemerite delle scienze, delle lettere e delle arti, ma non poste nelle alte condizioni richieste pel supremo onore della croce, S. M. concede talvolta pensioni sulla cassa dell'ordine stesso. — Ultimamente re Vittorio Emanuele II, con R. Decreto 4 ottobre 1850, derogò al disposto del 6.° alinea delle regie Patenti 29 ottobre 1831 nella parte che impone l'obbligo agli aspiranti alla decorazione di quest'Ordine di rassegnare relativa domanda a sua Maestà. Con altro R. Decreto del 16 novembre 1850 ordinò che i cavalieri dell'Ordine non dovessero eccedere il numero di 40. Finalmente con R. Decreto del 23 giugno 1861, derogando al precedente decreto, stabilì che il numero dei cavalieri potesse da quell'epoca innanzi estendersi fino a 60 e non oltre. — Dall'instituzione dell'Ordine fino al 1871 i decorati dell'Ordine non furono che 135. Le nomine dei cavalieri debbono essere precedute dal voto di un Consiglio, composto di dieci cavalieri, e presieduto dal ministro dell'interno. Capo e Gran Maestro dell'Ordine è il re; presidente del Consiglio dell'Ordine è il ministro dell'interno.

L'ordine militare di Savoia fu creato dal re Vittorio Emanuele I, con Patenti del 14 agosto 1815, a premio esclusivamente di azioni particolari e segnalate di valore in battaglia od in altro fatto di guerra; e fu distinto in quattro classi: — Cavalieri di gran Croce, Commendatori, Cavalieri e Militi. Egli stabilì le primarie cariche dell'ordine ed un Consiglio di membri dell'ordine stesso, estratti a sorte volta per volta, per giudicare dei titoli degli aspiranti, e proporre a quale classe potessero i meritevoli essere ascritti; determinò i distintivi delle varie classi, gli onori militari loro dovuti, ed un'alta paga pei Cavalieri e Militi non uffiziali, da convertirsi in pensione per la vedova o pei figli minori di quindici anni; e prescrisse che, sopprimendosi le medaglie militari in oro od in argento, concesse a tenore del

regolamento 21 maggio 1793 e confermate con regolamento 1 aprile 1815, i fregiati pella prima ricevessero in cambio la decorazione di Cavaliere del nuovo Ordine, ed i fregiati della seconda, quella di Militi; come pure stabili che di tale ordine venissero insigniti i militari che avessero ottenuto la Croce dei ss. Maurizio e Lazzaro per un'azione militare distinta o per segnalata condotta in un fatto determinato, e finalmente che ne fosse concesso il cambio a coloro che per azioni di valor militare nelle passate guerre avevano ottenuto le distinzioni militari dell'ordine della Corona ferrea dell'ex regno d'Italia e della Legion d'onore di Francia, ed erano quindi passati al regio servizio militare attivo. Questi ultimi poi furono con R. Decreto 20 aprile 1850 autorizzati a fregiarsi di nuovo delle decorazioni predette della Corona ferrea e della Legion d'onore, continuando a far uso di quella dell'ordine militare di Savoia, previa la permissione del Ministero della Guerra; e già pel R. Decreto 8 aprile 1848 era stato restituito l'uso delle divise militari e delle decorazioni ond'erano fregiati, agli uffiziali che ne furono privati per titolo politico anteriormente alla promulgazione dello Statuto. — Per regio Biglietto 16 marzo 1833, provvedendosi diversamente circa le preesistenti cariche, sopprimevasi la *Segreteria dell'ordine*, affidandone le incombenze al Ministero della guerra, presso il quale dovevasi poscia riunire le adunanze del Consiglio. — Sia per effetto della lunga pace, sia per le ristrette condizioni stabilite per conseguirlo, l'ordine militare di Savoia non fu quasi mai più conferito per molti anni, specialmente dopo il ristabilimento delle medaglie al valor militare nel 1833; ond'è che, mentre una parte dell'esercito prendeva parte alla campagna di Crimea, il predetto ordine militare venne con R. Decreto 28 settembre 1855 riordinato, variando la forma delle decorazioni ed allargandone le condizioni per ricompensare non solo azioni personali, ma altresì imprese di guerra condotte con forze più o meno cospicue, e i distinti servigi resi anche altrimenti nella milizia e nell'alta amministrazione militare con invenzioni, perfezionamenti, lavori insigni e di comprovata utilità. Le classi dell'ordine col predetto Decreto stabilite nel numero di quattro (Gran Croci, Commendatori di 1.<sup>a</sup> e di 2.<sup>a</sup> classe, Uffiziali, e Cavalieri), furono per R. Decreto 28 marzo 1857 portate a cinque, cioè Gran Croci, Grandi uffiziali, Commendatori, Uffiziali e Cavalieri. Capo e Gran Mastro dell'ordine è il re; Cancelliere e Tesoriere è il ministro della Guerra.

L'ordine reale della Corona d'Italia fu istituito dal re Vittorio Emanuele II con decreto del 20 febbrajo 1868. La divisa dell'ordine con-

sta di una croce patente d'oro rotondata, smaltata di bianco, accantonata da quattro nodi d'amore, caricata nel centro da due scudetti d'oro, l'uno smaltato d'azzurro colla corona ferrea in oro, l'altro coll'aquila nera spiegata e avente nel cuore la croce di Savoia in ismalto. La croce pende da un nastro rosso tramezzato da una doga bianca della dimensione di due ottavi della larghezza del nastro. Capo e generale Gran Maestro è il re. L'ordine è diviso in Gran Cordoni, in Grand'Ufficiali, in Commendatori, in Ufficiali e in Cavalieri.

Il re, secondo l'art. 78 dello Statuto, può creare altri Ordini; come infatti abbiain veduto avvenire coll'ordine della *Corona d'Italia*, fondato recentemente, a ricordo della costituzione del regno d'Italia.

L'art. 79 dello Statuto dice: « I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il re può conferirne dei nuovi. » È un principio di giustizia il mantenere i diritti acquisiti; perciò, per quanto scaduto sia il prestigio della nobiltà col progresso civile, attribuendosi un merito alla virtù *personale* e non ad una virtù *ereditata* (potendo anzi esserne immeritevoli gli eredi), nondimeno un principio di giustizia richiedeva rispetto alle concessioni già fatte in passato e trasmissibili ai successori; giacchè questi, possedendo un diritto acquisito, non potevano esserne privati che con manifesta ingiustizia. — L'origine storica della nobiltà è antichissima, e per quanto la parola *nobilis* s'usasse spesso come sinonimo di *notabilis*, talchè sotto questo secondo significato vediam Cicerone chiamar *grande e nobile oratore* Isocrate, e Tito Livio appellar *rinomata prostituta* (nobile scortum) quell'Ipsala Fecennia che tanto partecipò alla scoperta delle turpitudini a cui s'iniziava la gioventù nei baccanali di Roma, e Ovidio qualificar per *nobile adulterio* l'unione di Elena col suo rapitore, come lo stesso poeta chiamò pur *nobile* quel Canace che ripeteva ogni sua fortuna dall'incesto, ecc. ecc., si usò pur anche la parola *nobile* per significare un personaggio di illustre origine. E per tale ultimo significato, in Roma chiamavansi *nobili* tutti coloro che avevano nelle proprie case i ritratti dei loro antenati, mentre quelli che avevano soltanto i ritratti loro erano detti *uomini nuovi* (*homines novi*), come risguardavansi come *ignobili* coloro che non ne avessero alcuno: era questo il così detto *jus imaginis* (diritto delle immagini), equivalente presso noi al diritto di nobiltà, e ch'era privilegio allor riserbato a certe magistrature di primo ordine, dagli edili fino ai consoli inclusivamente. Siffatta nobiltà andava da prima confusa coll'ordine dei patrizii, perchè le alte magistrature, alle quali era congiunto il diritto di sedia curale, erano privilegio esclusivo di tal classe; ma dopo che si con-

ferirono ai plebei, questi, formando in tal guisa famiglie pretorie, consolari e trionfali, cominciarono pure ad avere ritratti proprii ed a trasmetterli col diritto di nobiltà ai loro discendenti; e così ebbero principio in Roma le famiglie dei plebei nobili. Cicerone, sebbene nell'ordine dei Cavalieri, amava intitolarsi *hominem novum*, perchè primo nella sua famiglia aveva acquistato il diritto di avere il suo ritratto; ma sentiva ad un tempo quanta gloria avesse in sè quel principio di una grande illustrazione di famiglia, allorchè diceva nell'orazione *pro Plancio*: « Io sono nato da me medesimo, e colle mie » sole opere sono pervenuto all'attuale mia elevatezza. » — Tali ritratti erano, come i nostri diplomi, custoditi con grande amore; si chiudevano in certi armadii che solo si aprivano nei dì solenni; si esponevano agli occhi del pubblico in occasione dei funerali, ed allora si fregiavano, e le statue si coprivano colla pretesta (1), ovvero colla vesta di porpora o di tessuto d'oro secondo la dignità delle persone; le statue erano per lo più in cera, e si collocavano nei cortili o atrii delle case (PLINIO, *Istoria nat.* 35, 2), dove si appendevano pure le spoglie dei nemici. Altri distintivi esteriori di nobiltà erano usati dai romani, come le pallottoline d'oro sospese al collo dei ragazzi, e le piccole lune che portavano sopra la calzatura, ecc., ma non ce ne dobbiamo noi qui occupare, come affatto estraneo all'argomento il diffonderci troppo. Dopo la decadenza romana, la nobiltà scapitò; fu facilmente concessa, e più al merito militare che ad altro, di sovente al prepotente che si faceva temere, od all'adulatore che lusingava le passioni del principe. Collo stabilimento dei feudi, ogni titolo di merito fu quasi sempre escluso; finì col divenire merce che si potette avere a prezzo di denaro; ogni prestigio quindi fu tolto alla nobiltà, sebbene allor godesse ben anco di privilegi e di foro speciale, mentre ora in faccia alla legge il nobile è uguale a qualunque cittadino. — La nobiltà più pregiata oggidì, anzi l'unica, è quella del merito che si acquista colla virtù personale; talchè potremmo ripetere con Euripide: « Poche lodi posso dire della nobiltà; » imperocchè a me par nobile colui ch'è di buona vita, quanto io » stimo ignobile invece colui che non è giusto, sebbene sia nato da » miglior padre che non sia Giove. » Socrate pure dettò la seguente sentenza: « Noi non stimeremo buono alcuno, benchè d'illustre » famiglia nato, se non è egli nobile per propria virtù e onesti co- » stumi. » Massime ripetute pure dai seguenti; da Fabio che sciamò:

(1) Veste lunga, bianca, e listata di porpora, che portavano i figli dei nobili romani fino all'età di 17 anni, giunti alla quale età indossavano la toga virile.

scono i colori delle insegne della Guardia Nazionale, è così concepito:

» EUGENIO DI SAVOJA

» **Luogotenente generale di Sua Maestà nei regi Stati.**

- » In virtù dell'autorità a noi delegata:
- » Sulla proposizione del ministro segretario di Stato per gli affari interni, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
  - » Le insegne delle milizie comunali si comporranno di tre liste uguali e verticali in verde, bianco e rosso, e porteranno al centro lo scudo di Savoia con orlo azzurro.
  - » Le dimensioni delle insegne saranno di metri 1,60 per l'altezza e di metri 1,50 per la larghezza.
  - » Il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

» EUGENIO DI SAVOJA

» VINCENZO RICCI

Sul quesito 2.<sup>o</sup> della quistione, cioè come potevasi violare un articolo dello Statuto fondamentale, noi non abbiamo che a riprodurre la ragione giuridica addotta da Brofferio nella tornata del 25 gennajo 1850 della Camera dei Deputati, in seguito a interpellanza fatta in proposito del generale D'Aviernoz, deputato: ragione che si risolveva nel diritto del re Carlo Alberto, largitore dello Statuto, di potervi modificare alcuni punti sino al tempo stabilito in cui dovesse aver forza di legge fondamentale lo Statuto; giacchè se fu promulgato al 4 marzo, nondimeno non doveva esso aver vigore che all'epoca della prima riunione delle due Camere subalpine, come si esprime l'art. 82 delle *Disposizioni transitorie* dello Statuto stesso. Stante la grande importanza di quella discussione parlamentare, noi la riportiamo testualmente. Primo iscritto per rispondere all'interpellanza di D'Aviernoz essendo Brofferio, esso così incominciò:

« *Brofferio.* Come mai il generale D'Aviernoz, che ha sparso il suo sangue così valorosamente sotto la bandiera tricolore, viene ad invocare in questa Camera l'azzurra coccarda? Il sangue che egli ha sparso, il valore di cui egli diede così luminose prove, non sono forse una testimonianza contro le sue parole? Per chi combatteva egli? Non era per la indipendenza italiana? E quella bandiera che altro rappresentava che la più gloriosa, la più santa delle cause?

(*Vivi applausi*). Vuole il signor generale una risposta legale alla sua interpellanza? Sono pronto a dargliela.

» Lo Statuto non era dichiarato valido che dal momento della convocazione delle Camere; e quando Carlo Alberto inalberando la bandiera tricolore varcava il Ticino per la guerra dell'indipendenza, era ancora sovrano legislatore, e poteva, siccome fece, allo stemma sabauda sposare i colori nazionali. (*Bravo! benissimo*).

» Ove poi lo avesse fatto più tardi, rammentiamoci, o signori, che l'impresa piemontese era grande, che la nostra causa era sublime, che l'astro subalpino si coronava di tanto splendore, che mai nessun popolo avrebbe potuto aspirare a più gloriosa altezza; sorgere con rivoluzionario ardimento contro le ingiustizie del passato era dovere, era virtù, era grandezza: la patria, la gloria, la libertà lo chiedevano altamente. (*Unanimi applausi*).

» Perché non ha risposto il Ministero al generale D'Aviernoz? Le sue parole fanno troppo chiara fede della opportunità de' miei dolorosi avvertimenti, e torno quindi a ripetervi: State in guardia, o signori ministri.... (*Scoppio d'applausi a sinistra e nelle gallerie*).

» Valerio (*volto ai ministri*). Uditelo! Uditelo!

» Brofferio.... State in guardia, signori ministri! Quel tricolore vessillo voi l'avete in custodia; quel vessillo intorno a cui sono accolte tutte le nostre speranze; quel vessillo che, quando fosse insultato, noi giuriamo tutti di difendere col nostro braccio e col sangue nostro (*scoppio di vivissimi applausi*).

» Presidente. Vi sono altri che domandino la parola?

» (*In questo punto i ministri stanno fra loro conferendo*).

» *Voci dalla sinistra*. I ministri! Parlino i ministri!

» Siccardi, ministro di Grazia e Giustizia. Non è meraviglia, o signori, se il ministero si trova esitante a rispondere. La questione è talmente nuova, che non cadde mai in pensiero ad alcuno dei ministri. La coccarda nazionale è sacra per noi, quanto per chicchessia (*Bravò!*), nè mai cadde in mente, nè credo sia mai per venire ad alcuno di noi un pensiero qualunque che tenda allo scopo a cui tende l'interpellanza. (*Applausi generali*).

» Santa Rosa, ministro di Agricoltura e Commercio (*Con viva agitazione*). Aggiungerò io di più che, se non fosse stato per rispettare la priorità della domanda della parola per fatto personale del deputato Brofferio, era mia intenzione di domandarla per protestare solennemente contro l'allusione fatta all'art. 77 dello Statuto. (*Fortissimi applausi dalla Camera e dalle Gallerie*).

» Io considero la bandiera tricolore, che fu portata con tanta gloria sulle rive dell'Adige, come la sacrosanta bandiera del nostro paese, a cui dobbiamo tutto l'onore, e per cui dobbiamo sacrificare e gli averi e la vita. (*Nuovo scoppio di applausi generali, e prolungati segni di vivissima sensazione*).

» *Da Bormida*. Chiedo la parola.

» *Presidente*. Su che cosa?

» *Da Bormida*. Sulla stessa quistione.

» *Presidente*. Io non posso lasciar continuare questa discussione, la quale a parer mio sarebbe contraria alle leggi dello Stato. — Faccio osservare che la bandiera tricolore è la sola bandiera dello Stato; e ripeto che non posso lasciar continuare la discussione su questo oggetto. (*Bravo! bene! Vivi applausi nella Camera e dalle Gallerie*).

» *Da Bormida*. Non era mia intenzione di dir cosa alcuna imprudente a tale proposito, chè anzi voleva con alcune parole dare maggiore fondamento e più forza alle parole dei signori ministri. Dirò, cioè, che l'Austria stessa ha riconosciuti i nostri colori, e che il trattato di pace, che ora è in sua mano, fu legato con un nastro tricolore. (*Movimenti diversi. Bravo!*) ».

Prima di chiudere il commento a questo articolo, reputiamo utile il fornire un breve cenno storico dello stemma sabauda. Anticamente lo stemma dei Conti di Savoia era un'aquila a una testa, blasono regio ed imperiale; e noi vediamo Tomaso I, X Conte di Savoia, alzar quella insegna anche prima di essere Vicario imperiale; Amedeo IV ne continuò l'uso; Pietro II solo cominciò a cambiar lo stemma, innalzando l'insegna dei liberi comuni, *croce bianca in campo rosso*, democratizzando in libere aspirazioni. L'esempio di Pietro II fu seguito da' suoi successori, meno che da Filippo I che alzò l'aquila a due teste sul suo stemma, la quale scomparve dopo la sua morte per non ricomparire più.

L'art. 78 è così concepito: « Gli ordini cavallereschi, ora esistenti, sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso, fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione. Il re può creare altri ordini e prescriberne gli Statuti. » Il nome di *ordini cavallereschi* fu denominazione complessiva di tutte le corporazioni religiose e militari formatesi all'epoca delle crociate, ed i membri delle quali, uniti da voti di religione, si consacravano alla guerra santa, alla difesa ed all'assistenza dei pellegrini. Tale origine non risale oltre la prima crociata, nel 1095, perchè fin

d'allora la cavalleria non era un corpo morale organizzato. Dopo la caduta dei Templari, i sovrani d'Europa concorsero ad abolire le case di questi ordini nel loro Stato o attribuirne la carica di gran mastro alla Corona; quindi vollero creare nuovi ordini di cavalleria infeudati alla persona loro, nello scopo di opporli ad ordini indipendenti. In progresso di tempo gli ordini cavallereschi vennero istituiti per motivi di minore importanza, specialmente per rammemorare qualche grande avvenimento della casa sovrana o dello Stato. In seguito se ne fondarono altri per servire di eccitamento e ricompensa con particolare onorificenza al coraggio, all'ingegno o ad altri grandi fatti. — Degli ordini nostri più antichi si contano quello della SS. Annunziata e quello dei SS. Maurizio e Lazzaro. Crediamo utile di dare al popolo alcuni cenni storici degli ordini cavallereschi esistenti nel nostro Stato.

Amedeo VI, detto il conte *Verde*, XVIII conte di Savoia, aderendo all'invito di papa Urbano V di fare una spedizione armata in Oriente onde soccorrere Giovanni Paleologo, imperator greco, a cui i Turchi volean togliere regno, e agli abitanti imporre la lor religione, fondò nel 1362 un ordine che chiamò del *Collare di Savoia*, perchè distintivo era un collare d'argento che cingeva il collo, quasi in modo d'armatura. Il numero dei cavalieri era di quindici, ad onore delle quindici gioje di Maria Santissima, aggiungendovi tre lacci d'amore, disposti in giro al collare, da cui pendevano sul petto. Gli si pose per motto la parola FERT, alla quale vi si diedero tante e strane interpretazioni: Fauin le spiegò per *Frapés, Entrés, Rompés Teut*: noi, nella nostra Storia della Dinastia di Savoia (1), ammettendo con molti storici la precedente spedizione in Oriente di Amedeo V, in cui ebbe a liberar Rodi dall'assedio postovi da grosso esercito turco, nella quale occasione aggiunse al proprio stemma il motto FERT, significativo di quell'impresa, e che esprimeva *Fortitudo Ejus Rhodum Tenuit*, abbiám ritenuto a quel fatto ripetere l'origine di quella parola aggiunta poi al *Collare di Savoia*. Chi desiderasse conoscere i nomi dei primi quindici cavalieri insigniti, può vederli nella nostra storia precipitata. Il duca di Savoia Carlo III nel 1518 aggiunse nel cerchio formato dai tre lacci d'amore un'immagine della SS. Annunziata, ed aumentò il numero dei cavalieri da 15 a 20, confermando il cerimoniale su quello del *Toson d'oro*; e d'in allora fu poi sempre chiamato l'*Ordine della SS. Annunziata*. Quest'ordine non viene conferito

(1) A. VISMARA, *Storia della Dinastia di Savoia* (Ediz. illustrata). Milano 1874, Lib. I, pagine 254, 255, 333 e seguenti.

una sanzione di pena forse troppo grave. L'art. 178 infatti di detto Codice è così concepito: « Qualunque regnicolo abitante nello Stato, il quale senz'autorizzazione del governo del re accetterà la concessione di pensioni o stipendi da potenza straniera in tempo di guerra con essa, incorrerà per ciò solo nella pena della relegazione estensibile ad anni dieci; e, se li accetterà in tempo di pace, sarà punito colla stessa pena non maggiore di anni cinque. » La circostanza di ricevere pensioni o stipendi da potenza estera in tempo di guerra, senza dubbio può presentare carattere di tale gravità e pericoli allo Stato a cui il cittadino, che li ricevette, appartiene, da giustificare pienamente il disposto della sanzione penale; ma che un cittadino che accetta pensioni o stipendi in tempo di pace possa venir condannato sino alla metà della pena comminata a quello che li riceve in tempo di guerra, non è punto giustificata, ed anzi è *ingiusta*, perchè non *proporzionata*. Volete condannare a 10 anni uno che riceve stipendii da un nemico, forse per prestazioni dannose allo Stato, e in tempo di guerra fra i due Stati, e volete poi condannare a 5 anni chi riceve stipendii da potenza amica collo Stato a cui il cittadino appartiene, mentre fors'anco questa pensione o stipendio gli fu conferito per un atto filantropico, che onora l'individuo e il paese a cui appartiene, e fu di gran beneficio all'umanità?... Del certo la proporzionalità della pena manca. Un'ultima osservazione. Lo Statuto stabilisce che l'*autorizzazione* a ricevere queste pensioni o stipendii appartiene al re, cioè costituisce una prerogativa della corona; il codice penale invece *deroga* al disposto dello Statuto, attribuendo al governo quell'autorizzazione che è esclusiva del re; nella quale ipotesi, per lo Statuto il governo non potrebbe altro che *proporre* al re di accordare l'autorizzazione, mentre pel Codice penale sarebbe il governo che potrebbe accordarla. Notiamo queste circostanze affinchè nella compilazione del nuovo Codice vi si possa provvedere.

L'art. 81 dispone che: « Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata. » Questa disposizione è giustissima, perchè non vi possano esistere leggi contraddittorie, e perchè non possa un legge menomare in alcun modo il valore delle disposizioni contenute in detto Statuto. Ma quest'articolo non si riferisce soltanto alle leggi esistenti all'epoca della pubblicazione dello Statuto, ma ben anche a tutte quelle che potessero venir pubblicate successivamente; imperocchè lo Statuto essendo la legge fondamentale dello Stato, ogni altra legge si deve uniformare alle sue prescrizioni, altrimenti se ne renderebbero illusorii gli effetti delle sue disposizioni. In altri termini, qualunque

legge esistente prima della pubblicazione dello Statuto, e qualunque altra venisse pubblicata in qualsiasi epoca posteriore, diverrebbe di pien diritto abrogata, ossia annullata, se apparisse contraria a quanto venne stabilito nello Statuto, e non obbligherebbe quindi i cittadini ad osservarla. È questa una grande garanzia contro ogni atto tendente ad infirmare qualunque disposto dello Statuto.

A questo ultimo Capo fanno seguito alcune *disposizioni transitorie*, che qui avanti riportiamo, le quali dovevano regolare alcuni casi proprii del momento della pubblicazione dello Statuto, ma che oggigiorno non hanno più alcun valore, e furon dette ragionevolmente *transitorie*, perchè riguardanti esclusivamente il breve tempo di passaggio dal governo assoluto a quello costituzionale; al momento in cui compievasi quel grande atto nel marzo 1848.

### **Disposizioni Transitorie**

Art. 82. Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni; fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con Sovrane Disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni, e registrazioni dei Magistrati che sono fin d'ora abolite.

Art. 83. Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla Milizia Comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

Art. 84. I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione, e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

FINE.



« Non chiamiamo ottimo alcuno per grandezza di nascita, ma per eccellenza di virtù; » da Sallustio che disse: « La vera nobiltà consiste nello appoggiarsi alle proprie virtù e non a quelle d'altri; » e da Apuleio che insegnò che: « La nobiltà non deve essere considerata dal sangue, ma da' costumi. » E Metastasio cantò contro i vanitosi:

Non t'abbagliar fra tanta gloria. È colpa  
Spesso il piacer: ch'è fra il piacer nascosta  
Serpe talor la rea superbia in seno  
E le grazie del ciel cangia in veleno (1).

Là dove

Il suo merto ostentar ciascun procura,  
La virtù che più splende è men sicura (2).

Vuolsi osservare però la differenza della nobiltà antica con quella feudale e successiva; giacchè quella degli antichi (e per eccezione se ne annoverò pur anche di poi, nol si nega), era la ricompensa di belle ed onorate azioni, di eminenti servigi civili e militari resi alla patria, la quale ne rispettava la memoria nei discendenti degli uomini illustri; e questo è ciò che costituisce la principale differenza fra la nobiltà che potremmo chiamare classica, e la nobiltà feudale che tutta si appoggiava alla potenza di un individuo o di una famiglia ed ai soccorsi che prestava spesso al despota od allo straniero. Oggidì la nobiltà non ha più la possanza di un tempo, ma cerca tuttavia assieparsi attorno al trono e colla ostentazione dei titoli degli avi guadagnarsi qualche potere, cui però le vien disputato dalla borghesia, perchè quest'ultima possiede ora le maggiori ricchezze e raccoglie nel proprio seno le intelligenze più robuste del paese. In mezzo a questo antagonismo fra nobiltà e borghesia, anche l'ultima classe cerca far sentire ch'essa pur si muove nella vita costituzionale e tenta dimostrare spesso la potenza del numero con rumorose dimostrazioni; ognuna però di queste classi nutre speciali aspirazioni alla forma politica del governo tendendo per sua natura la nobiltà al governo assoluto, la borghesia a quello rappresentativo, l'ultima classe alla democrazia, perchè chi ha nulla a perdere, spera tutto nelle cose nuove e in quella forma di governo in cui tutte le classi sociali siano chiamate a parteciparvi. Quest'aspirazione di ognuno al potere fu pure avvertita da Melchiorre Gioja, allorchè scrisse: « Se lo splendore dei titoli è omai offuscato

(1) METASTASIO, *Isacco*, Parte I.

(2) METASTASIO, *Temistocle*, Atto II, Sc. I.

- » dalla luce della filosofia, questa non ha ancora dissipato, nè dissi-
- » però forse giammai l'illusione del potere, e la storia della società
- » non sarà mai altro che la storia di un partito sopra un altro, delle
- » sue vittorie e delle sue sconfitte, del potere che passa or da un
- » lato, or da un altro, e che la filosofia sforza di rimetterlo e di
- » fissarlo fra le mani del popolo, da cui originariamente proviene (1). »

Noi augureressimo con Gioja che la sovranità risiedesse nel popolo, come ragione di maggioranza numerica vorrebbe; ma la filosofia spesso non si accoppia all'esperienza, e dall'esperienza noi apprendiamo che un governo popolare non può esistere che per brevissima durata, giacchè gli ambiziosi e gli arruffapopoli si approfittano della buona fede delle moltitudini per farla servire a' proprii disegni; e noi presentemente abbiam sott'occhio e la repubblica di Parigi prima, e la Comune di Parigi e la repubblica parigina di poi, e la repubblica spagnuola, ecc. che mutaron presto le vedute politiche, agognando ad una monarchia. La storia non ammette più illusioni: la logica dei fatti è troppo convincente!... — L'ultima parte di questo articolo dice che il re può conferire dei nuovi titoli di nobiltà; nondimeno, il conferimento dei diplomi di nuovi titoli dovendo essere controfirmato da un ministro, ne consegue la responsabilità di questi nell'abuso.

L'art. 80 dello Statuto è del seguente tenore: « Niuno può ricevere vere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del re. » Tre sono le ragioni informatrici del presente articolo: 1.º la facoltà di ricompensare e di punire un cittadino spetta soltanto al sovrano del luogo a cui il cittadino stesso appartiene; quindi per aversi estera onorificenza o ricompensa materiale fa d'uopo assoggettare la domanda al sovrano, onde constatare la sua ingerenza anche per gli atti degli stranieri allorchè riguardino il suo Stato; 2.º non deve uno straniero governo esercitare giurisdizione qualsiasi sopra altro Stato, come la eserciterebbe se potesse liberamente conferir onorificenze e pensioni a' sudditi d'altro Stato; 3.º potrebbe uno Stato suscitare perturbazioni o nemici in un altro col mezzo degli onori o del denaro distribuito sotto titolo di pensioni, e rompere la disciplina degli eserciti altrui con questo mezzo. Quindi saviamente lo Statuto prescrive che niuno possa, non solo portare decorazioni, ecc., ma nemmeno riceverle senza l'autorizzazione del re. Questa disposizione dello Statuto venne poi ricordata nel Codice penale con

(1) MELCHIORRE GIOJA, *Apologia al quadro politico di Milano*, pag. 99, 100 — Milano.

# INDICE


---

<b>DEDICA</b> . . . . .	<i>Pag.</i>	v
<b>PREFAZIONE</b> . . . . .		xv
<b>DEL GOVERNO COSTITUZIONALE</b> . . . . .		1
<b>CAPO PRIMO</b>		
<b>DELLA RELIGIONE E DELLA MONARCHIA</b> . . . . .		11
<b>CAPO SECONDO</b>		
<b>DEI DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI</b> . . . . .		43
<b>CAPO TERZO</b>		
<b>DEL SENATO</b> . . . . .		73
<b>CAPO QUARTO</b>		
<b>DELLA CAMERA DEI DEPUTATI</b> . . . . .		89
<b>CAPO QUINTO</b>		
<b>DELLE DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE</b> . . . . .		109
<b>CAPO SESTO</b>		
<b>DEI MINISTRI</b> . . . . .		125
<b>CAPO SETTIMO</b>		
<b>DELL'ORDINE GIUDIZIARIO</b> . . . . .		133
<b>CAPO OTTAVO</b>		
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> . . . . .		149
<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b> . . . . .		177

# I N D I C E

---

v	DELLA
xv	DELLA
1	DEL GOVERNO COSTITUZIONALE
41	CAPO PRIMO DELLA BELLISSIMA E DELLA GIOVINEZZA
43	CAPO SECONDO DEI DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
73	CAPO TERZO DEL SERVIZIO
80	CAPO QUARTO DELLA CLASSE DEI DIPLOMATI
109	CAPO QUINTO DELLA DISCIPLINA DOMESTICA E DEI CAMMINI
122	CAPO SESTO DEI DIRITTI
133	CAPO SETTIMO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO
140	CAPO OTTAVO DELL'ORDINE GENERALE
155	DELL'ORDINE GENERALE



## Altre Opere di recente pubblicazione della medesima Ditta Editrice :

- ARCHIERI GIUSEPPE. Indice Analitico per gli uffici di Stato Civile di tutte le disposizioni emanate a tutto l'anno 1874 e del 1.<sup>o</sup> libro del Codice Civile preceduto da un *Indice Cronologico* delle prescrizioni citate . . . . . L. 2 -
- L'AVVOCATO DI SÈ STESSO. Manuale contenente le norme da osservarsi in qualsiasi affare di diritto e di procedura si civile che commerciale e marittimo, amministrativo e comunale, con 580 Module e Formularj per la stesa di Documenti, Atti, Scritture, Contratti, Testamenti, Citazioni, Comparse, Ricorsi in qualsiasi procedura, ecc. ecc., in volontaria, contenziosa ed amministrativa giurisdizione, collo Statuto del Regno, colle Leggi sullo Stato civile, sulle Casse Depositi e Prestiti, Tasse di registro e bollo, ricchezza mobile, affrancazioni di livelli, decime, ecc., Rivendicazioni dei beni ecclesiastici, Privative industriali, Società, Fallimenti, Diritti d'autore, Beneficenza, ecc., Assise e Giurati, Legge e regolamento sui Procuratori ed Avvocati, coi Regi decreti per l'unificazione legislativa delle Provincie di Roma, Venezia e Mantova, compilato da pratici legali. — È questo il *Vade Mecum* non solo dei giovani legali, ma ben anco dei procuratori esercenti e di tutti i cittadini che amino istruirsi facilmente nei loro diritti e doveri, ed apprendere le norme necessarie alla miglior tutela dei loro interessi. — Settima edizione. Un vol. in-8 mass. di pag. 720 » 10 —
- CARDANI CAV. ING. FRANCESCO. La coltivazione del gelso. Un vol. in-8 » 1 —
- CASTELLI AVV. DIONIGI. L'Ordinamento giudiziario e l'Amministrazione della Giustizia in Inghilterra, preceduti dalla Legge 5 agosto 1873, posta in esecuzione il 2 novembre 1874, tradotta dal testo ufficiale, con note ed una Introduzione di Carlo M. Duni. Un vol. in-8 » 3 —
- Codice Civile del Regno d'Italia, con copioso indice alfabetico-analitico, aggiuntevi tutte le disposizioni transitorie portate dal Regio Decreto 30 novembre 1865. Un vol. in-64 (Edizione tascabile) » 1 75
- Codice di Procedura Civile del Regno d'Italia colla relazione del Ministro al Re, ed indice alfabetico-analitico. Aggiuntevi tutte le disposizioni transitorie portate dal R. Decreto 30 novembre 1865. Un vol. in-64 (Edizione tascabile). » 1 40
- FERRARI GIUSEPPE *Deputato*. Filosofia della Rivoluzione. Seconda edizione riveduta dall'autore. Vol. 2 in-8 massimo » 8 —
- Corso sugli scrittori politici italiani, con Bibliografia dei politici italiani ed esteri, ed Elenco dei principali scrittori politici secondo l'ordine cronologico. Un elegante volume in-8 grande » 10 —
- FRIEDLAENDER LUDOVICO. Studii intorno agli Usi ed ai Costumi dei Romani, nei primi due secoli dell'era volgare. Traduzione dal tedesco del Conte Augusto di Cossilla, Senatore del Regno. Vol. 3 in-16 » 8 —
- GREGOROVIVS FERDINANDO. Ricordi storici e pittorici d'Italia. Traduzione dal tedesco del Conte Augusto di Cossilla, Senatore del Regno. Vol. 2 in-16 » 6 —
- GRIMM ERMANNO. Michelangelo, traduzione dal tedesco del Conte Augusto di Cossilla, Senatore del Regno; Vol. 2 in-16 » 7 —
- ROSMINI AVV. ENRICO. La Legislazione e la Giurisprudenza dei Teatri e dei diritti d'Autore. Trattato dei diritti e delle obbligazioni degli impresari, artisti, autori, delle direzioni, del pubblico, degli agenti teatrali, ecc. ecc., contenente le leggi, i regolamenti e decreti, nonché le note ministeriali, i pareri del Consiglio di Stato, le decisioni dei Tribunali e delle Corti, anche straniere, in materia teatrale, e sopra i diritti degli autori d'opere drammatiche, musicali e coreografiche, coi Trattati internazionali, Elenco dei Teatri d'Italia, Formole di contratti, ecc. ecc. Preceduto da Introduzione storica del Prof. Paolo Ferrari. Vol. 2 in-8 massimo » 14 —
- Statuto fondamentale del Regno d'Italia. Un opuscolo in-8. » — 25

*Le commissioni si eseguono contro invio di vaglia postale corrispondente al loro importo, diretto esclusivamente alla Ditta Editrice F. MANINI, Milano. — Le spedizioni si eseguono sotto suo rischio e pericolo. — Chi desidera aver raccomandate le spedizioni per posta, aggiunga cent. 30 all'ammontare dei libri ordinati. — Saranno respinte le lettere non affrancate. — Si spedisce gratis il catalogo dell'intera libreria, a chi ne fa ricerca.*

